COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (II)
FINANZE (VI)

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

1.

SEDUTA DI LUNEDÌ 27 MARZO 2017

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE
DONATELLA FERRANTI

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE **MAURIZIO BERNARDO**

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Ferranti Donatella, *Presidente* 5

INDAGINE CONOSCITIVA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849 RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2005/60/CE E 2006/70/CE E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2015/847

PAG.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE ! - Pri: Misto-FARE ! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

PAG.

RIGUARDANTE I DATI INFORMATIVI CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI DI FONDI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2006 (ATTO N. 389)

Audizione dei rappresentanti di Unione Fiduciaria:

Ferranti Donatella, *Presidente* 5, 7, 8

Pesco Daniele (M5S) 7

Vedana Fabrizio, *vice direttore generale di Unione Fiduciaria* 5, 7, 8

Villarosa Alessio Mattia (M5S) 8

Audizione dei rappresentanti di Assogestioni:

Ferranti Donatella, *Presidente* 8, 10, 11

Maffei Sonia, *direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni* 8, 10

Pesco Daniele (M5S) 10

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP):

Ferranti Donatella, *Presidente* 11, 13, 14, 15, 16

Castaldi Giovanni, *componente del comitato scientifico dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)* 12, 15

Paglia Giovanni (SI-SEL-POS) 14

Pesco Daniele (M5S) 14, 15

Pimpinella Martino, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)* 11, 12, 13, 15

Villarosa Alessio Mattia (M5S) 13, 14, 15

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense (CNF):

Ferranti Donatella, *Presidente* 16, 18, 19, 20, 21, 23

Boccadutri Sergio (PD) 20

Coppola Achille, *consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)* .. 18, 21, 22, 23

Nastri Michele, *consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato (CNN)* ... 16, 21

Pesco Daniele (M5S) 20, 22, 23

Secchieri Carla, *consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)* 19, 23

Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union:

Ferranti Donatella, *Presidente* 23, 26, 27

Boccadutri Sergio (PD) 26, 27

PAG.

Brancatelli Andrea, *senior legal counsel, Southern Europe – MoneyGram* 26, 27

Lizio Luisa, *associate counsel & director Western Union* 24, 27

Paglia Giovanni (SI-SEL-POS) 26

Villarosa Alessio Mattia (M5S) 26, 27

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, Francesco Greco:

Ferranti Donatella, *Presidente* 28, 31, 35

Boccadutri Sergio (PD) 33, 34

Greco Francesco, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano* 28, 31, 32, 33, 34, 35

Paglia Giovanni (SI-SEL-POS) 33

Pesco Daniele (M5S) 31

Villarosa Alessio Mattia (M5S) 32

Audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna:

Ferranti Donatella, *Presidente* 35, 38, 40

Paglia Giovanni (SI-SEL-POS) 39

Pesco Daniele (M5S) 38

Razzante Ranieri, *docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna* . 35, 39, 40

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA):

Ferranti Donatella, *Presidente* 41, 42, 43, 44

Boccadutri Sergio (PD) 42, 43

Focarelli Dario, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)* .. 41, 42, 43, 44

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI):

Ferranti Donatella, *Presidente* 44, 47, 48, 49

Boccadutri Sergio (PD) 48

Pesco Daniele (M5S) 47

Sabatini Giovanni, *direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI)* 45, 48

Audizione dei rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB):

Ferranti Donatella, *Presidente* 49, 50, 52, 53

Boccadutri Sergio (PD) 52

Magnoni Aldo, *responsabile divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)* 49, 50, 52

Pesco Daniele (M5S) 52

PAG.

Audizione dei rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria (UIF):

Ferranti Donatella, *Presidente* 53, 59, 64

Boccadutri Sergio (PD) 64

Clemente Claudio, *direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)* 53, 59, 60, 61, 62, 64

Pesco Daniele (M5S) 61

Villarosa Alessio Mattia (M5S) 59, 61

Audizione dei rappresentanti della Guardia di Finanza:

Ferranti Donatella, *Presidente* 65

Bernardo Maurizio, *presidente* 71, 74

Boccadutri Sergio (PD) 73

Pesco Daniele (M5S) 73

Screpanti Stefano, *Generale di divisione, Capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza* ... 65, 71, 72, 74

Villarosa Alessio Mattia (M5S) 71

ALLEGATI:

Allegato 1: Documentazione depositata dai rappresentanti di Unione Fiduciaria 75

Allegato 2: Documentazione depositata dai rappresentanti di Assogestioni 83

PAG.

Allegato 3: Documentazione depositata dai rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP) 94

Allegato 4: Documentazione depositata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense (CNF) 117

Allegato 5: Documentazione depositata dai rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union 179

Allegato 6: Documentazione depositata dal professor Ranieri Razzante 182

Allegato 7: Documentazione depositata dai rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) 216

Allegato 8: Documentazione depositata dai rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) 239

Allegato 9: Documentazione depositata dai rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) . 256

Allegato 10: Documentazione depositata dai rappresentati dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) 274

Allegato 11: Documentazione depositata dai rappresentati della Guardia di Finanza ... 370

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
DELLA II COMMISSIONE
DONATELLA FERRANTI

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

Audizione rappresentanti di Unione Fiduciaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti di Unione Fiduciaria.

Iniziamo, secondo il calendario, con l'avvocato Fabrizio Vedana, vicedirettore generale dell'Unione Fiduciaria. Ha già lasciato un documento che è a disposizione dei relatori e di tutti i deputati.

La prego, come dirò agli altri, poiché sicuramente avremo modo di leggere il documento che depositerà, se ritiene, di esporne i punti più significativi.

Do la parola all'avvocato Vedana.

FABRIZIO VEDANA, *vice direttore generale di Unione Fiduciaria*. Assolutamente. Partirei dal fondo del documento che è in distribuzione, ossia dalla norma sul *whistleblowing*. Per la verità, lo schema di decreto legislativo non parla di *whistleblowing*, ma di procedure di allerta interna. Si tratta di una norma che troviamo particolarmente utile e che ci vede decisamente convinti che possa contribuire a migliorare il rapporto di collaborazione con le autorità di vigilanza da parte di tutto il personale del settore bancario e finanziario.

Ci permettiamo, alla luce anche dell'esperienza che si sta maturando sul *whistleblowing* nel settore delle banche, che dal 1° gennaio 2016 hanno un analogo obbligo ai sensi di un'altra normativa inserita nel testo unico bancario e finanziario, di portare alla vostra attenzione anche le modalità con le quali il *whistleblowing* è gestito in altri Stati, in particolare negli Stati Uniti, dove il *whistleblowing* esiste da tempo ed è una norma che ha portato a evidenziare fenomeni corruttivi all'interno delle aziende e del settore bancario grazie, soprattutto, all'incentivo che porta con sé la normativa americana. Si tratta di prevedere per il segnalante, dalla cui segnalazione dovessero arrivare delle sanzioni a carico dell'azienda segnalata o del segnalato, che una parte della sanzione venga riconosciuta come premio per il segnalante. Di questa previsione non c'è alcuna traccia all'interno dello schema di decreto legislativo. Capisco che eticamente pensare di premiare chi segnala non sia forse molto bello, ma contribuirebbe, a nostro avviso, a dare efficacia a questa disposizione.

In subordine, potrebbe essere interessante prevedere almeno un fondo di sostegno al quale potrebbe attingere il segnalante per pagare eventuali spese legali che dovesse affrontare per difendersi nei confronti dell'azienda segnalata, ovvero del soggetto segnalato. Il fondo potrebbe essere alimentato grazie al pagamento delle sanzioni che verranno eventualmente corrisposte nei confronti dei soggetti sanzionati a seguito della segnalazione.

Questo è il primo aspetto sul *whistleblowing*, con riguardo all'articolo 48 dello schema di decreto all'esame delle Commissioni congiunte.

Il secondo aspetto che porto alla vostra attenzione è quello relativo all'introduzione, nell'ambito dello schema di decreto, in particolare all'articolo 21, del nuovo Registro dei titolari effettivi e del Registro dei *trust*. Si tratta di una disposizione che ha quale primo e principale obiettivo quello di garantire trasparenza sugli assetti societari di società e di assecondare l'esigenza di trasparenza richiesta a livello comunitario.

Ci troviamo d'accordo con la previsione di questo Registro. Riscontriamo, tuttavia, l'esistenza, all'interno del citato articolo 21, di un comma che prevede che l'accesso al Registro dei titolari effettivi, ovvero dei soggetti che in ultima istanza controllano una società, venga consentito anche a soggetti terzi non ben definiti. Si parla nella norma di « soggetti che abbiano interesse meritevole di tutela a prendere visione dei contenuti della sezione speciale del Registro imprese all'interno del quale verranno incorporate le informazioni sui titolari effettivi ».

Perché riteniamo che possa essere ridondante questo passaggio ? Perché l'accesso a questo sistema da parte di soggetti diversi dalle autorità di vigilanza, dalla Guardia di finanza e dagli stessi intermediari abilitati nell'adempimento dei loro obblighi antiriciclaggio, potrebbe consentire a terzi non ben definiti – pensiamo a un giornalista, o a un soggetto terzo, come può essere l'avvocato compiacente con un delinquente – di poter accedere ad informazioni particolarmente delicate che abbiano l'obiettivo di verificare qual è il patrimonio che, in ultima istanza, possiede un individuo, magari con scopi di estorsione o per altre finalità che poco hanno a che fare con la lotta al riciclaggio.

Ricordo che già nel nostro Codice di procedura civile esiste un articolo, l'articolo 547-*bis*, che consente di accedere a queste informazioni attraverso la consultazione dell'Anagrafe dei rapporti da parte degli avvocati che stiano procedendo al recupero forzoso del credito. Nella logica della proporzionalità e anche della violazione della *privacy* che è insita nel dato del titolare effettivo, chiedo di valutare se non sia bene limitare l'accesso a questo Registro dei titolari effettivi alle sole autorità di vigilanza, alla Guardia di finanza e ad altri soggetti che abbiano effettivamente titolo per accedervi nell'adempimento dei loro obblighi antiriciclaggio.

Avrei altre due osservazioni, che sono contenute nel mio documento. Vado, quindi, a terminare. La prima riguarda l'obbligo di astensione. Nell'ambito dell'articolo 42 dello schema di decreto si prevede che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio abbiano il divieto di instaurare rapporti continuativi e di porre fine al rapporto già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, *trust*, società anonime e controllate, attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o entità giuridiche aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo, né verificarne l'identità.

A nostro avviso, prevedere un'interruzione dei rapporti che una banca, o un intermediario, dovesse instaurare con soggetti con queste caratteristiche minerebbe, probabilmente, l'obiettivo ultimo della norma e degli obblighi posti a carico degli intermediari, ovvero quello di farsi parte attiva nell'evidenziare l'eventuale natura sospetta dell'operazione e, quindi, di non limitarsi a chiudere il rapporto, ma fare qualcosa di più, ossia oltre a chiudere il rapporto, prevedere che ci sia un obbligo da parte degli intermediari a segnalare l'operazione come sospetta.

Infine, nella norma – sto andando a ritroso al punto 1 della mia nota – si fa

riferimento in più di un articolo ai fiduciari. In particolare, nell'articolo 23 dello schema di decreto, che fa riferimento agli obblighi di adeguata verifica di tipo rafforzato, la norma dice che « gli intermediari applicano misure di adeguata verifica di tipo rafforzato allorché abbiano quale cliente una società partecipata da un fiduciario ».

Orbene, quello di fiduciario è un concetto che non trova una sua definizione all'interno del provvedimento. La lettura attuale dello schema di decreto potrebbe portare, quindi, a ritenere che per « fiduciario » si faccia riferimento in generale alle società fiduciarie, che invero nella norma sono soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio.

Riteniamo che l'obiettivo del legislatore fosse quello di prevedere come fiduciario soggetti diversi dalle società fiduciarie in quanto soggetti obbligati e che facesse, in particolare, riferimento a categorie di soggetti che non sono ad oggi tenuti ad adempimenti di antiriciclaggio, quindi presumibilmente al fiduciario di fatto, alla testa di legno, non a una società fiduciaria che svolge in via professionale l'attività e che, come tale, è autorizzata dalla Banca d'Italia ed è annoverata tra i soggetti aventi degli obblighi antiriciclaggio.

Potrebbe essere, quindi, importante e utile per la corretta applicazione della norma chiarire che cosa sia il fiduciario ai fini di questo articolo 23, magari aggiungendo una definizione di fiduciario nell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che reca le definizioni. Si tratterebbe di aggiungere nell'elenco delle definizioni il fiduciario, per tale intendendosi un soggetto che, a mio avviso, non dovrebbe coincidere con i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio, perché essi, a loro volta, hanno degli obblighi di identificazione della clientela.

Proponiamo, dunque, nella nostra memoria anche quello che potrebbe essere, a nostro avviso, un possibile testo che si possa valutare di inserire nell'ambito dell'articolo 23 e nell'articolo 24 dello schema di decreto legislativo, proprio per consentire una migliore applicazione da parte degli intermediari e di tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio.

PRESIDENTE. La ringrazio molto della chiarezza e, al tempo stesso, anche della sintesi.

Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

DANIELE PESCO. In merito alle fiduciarie, quale sicurezza ha attualmente lo Stato, prima dell'avvio di questo Registro dei titolari effettivi ? Mi riferisco alla parte fiscale e anche alla parte della magistratura sugli attuali veri titolari di un *trust* dal punto di vista fiscale. Quali strumenti, attualmente, ha lo Stato per sapere, prima che venga fatto questo registro, chi sono non solo i rappresentanti, ma, soprattutto, i titolari di un *trust* ?

FABRIZIO VEDANA, *vice direttore generale di Unione Fiduciaria*. Distinguerei due situazioni. La prima è la situazione delle fiduciarie. Stiamo parlando di fiduciarie italiane, evidentemente, non di fiduciarie estere, in merito alle quali bisognerebbe probabilmente impegnare l'intero pomeriggio per parlarne, perché sono « animali » diversi, con connotazioni diverse e con regole di funzionamento diverse. Sto parlando delle fiduciarie italiane.

Le società fiduciarie in Italia operano dal 1939, sono vigilate dal Ministero dello sviluppo economico e le più importanti, categoria alla quale appartiene anche la società alla quale afferisco, sono vigilate ora anche dalla Banca d'Italia. Le società fiduciarie hanno l'obbligo già da parecchi anni di alimentare l'Anagrafe dei rapporti continuativi, ossia l'Anagrafe tributaria, con le informazioni relative ai soggetti per conto dei quali operano.

Pertanto, la società fiduciaria che è socia della Srl ha l'obbligo di comunicare all'Anagrafe dei rapporti, ossia all'amministrazione fiscale, il nominativo del titolare effettivo. L'Anagrafe dei rapporti è consultabile già oggi dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Guardia di finanza, dalle autorità giudiziarie, dalle autorità di vigilanza, nonché, nell'ambito delle separazioni di coniugi, anche dal giudice civile. Ormai è un elenco non pubblico, ma quasi.

Diverso è il caso dei *trust*. I *trust* oggi non hanno una loro pubblicità. Non sono neppure autorizzati. Non c'è un obbligo di avere un'abilitazione per svolgere l'attività di *trustee*. Noi fiduciarie per prime chiediamo da tempo al legislatore di fare lo sforzo di regolamentare questi strumenti, che spesso vengono utilizzati per instaurare attività che sfiorano l'illiceità. Da parte nostra, quindi, c'è la massima disponibilità a fare la nostra parte per rappresentare quello andrebbe fatto in ambito *trust*.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Secondo voi, è favorevole questa nuova introduzione che abbiamo approvato quasi un anno fa, in merito all'utilizzo dei *trust* per le associazioni del terzo settore ?

FABRIZIO VEDANA, *vice direttore generale di Unione Fiduciaria*. La legge sul dopo di noi ?

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Sì. Pensa che sia valida o, vista la poca trasparenza di queste società, forse sarebbe stato meglio indirizzarle verso altre tipologie di gestione ?

FABRIZIO VEDANA, *vice direttore generale di Unione Fiduciaria*. Credo che, come sempre, è compito delle persone applicare correttamente la norma, che è nata con un intento assolutamente condivisibile: aiutare le famiglie – purtroppo ce ne sono in Italia – con figli disabili. Lo strumento *trust*, così come lo strumento del mandato fiduciario, nasce per essere utilizzati nel modo corretto. Purtroppo, successivamente le persone li possono piegare, possono abusare dello strumento, ma credo che sia stato fatto un passo in avanti con la legge sul « dopo di noi ». Sarà poi la storia che ci dirà se gli strumenti verranno utilizzati nel modo corretto.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice direttore di Unione Fiduciaria, Fabrizio Vedana. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti di Unione Fiduciaria *(vedi allegato 1)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Assogestioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti di Assogestioni.

È presente la dottoressa Sonia Maffei, direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni, accompagnata dalla dottoressa Alessia Di Capua, dell'ufficio relazioni istituzionali di Assogestioni. Hanno portato documenti che sono in distribuzione.

Considerando che avete deposito dei documenti, come ho detto prima, chiedo se potete fare una sintesi, perché abbiamo molte audizioni. Cercate di non leggere il documento, ma di farci capire quali sono le parti più significative per voi.

Do la parola alla dottoressa Maffei.

SONIA MAFFEI, *direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni*. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, desidero ringraziare i presidenti e i componenti delle Commissioni giustizia e Finanze per l'opportunità che hanno concesso alla nostra associazione di portare il suo punto di vista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo schema di decreto di attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio.

La nostra associazione rappresenta i principali operatori italiani ed esteri attivi nella gestione di fondi comuni di investimento aperti, fondi immobiliari, fondi monetari, fondi pensione e gestioni di porta-

foglio sia verso clienti al dettaglio, sia verso clienti istituzionali, con un patrimonio in gestione che all'inizio del 2017 si attesta intorno ai 1.300 miliardi di euro.

In questa sede intendiamo offrire il nostro contributo cercando anche di concentrarci sull'attività tipica delle società di gestione del risparmio, soprattutto con riferimento a una normativa, quella antiriciclaggio, che è prettamente bancocentrica, proprio perché vogliamo cercare di contribuire nel modo migliore, con riferimento all'attività delle nostre società, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Noi apprezziamo innanzitutto il lavoro che è stato fatto dal Governo. Esprimiamo il nostro più sentito apprezzamento per lo schema di decreto posto in consultazione, perché risponde proprio alle nostre esigenze ed è conforme a tali esigenze. In particolar modo, apprezziamo l'eliminazione dell'Archivio unico informatico, al fine di realizzare un *level playing field* con rispetto agli altri Paesi europei.

Permangono comunque, a nostro avviso, alcuni aspetti che possono essere suscettibili di miglioramento proprio per consentire alle nostre società, che sono considerate intermediari obbligati, di meglio adempiere a questi obblighi. Mi concentro su tre punti: l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte delle società di gestione del risparmio, la segnalazione di operazioni sospette e l'impianto sanzionatorio. Sono tre punti. Li illustro velocemente.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, mi preme far presente come nella stragrande maggioranza delle ipotesi l'attività tipica delle società di gestione del risparmio sia l'attività di gestione dei fondi comuni di investimento e come le operazioni di sottoscrizione siano quasi tutte intermediate, ossia avvengano per il tramite di un collocatore. Solitamente il collocatore è una banca.

Partiamo già dal presupposto che la società di gestione del risparmio (SGR) non entra in contatto diretto con il cliente, perché il cliente che vuole sottoscrivere fondi comuni di investimento si reca presso un collocatore e da lì fa l'operazione. Pertanto, la SGR non è in grado di conoscere prima del compimento dell'operazione che tipo di operazione il cliente stia ponendo in essere, né è in grado di valutare determinati aspetti che sono fondamentali per il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, come il comportamento tenuto al momento dell'operazione, così come tutta un'altra serie di aspetti.

Premetto che il cliente, quando si reca presso il collocatore, normalmente è già titolare di un rapporto. Il collocatore è, a sua volta, soggetto agli obblighi antiriciclaggio. È titolare di un rapporto di conto corrente o di consulenza o comunque di deposito titoli, rapporti per i quali gli obblighi di adeguata verifica sono già stati assolti.

Per noi è fondamentale che anche in sede di normativa primaria venga definito in modo inequivocabile quale sia il *set* informativo che deve essere trasmesso dal collocatore alla SGR, che va al di là del mero dato anagrafico sul cliente. Sono necessarie ulteriori informazioni, come, per esempio, quelle sulla natura e sullo scopo del rapporto, così come informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente.

Queste informazioni offrono la possibilità alla SGR, che non entra in contatto diretto con il cliente (perché non ce l'ha davanti) di performare il cliente e di essere in grado di valutare se l'operazione che il cliente pone in essere sia un'operazione che può essere sospetta di riciclaggio o meno. In assenza di questi dati, sapere soltanto qual è l'importo dell'operazione che Sonia Maffei ha effettuato in un dato momento potrebbe essere non sufficiente, o potrebbe portare anche a segnalare determinate operazioni come sospette anche semplicemente per non dover incorrere nella sanzione.

Chiediamo, quindi, che sia stabilito in modo chiaro quali sono le informazioni da trasmettere per dare una contezza anche soggettiva alla segnalazione di operazioni sospette e non soltanto una contezza og-

gettiva, perché l'operazione e il profilo di rischio del cliente vanno anche valutati, come dice il decreto, in considerazione della ragionevolezza dell'operazione.

Vado veloce sull'altro punto, che riguarda l'introduzione dell'ipotesi di segnalazione tardiva. Il concetto di segnalazione tardiva non è mai stato presente nella nostra normativa. Non ci risulta neanche che sia contemplato dalla normativa comunitaria. Questa previsione della segnalazione tardiva, senza chiarire quale sia la portata e l'estensione della norma, ma stabilendo che, in ogni caso, sia considerata tardiva, come presunzione assoluta, una segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione, nel nostro caso, potrebbe comportare problemi.

Questo sia perché la necessità di segnalare un'operazione sospetta potrebbe sorgere anche dopo i 30 giorni e anche dopo che l'operazione sia conclusa, sia perché il processo di valutazione di un'operazione sospetta richiede un processo valutativo complesso, che va dallo scambio di informazioni con gli altri intermediari obbligati – nel nostro caso, per esempio, con il collocatore – allo scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza, nonché processi di valutazione complessi che ci sono all'interno delle società. Richiede anche che ci sia uno scambio di informazioni.

La previsione di una segnalazione tardiva decorsi 30 giorni, a nostro avviso, potrebbe comportare anche, come conseguenza, quella di incrementare notevolmente il numero di segnalazioni di operazioni sospette anche per operazioni che sospette non sono, « ingolfando » anche le autorità di vigilanza e constringendole a fare poi una cernita, perché, una volta che l'operazione viene segnalata come sospetta, ci sono delle attività da svolgere per approfondire quel tipo di operazione. A nostro avviso, questa norma andrebbe ripensata.

Passando velocemente all'aspetto sanzionatorio, anche noi apprezziamo notevolmente la limitazione delle fattispecie incriminatrici che sono presenti ora con questo nuovo schema di decreto e che comportano la comminazione di sanzioni di natura penale alle sole condotte riconducibili a comportamenti dolosi di particolare gravità, come, per esempio, la falsificazione dei dati e delle informazioni raccolti ai fini dell'adeguata verifica.

Chiediamo, però, se possibile, che ci sia una rivisitazione della norma, nell'articolo 58, che prevede, anche in capo al dipendente del soggetto obbligato, ossia al dipendente delle società di gestione del risparmio persona fisica la comminazione della medesima sanzione applicabile al soggetto obbligato, persona giuridica, nel caso di omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta, per un importo che va dall'1 al 40 per cento dell'importo dell'operazione.

A nostro avviso, tenendo conto anche del principio di proporzionalità sancito nella legge delega, che dice di graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenendo conto della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione, questo elemento andrebbe ripensato.

Non ho altri punti da portare all'attenzione.

PRESIDENTE. Grazie, anche perché c'è il documento, che mi sembra molto chiaro.

Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

DANIELE PESCO. Sarò velocissimo. Volevo chiedere solo una cosa. Dal punto di vista del cliente le SGR ricevono gli ordini attraverso la banca, il collocatore, ma dall'altra parte, cioè dalla parte dei fondi, vi è la possibilità di intravedere – so che non è previsto dalla normativa – se all'interno del fondo ci possano essere beni o proprietari di beni o altre figure che magari possono avere effettuato o possono effettuare operazioni sospette ?

SONIA MAFFEI, *direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni*. Il fondo comune di investimento è un prodotto della SGR. È come se, riferendoci a una banca, stessimo parlando del conto corrente. È un patrimonio autonomo e separato. La SGR

sicuramente svolge un'attività di verifica delle disponibilità del cliente, con riferimento all'ipotesi di sottoscrizione. Per le operazioni intermediate, normalmente, non è in grado di ottenere, se non tramite il canale bancario, ulteriori informazioni sul cliente.

È chiaro che la SGR è in grado di monitorare l'attività che il cliente fa. Per esempio, un cliente potrebbe sottoscrivere la stessa tipologia di fondi comuni con la stessa società, utilizzando canali diversi, perché magari il prodotto è venduto da più di un collocatore. La stessa società normalmente utilizza per la vendita dei propri prodotti più di un canale distributivo. Quindi, io potrei fare più operazioni sullo stesso prodotto, sottoscrivendo lo stesso fondo comune di investimento, ma utilizzando più canali distributivi. Mi arriveranno 10.000 euro, per esempio, da un canale, 20.000 euro da un altro e 5.000 da un altro ancora. In questo modo, come SGR, sono in grado di collezionare e di valutare che tipo di attività sta facendo il cliente.

Andare nel dettaglio di eventuali beni di proprietà del cliente sottoscrittore del fondo, se non riceviamo queste informazioni, che fanno parte delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela, è un po' difficile, perché il cliente, nella maggioranza delle ipotesi, è intermediato dal sistema bancario. Chiamare direttamente il cliente risulta, il più delle volte, molto difficile, soprattutto perché quei dati dovrebbero già essere stati acquisiti in precedenza.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Sonia Maffei. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti di Assogestioni *(vedi allegato 2)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP).

È presente il professor Martino Pimpinella, presidente dell'AIIP, accompagnato dall'avvocato Giovanni Castaldi, componente del Comitato scientifico dell'AIIP, già funzionario generale della Banca d'Italia e direttore dell'Unità di informazione finanziaria in materia di antiriciclaggio, dall'avvocato Nicola Gomes, componente del Comitato scientifico dell'AIIP, già dirigente della Banca d'Italia e ispettore antiriciclaggio, e dal dottor Francesco Capitanata, assistente di direzione.

Avete presentato un documento, che sarà distribuito ai parlamentari presenti e a tutti coloro che fanno parte delle due Commissioni. Vi prego di sintetizzare i punti che ritenete più significativi.

Do la parola al professor Pimpinella.

MARTINO PIMPINELLA, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP).* Abbiamo provveduto a consegnare un'ampia documentazione, che prevede sostanzialmente il ruolo dell'associazione, lo scenario di mercato e gli impatti sul mercato del mondo dei pagamenti elettronici anche in riferimento a questo schema di decreto.

L'associazione che rappresento vede come associati la maggior parte degli istituti di pagamento di moneta elettronica, oltre alle banche e a Poste Italiane, da Sisal a Lottomatica, a Banca dei tabaccai, a CartaSi, con una precisazione: gli istituti di pagamento che fanno *money transfer* e rimesse di denaro abbiamo deciso, per il momento, per Statuto, di non accettarli nella compagine associativa. Questa è la prima precisazione.

L'obiettivo dell'associazione è di essere un promotore per questo mercato dei pagamenti elettronici. Che cosa abbiamo fatto ? Rappresentiamo le reti di prossimità, ossia circa 100.000 punti vendita che oggi erogano servizi a tutti i cittadini. Da un'indagine di mercato si vede che circa il 66 per cento dei cittadini utilizza i canali di prossimità per il pagamento di bollettini, tributi e servizi della pubblica amministrazione.

Cosa abbiamo fatto in quest'anno ? Molto velocemente, abbiamo cercato di spingere la moneta elettronica cercando di offrire un vantaggio al cittadino: far pagare anche un tributo presso un nostro punto vendita con una carta di credito o con un bancomat. La *war on cash* per noi è partita già diverso tempo fa.

In questo schema di decreto, però, ci sono alcune criticità. Faccio degli esempi, presidente. Nel momento in cui andiamo a pagare un bollettino di un'*utility*, ossia una bolletta dell'ENEL piuttosto che dell'ACEA, abbiamo identificato esattamente nel bollettino il beneficiario a cui va questo importo. Il punto vendita cosa fa ? Riceve il bollettino, applica la procedura senza toccare nulla sul bollettino, effettua l'operazione di pagamento e identifica la persona che sta pagando. Ovviamente, già nella direttiva comunitaria l'esenzione del limite a 1.000 euro restringeva il campo per quanto riguarda il riciclaggio. Diciamo che sul mondo della moneta elettronica o presso i servizi di bollettini, multe e pubblica amministrazione non c'è alcun rischio di riciclaggio.

In questo decreto sul mondo dei *money transfer* non vengono poi considerati questi ulteriori semplici prodotti. Ricordiamoci che nelle reti di prossimità noi facciamo anche il pagamento di altri servizi, come può essere un biglietto ferroviario o un biglietto di un aereo, che è sempre tracciato, perché conosciamo esattamente il conto del beneficiario, essendo il conto del punto vendita.

Questa è la prima disamina critica. Che cosa porta ? Porta un problema al cittadino, che oggi ha 100.000 punti di prossimità, incluse le banche e le poste, per pagare questi servizi, ma si vede gravato da un'operatività molto più onerosa, sia per la rete, sia per il sistema, perché si ritornerebbe a una diffusione di contante. A quel punto, l'aggravarsi dell'operatività sul punto vendita porterebbe all'aggravarsi dei costi e dei servizi.

Finiamo la parte normativa su questa parte d'incasso e poi passiamo alla moneta elettronica, che è l'altro pezzo dell'argomento.

GIOVANNI CASTALDI, *componente del comitato scientifico dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*. Volevo solo precisare che il problema si pone perché il punto vendita decentrato, come il tabaccaio o altro, in base all'articolo 17, comma 6, dello schema di decreto legislativo, dovrebbe effettuare l'identificazione completa del soggetto. Non sarebbe più possibile, quindi – faccio un esempio banale – al figlio andare a pagare la bolletta del padre. Dovrebbe farsi identificare e dire che sta effettuando un pagamento per conto di un'altra persona, che a sua volta dovrebbe essere identificata, il che comporterebbe anche la fotocopia dei documenti.

Si crea effettivamente un problema, nonostante sia ben noto il beneficiario. Il beneficiario deve essere titolare di un conto di pagamento che può essere monitorato, in modo che si sappia a chi vanno i denari e come vengono poi spesi, perché il conto di pagamento è un conto monitorabile in sede antiriciclaggio.

Questo problema, che sottolineava il presidente, nasce dalla circostanza che, nonostante la direttiva si limiti a dire che i trasferimenti sotto i 1.000 euro possono essere esentati dall'adeguata verifica, lo schema di decreto legislativo prevede, invece, l'adeguata verifica per tutte le operazioni sotto i 15.000 euro, senza che ci sia nemmeno una delega in questo senso.

MARTINO PIMPINELLA, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*. Tant'è vero, presidente, che la criticità esplode quando parliamo poi di moneta elettronica. Quando parliamo di moneta elettronica, dobbiamo differenziare i prodotti delle carte di credito. Per esempio,

citavamo l'articolo 17, che parla di moneta elettronica e di tutti gli obblighi molto più stringenti. C'è una criticità che riguarda la ricarica delle carte prepagate. Oggi sulle nostre reti Sisal e Lottomatica ricarichiamo le carte delle Poste Italiane emesse da Poste Italiane. Tutto questo potrebbe creare dei problemi al cittadino.

Faccio due semplici esempi. A mio avviso, dobbiamo differenziare nel decreto i prodotti. Molto spesso, associamo dei prodotti poco conosciuti, come le carte di credito anonime per le aziende, alle carte di credito normali e tradizionali. Non hanno alcuna tracciabilità, perché vengono emesse in alcuni punti vendita e vengono poi scaricate attraverso il bancomat in maniera anonima, a differenza delle carte prepagate che molte aziende offrono ai propri dipendenti. Conoscono il dipendente, la sua posizione INPS e gli offrono quella carta per non mandarlo in giro con il contante.

Esistono anche dei sottoprodotti del mondo delle anonime. Capiamo che c'è un momento di attenzione per quanto riguarda il riciclaggio su queste carte, ma dobbiamo differenziare prodotti e prodotti. Se un'azienda offre ai propri dipendenti una carta prepagata per poter andare a fare benzina – faccio l'esempio delle auto aziendali – è normale che il dipendente sia identificato e non la carta. In questi casi molto semplici cosa succede ? Si innesca poi il problema dei pagamenti dei tributi verso la pubblica amministrazione.

Traducendo, sulla piattaforma dei pagamenti della pubblica amministrazione, che vede aderenti tutti gli istituti di pagamento, c'è un servizio che forse ci siamo dimenticati. C'è la possibilità per il cittadino di andare sul sito della regione per pagare, per esempio, la mensa, stamparsi l'avvisatura e andare in un punto vendita per pagare quel servizio. In quella situazione si ritornerebbe al contante. Se devo tracciare tutta l'operazione sull'adeguata verifica sul pagamento, perché abbiamo detto che pago con carta di credito perché ho carta prepagata...

Avevamo un'interpretazione comunitaria che diceva fino a 1.000 euro, ragion per cui non c'era rischio di riciclaggio. Tuttavia, se viene azzerato anche questo, significa che poi su ogni operazione c'è un rafforzamento delle procedure. Questo diventa complicato per i cittadini e, quindi, ritorniamo al contante. È un po' questa la criticità, anche su alcuni prodotti della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. C'è un altro punto ?

MARTINO PIMPINELLA, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*. No. Nel documento sono esposti. Mi ha detto di essere sintetico.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Volevo comunicare al presidente che non siamo tanto contenti di questa organizzazione dei lavori, perché, tra le altre cose, secondo le comunicazioni di Ufficio di presidenza avevamo più o meno mezz'ora per ogni gruppo di auditi. Oggi, invece, vediamo che i primi tre gruppi hanno un quarto d'ora e la documentazione è massiccia.

Ci sarebbe da approfondire abbastanza il tema. Invece, vedo che il professore si è, purtroppo, limitato, per questioni di tempo, non per problemi suoi, all'articolo 17. Lo dico anche nel rispetto degli auditi delle prossime ore. Si continuerà fino alle 19. Per il futuro chiedo che, in questi casi, venga data a tutti gli auditi la stessa identica tempistica.

PRESIDENTE. La interrompo subito, perché evidentemente c'è un fraintendimento. Io non ho interrotto. Mi pare che il presidente abbia chiuso, o ci sono altri punti ?

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Presidente, se vede la documentazione lasciata, si rende conto che si sono limitati, per correttezza.

PRESIDENTE. Serve proprio a questo.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Lei capisce che, se ci sono auditi con orari alle 15, mi sembra giusto anche non farli arrivare e aspettare, ma farli parlare dalle 15 o dalle 16 in poi. Per il futuro le chiedo, cortesemente, di ripartire in maniera identica l'orario per tutti i Gruppi che vengono ascoltati.

Mi trovo assolutamente d'accordo con i discorsi fatti. Vorrei capire una cosa dal Governo, magari anche dal relatore, onorevole Boccadutri, o da qualcuno dei partiti di maggioranza. Si è partiti con una normativa sui *money transfer*, principalmente. Si è ampliata questa normativa antiriciclaggio, per esempio, anche agli istituti di pagamento e poi abbiamo escluso i compro oro.

È stato fatto un lavoro sulla normativa antiriciclaggio, secondo me, un po' confusionario. Vorrei capire come mai gli istituti di pagamento che, come si spiegava prima, effettuano dei trasferimenti tra punto A e punto B già con adeguata verifica, con normativa antiriciclaggio appieno, debbano essere inseriti all'interno di questa normativa.

Siamo partiti dai *money transfer*. È possibile inserire anche i compro oro ? Noi siamo d'accordo a inserire sia i compro oro, sia le gioiellerie, facendo un determinato dibattito all'interno di questa Commissione, ma ripetiamo che non riusciamo a capire come mai gli istituti di pagamento debbano essere aggravati di queste nuove verifiche.

Peraltro, ripeto, il Governo sta cercando di far sviluppare il più possibile i pagamenti elettronici, ma, nel contempo, vengono inseriti dentro la normativa gli istituti di pagamento.

Tra le altre cose, ricordiamo anche che molte di queste transazioni avvengono con la pubblica amministrazione, come dicevamo prima. Qual è il senso di aumentare gli obblighi ? Su questo punto penso che possiamo aprire un dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole, adesso siamo in audizione. Chiedo se può fare la domanda agli auditi, così utilizziamo anche la sua domanda per farli eventualmente rispondere.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Lei non deve fare veggenza. Ci stavo arrivando, presidente.

PRESIDENTE. Io faccio la presidente.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Non la veggente, però, spero.

PRESIDENTE. Ho detto che non dobbiamo aprire un dibattito. Le ho chiesto di fare domande, anche per rispetto degli auditi.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Chi ha aperto un dibattito ? Presidente, non faccia la veggente, cortesemente.

Chiedevo, viste queste premesse, quali siano i rischi per gli esercenti. Andrebbero ad aumentare i costi e attualmente quali sono i costi di una bolletta, o una multa, pagata, per esempio, mediante il servizio postale e di una bolletta pagata tramite i servizi degli istituti di pagamento ? Qual è la differenza di costi ?

In merito alle carte anonime vorrei capire qual è la vostra posizione. Con riguardo all'ultimo discorso, non capivo se siete d'accordo su alcune tipologie di carte anonime, o se siete d'accordo con noi sull'eliminazione totale almeno delle carte anonime.

GIOVANNI PAGLIA. Vorrei capire una cosa, perché, purtroppo, sono arrivato in ritardo. Sostanzialmente, quello che ci state dicendo è che il pagamento di una bolletta o di un'utenza – di questo parliamo – se condotto con contanti, non necessiterebbe del procedimento di adeguata verifica della clientela, diversamente, invece, se condotto con sistemi elettronici di pagamento. È questa la questione ? Scusate, chiedo proprio un chiarimento dovuto al fatto che sono arrivato a dibattito iniziato.

PRESIDENTE. Il documento è stato presentato. Comunque adesso sentirà la risposta.

DANIELE PESCO. Sull'articolo 23, quello sulla misura semplificata di adeguata veri-

fica, volevo chiedere se avete delle osservazioni in merito.

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi per la replica.

MARTINO PIMPINELLA, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*. Inizio io con la risposta all'onorevole Villarosa per quanto riguarda le carte anonime.

Come dicevo prima, dobbiamo distinguere i prodotti. Le carte oggi emesse da istituti di pagamento esteri che arrivano sul mercato italiano in maniera completamente anonima nei centri commerciali, quindi non nella nostra rete, sono quelle che non riteniamo idonee, perché non c'è tracciabilità. Noi parliamo solo di carte prepagate con riconoscimento o anonime per il mondo delle aziende, di cui abbiamo la tracciabilità. Questo è il mondo che ci deve contraddistinguere per tutto quello che sta avvenendo. Anche quando per l'antiterrorismo si parla di carte prepagate, dobbiamo distinguere a quale prodotto si fa riferimento.

Con riguardo alla seconda domanda, per quanto riguarda i costi, sicuramente c'è un innalzamento dei costi, perché mettere in piedi l'adeguata verifica in un punto vendita significa semplicemente per un cittadino andare a pagare una bolletta e fornire il documento di identità e il codice fiscale, ma non è finita, perché il punto vendita deve prendere la documentazione, mandarla all'istituto di riferimento e aspettare la risposta. Quindi, si arriva necessariamente a bloccare il mondo della moneta elettronica che stiamo spingendo in tutti i livelli.

Ricordiamoci che il 50 per cento dei pagamenti in Italia è fatto sulla pubblica amministrazione. Se stiamo spingendo da una parte i pagamenti della pubblica amministrazione, dall'altra dobbiamo spingere la moneta elettronica, altrimenti il mondo dei pagamenti salta.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Quanto alla differenza tra i costi attuali del bollettino... ?

MARTINO PIMPINELLA, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*. Onorevole, il problema non è il costo del bollettino. È che il punto vendita andrebbe aggravato di una tale operatività che abbandonerebbe il servizio. Sarebbe oneroso, perché tutto il sistema di identificazione diventerebbe complesso.

GIOVANNI CASTALDI, *componente del comitato scientifico dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*. Volevo segnalare che, per quanto riguarda le carte anonime, la disciplina dettata direttamente dalla direttiva esclude che esse possano essere emesse, perché l'emissione delle carte di credito viene sottoposta a una serie di condizioni intese tutte a mitigare il rischio di riciclaggio. Tra queste condizioni c'è anche il divieto di ritirare in contanti addirittura più di 100 euro.

In sostanza, quand'anche fossero anonime le carte e non fosse identificabile chiaramente il detentore, esse rappresentano un rischio molto inferiore a quello della carta moneta. Non dimentichiamoci che abbiamo una banconota di taglio massimo di 500 euro che è ben più rischiosa di quanto possa essere una carta ricaricabile.

Basterebbe adottare, così come la direttiva ha già fatto in modo molto restrittivo, la norma della direttiva, senza prevedere questo ulteriore aggravio di identificazione di tutti coloro i quali si presentino per ottenere una carta ricaricabile.

DANIELE PESCO. In merito alla parte sulla segnalazione semplificata, potrebbero le autorità di vigilanza trovare un modo per riuscire a venire incontro, visto che si parla di istituti di moneta elettronica all'articolo 23 ? Secondo voi, potrebbe essere questo lo strumento per riuscire a creare della semplificazione ?

GIOVANNI CASTALDI, *componente del comitato scientifico dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*. L'adeguata verifica semplificata ipotizzata dall'articolo 23, nonostante il settimo considerando della direttiva preveda che la semplificata possa anche consistere nella non

identificazione e verifica d'identità, invece la richiede. In questo modo aggrava comunque l'operazione.

PRESIDENTE. Ho capito. Leggeremo attentamente anche l'elaborato.

Ringrazio i rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP) *(vedi allegato 3)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense (CNF)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense (CNF).

Avete presentato un documento unitario che viene messo a disposizione dei parlamentari presenti e che poi, ovviamente, sarà distribuito ai colleghi.

Per il Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili è presente il dottor Achille Coppola, consigliere segretario del CNDCEC, accompagnato dalla dottoressa Annalisa De Vivo, del CNDCEC.

Per il Consiglio nazionale del notariato è presente il notaio Michele Nastri, consigliere nazionale, accompagnato dal notaio Marco Krogh, componente del gruppo antiriciclaggio, e dal dottor Andrea Rosiello, consulente per le relazioni istituzionali del Consiglio nazionale del notariato.

Per il Consiglio nazionale forense è presente l'avvocata Carla Secchieri, consigliera nazionale del CNF.

Considerato che avete portato anche un documento unitario abbastanza corposo, vi pregherei, ciascuno per la sua parte, di sintetizzare i punti che ritenete più significativi.

Do la parola agli auditi.

MICHELE NASTRI, *consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato*. Comincio io, perché ci siamo dati quest'ordine. Innanzitutto, ringrazio per l'audizione e per l'attenzione che ci viene riservata, precisando anche che noi abbiamo partecipato sia, nella fase preparatoria, a tavoli di lavoro con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia alla fase della pubblica consultazione. Abbiamo anche rilevato che una parte delle nostre osservazioni sono state accolte. Quindi, siamo qui oggi per parlare un po' della rimanente parte e di qualche cosa che, secondo noi, va messo in risalto.

Parto da una considerazione di carattere generale, ossia che le professioni si stanno dando da fare. Lo possiamo dire, perché l'aumento delle segnalazioni antiriciclaggio negli ultimi anni è esponenziale. Forse noi notai possiamo dire di aver cominciato, ma gli altri ci stanno seguendo, ciascuno con le sue specificità. Nell'ultimo anno – posso fornire il dato del notariato – siamo passati da circa 2.500-2.800 a 4.000 circa del 2016, anche se stiamo finendo di raccogliere i dati. Tutto questo, ovviamente, in un'ottica che deve essere quella, per l'antiriciclaggio, non tanto di andare a vedere le segnalazioni, quanto di andarne poi a vedere gli effetti a livello di indagine dell'utilità delle segnalazioni. Questo, però, ovviamente lo lasciamo a chi di dovere.

Perché lo diciamo ? Perché questo provvedimento deve tenere conto, e in parte già lo fa, dell'estrema eterogeneità dei soggetti che ne sono destinatari. Sentivo poco fa gli istituti di pagamento. Che siano soggetti

che hanno caratteristiche molto diverse dalle nostre non c'è bisogno nemmeno di dirlo. Per questo motivo abbiamo bisogno, da una parte, di eterogeneità, e dall'altra, per andare avanti in questo percorso virtuoso, di una specificità dei compiti, anche per poter intervenire sui nostri iscritti nel modo più puntuale possibile.

Il provvedimento parla in due o tre punti di regole tecniche che saranno emanate dagli ordini, in particolare all'articolo 11 e all'articolo 23. La nostra proposta è di inserire una norma generale su questo aspetto all'interno dell'articolo 2 – è la prima delle nostre proposte – con una piccola chiosa. Nel testo che vi è stato distribuito si parla ancora di regole tecniche, perché è la definizione data dal resto del provvedimento, così come è stato predisposto. Forse, per quelle che sono le nostre caratteristiche e anche per una mancanza a monte di poteri regolamentari generali degli ordini, potrebbe essere preferibile parlare di linee-guida, fermo restando che parliamo di linee-guida che dovrebbero avere un valore cogente perché sottoposte all'approvazione, come previsto dalle norme, del Comitato di sicurezza finanziaria.

Questo perché l'obiettivo di tali norme è quello di riempire di una sostanza un po' più chiara gli obblighi per i nostri iscritti. L'antiriciclaggio di per sé sfugge alle classificazioni. Si tratta di cercare di tenere insieme dei concetti non facilmente distinguibili, ma abbiamo anche la necessità di cercare di condurre un mondo che è molto variegato, quello degli studi professionali, in cui abbiamo anche tante realtà piccolissime, a un percorso virtuoso. Ci stiamo riuscendo, ma la normativa ci deve dare una mano e soprattutto ci deve portare, anche nei momenti di dialettica sul territorio con le ispezioni e i controlli, a poter avere una realtà definita e a non andare incontro a questioni indeterminate.

Con riguardo alle linee-guida che il Consiglio nazionale del notariato ha elaborato con la normativa del decreto legislativo n. 231 del 2007, purtroppo, abbiamo avuto qualche volta la sorpresa di vedercele disconosciute in sede di controllo sul territorio. Abbiamo bisogno di una normativa che alla fine sia un po' più dettagliata per tutti.

Su questo – faccio solo un accenno, anche perché ho sentito un attimo e ho visto che c'è stata una dialettica nella precedente audizione; non vorrei perdere troppo tempo per lasciare spazio eventualmente al confronto – per quanto riguarda l'articolo 2, e sicuramente il discorso delle linee-guida, un'altra norma che ci interessa è quella, con le regole tecniche o linee-guida, comunque si chiamino, atta a dettagliare l'adeguata verifica semplificata, o meglio a mantenere quantomeno in fase transitoria, finché non ci saranno le linee-guida – questa è una proposta che va all'articolo 73 – l'attuale normativa sull'adeguata verifica semplificata.

Senza delle linee-guida si pone un fatto di indeterminatezza che potrebbe portarci, per esempio, alla necessità di dover andare – parlo del caso del notaio che va a fare un mutuo in banca – all'adeguata verifica della banca ogni volta in cui si va a fare un mutuo in banca. Bisogna anche ricondurre tutto questo a chiarezza, il che oggi non avviene. Finché non avremo le linee-guida, questo ci porta a un livello di indeterminatezza, a meno che non facciamo salva la normativa attuale fino alle regole tecniche. Abbiamo bisogno di una norma transitoria per coprire questo aspetto, niente di più di questo.

Altro tema di carattere generale, su cui poi l'avvocato Secchieri sarà più dettagliata di me, è quello delle sanzioni, sulle quali abbiamo bisogno di una modulazione che sia adeguata ai soggetti. Ho fatto l'esempio del piccolo studio professionale. Questo esempio sicuramente ci deve guidare, perché questa è una normativa che si applica sia al piccolo studio professionale, sia al grande istituto bancario. La determinazione solo percentuale, che, peraltro, era stata abbandonata anche nella versione che era stata portata alla pubblica consultazione, non ci sembra la più adeguata possibile. Almeno per le violazioni di livello più basso sarà necessario prevedere una modulazione un po' diversa.

Altro tema, che non affronto specificamente ma che per noi è molto importante, è quello dell'oblazione come misura deflattiva di carattere generale che è un po' – ci sembra di poter dire – un dato ordinamentale generale e che noi auspicheremmo fosse introdotta non in modo puntuale su alcuni temi, come adesso, ma in modo generale, per non arrivare alla sola ipotesi dell'adempimento dopo l'irrogazione della sanzione, l'adempimento in misura ridotta quando la sanzione è già stata irrogata. L'oblazione dovrebbe essere in una fase preventiva su tutto.

Con riferimento all'ultimo tema, mi permetto un accenno in ottica deflattiva della documentazione che voglio affrontare. Questo è un piccolo tema notarile. Chiediamo che sia inserito tra i registri che esonerano dalla tenuta di altra documentazione anche il Registro delle girate azionarie, previsto dalla legge del 1942 sulle girate di azioni, perché questa è già una forma di tracciamento che non deve essere poi duplicata dalla normativa antiriciclaggio, essendo perfettamente efficiente.

A questo punto, lascerei la parola al dottor Coppola per la parte successiva.

PRESIDENTE. Il dottor Coppola parla per i dottori commercialisti. Sono invitati tre ordini.

ACHILLE COPPOLA, *consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*. Tratterò quattro aspetti. Il primo inerisce l'obbligo, allo stato della proposta, per il Collegio sindacale o per coloro i quali rivestono la carica di componenti di un organo di controllo di essere ricompresi e, quindi, di dover effettuare tutti gli adempimenti che la normativa pone a carico dei professionisti, venendo meno all'attuale esonero previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

Mi pare che questa impostazione vada particolarmente meditata, anzi noi chiediamo una riforma in un senso specifico e, quindi, di tornare all'attuale esonero, ricordando ed evidenziando, in buona sostanza, che il Collegio sindacale è un organo della stessa società e che, quindi, non è ipotizzabile un obbligo a carico di un soggetto che faccia parte dello stesso organismo da dover monitorare per il controllo. Questo vale ancor di più laddove al Collegio sindacale non sia fatto carico della revisione legale dei conti.

Altro aspetto che mi sento di segnalare è quello inerente gli obblighi di adeguata verifica. Tra gli obblighi di adeguata verifica previsti attualmente dall'articolo 18 c'è quello di acquisire informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente. Con riferimento all'articolo 18 proponiamo un emendamento. Quello che intendiamo segnalare è che l'obbligo da individuare a carico del professionista di acquisire in sede di adeguata verifica informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente appare esorbitare dall'ambito dello svolgimento della prestazione professionale, essendo questa una disposizione da indirizzare piuttosto alle autorità preposte, quali l'amministrazione finanziaria.

Certamente, dai registri o da altri tipi di informazione si può risalire, ma il confronto sarebbe pur sempre lacunoso. In ogni caso, chiediamo che l'obbligo di adeguata verifica sia previsto solo, soltanto ed esclusivamente laddove si parli di operazioni intese nel senso della direttiva comunitaria, ossia di operazioni che abbiano a oggetto una prestazione che vada a incidere su una negoziazione patrimoniale o che comporti la movimentazione di danaro.

Un altro aspetto per il quale chiediamo una riflessione e un emendamento riguarda la segnalazione di operazioni sospette e i casi in cui questa si ritiene tardiva. L'attuale testo prevede un termine di 30 giorni dal momento in cui la segnalazione sarebbe dovuta avvenire. Ben conoscete tutte le complicazioni per l'inquadramento di operazione sospetta e tutti i dubbi, malgrado gli sforzi fatti dalle autorità preposte per cercare di tipizzarla e di individuarla. Al di là di queste incertezze, andare a fissare un termine così perentorio, così draconiano, mi pare che significhi svuotare, di fatto, di contenuto, soprattutto per i dottori commercialisti, un'operazione tanto articolata e complessa.

Un altro emendamento che poniamo, concerne la proposta di esonerare dagli obblighi previsti dall'articolo 47, relativo alle cosiddette comunicazioni oggettive. Vi è stato già detto che il mondo degli studi professionali è connotato da una dimensione più che minima. Si prevede che queste informazioni ulteriori non meglio specificate debbano riguardare addirittura anche gli studi professionali, al di là della specifica già effettuata da parte dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), che indica semplicemente come comunicazioni specifiche quelle aventi ad oggetto l'identificazione della clientela e, quindi, gli specifici documenti che riguardano il beneficiario oggettivo. Ci pare che questa proposta di esonero sia sostanzialmente nell'ottica della direttiva che tendeva e tende ad agevolare gli adempimenti a carico dei soggetti minori.

PRESIDENTE. Do la parola all'avvocato Secchieri per il Consiglio nazionale forense.

CARLA SECCHIERI, *consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)*. Buonasera. Per specificità della materia mi occupo di sanzioni, ma, prima di addentrarmi in materia di sanzioni, volevo richiamare l'attenzione sull'emendamento che abbiamo proposto all'articolo 21, laddove è previsto che i professionisti siano soggetti all'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria. Riteniamo che questa norma sia ingiustamente gravatoria sui professionisti, perché, se dobbiamo essere controllori per conto dello Stato e, comunque, se è prevista la clausola di invarianza finanziaria, ciò non deve gravare su di noi, che svolgiamo quest'attività a nome, per conto e per utilità anche dell'amministrazione pubblica. Quindi, chiediamo l'esenzione, o quantomeno il pagamento, se è previsto un pagamento, in misura ridotta rispetto alla previsione attuale.

Entrando, invece, nell'argomento delle sanzioni, devo dire che le nostre osservazioni vanno nel senso di rimodulare un po' l'ammontare delle sanzioni, che possiamo trovare eccessivo o per discrasia con la legge delega, o, comunque, perché applicate a delle realtà che ormai sono talmente piccole o talmente in crisi – parlo soprattutto per gli avvocati – che è difficile anche pensare che siano sostenibili. Parlo della media degli avvocati. Gli studi unipersonali ormai sono per noi la regola. Quindi, le sanzioni possono essere anche poco sostenibili.

Il secondo motivo ispiratore è stato quello di evitare che ci siano degli aumenti di contenziosi o, addirittura, impugnazioni di legittimità costituzionale o sospetti di illegittimità costituzionale e di cercare di collaborare perché ci sia un provvedimento che sia in grado di tenere e che non aumenti.

Il primo articolo – sono solo specificazioni normative – è quello che prevede la sanzione penale, laddove il secondo comma, e solo il secondo comma, prevede un dolo specifico. Al fine di non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica chiediamo che venga inserito anche al primo comma, per armonizzare, altrimenti ci troviamo con il secondo comma più grave per un dolo specifico, mentre il primo comma non lo è.

Con riguardo agli articoli 56 e 57, chiediamo di sostituire la sanzione minima da 3.000 a 1.000 euro. Questo perché la legge delega prevede che per le sanzioni più gravi, reiterate e ripetute sia previsto un minimo edittale di 2.500 euro. Che la sanzione singola sia prezzata – mi scusi il termine – più delle sanzioni gravi ci pare un eccesso di delega e ingiustamente gravatorio. Chiediamo, quindi, che sia riportata a un minimo più accessibile. Per quanto riguarda l'articolo 57 chiediamo che, con riferimento all'articolo 31, siano aggiunte le parole « comma 2 ». L'articolo 31 prevede un obbligo generalizzato di raccolta di documenti utili, che noi già chiediamo. Suggeriamo la modifica di quell'articolo, o meglio di quel comma, che riguarda le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Al comma 2, invece, sono precisati quali sono i documenti. Chiediamo che sia precisato anche, sotto l'a-

spetto sanzionatorio, che il riferimento all'articolo 31 è al comma 2 dell'articolo 31.

Sull'articolo 58 mi ricollego a quello che ha detto il notaio Nastri, che riguarda la previsione di una modulazione tra le sanzioni gravi, per cui noi abbiamo previsto un tetto inferiore ai 300.000 euro e uno pari o superiore ai 300.000 euro. Questo proprio per riportare le sanzioni riferite ai professionisti a un ambito di omogeneità all'interno delle professioni, che non devono fare il paio, invece, con istituti di credito o con altre realtà che hanno altri compiti e anche altre strutture.

Il punto per noi particolarmente importante è l'articolo 67, laddove chiediamo fermamente che venga inserita la previsione dell'applicazione del cosiddetto cumulo giuridico, ossia l'applicazione della pena massima aumentata fino al triplo. Questo non solo per ragioni di equità, ma anche perché il cumulo giuridico è previsto per la legge sul finanziamento al terrorismo, ma non è prevista per l'antiriciclaggio, laddove l'ipotesi del finanziamento al terrorismo ci sembra ancora più grave dell'antiriciclaggio. Pertanto, il problema potrebbe essere un sospetto di incostituzionalità perché è irragionevole questa disparità di trattamento tra l'antiriciclaggio e il finanziamento al terrorismo.

Del resto, il cumulo giuridico è una norma direi quasi di civiltà, nel senso che si arriva a una determinazione di una sanzione comunque grave, ma che non produce gli effetti devastanti del cumulo materiale, che si applica perché non è previsto altro strumento dalla normativa. Chiediamo, quindi, proprio l'inserimento di un terzo comma che preveda il cumulo giuridico.

Confermo, ricollegandomi, quello che ha già detto il notaio sulla necessità che sia prevista l'oblazione, proprio perché ha questa importanza deflattiva. Se cominciamo con un provvedimento che ha possibilità di essere applicato senza che ci siano continue incertezze su pronunce giurisprudenziali che si aspettano o non si aspettano su impugnative e, quindi, se riusciamo a fare un provvedimento chiaro e accettabile, la possibilità che sia applicato è maggiore.

Anch'io ho finito.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

SERGIO BOCCADUTRI. Pongo una domanda al dottor Coppola. Lei ha parlato delle comunicazioni oggettive di un esonero. Non faccio premesse, altrimenti perdiamo tempo. È uno strumento che oggi non esiste. Si parla, però, di un esonero soggettivo, non di un esonero alla luce delle operazioni ? Alla luce dell'articolo 47, mi verrebbe da dire che per alcune operazioni proprio a fine statistico sarebbe utile avere, invece, un esonero non tanto sui soggetti, quanto su determinate operazioni. Questa è la prima domanda che mi verrebbe di fare.

Vorrei chiedere al dottor Nastri, invece, se, a suo parere, ci sia affidabilità rispetto a alla trasmissione dei dati rilevanti del Registro delle imprese come viene fatta – vorrei una sua considerazione – e se vi possano essere anche degli accorgimenti tecnici più efficaci da questo punto di vista.

Vorrei capire anche il tema delle girate azionarie. Ovviamente, qui stiamo parlando delle azioni non quotate, mi sembra di capire. Si tratta di salvaguardare uno strumento che rileva ai fini delle società non quotate, che esistono.

Su tutto il tema delle sanzioni mi astengo, perché poi magari ne parleremo con la presidente.

DANIELE PESCO. Mi rivolgo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Per quanto riguarda l'acquisizione di informazioni riferite alla situazione economico-patrimoniale del cliente, mi sembra che lo schema di decreto parli di « acquisizione di ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente ». Ciò vale solo nel caso in cui vi sia il sospetto, o, secondo voi, la norma è estesa e, quindi, in qualsiasi caso avete l'obbligo di approfondire richiedendo informazioni circa la situazione economico-patrimoniale ?

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi per la replica.

ACHILLE COPPOLA, *consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).* Rispetto al primo quesito, in realtà l'emendamento che proponiamo all'articolo 47 ha la sua ragion d'essere nell'evitare ulteriori aggravi per i professionisti rispetto a quella che attualmente è una formula di contenuto non del tutto chiaro.

Quando si parla di comunicazioni oggettive e di obbligo di trasmissione con cadenza periodica di dati e comunicazioni individuati in base a criteri oggettivi concernenti operazioni a rischio di riciclaggio e finanziamento, l'articolo pare enucleare un ulteriore obbligo di segnalazione e di comunicazione rispetto a quella che è già la segnalazione di operazione sospetta.

Ricordo – lo sapete ben meglio di me – che già l'Ufficio italiano finanziario individua e tipizza un po', o tenta di tipizzare, le operazioni sospette che vanno segnalate nei termini ben noti, dei quali, tra l'altro, nell'attuale formulazione chiediamo un'eliminazione. Oggi, se si tratta di ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dalla norma e dalla direttiva, questo mi pare un appesantimento ulteriore rispetto all'invito della direttiva che tende a esonerare i soggetti più piccoli. Certo, si potrebbe discutere dell'utilità o meno dell'ulteriore approfondimento, ma si tratta di capire la proporzione tra questo ulteriore adempimento e l'obbligo che viene posto in carico a strutture esigue.

L'altro tema, invece, dell'approfondimento della situazione economico-patrimoniale del cliente inerisce all'emendamento da noi proposto all'articolo 18. In particolare, chiediamo di evitare di includere negli obblighi di adeguata verifica quello di acquisire informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente.

Quando si parla di situazione economica, sapete bene che ai professionisti è inibito l'accesso alle banche dati dell'amministrazione tributaria e *in primis* è inibita la possibilità di disporre delle dichiarazioni dei redditi. I professionisti potrebbero, in via del tutto empirica, ma, certamente, con una ricostruzione non attendibile e non esaustiva, ricorrere a una ricostruzione della situazione patrimoniale attraverso, per esempio, i registri camerali o le visure ipocatastali. Essi offrono, però, più l'evidenza di un patrimonio. Tramite una serie di congetture si potrebbe vedere, attraverso le variazioni del patrimonio, la situazione economica. Ci pare che questi esercizi avrebbero sicuramente dei limiti e che esporrebbero anche il professionista a situazioni e rischi nelle ricostruzioni decisamente non accettabili. Non essendo il professionista un pubblico ufficiale e non avendo accesso a queste banche dati, ci pare doveroso prevedere e proporre l'esonero.

MICHELE NASTRI, *consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato (CNN*). Credo di dovere due risposte all'onorevole Boccadutri. A parte il fatto che si può anche essere pubblici ufficiali come i notai, mi permetto di dire, a determinate banche dati non si ha accesso.

Le domande erano due. Una è semplice, quella sul Registro delle girate azionarie, sul quale forse devo fornire, più che altro, un chiarimento tecnico. Con riguardo al Registro delle girate azionarie noi godiamo già non di avere un esonero, ma di evitare una duplicazione, perché ciò che è contenuto nei repertori notarili previsti dalla legge notarile non deve essere riportato ad oggi nel Registro della clientela.

Chiediamo di mantenere, perché già c'è, lo stesso esonero per il Registro delle girate azionarie, che – è vero – è un'attività non particolarmente diffusa, ma è un'attività che esiste, sulla quale, per esempio, paghiamo tutti gli anni la *Tobin tax*, anche con cifre non indifferenti. Questo Registro delle girate azionarie sembrerebbe escluso nell'attuale formulazione. Si tratta solo di recuperarla, perché è un dato già censito in modo formale e corretto. Parliamo di un registro vidimato, come tutti i registri. Quindi, abbiamo le stesse certezze che ci offrono i repertori notarili. Si tratta solo di mantenere un'uniformità di comportamento e di evitare duplicazioni.

Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, anzi la prima, ma più impor-

tante, il discorso credo riguardi la trasmissione dei nominativi dei titolari effettivi da parte delle imprese al Registro delle imprese. Senza volere entrare sul tema di quanto sia affidabile il dato che entra in genere nei pubblici registri, il problema dei pubblici registri è non solo la loro tenuta, ma è soprattutto l'affidabilità del dato di ingresso. I registri pubblici dei Paesi di *common law*, per esempio sull'immobiliare, sono notoriamente inaffidabili perché ci può entrare qualunque cosa. È famosa la storia della vendita, qualche anno fa, dell'Empire State Building fatta da alcuni giornalisti per dimostrarne l'inaffidabilità.

Per questo motivo potrebbe avere un senso, visto che stiamo parlando di titolari effettivi e, quindi, di un dato importantissimo nell'ambito di questa normativa, subordinare la questione a una dichiarazione in forma autentica o a un diverso tipo di procedimento che porti una maggiore responsabilità l'alimentazione di questi registri.

Il tema è che la semplice autodichiarazione probabilmente non è sufficiente, soprattutto su un tema che a livello di imprese non è ancora sentito con sufficiente sensibilità. Parlando chiaramente, se si ha interesse a non farlo conoscere, è facile anche giocare sull'equivoco. Avere un maggior richiamo alla responsabilità attraverso un vincolo formale, ossia il passaggio tramite il pubblico ufficiale, potrebbe essere utile per rendere questo registro efficiente rispetto agli scopi che si propone.

In merito mi permetto solo una piccola osservazione generale. È vero che le domande sono poste per i compiti che ci siamo divisi e che questi compiti ce li siamo divisi anche per le specifiche competenze ed esigenze, ma lo spirito di questa volontà congiunta e anche della presentazione di un documento congiunto è proprio quello di cercare di fornire un contributo propositivo. Penso che ciascuno di noi possa dire che condivide le osservazioni degli altri, perché lo scopo è quello di portare il tutto a sistema anche con il nostro contributo.

DANIELE PESCO. Mi sembra che non abbiamo invitato l'Associazione dei revisori contabili. Volevo approfittare, se ho trenta secondi, per chiedere una cosa all'ordine dei commercialisti. Avete fatto caso all'inserimento dei revisori e, se sì, è corretta la forma con la quale sono stati inseriti o bastava una forma più generica come quella rappresentata nella direttiva europea, che parla solo di revisori contabili ? Rispondete se ci avete fatto caso, altrimenti no.

ACHILLE COPPOLA, *consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*. Ci abbiamo fatto caso. Come voi sapete, quella del revisore contabile non è una professione, ma una funzione che esercita anche il dottore commercialista. Le osservazioni che noi formuliamo sono, per i dottori commercialisti che esercitano questa funzione, da estendersi anche ai revisori contabili.

DANIELE PESCO. Scusi, quindi, secondo voi, è corretta l'indicazione che c'è nel decreto, o è più corretto che parli dei revisori e basta ? Mi sembra che nel decreto vi siano parecchie specifiche riferite ai revisori. Mi sembra che ne comprenda solo alcuni e non tutti.

ACHILLE COPPOLA, *consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*. Stavo parlando della nostra proposta di esonero dei sindaci, con riferimento alla parte in cui diciamo « laddove non viene esercitata la revisione contabile ». È chiaro che la parte della revisione contabile si estende anche ai revisori legali.

DANIELE PESCO. Ai revisori contabili sì ?

ACHILLE COPPOLA, *consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*. Ai revisori contabili indubbiamente.

I revisori contabili, accedendo ai documenti, hanno la materialità della verifica, mentre il Collegio sindacale è trimestralmente – in genere trimestralmente, ma non è il minimo sindacale – chiamato al rispetto della legge, dello Statuto e dei

regolamenti. Non è un soggetto che va a verificare e a esaminare le singole operazioni.

DANIELE PESCO. Mi scusi, riformulo meglio la domanda. Poiché lo schema di decreto parla all'articolo 3, comma 4, lettere *d*) ed *e*) di « revisori legali e di società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio; e di revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio » – mi sembra che si parli solo qui di revisori – secondo voi, è giusta questa formulazione, o sarebbe stata più corretta una formulazione come quella della direttiva in cui si parla di revisori legali o di revisori contabili e basta ?

ACHILLE COPPOLA, *consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*. Mi pare che avremmo avuto bisogno di una maggiore specificazione su questo tema.

PRESIDENTE. Quella che c'è nel testo ?

ACHILLE COPPOLA, *consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*. Sì, una migliore specificazione rispetto a quella che c'è attualmente.

PRESIDENTE. Rispetto alla direttiva. Va bene.

CARLA SECCHIERI, *consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)*. Faccio solo un'integrazione. Non ho avuto domande sulle sanzioni.

PRESIDENTE. È stata più che esauriente.

CARLA SECCHIERI, *consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)*. Ci siamo dimenticati di sottolineare un aspetto, che riguarda la richiesta di emendamento all'articolo 18, comma 4. Gli avvocati chiedono l'esenzione di tutti gli obblighi, dall'identificazione all'adeguata verifica, per i procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria. Come definita dalle definizioni del testo legislativo, queste questioni sembrano sottratte. Una migliore specificazione credo sia utile per tutti.

PRESIDENTE. Approfondiremo. Ringrazio gli auditi per il documento e per l'illustrazione.

Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione unitaria consegnata dai rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense (CNF) *(vedi allegato 4)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union.

Sono presenti la dottoressa Luisa Lizio, *associate counsel & director* di Western Union, accompagnata dal dottor Roberto Aloisio, *AML and compliance Director, Italy and South East Europe, Western Union,* il dottor Andrea Brancatelli, *senior legal counsel, Southern Europe di MoneyGram*, il dottor Domenico De Palma, *operational compliance & AML Manager*, di *Ria Financial*, accompagnato dalla dottoressa Valentina Speranza, *legal compliance officer di RIA Financial* e dalla dottoressa Gaia Frascella, segretaria generale *MTWG in Italy*.

Poiché avete lasciato un documento, vi pregherei di sintetizzare i vostri interventi.

LUISA LIZIO, *associate counsel & director Western Union*. Ringraziamo il presidente della Commissione giustizia, onorevole Ferranti, il presidente della Commissione finanze, onorevole Bernardo, e il relatore, onorevole Boccadutri, per l'invito che ci ha esteso a poter fornire il nostro contributo oggi.

Qui interveniamo in veste di *Money transfer working group*, un'associazione che opera dal 2012, che intende rappresentare il settore specificatamente dei *money transfer* con l'obiettivo di dialogare con un'unica voce con le istituzioni, soprattutto ai fini di promuovere migliori strategie di *compliance* nel settore e di mettere a disposizione dell'autorità il nostro contributo per quanto riguarda la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.

È proprio in quest'ottica che vi ringraziamo e che intendiamo, appunto, fornire il nostro contributo sul recente schema di decreto legislativo in via di approvazione, un provvedimento atteso, come tutti sapevamo, e rispetto al quale il *Money transfer working group* esprime un giudizio assolutamente positivo.

Vediamo riflesse delle norme per le quali, in particolare per alcune, ci siamo fatti promotori e ispiratori, come l'introduzione della sottosezione, nel registro appositamente tenuto dall'Organismo agenti e mediatori (OAM), che recepirà delle informazioni relative agli agenti *money transfer* che terminano la relazione commerciale per motivi non commerciali.

Questa è una novità che siamo ben felici di vedere riflessa nell'articolo 45 dell'attuale schema di decreto, che ha appunto il fine di elevare la qualità del sistema degli operatori attivi nel campo dei *money transfer*.

Un'altra novità che vediamo riflessa è quella relativa alla norma sul punto di contatto centrale. Brevemente, segnaliamo che gli operatori qui rappresentati si sono strutturati e organizzati tramite l'istituzione di punti di contatto centrale. Si tratta di istituti di pagamento comunitari, che quindi hanno sede all'estero, che si sono strutturati con dei punti di contatto centrale in Italia ai fini di monitorare le proprie reti di agenti e assicurare la conformità alla normativa antiriciclaggio non solo ai fini della segnalazione delle operazioni sospette, come già previsto dall'attuale decreto, ma anche dell'adempimento di tutti gli obblighi antiriciclaggio dettati dalla normativa locale, che gli istituti di pagamento comunitari qui rappresentati hanno sempre considerato come punto di riferimento per la propria operatività in Italia.

Proprio al fine di dare un contributo con riferimento allo schema di decreto in via di emanazione, vorremmo esporre qui molto brevemente alcune proposte migliorative delle norme già previste, che in particolare riguardano l'articolo 35, relativo alla segnalazione delle operazioni sospette, e l'articolo 61, relativo all'applicazione delle sanzioni per gli operatori di *money transfer* relativamente ad alcuni obblighi di comunicazione verso l'Organismo agenti e mediatori in relazione agli agenti.

Per quanto riguarda la prima proposta, che fa riferimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, riteniamo che l'introduzione di un termine di 30 giorni, decorso il quale la segnalazione viene considerata tardiva, non tenga conto dei tempi tecnici necessari per gli operatori *money transfer* a effettuare le segnalazioni e che possa anche risultare controproducente, non in linea con la finalità del decreto di responsabilizzare maggiormente gli operatori e di ottenere delle segnalazioni di operazioni sospette qualitativamente interessanti.

Gli operatori *money transfer* gestiscono operazioni per importi bassi di contante in una quantità enorme, e quindi i tempi tecnici di monitoraggio delle operazioni per l'individuazione delle anomalie sottostanti sono sicuramente maggiori e più complessi rispetto ad altre tipologie di operazioni.

Ricordo che, nel 2016, gli operatori *money transfer* hanno fatto circa 3.500 segnalazioni di operazioni sospette, ma che queste segnalazioni avevano a oggetto un totale di 40.000-50.000 operazioni. La singola operazione di *money transfer* di per sé, di

importo molto basso – ricordo che la soglia è di 1000 euro in sette giorni, e la media delle nostre operazioni di 250 euro – può non presentare in maniera immediata e palese un'anomalia che consenta di determinare la segnalazione.

L'individuazione delle anomalie che portano alla segnalazione passano, invece, attraverso l'osservazione di un numero molto maggiore di operazioni, in un arco di tempo sicuramente dilatato rispetto alle 24 ore e in correlazione con una serie di operazioni, di elementi, destinazioni, beneficiari e così via, che appunto richiedono tempi tecnici che non possono essere cristallizzati in un termine come quello di 30 giorni. Proprio per questo, chiediamo l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 35, che appunto fa riferimento all'introduzione di questo termine.

L'altra ragione è che porrebbe gli operatori in condizione di effettuare segnalazioni in posizione difensiva piuttosto che segnalazioni qualitativamente utili alle istituzioni, con le quali tra l'altro dialoghiamo da parecchio tempo anche su questi temi.

L'altra modifica che vorremmo proporre riguarda l'articolo 61, in materia di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in materia di *money transfer*, applicabile agli agenti *money transfer*.

Questa norma individua, come già del resto accade, la Guardia di finanza come l'organo deputato a effettuare ispezioni presso gli agenti e a notificare agli agenti e agli istituti di pagamento preponenti i verbali contenenti l'accertamento e la contestazione di presunte violazioni alla normativa antiriciclaggio.

In linea con la responsabilità solidale che grava in capo agli istituti di pagamento e ai punti di contatto centrale per il pagamento delle sanzioni per violazione antiriciclaggio, chiediamo che gli istituti di pagamento comunitari, tramite i loro punti di contatto centrale, vengano messi a conoscenza entro un termine congruo e ragionevole dei verbali di accertamento e contestazione delle violazioni notificate agli agenti.

Chiediamo che venga introdotto, al comma 4, un termine congruo per la notifica anche agli istituti di pagamento e ai loro punti di contatto centrale dei verbali di accertamento, termine che non vada oltre i 15 giorni, questo anche in ragione del fatto che la responsabilità solidale degli istituti di pagamento comunitari e dei punti di contatto centrale risponde all'esigenza di una loro responsabilizzazione, ma soprattutto a quella di mettere in condizione gli istituti di pagamento e i punti di contatto centrale di adottare le iniziative volte a impedire la reiterazione di quelle violazioni.

L'introduzione di un termine congruo, entro il quale ricevere la notifica dei verbali, ci sembra assolutamente in linea e doverosa al fine di consentire ai punti di contatto centrale e agli istituti di pagamento di adottare le opportune iniziative in tempi congrui.

Un altro aspetto sul quale ci preme porre l'attenzione è che siano chiariti meglio, nel comma 5, i presupposti dell'adozione di un provvedimento di sospensione dell'operatività degli agenti, presupposti che dovrebbero vedere la ricorrenza di constatazione di gravi violazioni delle disposizioni e di due distinte annotazioni anche non consecutive nell'apposita sottosezione del registro. Ci sembra utile, dato che il provvedimento di sospensione è molto grave, che inibisce l'attività di *business*, che siano ben chiariti i presupposti che possono darvi luogo.

Come ultima proposta migliorativa, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni da inviare all'OAM, segnaliamo che già gli istituti di pagamento comunitari inviano con cadenza trimestrale allo stesso tutti i dati che consentono di censire la propria rete di agenti. Semplicemente, suggeriamo l'allineamento, l'uniformazione dei tempi di comunicazione tra quanto già in atto e quello che viene introdotto a livello normativo dall'articolo 45 dello schema di decreto. Attualmente, gli obblighi sono disciplinati dalle circolari dell'OAM. Adesso, sono riflessi – ben venga – nell'articolo 45 dello schema di decreto. Chiediamo l'uniformazione, l'armonizzazione delle tempistiche.

Per quanto riguarda la novità della sottosezione del registro che obbliga gli operatori a comunicare gli agenti con cui viene interrotta la relazione commerciale per motivi non commerciali, quindi per presunte irregolarità dell'operatività, motivi comunque non commerciali, chiediamo che venga introdotto un termine diverso da quello previsto dall'attuale decreto: un termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Questo termine comporterebbe il rischio di avere una sottosezione del registro non omogenea sotto il profilo del contenuto delle informazioni. Chiediamo che venga, quindi, introdotto un termine meglio precisato e un po' uniforme per tutti gli operatori entro il quale devono essere effettuate le comunicazioni degli agenti chiusi per ragioni non commerciali, ad esempio entro il quinto giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto. In questo modo, i soggetti che saranno abilitati alla consultazione della sottosezione potranno fare affidamento su un registro aggiornato a una certa data, chiara per tutti i soggetti obbligati.

Non so se ci sono domande.

PRESIDENTE. La relazione è stata ampiamente illustrata.

Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

GIOVANNI PAGLIA. Relativamente alla vostra preoccupazione per i 30 giorni per la segnalazione, a me francamente sembra sia vero che nell'operatività si richiamano i 30 giorni come segnalazione massima – io lo lascerei – ma che sia anche vero che, evidentemente, la segnalazione parte dal momento in cui si ha contezza o sospetto di essere davanti a fenomeni di riciclaggio.

È vero che la contezza del fenomeno può anche venire dopo una serie di operazioni che possono ripetersi anche nell'arco di un tempo più prolungato, ma io non credo che questo si interpreti nel fatto che quindi sia entro 30 giorni dalla prima di queste operazioni. Sarebbe sufficiente chiarire che si intende che la segnalazione deve essere entro 30 giorni dal momento in cui uno ha il ragionevole sospetto di potersi trovare di fronte a... La segnalazione non tempestiva, infatti, non serve. A me 30 giorni sembrano persino troppi.

SERGIO BOCCADUTRI. Io, invece, condivido, ma avremo modo di discutere sull'articolo 35, comma 2.

A me sembra che sia un po' superfluo scrivere nello schema di decreto, all'articolo 45, il termine entro il quale dovete iscrivere nel registro. Comunque, è previsto un decreto ministeriale su questo, che disciplinerà in che modo si dà tempestività. Francamente, non lo fisserei in norma primaria, ma lo lascerei in norma secondaria. Visto che il registro è una novità, non fisserei troppo in norma primaria queste cose. Il decreto ministeriale, poi, al comma 3, lettera c), specificherà in che modo sarà tempestiva l'annotazione.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Presidente, mi sembra di capire che vi andrebbe bene la segnalazione dopo tre mesi o ho capito male io ? Avete già pensato a un termine possibile entro il quale scada...

PRESIDENTE. Anche io non ho capito...

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Pensate a un termine adeguato per una segnalazione ?

ANDREA BRANCATELLI, *senior legal counselor, Southern Europe – MoneyGram*. In realtà, la nostra proposta sarebbe quella di abrogare l'ultimo inciso del 2 comma. La proposta da condividere sarebbe quella di eliminare l'ultimo inciso del comma 2 e avvicinarla al meccanismo odierno. Non so se ho risposto alla sua domanda.

PRESIDENTE. L'onorevole Villarosa chiedeva: tre mesi ?

ANDREA BRANCATELLI, *senior legal counselor, Southern Europe – MoneyGram*. No, togliendo il termine.

PRESIDENTE. Del tutto, quindi non c'è mai ritardo ?

ANDREA BRANCATELLI, *senior legal counselor, Southern Europe – MoneyGram*. Tuttora non c'è una norma che preveda un ritardo.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Oggi non c'è, ovvio. La normativa antiriciclaggio si sta ponendo la domanda: dobbiamo introdurlo ? Va bene 30 giorni ?

Le banche ci dicono, e vogliamo capirlo anche dall'ABI, che i nostri sistemi informatici non ci permettono di farlo in 30 giorni; probabilmente, sei mesi andrebbe bene.

Voi avete pensato a un termine che potrebbe andare bene o pensate che non serva un termine ?

ANDREA BRANCATELLI, *senior legal counselor, Southern Europe – MoneyGram*. Noi pensiamo non serva un termine. Questa è la nostra posizione.

LUISA LIZIO, *associate counselor & director, Western Union*. In risposta all'onorevole Boccadutri, semplicemente ci riferivamo proprio a quello che era contenuto nello schema di decreto. Per questo, in questa sede proponevamo dei termini; ecco, rispondevamo a quello che era già contenuto nel testo del decreto. Essendo già previste nel testo del decreto delle tempistiche, facevamo delle osservazioni proprio su quelle previste dall'articolo 45, commi 1 e 2.

Credo che all'altra domanda abbiamo già risposto.

PRESIDENTE. Mi pare che abbiate risposto sul punto la vostra posizione.

LUISA LIZIO, *associate counselor & director, Western Union*. Sì, la posizione è quella. Del resto, la norma non fa presente dalla rilevazione dell'anomalia. La norma, nella formulazione attuale, parla di 30 giorni dal compimento dell'operazione. Già una tempistica che decorre dalla rilevazione dell'anomalia sarebbe formulata in maniera diversa.

PRESIDENTE. C'è stata quest'ulteriore risposta, che mi sembra essere costruttiva.

LUISA LIZIO, *associate counselor & director, Western Union*. Vorrei passare la parola al collega per una considerazione a chiusura di queste proposte, che riguarda un tema caro al settore.

ANDREA BRANCATELLI, *senior legal counselor, Southern Europe – MoneyGram*. Molto velocemente, sul discorso della tracciabilità vorremmo evidenziare il fenomeno del *de-risking*, che immagino avrete sentito in varie occasioni: sostanzialmente l'impossibilità, in particolare per il nostro settore, di accedere ai servizi bancari.

È un fenomeno che si sta diffondendo parecchio negli ultimi anni. L'abbiamo manifestato in maniera anche ufficiale durante un incontro dello scorso gennaio al Ministero dell'economia e delle finanze, a Banca d'Italia, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), all'OAM. Tutti hanno contezza della difficoltà di alcuni operatori di accedere ai servizi bancari.

In questa sede, dal momento che non è espressamente richiamato dalla normativa, ma è direttamente collegato con il tema della tracciabilità dei fondi, e tra l'altro è comunque richiamato sulla direttiva dei servizi di pagamento in maniera espressa, vorremmo precisare ancora una volta che è un fenomeno dannoso per l'intero sistema. Sicuramente, come operatori del Money transfer working group, credo che siamo in grado di dare alle banche le rassicurazioni necessarie per permettere a questi fondi di essere tracciati come dovrebbero.

SERGIO BOCCADUTRI. Vorrei una risposta: sì o no. Non avevo letto quella parte e condivido il tema, poi si trova un altro canale. C'è un tema, secondo voi, anche di concorrenza da questo punto di vista ?

ANDREA BRANCATELLI, *senior legal counselor, Southern Europe – MoneyGram*. Sì, nonché di non discriminazione.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union.

Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union (*vedi allegato 5*) e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, Francesco Greco.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, Francesco Greco, al quale do la parola.

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. Presidente, la ringrazio per l'audizione.

Il sistema antiriciclaggio, che lo schema di decreto legislativo oggi in discussione vuole implementare in base alla direttiva dell'Unione europea e alle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), in Italia ha funzionato male fino a oggi. In particolare, è un sistema che ha una funzione preventiva e, da questo punto di vista, tutte le norme poste sia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sia da questo schema di decreto legislativo. Mi sembrano opportune, salvo alcune specificazioni, ma ha funzionato molto male nella sua funzione repressiva, sia amministrativa sia penale.

Dal punto di vista amministrativo, le sanzioni irrogate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), spesso sono state irrisorie. Quando ho posto il problema in una Commissione presieduta dal Ministero della giustizia, c'è stata una rilevazione: in un anno, il totale delle sanzioni ammontava a 5.000 euro. Ha funzionato male anche dal punto di vista penale, perché il sistema delle segnalazioni di operazione sospetta (SOS) è risultato un po' inadeguato e farraginoso.

Non voglio fare assolutamente una lezione, e quindi non mi dilungo su questo tema. Speravamo tutti, noi operatori, che questo schema di decreto in un certo senso affrontasse alcuni nodi strutturali, ma questo non mi pare che sia avvenuto.

In particolare, un nodo strutturale che abbiamo sempre rilevato come autorità giudiziaria è stato proprio il rapporto tra la UIF e l'autorità giudiziaria, rapporto normalmente quasi mai diretto, ma mediato attraverso la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette alla Guardia di finanza. Tutto questo comporta dei tempi piuttosto lunghi e complessi, direi quasi incompatibili con questa previsione dei 30 giorni di cui si parla adesso per le operazioni tardive, su cui tornerò.

La prima cosa che mi sorprende di questo schema di decreto è che nella definizione di UIF, peraltro più sintetica e meno articolata di quella prevista dall'articolo 6 – mi pare – del decreto legislativo n. 231 del 2007, mentre la direttiva europea indicava che la *Financial Intelligence Unit* (FIU), è autonoma e operativamente indipendente, il che significa proprio testualmente che « la FIU ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente, di analizzare, richiedere e disseminare informazioni specifiche » (articolo 32 della direttiva), questa seconda parte è scomparsa nella trasposizione di questo principio nello schema di decreto.

Io consiglierei di definire la UIF in base alla definizione che l'Europa ci indica e che, peraltro, corrisponde anche alle indicazioni del GAFI. La possibilità di disseminare informazioni specifiche significa attribuire alla UIF un potere più ampio nel relazionarsi alle altre autorità, ivi compresa l'autorità giudiziaria.

Oggi, sostanzialmente, a meno che non ci sia l'evidenza di una notizia di reato, per

cui c'è un obbligo di trasmissione da parte della UIF, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, tutto quel mondo un po' fumoso, opaco, delle diverse segnalazioni di operazioni sospette non perviene direttamente a noi e, eliminando questa possibilità di disseminare informazioni specifiche, così come ci chiede l'Europa, verrebbe meno.

Da questo punto di vista, suggerisco l'ampliamento della definizione dell'UIF, ovviamente autonoma, operativamente indipendente, e la specificazione sull'indipendenza, che non è solo un problema di mezzi economici, ma un'indipendenza nel proprio agire, così come previsto.

Vengo al secondo punto velocemente. Io non capisco perché il legislatore italiano, sia nel decreto legislativo n. 231 del 2007, sia in questo schema di decreto, non si adegui alle indicazioni che provengono dalla direttiva europea e dal GAFI, che collegano il concetto di segnalazione sospetta a fondi che provengono da attività criminose, ma inserisca sempre il sospetto in relazione a compiuta o tentata operazione di riciclaggio, con il che si esclude o si rinuncia alla segnalazione per tutte quelle attività criminose evidenti, ad esempio fatti di usura, che non postulano un sospetto immediato di riciclaggio.

La direttiva dell'Unione europea e la raccomandazione n. 20 del GAFI lo dicono chiaramente. È un'anticipazione della soglia della rilevanza dell'attività antiriciclaggio a mio avviso molto significativa, tenendo presente altresì che, con l'introduzione nel sistema italiano della condotta di autoriciclaggio, la conoscenza o un sospetto di attività criminose già di per sé potrebbero comportare quasi di *default* la possibilità dell'autoriciclaggio. Consiglio di tener presente, appunto, la raccomandazione n. 20 del GAFI e quanto sul punto afferma l'Unione europea.

Sul problema della tardività e delle segnalazioni tardive, credo che si debba fare un ragionamento complesso.

In primo luogo, laddove nell'articolo 35 si fa riferimento all'avvio di attività ispettive, aggiungerei l'avvio anche di un'indagine penale. Non capisco perché ci si limiti solamente alle attività ispettive per definire la tardività. Ritengo che si debba aggiungere anche l'eventuale apertura di un'indagine penale. Per esperienza, oltretutto, sono le indagini penali che poi portano gli operatori, seppur tardivamente, a segnalare eventuali operazioni sospette.

In tutti i sistemi esteri, le segnalazioni successive all'intervento degli inquirenti vengono, appunto, definite *defensive*, cioè fatte a puro titolo difensivo, proprio perché si trovano improvvisamente scoperti da un'indagine penale.

Per quanto riguarda il problema dei 30 giorni, francamente devo dire che deve essere analizzato nel suo complesso.

Intanto, spesso le segnalazioni di operazioni sospette, ovvero i sospetti, nascono dall'interconnessione di diverse operazioni. Spesso, quest'interconnessione rileva in un certo arco di tempo. Se non si è molto chiari e precisi nella definizione di quando scatta il tempo, si rischia o di avere delle segnalazioni tardive di autodenuncia o di spingere gli obbligati a segnalare tutto.

Ora, già ci si lamenta oggi del fatto che, ad esempio, l'anno scorso sono arrivate 100.000 segnalazioni. E la ragione di queste 100.000 operazioni spesso non è in reali fatti di riciclaggio, ma nel timore delle banche, dei loro impiegati, di non incorrere nelle sanzioni. È chiaro che, se addirittura a questo aggiungiamo un limite di 30 giorni, aumenterà probabilmente questo numero di sanzioni « non del tutto utili », e perdiamo la possibilità di avere dei complessi ragionati di operazioni che sicuramente comportano un tempo maggiore.

Non va neanche trascurato, alla fine, che se, su 100.000, oggi 57.000 potrebbero essere già definite tardive – così mi dicevano all'UIF – noi trasformeremo l'UIF da ente di accertamento dell'antiriciclaggio a ente di accertamento delle operazioni tardive. Gestire, infatti, 30-40.000 segnalazioni tardive, o anche di più, significa dedicarsi solo a quello.

Invito, quindi, a trovare una soluzione mediana di fissazione di un termine e di precisazione da quando questo termine decorre. Sicuramente, però, questo termine non può essere comunque di 30 giorni.

All'articolo 1, comma 2, lettera *dd*), ci sono delle limitazioni nella figura di persona politicamente esposta (PEP) che io non comprendo. Intanto, vengono esclusi i sindaci dei comuni non capoluogo. Soprattutto, vengono esclusi tutti gli amministratori delle municipalizzate, perché si fa riferimento solo alle regionalizzate, e sembrerebbe che queste municipalizzate siano anche quelle dei comuni capoluogo.

Ora, noi abbiamo delle società municipalizzate in generale, ma nei comuni capoluogo girano ed effettuano attività piuttosto grandi: francamente, il limite dell'estensione solo alle municipalizzate regionali non lo comprendo del tutto. Personalmente, non mi piace tanto il discorso del PEP, a cui sostituirei pubblico ufficiale, perché questo è un discorso che riguarda i magistrati, le Forze dell'ordine, tutti quelli che secondo me devono essere maggiormente attenzionati.

Tuttavia, se vogliamo andare in questa definizione in positivo, io ripeto che non comprendo né l'esclusione dei sindaci dei comuni non capoluogo, né quella degli amministratori delle municipalizzate. Io aggiungerei, visti i decenni di esperienza, anche i dirigenti delle ASL.

Francamente, non riesco a capire il senso della previsione di cui all'articolo 10, sulle pubbliche amministrazioni che comunicano alla UIF « dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza »: non riesco a capire perché sia inserito questa lettera, che sembrerebbe distinguere queste segnalazioni dalle normali segnalazioni di operazioni sospette e che fine farà questo tipo di segnalazioni che dovrebbero essere diverse dalle altre.

Io avrei messo un obbligo a carico di tutte le pubbliche amministrazioni di segnalare eventuali operazioni sospette, punto e basta, come peraltro alcuni comuni in Italia già da tempo stanno facendo. Ricordo qui che il comune di Milano ha stipulato una convenzione, si è dato una regolamentazione in questo settore, piuttosto precisa e devo dire anche moderna. Posso capire che le pubbliche amministrazioni abbiano un problema di organizzazione, ma la sfida è nel fatto di farle funzionare da un punto di vista organizzativo.

La parte che più mi ha colpito di un decreto che doveva implementare la lotta al riciclaggio – questo era il senso della direttiva dell'Unione europea, non quello di rifare il decreto legislativo n. 231 del 2007, ma comunque questa è stata la scelta intrapresa – è l'abolizione dell'archivio unico informatico. Tra l'altro, non lo si dice chiaramente, ma lo si capisce da una serie di articoli, come l'articolo 34. Non lo si dice neanche chiaramente negli atti che ho potuto leggere, seppur velocemente, perché il materiale era tanto e il tempo era poco.

Francamente, mi sembra che l'eliminazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 231 del 2007 sia incomprensibile dal mio punto di vista e che sia anche un arretramento dei presìdi antiriciclaggio, tenendo presente altresì che attualmente l'archivio unico informatico alimenta il sistema GIANOS, il sistema di rilevazione automatica delle operazioni sospette. Tutte le banche lo hanno e lo usano. Non riesco a capire perché si sia presa questa decisione. Vorrei che qualcuno me la spiegasse, dal momento che grosso modo tutti gli intermediari finanziari oggi hanno l'archivio unico informatico; una banca, seppur straniera, che viene in Italia, se lo può costruire in poco tempo. È un investimento di trasparenza anche per le stesse banche.

Certo, molti altri soggetti si lamentano dell'archivio unico informatico o non lo implementano, ma sono gli stessi soggetti di cui stiamo ancora aspettando, dopo tanti anni, le segnalazioni di operazioni sospette. Mi riferisco ad alcune categorie professionali che si distinguono per non fare segnalazioni di operazioni sospette.

Mi avvio a concludere con altri piccoli punti *spot*. Non capisco perché sia stato soppresso, all'articolo 55, comma 1, il termine « frode » in aggiunta al termine « falsità ». La legge delega prevedeva fattispecie incriminatrici perpetrate attraverso frode o falsificazione: nella stesura finale della norma si parla solo di falsificazione. Io riprenderei questo termine dell'attività fraudolenta.

C'è poi una cosa molto importante, a mio avviso, nell'articolo 58, comma 1: inserirei quello che era già previsto nel decreto legislativo n. 231 del 2007, e cioè la clausola « salvo che il fatto costituisca reato », perché il pericolo di una norma senza questa clausola di riserva è che si crei un rapporto di specialità tra un'eventuale attività di riciclaggio e l'omissione di effettuare segnalazioni di operazioni sospette.

Sapete perfettamente che il legislatore fino a oggi non è intervenuto a fare chiarezza sul problema del *ne bis in idem*. Noi abbiamo diverse sentenze della Cassazione sul dolo eventuale in tema di riciclaggio proprio sull'omessa segnalazione ripetuta e reiterata di SOS. Togliere la clausola di riserva « salvo che il fatto costituisca reato » è, a mio avviso, pericoloso e ho la sensazione che sia stata tolta proprio per creare un po' di confusione.

Per quanto riguarda l'accesso al registro delle imprese previsto solo per la procura nazionale antimafia (PNA) all'articolo 21, francamente non capisco il motivo. La PNA è, tendenzialmente, un organo di coordinamento, non è un organo investigativo. Anche all'articolo 21 prevedrei, invece, la possibilità di accesso da parte dell'autorità giudiziaria. Forse sono traviato in questo, anche perché in un articolo precedente, riguardo un altro registro di imprese, è prevista anche la possibilità di accesso all'autorità giudiziaria. Nell'articolo 21 non capisco l'esclusione.

Concludo con la previsione di cui all'articolo 30. Nonostante la delega fosse molto più ampia, si è limitata la conservazione delle informazioni solamente alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private riconosciute (credo sia l'articolo 22).

Esiste un mondo di persone giuridiche, soggetti collettivi, non aventi soggettività giuridica, come associazioni non riconosciute e diverse fondazioni, che forse meritavano una maggiore attenzione da parte del legislatore ai fini degli obblighi previsti da questa norma.

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

DANIELE PESCO. Ringrazio per la relazione.

In merito alla prima osservazione che ci ha riferito, cioè che sono state poche le azioni amministrative e penali nate dalle segnalazioni, come potrebbe essere migliorato quest'aspetto, anche considerando ciò che ha fatto la Guardia di finanza ? Mi riferisco al 2015: su 85.000 segnalazioni sospette, solo 260 sono state utilizzate dalla Guardia di finanza per reati fiscali, un po' pochine forse. In ambito giudiziario, quale potrebbe essere il meccanismo per innescare maggiore partecipazione, maggiore collaborazione tra magistratura e UIF ?

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. Io penso che, dopo la UIF e, forse, la Guardia di finanza, sono quello che ha visto più SOS negli ultimi quindici anni.

Il primo punto è questo. La maggior parte delle SOS, direi il 90 per cento, riguarda fatti fiscali. È giusto che, poi, la Guardia di finanza si dia un'organizzazione per valorizzare questo tipo di informazione.

Bisogna, altresì, tener presente che le SOS sono di due tipi. Le SOS legate a procedimenti in corso (la banca legge che c'è un'indagine su Tizio, allora segnala una serie di operazioni) arrivano tempestivamente, nel giro di uno, due o tre mesi, sui nostri tavoli. Alcune volte si riferiscono a fatti che avevamo già scoperto, altre sono utili per implementare le investigazioni.

Quello di cui l'autorità giudiziaria « si lamenta » è che non arrivano sui nostri tavoli delle SOS che riguardano condotte o persone sconosciute, che ci permettano, quindi, di attivare dal nulla delle investigazioni antiriciclaggio o altro.

È qui che funziona male il sistema, che ha diversi imbuti. Uno è che, da 100.000, veicolarle tutte attraverso la Guardia di finanza, che poi deve anche analizzarle, è un percorso complicato. Io parlo di fatti oggettivi. Non è un problema di capacità o incapacità. I professionisti, sia alla UIF sia

alla Guardia di finanza, non mancano, le professionalità non mancano, quindi è un problema più complesso.

Quello di cui noi ci lamentiamo, e che ho segnalato nel mio primo punto, è dare alla UIF un potere un po' più flessibile nel decidere essa se rapportarsi direttamente all'autorità giudiziaria, ma non con l'obbligo dell'articolo 331 del codice di procedura penale, che è un impegno che può causare peraltro un'accusa o una controaccusa di calunnia se non c'è una sostanza di notizia di reato, bensì uno scambio informativo tra la UIF e l'autorità giudiziaria.

A Milano abbiamo fatto un protocollo di collaborazione – credo che sia l'unico in Italia, oltre a quello tra la procura nazionale antimafia e la UIF – sulla base del decreto legislativo n. 231 del 2007. All'interno di questo protocollo ci incontriamo due o tre volte l'anno, scambiandoci esperienze, sia su fenomeni sia su singoli casi. Se i casi sono interessanti, saremo noi a segnalarlo alla Guardia di finanza chiedendo di mandarcelo o cose di questo genere.

Se limitiamo questo potere di flessibilità operativa della UIF, proprio perché non richiamiamo perfettamente quello che è scritto nella direttiva che parla di possibilità di disseminare informazioni specifiche, che lo dice chiaramente, allora in un certo senso limitiamo il potere dell'UIF, e, conseguentemente, la possibilità dell'autorità giudiziaria di relazionarsi con la UIF stessa.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Procuratore Greco, io ho capito che il tema fondamentale è la qualità delle segnalazioni. Questa quantità crea problemi all'UIF, a voi, alla Guardia di finanza, a tutti.

Secondo lei, esiste un metodo per riuscire a segnalarne solo alcune, le più importanti ? E ci sono alcune tipologie di operazioni attualmente segnalate che possono essere escluse ?

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. Io non ho questo problema della quantità. Consideri che 100.000 SOS sono, mi pare, circa due segnalazioni per sportello bancario e che teniamo fuori da questo numero tutte le altre categorie professionali tenute alle SOS: non so quanti sono i commercialisti in Italia, gli avvocati, le società di revisione, i notai. È come dire a una banca che non è in grado di avere 50 milioni di rapporti. Quante transazioni analizza una banca ogni giorno, ogni anno ? Milioni.

Il problema è sicuramente di organizzazione dello Stato, di affrontare tutta questa massa di materiale anche attraverso l'uso dell'innovazione tecnologica. Sia la UIF, sia la Guardia di finanza si sono date molto da fare negli ultimi anni. Esiste una banca dati, che si chiama SIVA, in possesso della Guardia di finanza, che ha monitorato tutte le segnalazioni. Per noi, è molto utile. Non ce l'abbiamo direttamente noi, ma chiediamo all'inizio di ogni indagine se per caso Tizio o Caio sono stati mai segnalati.

Qui spezzo una lancia a favore del sistema bancario italiano di antiriciclaggio. Se confrontato anche con sistemi esteri, è un sistema avanzato per l'autonomia e l'indipendenza della UIF d'Italia. Io ho avuto a che fare con le FIU di tutto il mondo e quest'autonomia e indipendenza dell'Italia all'estero non l'ho trovata. Potrei fare mille esempi sul punto. In una visione ottimistica, tutto il FIU *network* sarà sempre più autonomo e indipendente.

Il problema è che, se chiediamo, da un punto di vista burocratico, velocità (i 30 giorni), sanzioni cumulabili – ho visto che c'è una norma che prevede anche il cumulo materiale e così via – anziché creare un rapporto di fiducia operativa tra il sistema degli intermediari e la UIF, la impostiamo in termini solamente repressivi, avremo come risultato il raddoppio o la triplicazione delle segnalazioni sospette. A quel punto, di *default* verranno fatte.

Non so se in questa Commissione verranno i rappresentanti dell'antiriciclaggio, ma basterebbe chiamare quelli di UniCredit e Intesa, che rappresentano l'80 per cento delle banche italiane, che sono persone serie, che sul lavoro funzionano abbastanza bene, e diranno sostanzialmente le stesse cose.

Il numero, quindi, non mi preoccupa, la qualità sì. La qualità spesso è determinata da questa massa di norme un po' eccessivamente penalizzanti. Tra l'altro, domandiamoci perché la nostra attenzione sia solo sugli intermediari finanziari e non sugli altri operatori di settore. Mi sembrava, uno o due anni fa, che le società di revisione avessero segnalato solamente un caso di operazione sospetta; i commercialisti, pochissime, anche se non ho i dati recenti, io me ne occupavo qualche anno fa; i notai stavano cominciando a mandarne un migliaio l'anno, grossomodo. Considerate, però, quanti sono, che tipo di attività svolgono e che tipo di conoscenza hanno delle operazioni e delle esigenze del cliente rispetto alla stessa banca.

GIOVANNI PAGLIA. Ho l'impressione, forse sbagliata, che, sia la questione della tempistica più stretta sia quella delle sanzioni in realtà puntino esattamente a provare a lavorare per far emergere come soggetti segnalatori anche soggetti non bancari.

Sulle banche il lavoro più o meno è stato fatto. Si può sempre fare meglio, ma mi pare che il nodo vero sia esattamente questo su tutti gli altri soggetti, che spesso hanno anche potenzialità di conoscenza del cliente, soprattutto per alcuni reati, in particolare quelli di natura fiscale, diversi da quelle che ha un istituto di credito, il quale vede i flussi di denaro – per carità, fondamentale – ma peraltro quelli regolari. Quello forse sarebbe il nodo. Lì credo che il tema sanzione e il tema tempistica volessero, forse in modo grezzo, andare a colpire...

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. Lei ha perfettamente ragione, ma tenga presente che altro è la tardività di un commercialista, che ha una struttura semplice – è lui che costruisce l'operazione, la conosce – altro è il processo di formazione di una segnalazione da parte del sistema bancario, che a volte passa dalla agenzia locale di Reggio Calabria fino all'ufficio antiriciclaggio della sede centrale.

È una scorciatoia l'idea di dire « 30 giorni e via ». È una facile scorciatoia. Forse bisognava riflettere di più in termini di contenuti della norma, di quando scatta il tempo. Ho sentito che lei ha avuto questo stesso problema con i *money transfer*. Hanno detto, sostanzialmente, che la norma non lo dice.

GIOVANNI PAGLIA. Hanno ragione...

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. Hanno ragione. Forse bisogna ripensare meglio quella norma.

Io trovo questi automatismi inutilmente burocratici, formali, tipici, peraltro, della burocrazia italiana, tanto che poi non servono mai a niente. Non ho avuto il tempo di guardare tutta la parte sanzionatoria, ma trovo che la procedura di erogazione delle sanzioni, che passava – non so se sia cambiata – attraverso una commissione ministeriale, poi andava davanti all'autorità giudiziaria, primo e secondo grado e Cassazione, era allucinante, tanto che partoriva neanche il topolino, ma, come direbbe Mourinho, « zeru tituli ». Su milioni di sanzioni, alla fine in un anno, ripeto, ne hanno incassati 5.000.

A questo punto, ci si dovrebbe porre il problema: il costo di questo mondo è giustificato da quanto ci guadagniamo, non in sanzioni, anche in sanzioni, ma in maggiore funzionalità del sistema ? Diversamente, ci si espone sempre alle critiche degli operatori, che secondo me su questo decreto legislativo hanno avuto una certa voce in capitolo in alcuni punti.

SERGIO BOCCADUTRI. Mi sembra di capire che su questi 30 giorni il rischio è di squalificare l'informazione che arriva. La si fa a prescindere dalla qualità. Benissimo. Da questo punto di vista, la sua audizione è stata molto utile. Penso che anche ai commissari abbia chiarito alcuni aspetti su questa rigidità della norma. È, quindi, un contributo importante.

Relativamente, invece, a una questione di sistema che lei ha posto prima, cioè al rapporto tra UIF e, in questo caso, Dire-

zione nazionale antimafia e antiterrorismo, mi sembra di capire che ci sia all'interno della norma, all'articolo 8, un passaggio che allude a una cosa che lei stava dicendo, che le segnalazioni vengono fatte tramite la Guardia di finanza, mentre l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, quindi l'analisi, non le operazioni, viene comunicata direttamente: in che modo si pone questo rispetto a quello che ha detto ?

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. L'articolo 8 riguarda la Direzione nazionale antimafia. Io parlo di autorità giudiziaria, cioè delle procure della Repubblica, di quelli che fanno le indagini. La procura nazionale antimafia non fa indagini, coordina, fa, soprattutto, un coordinamento negativo se due procure litigano.

Quando parlo di possibilità e flessibilità di disseminazione da parte della UIF... O mettiamo la UIF su un binario fisso (ricevi la SOS, la elabori, la mandi alla Guardia di finanza, e questa è la scelta fatta dal legislatore) o la mettiamo, come direbbero i francesi, su una *plaque tournante*, e lei stessa può decidere a chi rivolgersi.

Io rilevo questo proprio da quello che dice la direttiva che dovremmo qui applicare. La direttiva dice che ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, e questa è una frase che è stata recepita, il che significa – dice la direttiva – che « la FIU ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente, di analizzare, richiedere e disseminare informazioni specifiche ».

Secondo me, non è un caso che la direttiva dell'Unione europea arrivi a questo livello di dettaglio. Probabilmente, su questo punto le FIU dell'Europa sono carenti. Diciamoci francamente che si cerca sempre di fare in modo che la FIU dipenda dal Ministero dell'economia, dal Ministero della giustizia o dalle Dogane, perché questo è il sistema mondiale.

Il senso del legislatore europeo, e anche del GAFI, è quello, invece, di fare in modo che queste strutture siano libere, indipendenti e che abbiano anche la capacità di relazionarsi e disseminare informazioni specifiche. È questo il punto.

Ovviamente, tra coloro che dovrebbero ricevere questa disseminazione, ci sono anche le autorità giudiziarie, cosa che oggi rarissimamente avviene per quanto riguarda le SOS nuove. Quelle collegate ai fascicoli vanno nei fascicoli di *default*. Non so se ho reso l'idea.

SERGIO BOCCADUTRI. Lei sta chiedendo, quindi, di riscrivere...

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. No, io sto chiedendo solo di scrivere l'articolo – mi pare che sia il 6 – che parla della UIF e di scrivere quello che è scritto nella direttiva.

Tenete anche presente che questa legge delega è per ratificare o introdurre nell'ordinamento i princìpi della direttiva del GAFI, c'è scritto. Ora quelli della direttiva del GAFI sono comunque princìpi sovraordinati al decreto legislativo, e che, quindi, comunque stanno ormai nel nostro ordinamento. In teoria, è proprio per evitare un futuro contenzioso che, secondo me, non è una cosa eversiva scrivere quello che è già stato scritto nella direttiva dell'Unione europea.

SERGIO BOCCADUTRI. Per chiarirci: era riferito, ovviamente, al testo in esame.

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. Vorrei chiarire una cosa secondo me molto importante. Anche la seconda cosa che ho detto, cioè la definizione di operazione sospetta, potrebbe sembrare un inutile formalismo, ma in realtà questo semplificherebbe anche il lavoro di coloro che segnalano. Spesso, quelli che segnalano sanno che c'è un'attività criminale in atto, ma non hanno il sospetto di riciclaggio. A quel punto, devono sapere che, comunque, devono segnalare.

Scrivere esattamente quello che prevede il GAFI e la direttiva europea è la strada maestra, secondo me. Poi non sono io il legislatore, per fortuna.

PRESIDENTE. Siamo qui per questo, anche per confrontarci, altrimenti non ci saremmo dedicati. Questo è molto importante.

FRANCESCO GRECO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*. Le do atto. So perfettamente quanto ci tiene...

PRESIDENTE. E anche quanto questa legislatura e queste Commissioni hanno cercato sempre di approfondire le tematiche.

La ringraziamo, procuratore Greco, per gli spunti.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna.

Il professore ci ha portato un documento, che viene messo a disposizione. Professor Razzante, accompagnato dall'avvocato Arrotino.

Abbiamo a disposizione il documento, che studieremo tutti accuratamente. Ora, non so se intende magari darci dei *flash* sui punti critici, che ritiene necessario correggere eventualmente. Prego.

RANIERI RAZZANTE, *docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna*. Grazie, presidente. Buonasera a lei e ai signori onorevoli presenti. Sento di dover fare alcune puntualizzazioni, perché ci sono, senza dubbio, delle criticità nel sistema che si sta prospettando; ho sentito il signor Procuratore già accennarne qualcuna.

Sono l'unico che ha una cattedra sulla materia in Italia e presiedo anche l'Associazione nazionale dei responsabili antiriciclaggio. La nostra segreteria è stata subissata da parte dei nostri associati, che sono 300 circa (parlo del sistema bancario e dei soggetti obbligati), perché ci sono tre o quattro punti di questa formulazione, che, con il suo permesso, io vorrei esaltare, fermo rimanendo che – e la ringraziamo – avremmo auspicato una maggiore collegialità. Io ho avuto la fortuna di scrivere il decreto legislativo n. 231 del 2007, nella famosa convenzione Vigna, ma questa Commissione non è stata creata e la cosa ci dispiace molto.

C'è una prima osservazione, che è la più dirompente e riprende quella del procuratore sulle segnalazioni di operazioni sospette. A riguardo, si sta realizzando un obbrobrio giuridico, in quanto – mi insegneranno e mi correggeranno, laddove possibile – noi stiamo mettendo un termine di decadenza o prescrizionale (o chiamiamolo come vogliamo) a qualcosa che non può avere un termine. Com'è noto a tutti, la segnalazione di operazione sospetta viene prevista dalla norma, che, in questo caso, è l'articolo 35 dello schema di decreto legislativo, come quell'atto che matura – lo sintetizzo – da una serie di valutazioni, che fanno i soggetti obbligati sulla base di elementi oggettivi e soggettivi.

Ora, se ci fosse qualcosa di oggettivo, saremmo di fronte a quello che non può essere una segnalazione di operazioni sospette. Non siamo di fronte a una *notitia criminis*, quindi evidentemente siamo di fronte a una segnalazione amministrativa che va ponderata. Chi la pondera ? Chi decide ? Lo decide l'operatore che segnala, sulla base di sue valutazioni, che sono corroborate e, se vogliamo, anche sollecitate dagli indicatori di anomalia e che sono corroborate e sollecitate da sistemi interni di autovalutazione, ma questi sistemi non

possono sostituire la mente dell'uomo e la conoscenza del cliente.

In questo caso, stiamo parlando di due direttive, la quarta e la terza, ma anche, quando ci sarà, della quinta, che hanno introdotto la *know your customer*. Noi ci vogliamo dimenticare della *know your customer*, perché, se io metto le briglie al sistema, dicendo che, per tutto ciò che è sospetto o anomalo – a me piace e torno fra un attimo su questa distinzione – e, quindi, per tutto ciò che è anomalo, perché, in questo caso, finiamo per il dire « anomalo » e non « sospetto », mi esplode un *alert* e che c'è una movimentazione da esaminare, so che ho l'affanno di doverla esaminare in 30 giorni.

I processi decisionali nelle banche grosse, signor presidente e signori onorevoli, come sapete bene, non sono così rapidi e l'UIF ci dice, con le statistiche pubblicate nella relazione annuale, che i giorni sono sempre superiori a 30 e che non ci sono o sono pochissime le segnalazioni inferiori alla tempistica i 30 giorni, quindi noi abbiamo mortificato la segnalazione, perché ne arriveranno in automatico, cioè oggettivizziamo la segnalazione, il che è come dire a due persone « fidanzatevi su *Facebook* ! » oppure – chiedo scusa, non voglio essere irriverente – è come dire « senza conoscervi, fidanzatevi ! ».

Come fa un operatore a poter ponderare in 30 giorni ? Dopo 15 *alert*, in 15 giorni, magari un operatore bravissimo dice « non ci sono dubbi ». C'è un *iter* interno, che, com'è noto, deve giungere fino al delegato antiriciclaggio, che deve prendersi la responsabilità di dire « attenzione, segnaliamo quest'operazione », anche perché, altrimenti, si incorre nella omessa segnalazione. Ora, gli diamo un altro giogo e gli diciamo « se entro trenta giorni non ce la fai, ti attribuisco una sanzione tardiva ». La segnalazione tardiva è ontologicamente contraria allo spirito della segnalazione, che non può avere termini. I termini si possono mettere su tutto, ma non sulla SOS, perché questa nasce come un *input* che viene da una persona, ancorché aiutata dai *software*.

Il punto secondo riguarda sempre le SOS, signora presidente. Si continua a scrivere che i soggetti obbligati segnalano quando « sanno », « sospettano » o « hanno ragionevoli motivi per sospettare ». Chiederemmo, come ho già chiesto in altre sedi, che « sanno » venga espunto, perché si tratta di un verbo pesante, in quanto, se io segnalo un sospetto, vuol dire che non so, perché, se io sapessi, denuncerei il reato e lo farei diventare *notitia criminis*. Il verbo « sanno » induce assolutamente, a mio avviso, in errore sulla formulazione, anche giuspenalistica della norma.

Il terzo appunto è sempre sulle SOS: non possiamo pensare che la segnalazione di operazione sospetta si chiami « sospetta ». In merito, abbiamo ingenerato una serie di questioni, per cui molti hanno pensato e sanno che, nel momento in cui hanno un semplice *alert*, devono segnalare. Nel combinato disposto, sia della segnalazione automatica, che tale diventerà nei 30 giorni, sia del termine sospetto, che è sbagliato a mio avviso, perché noi segnaliamo anomalie e, se segnalassimo sospetti, ci sostituiremmo a quelli che dopo devo indagare o gli toglieremo il lavoro, la rubrica dell'articolo, quando parla di segnalazione di operazione sospetta, a mio avviso, andrebbe corretta in « segnalazione di operazione anomala » e « si segnala un'operazione » in « si segnala un'operatività anomala », perché è questo che insegniamo ai nostri obbligati.

Un altro passaggio – vado veloce perché non voglio abusare della cortesia – riguarda l'archivio unico informatico, che, come si è detto, scompare. Questo non è vero e sarebbe una « iattura », perché, comunque, l'archivio non scompare: l'articolo 31 parla di obblighi di conservazione di documenti, comunque anche in forma informatica.

In tal senso, rischiamo di far passare l'idea che non si parli più di archivio unico, che grandissima utilità ha dato sino a oggi al sistema. Non ci sono costi o meglio questo ha prodotto dei costi, che sono stati già ampiamente ammortizzati. Con l'archivio unico si fanno le analisi predittive all'interno delle banche e le analisi della UIF. Inoltre, l'archivio unico è utilizzato dalla polizia giudiziaria e dalla DIA e dalla Guar-

dia di Finanza per gli approfondimenti e si utilizza per gli indici di anomalia e per gli studi e le statistiche settoriali sulle sospette, quindi questo ha una grande valenza.

Ora, se io scrivo che non registro più o non metto più un riferimento a questo registro, che, come sappiamo, è cartaceo per i professionisti ed è un archivio unico informatico per gli intermediari finanziari, sto dicendo in sostanza « tenete dei pezzi di carta in un faldone ». Tuttavia, questo non è possibile. Tra l'altro, alcuni grossi intermediari finanziari associati mi facevano presente che hanno già sostenuto costi per impiantare l'archivio unico, che sarebbero assolutamente persi, e che modificare gli impianti esistenti degli archivi unici avrebbe altrettanti costi. Parliamo di qualche centinaio di milioni di euro per vanificare uno strumento che ha avuto già dato buona prova di sé in questi anni.

C'è una gravissima disattenzione del legislatore, che si riferisce all'articolo 44, laddove si pretende che soggetti cosiddetti « convenzionati », come i tabaccai che fanno le ricariche delle carte e i soggetti che operano nel commercio, debbano fare l'adeguata verifica della clientela, comunque sotto i 15.000 euro. Attenzione: questo significa che, se la vecchietta va a fare 10 euro di ricarica di carte, poiché siamo sotto i 15.000 euro, le devono chiedere una serie di informazioni. Questo significa, signora presidente e signori onorevoli, che stiamo creando un problema grosso non a un *competitor* o agli istituti di pagamento che emettono le carte, ma stiamo creando un problema ai cittadini italiani, che si devono fare identificare, perché sono presunti riciclatori per 10 euro.

Sappiamo e so che il riciclaggio si fa anche con le carte prepagate, che lo si fa con le ordinarie e che si fa anche il finanziamento del terrorismo, perché lo studiamo. Tuttavia, per quella ricarica, che già passa per un conto e che già l'intermediario finanziario attrezzato (banca o Posta o istituto di pagamento) ha modo di guardare, noi dobbiamo dire al tabaccaio, visto che parliamo del principale uso e dell'immagine del tabaccaio, « cortesemente, oltre a scopo e natura e al titolare effettivo, chiedi una serie di documenti a questa vecchietta che sta di fronte a te per ricaricare la carta ».

Tutto ciò ci pare francamente un assurdo giuridico, ma soprattutto un assurdo logico, perché, laddove noi stiamo incrementando, a torto o a ragione, e stiamo privilegiando da tempo l'introduzione delle carte di credito per contenere il contante, stiamo producendo l'esatto contrario.

Sull'articolo che riguarda il contante, signora presidente, ho scritto anche troppo e non voglio ritornarci né autocitarmi. Sono, da tempo, sostenitore di una battaglia che vede la presunzione di innocenza per chi utilizza il contante.

C'è una presunzione di colpevolezza *iuris et de iure* oramai nell'ordinamento, per cui, se tu vai a versare del contante, l'articolo 49 – attenzione ! – prevede che, nel caso in cui tu ne utilizzi troppo o superi dei limiti, il tuo nome debba essere, non segnalato alla UIF, anche se questo è stato fatto, ma anche all'Agenzia delle entrate, per movimenti superiori a 2.500 euro. Attenzione, parlo anche degli assegni cosiddetti « al portatore ».

Ancora sopravvive, anche se in tutti i modi tentammo di eliminarla nel 2007, la tassa di un euro e cinquanta sull'assegno libero. Voglio ricordare che, ai sensi del Trattato dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, ai sensi della logica e ai sensi delle convenzioni di assegno e di una convenzione internazionale del 1936, di cui mi farete grazia di non ricordare gli estremi, il diritto del cittadino ad avere assegni liberi è un diritto che la banca può sottoporre a una commissione, ma non si può sottoporre ad una tassa. Io non posso pagare un euro e cinquanta centesimi allo Stato – mi pare che il gettito sia stato assolutamente irrisorio – solo perché lo Stato pensa che così riciclo di meno. Ovviamente chi lo conosce il riciclaggio sa benissimo che questo non si argina con una tassa sull'assegno.

Sto per concludere, signora presidente. Per favore, chiariamo l'articolo 20 e chiediamo al legislatore delegato o a chi è esperto di arrivare a un chiarimento sul titolare effettivo, perché presso gli interme-

diari finanziari sta accadendo di tutto. Noi abbiamo soggetti che si vedono richiedere il titolare effettivo, anche se non possono averne, perché abbiamo raggiunto, non la finalità di una normativa, che è quella di arrivare al beneficio all'onere e di fare un monitoraggio delle persone che effettivamente abbiano potere e si spostino dietro la società o dietro il soggetto da identificare, ma siamo arrivati a voler sapere chi è il titolare effettivo di una parrocchia – ci sono casi che posso portare a centinaia – o di un condominio.

Allora, dobbiamo precisare e creare una tassonomia di questi casi, con una formula residuale, che sia la più tollerabile possibile e che non possa implicare che un soggetto, com'è successo a una congregazione delle suore, si veda chiedere il titolare effettivo, perché, in assenza di una norma e di una precisazione, anche da parte della legislazione secondaria della Banca d'Italia, che tanto ha fatto, per fortuna, su quest'aspetto, le banche, gli intermediari e i soggetti obbligati si stanno spaventando e, nel dubbio, fanno 2.000 domande e, giustamente, chiedono una serie di carte per giustificare, anche se non c'è, l'esistenza del titolare effettivo.

Tra l'altro, come loro mi insegnano, la normativa civilistica sui controlli e sui gruppi di imprese, all'articolo 2359 del codice civile, non prevede nessuna percentuale di presunzione di controllo nel nostro ordinamento. Io posso controllare una società, di diritto o di fatto, anche, com'è noto, con una percentuale dell'1 per cento.

Stiamo, fino a oggi, consentendo un falso, nel momento in cui si obbliga il cittadino a dire di tutti i soci che superano il 25 per cento – vi ricordo che sottoscrive sotto sua responsabilità penale anche il falso – e diciamo « mi scriva anche di quello con il 30 per cento perché supera il 25 ». Può essere questo un criterio secondo il quale noi ossequiamo la direttiva, ancorché ci prescriva questo termine del 25, che noi possiamo derogare, e adattarla al nostro ordinamento giuridico, che prevede il controllo di fatto ? È evidente che questa è una discrasia ed è una mancanza di allineamento tra due norme importanti del nostro ordinamento giuridico. Il codice civile è un po' più datato, quindi forse sarebbe il caso di rispettarlo.

Vorrei aggiungere un'altra cosa, se ho a disposizione ancora un minuto, riguardo alle sanzioni per l'omessa comunicazione alla famosa banca dati sui titolari effettivi, che sta nascendo e che salutiamo positivamente, sulla eventuale non comunicazione da parte dell'impresa. Lo dico perché gli obblighi graveranno sulle imprese ed è anche giusto, come l'AIRA chiede da tempo, che le imprese commerciali non finanziarie vengano assoggettate a degli obblighi antiriciclaggio.

In questo caso, c'è un obbligo, per cui devi comunicare i titolari effettivi alla banca dati della Camera di Commercio e, se non lo fai, la sanzione prevista dall'articolo 21, comma 1, è quella di cui all'articolo 2630 del codice civile, che va 206 a 2.045 euro. Quale interesse avrà la persona che vuole occultare il titolare effettivo ? Quale interesse avrà lo stesso titolare effettivo che non vuole la comunicazione, di fronte a una sanzione da 206 a circa 2.000 euro, a non fare questa comunicazione ? Si tratta di un rischio che potremmo correre.

In ultimo, vorrei sottolineare il frequente ricorso, nella parte sanzionatoria, alla frase che si riferisce a violazioni « gravi, ripetute e sistematiche ». Chiederemmo, giusto per la tassatività delle fattispecie penali – signora presidente, lei mi insegna – che a « gravi, ripetute e sistematiche » forse sia il caso di dare un senso, per capire che cos'è una violazione grave, che cos'è una violazione ripetuta e che cos'è una violazione sistematica. Altrimenti, rischieremmo che un'autorità amministrativa si trovi a determinarla e questo competerebbe, semmai, a un giudice penale.

Grazie molte, signor presidente.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

DANIELE PESCO. Vorrei chiedere solo se, secondo lei, il decreto comprende abbastanza elementi per identificare possibili operazioni anomale. Secondo lei, poteva

essere questo uno strumento dove dare elementi in più a chi dovrà segnalare ? Si legge ed è chiarissimo il fatto che comunque a farlo ci deve pensare qualcun altro, quindi non il Governo, ma appunto le autorità di vigilanza di ogni categoria di operatori. Però, secondo lei, magari dei criteri generali potevano essere espressi nel decreto ?

RANIERI RAZZANTE, *docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna*. Gli elementi sarebbero anche sufficienti perché la legge, da sempre, devolve alle autorità di vigilanza, che, nel settore, sono quelle – citavo prima l'UIF che voi audirete e la Banca d'Italia, l'IVASS e le altre – che hanno la casistica e che emanano indicatori di anomalia. Quelli dell'UIF sono molto indicativi per riempire questo vuoto, anche perché sarebbe impossibile che la legge determinasse, in via ordinaria, quali possano essere situazioni anomale.

Indubbiamente, l'articolato fornisce degli spunti, laddove prevede dei criteri precisi sull'adeguata verifica e una serie di informazioni, che sono obbligatorie da chiedere e che, in alcuni casi, sono forse troppe, per cui ci aspettiamo che la Banca d'Italia, il Ministero e la UIF intervengano successivamente a chiarirlo. Tuttavia, se mi è permesso, gli spunti sono forniti dalla norma primaria, con l'articolo 49, che parla di elementi oggettivi e soggettivi. Ricordiamoci che questi sono gli elementi per la segnalazione: questi elementi sono a disposizione del segnalante, che, con il minimo di buon senso, può utilizzarli. Soprattutto, questo decreto non toglie la soggettività, a meno che, come dicevo prima e ribadisco, nell'articolo 35 preveda che la segnalazione sia tardiva oltre 30 giorni.

Con questa norma, rischiamo, onorevole, di vanificare lo strumentario a disposizione dei soggetti che devono segnalare.

GIOVANNI PAGLIA. A proposito del titolare effettivo, concordo con lei sul fatto che noi avremmo dei problemi da risolvere, che ci trasciniamo ancora dalla norma precedente probabilmente, per cui, su alcune categorie, la richiesta è totalmente ridondante, quando non è impossibile. Lei sollecitava prima le parrocchie, ma io arriverei persino alle società di persone, nel senso che è ridondante chiedere che sia il titolare effettivo di una Snc, o peggio di una Sas, perché questa informazione è nei fatti, a meno che non ci sia evidentemente uno schermo per altre cose, ma non lo si scopre chiedendo chi sia il titolare effettivo.

Sulle società di capitali, forse dovremmo andare anche oltre. Lei diceva che dovremmo evitare il 25 per cento, ma sarebbe forse più semplice censire e rendere trasparenti tutti quelli che abbiano una partecipazione significativa, diretta o indiretta, senza entrare nella questione se questi siano i beneficiari o meno, per cui io scenderei anche al 10 per cento. In questo caso, si dovrebbero segnalare e rendere trasparenti tutti quelli che hanno una partecipazione soprattutto indiretta, anche perché le partecipazioni dirette sono già ricavabili immediatamente da una visura alla Camera di Commercio, in Italia, e il problema nasce quando si deve risalire indietro. Quel caso è più complesso e, comunque, l'informazione non è a disposizione di tutti, perché può farlo un istituto di credito, attraverso indagini che spesso richiedono non difficoltà ma parecchio tempo e che comunque si fermano, appena si arriva davanti, per esempio, a un *trust* estero, finendo la possibilità di indagare oltre.

Trovo anche molto sbagliato il fatto che, quando ci sono dei problemi, paradossalmente la norma li risolve dicendo « si può indicare l'amministratore delegato », che, con la questione del titolare effettivo, non ha assolutamente nulla a che fare, perché l'amministratore delegato è un personaggio di nomina, per cui paradossalmente questo potrebbe essere esattamente lo schermo dietro cui si nasconde qualsiasi cosa.

Non ho mai capito perché in Italia – già nella precedente norma, ma qui si ripete – si debba, a un certo punto, tagliare la testa al toro, dicendo « se non riuscite a capire chi ci sia dietro la proprietà, si può sempre indicare quello che è nominato dalla proprietà ». Questa mi è sempre sembrata una contraddizione interna, che spero, forse,

stavolta riusciremo a superare, modificandola, perché per il momento siamo sempre fermi lì.

RANIERI RAZZANTE, *docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna*. Grazie, onorevole, perché mi consente un aggancio. In primo luogo, non può esistere un amministratore delegato che sia titolare effettivo, perché non l'hanno ancora inventato. Questo non può esistere né per l'amministratore delegato né per i soggetti dotati di poteri di direzione, di cui parla purtroppo anche la quarta direttiva e che è stato introdotto parzialmente dalla terza, ma soprattutto dalla Banca d'Italia nelle sue istruzioni di vigilanza.

In questo caso, cogliamo, enfatizzando quello che diceva l'onorevole, la disperazione cui siamo arrivati, perché dobbiamo preoccuparci di avere, purché ci sia, un nome da mettere su un foglio di carta. Questa non è un'adeguata verifica né si può chiamare « *know your customer* ».

Come dicevo prima, noi facciamo firmare un falso, nel momento in cui diciamo che, sopra una certa percentuale, si presume che uno sia titolare effettivo e magari quel tizio che mi sta di fronte, visto che la legge lo prevede, mi sta dicendo, sotto sua responsabilità, « il socio X al 70 e il socio Y il 30, ma è quello col 30 che comanda, perché quello con 70 è lì perché gli fa piacere starci ». Magari si tratta del papà anziano, cui non vogliono togliere il vezzo di partecipare alla società che lui ha creato. Io mi devo trovare di fronte operatori che sono obbligati, perché, altrimenti, si beccano l'ispezione e la sanzione di Banca d'Italia, a scrivere « anche quello con il 70 è titolare effettivo ».

Come diceva giustamente l'onorevole, laddove dobbiamo andare oltre e non riusciamo a trovarlo, mettiamo l'amministratore. Tuttavia, questa non è una soluzione, perché non stiamo facendo antiriciclaggio, ma dobbiamo fare un'anagrafe di schede, che possa costituire una superfetazione delle registrazioni alle camere di commercio.

Questo è chiaro ed evidente, così come lo è il caso in cui l'amministratore di condominio non può essere titolare effettivo. In merito, posso dire, in mia difesa, che ci sono state sanzioni su intermediari finanziari, che non avevano scritto l'amministratore di condominio come titolare effettivo di un condominio, senza ragione giuridica, perché nessuno è ancora riuscito a giustificarlo dottrinalmente.

Si sta parlando, onorevole, non solo di amministratore delegato, come lei saprà bene e loro sapranno bene, ma si parla anche di soggetti dotati di potere di direzione, quindi, se non c'è un amministratore delegato, che magari è potentissimo e può essere il titolare anche, di fatto, di poteri, si mette il direttore generale come titolare effettivo.

Beninteso, non che sia disdicevole e presunzione di colpevolezza essere titolari effettivi, ma lo spirito della norma che mi piace ricordare è quello di prevenire – il titolo è sulla prevenzione – situazioni di anomalia. Il quadro offerto all'intermediario e all'operatore, con le informazioni sul titolare effettivo, su scopo e natura eccetera, è assai arricchente e, come diceva l'onorevole Pesco prima, certamente contribuisce a dare degli schemi e degli *input* per segnalare.

Quale *input* diamo per segnalare, se scriviamo che titolare effettivo è l'amministratore del condominio o la madre badessa del convento o il parroco o, peggio ancora, se mettiamo il direttore generale di una società ? Non so quanto si possa fare, perché questo è previsto dalla direttiva, e non so quanto si possa fare, perché, sino a oggi, questo è stato introiettato dal sistema, attraverso le indicazioni date dalle *authority* di vigilanza, con le quali io personalmente ho spesso interloquito e che hanno ritenuto di seguire pedissequamente i dettami della direttiva. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Razzante. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dal professor Ranieri Razzante *(vedi allegato 6)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nel quadro dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

È presente il dottor Dario Focarelli, direttore generale ricerca e regolamentazione, che è accompagnato dalla dottoressa Antonella Azzaroni e dal dottor Enrico Gili. Vi ringraziamo per la documentazione scritta che ci avete consegnato, la quale ci sarà molto utile e di cui vi chiedo di sintetizzare i punti salienti. Grazie.

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*. Grazie dell'invito. Dopo gli usuali ringraziamenti sull'importanza che, per noi assicuratori, riveste questo provvedimento così importante sull'antiriciclaggio, passo ai quattro temi che vorrei affrontare.

Il primo tema è: come si inserisce la definizione del titolare effettivo non sulle questioni che avete discusso poco fa, ma nella fattispecie specifica del contratto di assicurazione e, in particolare, sulla posizione dell'assicurato.

La seconda questione riguarda l'adeguata verifica semplificata e, in particolare, la nostra richiesta di avere una procedura semplificata sulle polizze collettive e, comunque, di puro rischio.

Il terzo tema riguarda l'apparato sanzionatorio e, in particolare, le segnalazioni tardive, mentre il quarto è l'entrata in vigore del provvedimento.

Riguardo al titolare effettivo, ci sono tre figure principali nel contratto di assicurazione: il contraente, cioè il cliente che sottoscrive il contratto; l'assicurato, cioè la persona assicurata; il beneficiario. Naturalmente, il contratto si fa nell'interesse del contraente, che paga il premio, e generalmente le tre figure sono rappresentate tutte dalla stessa persona, ma possono essere anche tre figure separate.

Abbiamo un dubbio importante: considerare sempre il soggetto assicurato come titolare effettivo per noi è incoerente. Mi spiego: in un contratto in cui il contraente paga il premio e sottoscrive la polizza, e l'assicurato ma non vedrà mai i soldi, perché, alla sua morte, i soldi andranno al beneficiario, a noi sembra che il tema di una titolarità effettiva in capo all'assicurato non sia correttamente posto. Diversa è la situazione in cui l'assicurato è segnalato in quanto anche contraente, ma anche la situazione in cui l'assicurato ha il potere di scegliere i beneficiari, per cui può dirsi che in quel caso l'assicurato sia da considerare titolare effettivo.

Questa è la prima questione: riteniamo che una equivalenza certa, per cui l'assicurato è sempre titolare effettivo della polizza, non sia coerente con la natura del contratto assicurativo.

Ci sono esempi che forse ci possono aiutare in maniera ancora più esplicita. Supponiamo ci sia una polizza collettiva, per cui il datore di lavoro fa la polizza « caso morte » per i dipendenti e il beneficiario è l'impresa stessa. Può darsi il caso che l'impresa abbia preso degli impegni a fare determinati interventi a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, però, molto spesso, in questi contratti il beneficiario è l'impresa stessa. Nel caso del contraente-impresa e del beneficiario-impresa, l'assicurato ha ovviamente un interesse tutelato, ma è difficile immaginare che sia lui il riciclatore.

Così anche nel caso di una polizza per i mutui, per cui si stabilisce un contratto-quadro in cui si garantisce, nel « caso morte », il pagamento di quanto dovuto alla banca. Anche in questa situazione, il contraente, se stiamo immaginando una po-

lizza collettiva, è, di nuovo, la società e il beneficiario è la banca.

In questi casi, è del tutto evidente che il contraente ha un ruolo molto importante, perché dalla sua vita dipende il pagamento della prestazione, però, quando il contraente non ha un ruolo effettivo nell'allocazione del denaro, noi riteniamo si possa escludere l'omologazione dell'assicurato, sempre e comunque, con il titolare effettivo.

Il secondo tema è in parte collegato a quest'aspetto. In generale, si prevede la possibilità di misure semplificate, in termini di adeguata verifica della clientela, in particolare all'articolo 23. Esistono fattispecie considerate a basso rischio, che, in quanto tali, prevedono procedure semplificate in termini di adeguata verifica. Al riguardo, noi chiediamo che, all'interno di queste procedure semplificate, vengano inserite due fattispecie che ci riguardano: le assicurazioni sulla vita in forma collettiva, come il caso che citavo del datore di lavoro che assicura contro morte i propri dipendenti, e le assicurazioni di puro rischio, come le LTC (Long Term Care) o le assicurazioni « caso morte », anche di carattere individuale, in cui sostanzialmente ci sembra piuttosto basso il rischio che queste operazioni determinino il riciclaggio.

Il terzo punto riguarda l'apparato sanzionatorio. Abbiamo fortissimi dubbi sull'introduzione di una previsione, che non ci sembra di rinvenire nella direttiva, sulla tardività delle segnalazioni, che, peraltro, vengono sanzionate esattamente con le stesse regole previste per l'omessa segnalazione. Si specifica, in particolare, che un ritardo di 30 giorni darebbe luogo alla cosiddetta « tardività ».

Molto spesso, la singola operazione fa parte di uno schema complesso, per cui ci si chiede da quando partano i 30 giorni. Naturalmente, il sistema di identificazione è molto più complesso soprattutto per quanto riguarda i grandi intermediari, i quali pongono in essere operazioni molto rilevanti in termini quantitativi. Il rischio concreto è un eccesso di segnalazioni: si teme di essere sanzionati per tardiva segnalazione e si comincia, comunque, a segnalare. Questa situazione potrebbe determinare un eccesso di segnalazioni.

Un ultimo tema: non ci risulta che in nessun Paese europeo esista questo concetto, quindi richiamiamo la vostra attenzione su di esso, perché ci sembra importante, su un'attività che dovrebbe essere molto omogenea a livello internazionale, per non creare evidenti disparità tra Paesi.

Per quanto riguarda il tema delle sanzioni, in generale, ci sembra che quella prevista, tra 30 mila e 5 milioni di euro, che, nel caso delle nostre imprese, sarebbe quasi sempre del 10 per cento del fatturato, preveda un *range* molto ampio. Rimarrebbe quindi sempre aperto un tema di appropriatezza della sanzione rispetto alla condotta. In ogni caso, noi limiteremmo il massimo delle sanzioni ai casi in cui c'è effettivamente una situazione di comportamenti reiterati, e non già di violazioni singole e individuali.

Infine, sull'entrata in vigore, ci sembra necessario un tempo congruo, successivo a quando le Autorità di vigilanza avranno adottato i provvedimenti applicativi.

Vi ringrazio e, naturalmente, sono a disposizione per le vostre domande.

PRESIDENTE. Grazie per la relazione e per gli aspetti che avete voluto sottolineare.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

SERGIO BOCCADUTRI. Voi chiedete, sostanzialmente, di aggiungere una definizione ?

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*. Il punto è, ovviamente, molto importante: nella definizione si specifica chi è il titolare effettivo e anche colui che ha un interesse, il che risulta di buonsenso ed è, peraltro, una traduzione. Il codice civile prevede che l'assicurato abbia sempre un interesse in un contratto di assicurazione, il che è altrettanto pacifico.

Noi chiederemmo – naturalmente, abbiamo pensato di inserirlo in quel punto,

ma potrebbe non essere questa l'unica soluzione – di specificare che, in generale, quando si tratta di un interesse, ci si riferisce a un vantaggio di tipo economico, oppure, se voi lo riteneste opportuno, anche se noi consideriamo questo un concetto generale, si potrebbe inserirlo con riferimento alle assicurazioni sulla vita. In particolare, nell'assicurazione vita, potrebbe essere un punto da specificare – anche se non nell'ambito delle definizioni – e su ciò possiamo provare a trovare una soluzione. Si potrebbe specificare che, nelle assicurazioni vita e in particolare nelle polizze collettive non è automatico che l'assicurato sia titolare effettivo e che ciò debba invece essere verificato. Ovviamente, se l'assicurato è anche il contraente, lo è per definizione, perché deve essere inserito come contraente; se ha il potere di nomina dei beneficiari, lo è per definizione, ma l'assicurato non sempre è, in automatico, il titolare effettivo.

SERGIO BOCCADUTRI. Stiamo parlando del percipiente ?

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).* No.

SERGIO BOCCADUTRI. Dunque, da questo punto di vista la norma come è concepita va bene ? Vorrei una proposta, perché c'è anche un punto rispetto all'identificazione e individuazione, all'articolo 19, che forse vi sarà sfuggito. A un certo punto si parla di identificazione e individuazione e probabilmente va precisato meglio ...

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).* No, non ci è sfuggito ovviamente. In assicurazione chi percepisce i soldi è il beneficiario. Se quando muoio i miei soldi vanno all'erede legittimo o all'onorevole *x*, perché mi fa piacere, naturalmente lo posso fare, dichiarandolo in anticipo...

PRESIDENTE. Ci dovrebbe essere un rapporto ...

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).* Non voglio affrontare questo tema così. Fatemi argomentare in maniera chiara. Non è l'assicurato che sceglie il beneficiario, può essere sia il contraente, sia l'assicurato. Il contraente è colui che versa i soldi. Se le persone coincidono, cioè se io faccio una polizza, ad esempio, su di me a favore dei miei figli, io sono contemporaneamente contraente e assicurato. In questo caso è giusto che lo faccia, ma come contraente. Questa è la nostra argomentazione.

Dopodiché ci sono polizze in cui il contraente dichiara: « la persona assicurata è Dario Focarelli » e Dario Focarelli sceglie il beneficiario. In questo caso, altrettanto rilevante, l'assicurato ha un potere importante di scelta del beneficiario del denaro.

PRESIDENTE. Mi scusi. Questi due casi che ha citato costituiscono la fisiologia ?

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).* Sì, ma le ho fatto l'esempio delle polizze collettive: l'azienda che lo fa per i propri dipendenti è intestataria ...

PRESIDENTE. Questa cosa mi risulta anomala, perché non sono del settore. Di solito se uno muore prende i soldi l'associazione...

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).* In questo caso l'associazione, poiché garantisce comunque di versare qualcosa, si assicura. Parlo del caso che mi riguarda anche personalmente. In questo caso, è difficile immaginare che sia io, la persona assicurata, coinvolto nell'operazione di eventuale riciclaggio, lo sarà casomai l'azienda.

La stessa cosa si può dire sui mutui. Nella parte collettiva rientrano quasi tutte le fattispecie in cui l'assicurato non ha né versato i soldi né decide direttamente il beneficiario. In questo caso ci sembra evi-

dente che non sia considerato come titolare effettivo.

Per le polizze collettive, quindi, l'esempio è calzante. Ci sono anche casi di polizze individuali in cui può succedere ciò che le ho detto, cioè che il contraente scelga il beneficiario. In quel caso l'assicurato tecnicamente...

PRESIDENTE. Tuttavia, bisogna trovare una formula. Lei parla della prassi, però la *ratio* del provvedimento è quella di non andare a verificare come si gestisce l'autonomia contrattuale, ma individuare l'effettività, ossia che queste polizze non siano in qualche modo strumento di riciclaggio. È questo l'interesse.

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*. Assolutamente, noi condividiamo l'obiettivo. Su questo non c'è dubbio.

PRESIDENTE. Più lei mi fa esempi fuori dalla fisiologia dell'assicurazione, più mi viene in mente che è uno strumento utilizzabile.

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*. Onestamente...

PRESIDENTE. Dunque, va individuato e disciplinato.

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*. I casi che le ho riportato delle polizze collettive sono assolutamente fisiologici.

PRESIDENTE. Ho capito, ci sono degli obblighi di legge a monte per l'impresa e, quindi, l'impresa si assicura. Io dico che bisogna stare attenti a individuare la definizione giusta, però anche tenendo conto del fatto che questi possono essere dei veicoli, quindi la titolarità effettiva deve essere in qualche modo specificata.

DARIO FOCARELLI, *direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*. Comunque, la mia impressione è che in quasi tutte le fattispecie usuali di polizze collettive il timore che abbiamo sia giustificato. Anche nelle polizze individuali esistono delle fattispecie, ma ovviamente potrebbe essere meno usuale.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Dario Focarelli. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) *(vedi allegato 7)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nel quadro dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

Sono presenti Giovanni Sabatini, direttore generale, Gianfranco Torriero, vicedirettore generale, Laura Zaccaria, responsabile della direzione norme e tributi, Maria Carla Gallotti, dell'ufficio relazioni istituzionali, e Gianluca Smiriglia, dell'ufficio stampa.

C'è un documento che verrà messo a disposizione di tutti i colleghi, quindi la pregherei di sintetizzare e focalizzare i punti che ritiene più opportuni.

Do la parola al dottor Sabatini per lo svolgimento della sua relazione.

GIOVANNI SABATINI, *direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI)*. Presidente e onorevoli deputati, innanzitutto vi ringrazio, anche a nome del presidente Patuelli, per l'opportunità data all'Associazione bancaria di partecipare a questa audizione sul recepimento della direttiva n. 849 del 2015 in materia di antiriciclaggio.

Faccio due considerazioni generali per quanto riguarda il recepimento della direttiva. Innanzitutto, dal momento che l'Italia fa parte dell'Unione europea e che le banche italiane fanno parte dell'Unione bancaria, è necessario che il recepimento di una direttiva nella legislazione nazionale sia quanto più coerente possibile con il testo della direttiva stessa, al fine di evitare differenziazioni rispetto al recepimento in altri ordinamenti.

Tali differenziazioni, infatti, finirebbero per tradursi in svantaggi competitivi per un settore bancario rispetto ad altri che pure operano all'interno di una stessa cornice operativa (l'Unione bancaria) e, quindi, in astratto, in un terreno di gioco che dovrebbe essere livellato.

La seconda considerazione è che finora, sulla base della precedente legislazione, abbiamo sperimentato che il contrasto e la prevenzione di fenomeni fortemente inquinanti del tessuto sociale, come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, vedono nell'attiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto dei rispettivi ruoli del settore pubblico e del settore privato, l'elemento fondamentale per una strategia di successo nel contrasto.

Sia il rapporto del Fondo monetario sia l'attività dell'UIF hanno rilevato come il settore bancario abbia contribuito a questa attività, anche attraverso un significativo miglioramento nella qualità delle segnalazioni delle operazioni sospette, che sono il fulcro dell'attività di prevenzione.

Partendo soprattutto da questa considerazione, mi focalizzerò su due aspetti fondamentali del decreto, che oggi ci sembrano non coerenti rispetto a questa impostazione, rinviando ovviamente alle domande e alla lettura del documento sugli altri elementi che, auspichiamo, possano essere oggetto di una riflessione e di modifiche al testo definitivo del decreto legislativo.

Il primo punto è quello relativo alle segnalazioni tardive e, in particolare, a quanto previsto nel secondo paragrafo dell'articolo 35, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce che, in ogni caso, sia considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

A questa prescrizione è poi associata una sanzione applicabile, quella di cui all'articolo 58, che prevede che ai soggetti obbligati i quali omettano o effettuino in ritardo la segnalazione si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata, ovvero tardivamente segnalata, mettendo peraltro sullo stesso piano l'omissione e la tardiva segnalazione.

L'emersione del sospetto nel caso di un'operazione bancaria non è collegata a una rilevazione puntuale, ma matura nel corso del tempo, grazie a una catena complessa e ben strutturata, sia di livelli informativi e decisionali, sia di flussi che partono dalla rete, fino ad arrivare alla valutazione del soggetto delegato e alla segnalazione dell'operazione sospetta: si tratta quindi di un *iter* complesso.

Questo approccio rischia di essere vanificato dalla norma in parola, che squilibra un sistema basato, invece, proprio sulla collaborazione attiva tra banche e autorità e sul relativo rapporto fiduciario.

Che cosa ne può derivare ? La banca si troverebbe nella condizione di effettuare segnalazioni cautelative per rispettare il termine prescritto e, quindi, per evitare di incorrere nelle sanzioni.

Ci sarebbe una compressione della valutazione delle informazioni necessarie per decidere se effettivamente ci si trova di fronte a un'operazione sospetta. Gli spazi per le valutazioni sarebbero praticamente annullati e si innescherebbero una serie di automatismi che porterebbero anche a segnalazioni di scarsissima qualità e in misura sproporzionata.

Ciò è assolutamente in controtendenza con quanto sempre richiesto dall'UIF, proprio perché non vi sarebbero i tempi per

effettuare valutazioni complessive dell'operatività del cliente.

Ciò che su questo punto ci preme sottolineare è la problematicità di questo approccio rispetto all'assetto dell'intera materia dell'antiriciclaggio, sia nazionale, sia europea e internazionale.

Peraltro, tutto l'impianto del decreto considera fondamentale, per arrivare al sospetto di un'operazione, percorrere un processo che si alimenta di una serie di elementi che devono essere acquisiti nel corso del tempo. In effetti, in altre parti del decreto, ad esempio all'articolo 36, emerge la consapevolezza del legislatore circa la necessità di tali processi. Infatti, si enfatizza, ai fini della segnalazione di operazioni sospette, la necessità di ricevere l'ausilio di strumenti informatici e telematici e di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra l'altro, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e delle informazioni conservate.

Gli stessi indicatori di anomalia predisposti dall'UIF, ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, fanno spesso riferimento alla ripetitività dei comportamenti.

L'elemento della tardiva segnalazione, a seguito dei 30 giorni dal compimento dell'operazione, contrasta quindi con il processo disegnato nell'intero impianto del decreto. Questo è ancor più vero, se ci riferiamo alle segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, nel qual caso il monitoraggio del comportamento del cliente e il tracciamento della sua operatività sono ancor più importanti e necessitano di un lasso di tempo, variabile a seconda della singola situazione, che consenta effettivamente di ricostruire l'operatività sospetta anche *ex post*, perché tipicamente messa in atto attraverso operazioni di piccolo importo.

Questo approccio farebbe perdere il valore che le banche possono apportare in questa attività di individuazione di operazioni sospette e, quindi, di fatto indebolirebbe la costruzione di un contrasto a questi fenomeni.

La nostra indicazione, quindi, è che la norma contenuta nell'ultimo paragrafo del comma 2 dell'articolo 35 venga soppressa.

Coerentemente con questa impostazione, va rivisto anche l'impianto sanzionatorio rispetto all'ipotesi di tardiva segnalazione. Due elementi ci sembrano particolarmente rilevanti. Il primo è la misura della sanzione, fissata tra l'1 e il 40 per cento del valore dell'operazione. Il secondo è che questa sanzione possa essere applicata, in virtù del comma 2 dell'articolo 58, anche al personale degli enti.

Già nell'ambito della consultazione che era stata fatta su una prima bozza del decreto avevamo evidenziato come sarebbe stato preferibile passare da importi in misura percentuale a importi in misura fissa, in quanto gli importi in misura percentuale darebbero luogo a un'eccessiva onerosità dell'ammontare delle sanzioni stesse.

Peraltro, è da tempo in corso un processo di riflessione sul sistema sanzionatorio antiriciclaggio volto a una razionalizzazione e sistemazione dei parametri.

Inoltre, l'articolo 58, quando prevede la punibilità del personale che si renda responsabile dell'omessa o tardiva segnalazione, non è coerente con l'entità delle sanzioni. Se ipotizziamo di parametrare alla remunerazione di un dipendente, ad esempio il direttore di una filiale, l'importo dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione, ci si rende conto di quanto questo criterio sia sproporzionato e porterebbe a oneri economici insostenibili.

A nostro avviso, sarebbe importante che la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 58 sia determinata in misura fissa, con un minimo e un massimo edittale che siano ben al di sotto di quelli oggi ipotizzati nello schema di decreto, e soprattutto che la sua applicazione resti limitata alla persona giuridica.

Peraltro, questo punto specifico, relativo all'articolo 58, si innesta su più ampie valutazioni che possono essere fatte sul sistema sanzionatorio, che in alcuni casi non appare coerente con i princìpi recati dalla citata quarta direttiva.

Dunque, ferme restando le responsabilità penali, la sanzione amministrativa do-

vrebbe essere utilizzata come un deterrente efficace, ma allo stesso tempo non come disincentivante rispetto agli adempimenti prescritti.

Un esempio di questo approccio è stata la depenalizzazione di alcune sanzioni che prima erano connesse agli adempimenti correlati all'archivio unico informatico.

Da questo punto di vista, il tema delle sanzioni dovrebbe essere rivalutato anche sotto il profilo di una coerenza sistemica, perché abbiamo osservato che possono nascere difficoltà interpretative quando andiamo a leggere l'articolo 62 e gli articoli 56, 57 e 58.

In particolare, accanto alle sanzioni previste dagli articoli 56, 57 e 58, l'articolo 62 detta la disciplina sanzionatoria applicabile agli intermediari bancari nel caso in cui siano responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. Se non si effettuano i necessari raccordi, non vi è chiarezza sul fatto che, se le violazioni sono gravi, ripetute o sistematiche, nel caso di un intermediario bancario, trovi applicazione il solo articolo 62 che, tra l'altro, prevede anche un *range* di importo della sanzione pecuniaria molto ampio e con un massimo edittale molto elevato, ovvero trovino anche applicazione le sanzioni dei citati articoli 56, 57 e 58.

Per concludere è, a nostro parere, fondamentale riorientare il quadro sanzionatorio, che appare disorganico, al fine di confermare l'impianto sanzionatorio nei confronti degli intermediari bancari, come definito nella direttiva, che non preveda alcuna potenziale duplicazione, ed eliminare la responsabilità dei dipendenti, che potrebbero diversamente essere soggetti a sanzioni assolutamente sproporzionate e non sostenibili.

Chiudo con un'ultima osservazione riguardante l'entrata in vigore della nuova disciplina, tema anch'esso di fondamentale importanza. In questo caso, è necessario prevedere un termine certo di entrata in vigore dello schema del decreto legislativo, che però sia ancorato all'avvenuta emanazione delle relative disposizioni attuative, le quali sono previste in diversi articoli del decreto, nonché nello stesso articolo 9.

Effettuato questo coordinamento, occorre prevedere anche termini congrui per l'implementazione del nuovo quadro giuridico da parte dei soggetti obbligati: un termine congruo potrebbe essere di almeno sei mesi.

Queste considerazioni ovviamente sono sottoposte alla valutazione di queste Commissioni, nella logica di poter continuare, come mondo bancario, a fornire la massima collaborazione e il massimo contributo nel contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché nella logica del gioco di squadra che, finora, ci ha permesso di adempiere in maniera efficace alle disposizioni normative.

Ovviamente sono a disposizione per rispondere a tutte le domande.

PRESIDENTE. Saluto anche il presidente Bernardo, con cui condividiamo la presidenza di queste due Commissioni che stanno lavorando sul tema.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

DANIELE PESCO. Grazie per la relazione e per l'audizione. Prima ci parlava del personale dipendente soggetto a sanzioni. Con « personale dipendente » lei si riferisce direttamente ai responsabili per l'invio delle segnalazioni, o anche ad altri soggetti ? Se non viene multato il responsabile, mi chiedo, chi dovrebbe essere multato, posto che la norma prevede appunto il responsabile.

Vorrei parlarvi di un caso accaduto in America a una banca italiana, Banca Intesa, che è stata multata per 235 milioni per questioni riferite a operazioni che non sono state segnalate. Sembra che, sotto accusa, sia il sistema di captazione delle operazioni sospette, che utilizza delle parole chiave. In pratica, ad esempio, la parola « Russia » non veniva riconosciuta, perché veniva riconosciuta solo l'espressione « Russian federation ».

Mi chiedo: anche in Italia c'è il rischio che molte operazioni sospette non vengano identificate, perché magari il motore di

ricerca, che dovrebbe essere GIANOS (generatore indici di anomalia per operazioni sospette), utilizza parole chiave non proprio corrette, o inserite in modo non corretto ? La singola banca può incidere su questo tipo di ricerca ?

Inoltre, abbiamo posto all'attenzione, così come avete fatto voi, la questione del termine di 30 giorni: si rischia di intasare e ingolfare il sistema, perché molti invieranno le segnalazioni per « precauzione ». Secondo voi, potrebbe essere in qualche modo migliorata la qualità delle segnalazioni ? In che modo ?

Infine, vorrei sapere se, secondo voi, le operazioni riferite a ONLUS e spesso anche ad associazioni vengono analizzate in modo corretto o se si potrebbe fare di più per scovare eventuali condotte non del tutto corrette.

SERGIO BOCCADUTRI. È tutto abbastanza chiaro. Ho una domanda su una cosa di cui voi non avete parlato, ma che è stata sollevata da altri soggetti. Mi riferisco alla previsione di cui al comma 6 dell'articolo 17, relativa all'adeguata verifica, anche per banche e istituti di pagamento, per le operazioni inferiori a 15.000 euro. Voi non ne avete parlato, mentre ad altri è sembrata una questione che potrebbe bloccare un po' il sistema. Che cosa ne pensate ?

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Sabatini per la replica.

GIOVANNI SABATINI, *direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI)*. Rispondo sui primi tre punti, partendo dalle sanzioni al personale dipendente.

Riteniamo che la sanzione debba essere riferita alla persona giuridica, proprio perché, soprattutto per le banche, l'eventuale omessa, o ritardata, segnalazione è il frutto di una procedura complessa. Infatti, la banca deve adottare un sistema articolato, che dipende da scelte organizzative della banca stessa, le quali non possono essere imputate al singolo, anche se egli è responsabile della segnalazione. Se la procedura e il sistema informatico non sono adeguati, è una responsabilità dell'ente giuridico, non del singolo.

Per ciò che concerne il caso americano e le operazioni non segnalate, mi consenta una riflessione un po' più ampia.

Purtroppo, abbiamo notevoli difficoltà, ad esempio, nel supportare le operazioni commerciali con alcuni Paesi, perché l'approccio degli Stati Uniti non è sempre convergente con l'approccio europeo, anzi addirittura ci sono situazioni in cui alcuni soggetti che sono inseriti nelle *blacklist* americane non sono inseriti nelle *blacklist* europee.

C'è il tema, innanzitutto a livello europeo, di riuscire a trovare un miglior coordinamento, anche nell'interesse dell'operatività delle nostre imprese con alcuni Paesi. Sicuramente l'Iran è uno di questi, soprattutto dopo la stipula dell'accordo di Vienna, che avrebbe fatto venir meno una serie di sanzioni, riaprendo le possibilità, per le nostre imprese, di operare.

Tuttavia, ahimè, il quadro ancora incerto, probabilmente aggravato per effetto della nuova amministrazione americana, rende molto difficile per le banche europee e, quindi, anche per quelle italiane, le quali hanno un'importante operatività negli Stati Uniti, supportare il finanziamento di normali transazioni commerciali con l'Iran.

Per quanto riguarda il tema specifico delle parole chiave, ripeto che la segnalazione di operazioni sospette è il frutto di una procedura, quindi non si collega semplicemente a dei filtri – questo è il motivo per cui noi diciamo che 30 giorni non sono sufficienti – ma comporta l'esame della complessiva operatività dell'intermediario, in un certo lasso di tempo; si utilizzano, quindi, anche le modalità operative dei filtri, ma non soltanto di un singolo indicatore.

Con l'UIF abbiamo più volte interloquito per cercare di individuare meccanismi di filtro effettivamente efficaci, perché mi sembra che, annualmente, le segnalazioni provenienti dal mondo bancario siano circa 80.000, e quindi tante, per consentire un approfondito esame.

Per questo è fondamentale l'esistenza di procedure articolate e complesse, che pos-

sano effettivamente portare a individuare segnalazioni sospette di qualità elevata.

Ripeto, di nuovo, che secondo noi il termine dei 30 giorni, proprio perché, come dicevo, si tratta di una procedura complessa, andrebbe eliminato del tutto.

È l'omessa segnalazione che effettivamente deve essere sanzionata. Tuttavia, proprio perché il processo di verifica non si esaurisce in 15 giorni o in 30 giorni, ma potrebbe seguire tutta la vita del rapporto tra la banca e il suo cliente, non dovrebbe esserci questo vincolo.

Rispetto all'ultimo tema, cioè le operazioni promosse da enti *no profit* e ONLUS, non è prevista nessuna forma di esenzione. Anche queste sono soggette al filtro delle procedure previste e, quindi, anche in questo caso, laddove emergessero elementi di anomalia, sarebbero oggetto di segnalazione.

Per quanto riguarda il limite delle operazioni inferiori a 15.000 euro e l'adeguata verifica, ovviamente è un tema particolarmente critico per il settore bancario e, quindi, non lo troverà indicato nella nostra relazione. Tuttavia, sicuramente, ampliando l'orizzonte al più ampio settore dell'intermediazione finanziaria, è un tema sentito, quindi anche in questo caso forse una valutazione dei costi e dei benefici, rispetto al limite individuato dal provvedimento, potrebbe essere utile.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Sabatini. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) *(vedi allegato 8)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nel quadro dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Sono presenti il dottor Aldo Magnoni, responsabile della divisione ispettorato, la dottoressa Cristina Di Biase, responsabile dell'ufficio accertamenti ispettivi su fenomeni abusivi e antiriciclaggio, nonché il dottor Gabriele Aulicino, responsabile dell'ufficio attività parlamentare e di Governo.

Vi ringraziamo per la documentazione scritta che consegnate e chiedo al dottor Magnoni di sintetizzarne i punti più salienti.

Do la parola al dottor Aldo Magnoni per lo svolgimento della sua relazione.

ALDO MAGNONI, *responsabile divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).* Signora presidente, signor presidente, onorevoli deputati, a nome dell'autorità che rappresento vi ringrazio per l'invito, che mi consente di condividere con voi alcune considerazioni della CONSOB sullo schema di decreto che modifica la disciplina vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il mio intervento sarà articolato in due parti. La prima sarà dedicata alla ricognizione del quadro normativo di riferimento attuale e alla descrizione degli ambiti di competenza istituzionale della CONSOB, anche allo scopo di distinguerli rispetto a quelli affidati ad altre autorità di vigilanza di settore.

In tale contesto, saranno succintamente riepilogate anche le attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in concreto svolte dalla CONSOB nell'ultimo quinquennio.

Nella seconda parte, dopo una breve illustrazione dei tratti fondamentali dello schema di decreto e delle più significative modifiche introdotte alla vigente disciplina,

saranno esposte alcune osservazioni su specifiche disposizioni.

I flussi di denaro illecito costituiscono una concreta minaccia per il corretto funzionamento dei mercati e possono minare l'integrità e la stabilità del settore finanziario.

Tale considerazione ha portato il nostro legislatore, più di venti anni fa, a introdurre nell'ordinamento i primi presìdi normativi, complementari rispetto agli strumenti di diritto penale, rivolti a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a fini di reimpiego dei proventi di attività criminose.

La disciplina è risultata sin dall'origine articolata su due direttrici: da un lato la limitazione al trasferimento del contante, dall'altro l'imposizione a carico di intermediari finanziari di specifici obblighi di collaborazione attiva, quali l'identificazione della clientela, la registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni sopra una determinata soglia e la segnalazione delle operazioni sospette eventualmente riscontrate.

Si è quindi delineato un sistema di prevenzione fondato sulla collaborazione tra autorità pubbliche e operatori privati, al fine di intercettare le infiltrazioni criminali nel tessuto economico legale.

Tale sistema è stato esteso al finanziamento del terrorismo in occasione dell'*escalation* di tale fenomeno criminale.

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2007 si è addivenuti a una svolta cruciale nella definizione del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il provvedimento ha consolidato la platea dei soggetti obbligati e ha introdotto l'approccio basato sul rischio...

PRESIDENTE. Mi scusi, dottore, se la interrompo. Fermo restando che noi leggeremo la relazione scritta, se lei potesse...

ALDO MAGNONI, *responsabile divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)*. Presidente, se mi consente...

PRESIDENTE. Le chiedo di andare al paragrafo che riguarda il decreto legislativo. Apprezziamo la sua relazione, anzi questa parte introduttiva è per noi relatori preziosissima, però, come abbiamo fatto per tutti gli auditi, le chiedo di leggere, o segnalare, la parte che riguarda le eventuali critiche, o i suggerimenti di miglioramento, dello schema di decreto legislativo oggetto dell'audizione.

ALDO MAGNONI, *responsabile divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)*. In larga parte le modifiche introdotte dallo schema di decreto risultano necessarie al fine di rendere il quadro normativo aderente alla nuova disciplina, anche in linea con i princìpi e le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale).

Tra le innovazioni di maggior rilievo, sempre guardando al contenuto del testo per i profili che interessano la CONSOB, si può annoverare sicuramente la previsione di un sistema di registrazione, relativo ai titolari effettivi di persone giuridiche e *trust*, consultabile presso una sezione speciale del registro delle imprese, sia da parte delle autorità sia dei soggetti destinatari degli obblighi.

Tale previsione, unitamente alla codificazione di criteri più puntuali ai fini dell'identificazione dei titolari effettivi diversi dalle persone fisiche, non potrà che avere ricadute positive sul sistema di prevenzione, garantendo immediata accessibilità a un dato fondamentale per l'esercizio delle attribuzioni delle autorità di vigilanza.

Positive appaiono anche le novità in tema di adeguata verifica della clientela, in particolare la tipizzazione di indici e fattori, relativi alla tipologia di clienti, o di prodotti e servizi sintomatici di un basso o alto livello di rischio di riciclaggio, nonché l'ampliamento del novero dei soggetti nei cui confronti devono essere applicate le misure rafforzate di adeguata verifica, attraverso l'inserimento delle persone politicamente esposte.

Quanto all'eliminazione, dalla normativa primaria, dei riferimenti agli obblighi di registrazione di rapporti e operazioni con specifiche modalità tecniche (l'archivio unico informatico previsto nel quadro normativo attuale), tale innovazione è resa

necessaria al fine di recepire i dettami della direttiva europea. Tuttavia, si ritiene quanto mai auspicabile che le autorità di vigilanza collaborino, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, al fine di emanare linee di indirizzo, nonché disposizioni specifiche omogenee, circa le caratteristiche degli archivi informatizzati da utilizzare.

Per ciò che concerne la disciplina degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, è necessario, a nostro avviso, condurre una riflessione circa l'opportunità di conservare la previsione contenuta nell'articolo 35, comma 2, in base alla quale è da considerarsi in ogni caso tardiva la segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

Alla luce della complessità degli schemi operativi in cui possono sostanziarsi gli elementi di sospetto, e tenuto conto che la rilevazione di detti elementi può legittimamente essere anche di molto successiva rispetto all'esecuzione dell'operazione, la fissazione di un termine convenzionale, peraltro molto breve, per valutare la tardività della segnalazione, appare una scelta poco fondata.

Sempre in tema di operazioni sospette, occorre valutare, sotto il profilo della conformità alla delega di cui alla legge n. 170, la disposizione contenuta nell'articolo 58, comma 2, dello schema di decreto, ai sensi della quale la sanzione per omessa o tardiva segnalazione si applica, non solo al soggetto obbligato, ma anche al relativo personale.

Venendo poi, brevemente, ai profili di più diretto interesse per la CONSOB, esprimiamo apprezzamento per l'opzione di escludere i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal novero dei soggetti destinatari diretti degli obblighi in materia di antiriciclaggio. Tale opzione risulta in linea con l'approccio di vigilanza, in materia delineatosi in via interpretativa già nell'attuale sistema normativo.

Altri due aspetti di rilevanza per l'istituto meritano invece una riflessione più approfondita. Il primo è in tema di sanzioni amministrative: il nuovo testo dello schema di decreto, uniformandosi a quanto previsto dal legislatore comunitario, amplia sensibilmente lo spettro di sanzioni amministrative, le quali possono essere adottate in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni.

Sul punto, per quanto concerne in particolare le società di revisione, che sono i soggetti su cui più precisamente si appunta l'interesse dell'istituto in termini di vigilanza, ai fini di prevenzione del fenomeno del riciclaggio, evidenziamo come, in tema di quantificazione delle sanzioni, l'articolo 62, comma 5, faccia espresso riferimento sia alle società di revisione legale sia ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, i quali, non assolvendo, in tutto o in parte, ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni.

Tuttavia, lo stesso articolo 62, nel disciplinare, al comma 8, l'irrogazione delle sanzioni da parte della CONSOB, richiama espressamente quali soggetti destinatari delle misure sanzionatorie esclusivamente le società, e non anche gli esponenti aziendali prima citati.

Il secondo aspetto attiene al tema dei consulenti finanziari indipendenti (da distinguere da quelli abilitati all'offerta fuori sede). L'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 2015, ha disposto il trasferimento dalla CONSOB a un nuovo organismo, cioè all'organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti (OCF), delle funzioni di vigilanza, anche sanzionatoria, sui consulenti finanziari autonomi e sulle società di consulenza finanziaria.

L'OCF sarà chiamato a operare sotto la vigilanza della CONSOB, nel rispetto dei princìpi e dei criteri che saranno stabiliti da quest'ultima con apposito regolamento. Tale organismo è tuttavia menzionato solo nelle definizioni e poi ancora nelle disposizioni finali dello schema di decreto, senza che ci sia una norma positiva che regoli l'attribuzione delle competenze e delle funzioni, in questo particolare settore, all'organismo stesso.

Passando, in conclusione, ai profili di maggior rilievo sistemico dell'intervento normativo, possiamo sottolineare l'accresciuta centralità dell'approccio basato sul rischio, che si lega a quello della promozione della cooperazione interna e internazionale tra i diversi attori coinvolti nel sistema di prevenzione.

Il principio dell'approccio basato sul rischio, oltre a orientare le procedure e i sistemi dei soggetti vigilati, si pone sempre più come strumento di guida della pianificazione dell'attività delle autorità e questa circostanza richiederà la condivisione e la collaborazione sempre maggiore fra tutti gli attori istituzionali coinvolti. La sede privilegiata sarà rappresentata, in tale ottica, dal Comitato di sicurezza finanziaria.

Per non rubare ulteriore tempo – visto che il testo della mia relazione scritta rimane a vostra disposizione – vorrei dire che il sistema normativo della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è basato sulla collaborazione attiva dei soggetti tenuti all'applicazione delle norme nei confronti delle autorità di vigilanza. In tale contesto mi preme sottolineare la collaborazione, a cui tutti gli attori istituzionali devono tra di loro ispirarsi, per rendere più funzionale e operativa la disciplina.

In questo senso, penso che CONSOB abbia dato buona prova di sé nel passato, operando in collaborazione con la UIF, sia nelle relazioni di segnalazione di questioni di reciproco interesse, sia nello svolgimento di attività ispettive congiunte, regolate in base a un apposito protocollo d'intesa con la medesima autorità. Penso si possa dire la stessa cosa per quanto concerne le relazioni con la Banca d'Italia, con la quale, sulla specifica materia, abbiamo un protocollo di intesa, che prevede anche la possibilità, per la Banca d'Italia, di delegare alla CONSOB ispezioni in materia di prevenzione del riciclaggio, quando la CONSOB si sia autonomamente attivata nello svolgere propri interventi ispettivi nei confronti di società di intermediazione immobiliare e di gestori collettivi del risparmio.

PRESIDENTE. La ringrazio e do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

SERGIO BOCCADUTRI. Chiederei di chiarire meglio come avreste idea di introdurre nel testo la questione dell'organismo di vigilanza, l'OCF, perché dalla vostra relazione non si comprende in che modo farlo. Vi chiedo se avete una vostra proposta.

ALDO MAGNONI, *responsabile divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)*. La proposta dovrebbe sostanziarsi nell'attribuzione diretta, per via del decreto legislativo, delle competenze di vigilanza in materia all'OCF. La norma transitoria prevede che l'entrata in vigore di queste disposizioni sia coordinata con l'entrata in funzione dell'organismo medesimo. Ci pare però che, attualmente, tra le definizioni e la norma transitoria manchi, nel mezzo, un contenuto di normazione positiva.

DANIELE PESCO. Prima abbiamo ascoltato in audizione i rappresentanti delle SGR, i quali hanno affermato che, secondo loro, non sarebbe opportuno sanzionare le SGR o chiedere loro di segnalare le operazioni sospette, visto che sono le banche ad avere i rapporti con i clienti.

Ho fatto una domanda che non è stata compresa, ma forse è proprio errata. Si pone molta attenzione su coloro che investono all'interno dei fondi di investimento, ma qual è l'organismo che dovrebbe vigilare su come i fondi di investimento utilizzano quei soldi ? Faccio ad esempio un riferimento ai fondi immobiliari: chi dovrebbe vigilare se il fondo immobiliare utilizza il denaro in modo corretto e non, ad esempio, mettendo in atto operazioni di riciclaggio ? Se l'organo preposto è la CONSOB, quali attività mette in campo per questo ?

ALDO MAGNONI, *responsabile divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)*. Devo fare una premessa: l'attività di regolazione e

vigilanza primaria sui soggetti che ha citato l'onorevole in materia di prevenzione del riciclaggio spetta alla Banca d'Italia. Con questa premessa, devo però anche specificare che non può dirsi, in modo assoluto, che le SGR acquisiscano la propria clientela esclusivamente attraverso il canale bancario, o di altri intermediari collocatori, essendo esse normativamente legittimate a ricercare la propria clientela anche autonomamente.

Il fatto che ci sia un doppio regime di verifica sulla clientela acquisita dalle SGR, sia indirettamente, all'origine di chi intrattiene il rapporto principale – cioè l'ente collocatore, sia esso la SIM o la banca – e le SGR stesse, a mio parere (però su questo desidero essere prudente, perché si tratta di competenze spettanti, primariamente, alla Banca d'Italia) non è una duplicazione ed è un meccanismo che andrebbe mantenuto.

Per passare alla seconda parte della domanda, la vigilanza sull'attività di gestione svolta dalle SGR, siano esse mobiliari o immobiliari, quindi di regolazione, emanazione dei regolamenti attuativi, verifica dell'organizzazione e dell'applicazione delle norme, è svolta primariamente dalla Banca d'Italia, e in via sussidiaria e in termini ispettivi può essere anche svolta dalla CONSOB.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Magnoni. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) *(vedi allegato 9)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria (UIF).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nel quadro dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria (UIF).

Do la parola al direttore dell'UIF, dottor Claudio Clemente.

CLAUDIO CLEMENTE, D*irettore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF).* Abbiamo depositato un documento che esprime in maniera sintetica la nostra posizione sulla normativa, con l'intento di fornire un contributo anche più ampio rispetto agli aspetti concernenti più direttamente le nostre funzioni, con particolare riguardo alla collaborazione con le altre Autorità.

A questo documento, che illustrerò nel corso dell'audizione, abbiamo allegato – e lasciamo agli atti – un elenco di interventi normativi, con l'indicazione delle modifiche dei singoli articoli che riteniamo opportune, per ciò che può essere utile a queste Commissioni.

Ove d'accordo, leggerò il documento in modo da agevolarne la comprensione e rendere anche più veloce l'esposizione. Ovviamente sono a disposizione per qualunque interruzione e io stesso cercherò di essere fluido nella lettura.

Vi ringrazio innanzitutto dell'invito che avete rivolto all'Unità di informazione finanziaria per commentare e contribuire alla definizione dello schema di decreto legislativo volto al recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio.

I rischi di utilizzo illecito del sistema economico finanziario e la recrudescenza della minaccia terroristica impongono di rafforzare il quadro normativo vigente e di adeguare i presìdi di prevenzione all'evoluzione delle tecniche criminali.

L'intervento normativo viene a realizzarsi a distanza di circa dieci anni dalla nascita dell'ordinamento vigente, basato sulla precedente direttiva, la III Direttiva antiriciclaggio. Esso si può avvantaggiare della significativa esperienza maturata e dei positivi risultati fin qui conseguiti.

Si tratta di un importante intervento di revisione, reso più complesso dalla scelta di operare una riscrittura totale di un testo legislativo che ha ben funzionato in questi anni e ha conferito maggiore efficienza, e soprattutto efficacia, al sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, che in passato era stato oggetto di critiche, non sempre ingiustificate.

Sul piano tecnico, le previsioni comunitarie e i criteri di delega per il loro recepimento ponevano esigenze di aggiornamento in alcune materie anche ampie, ma non sembravano richiedere un rifacimento dell'impianto normativo.

Anche in virtù del vigente assetto legislativo, il sistema antiriciclaggio italiano ha ottenuto una delle migliori valutazioni accordate dal GAFI nel corrente ciclo di *mutual evaluation*. Penso che come Paese possiamo esserne legittimamente orgogliosi. Il nostro sistema, nonostante gli elevati rischi criminali che deve fronteggiare, è stato giudicato maturo e sofisticato, consapevole delle minacce, fondato su un robusto quadro giuridico e istituzionale e su un elevato grado di cooperazione e coordinamento fra autorità.

I valutatori, pur richiedendo specifici interventi anche di tipo normativo, hanno riconosciuto la particolare efficacia dell'apparato di segnalazione, analisi e accertamento di casi sospetti e sottolineato l'elevata e crescente collaborazione di una parte significativa degli operatori.

La UIF è stata giudicata unità di *intelligence* finanziaria ben funzionante, che produce analisi operative e strategiche di elevata qualità, idonee a fornire valore aggiunto alle segnalazioni di operazioni sospette e a consentire l'avvio e, di norma, il buon esito delle indagini degli organi investigativi e giudiziari.

Le accresciute capacità del sistema possono essere valutate direttamente sulla base dei dati trasmessi annualmente dalla UIF al Parlamento e dei risultati conseguiti, in parte messi in evidenza anche dagli organi di stampa.

Le segnalazioni delle operazioni sospette erano poco più di 12.000 all'avvio della riforma legislativa del 2007; oggi sono ormai oltre 100.000, provengono da circa 5.000 operatori registrati presso l'Unità e portano alla luce, o consentono di circostanziare a beneficio delle indagini, innumerevoli casi non solo di riciclaggio ma anche di corruzione, di appropriazione di risorse pubbliche, di reati finanziari, di crimini delle mafie e di frodi fiscali. Decine di migliaia di segnalazioni all'anno vengono ritenute meritevoli di sviluppo investigativo e innescano indagini più approfondite.

Sulla base dei dati più recenti disponibili, oltre 40.000 segnalazioni sono state ritenute meritevoli di sviluppo nel corso del 2015 dalla Guardia di Finanza. Nello stesso anno la Direzione investigativa antimafia ha trasmesso alla DNA oltre 18.000 segnalazioni, potenzialmente collegate a indagini di criminalità organizzata.

Alla luce di questi risultati, penso che il primo obiettivo della riforma sia quello di consolidare il sistema di prevenzione, senza incertezze e arretramenti, e di rafforzarlo lungo le linee tracciate dalla IV Direttiva, eliminando alcuni ostacoli nella collaborazione tra autorità e alcune carenze nell'utilizzo di informazioni rilevanti. Si tratta di obiettivi doverosi e attesi, specie se si considerano i risultati del primo *National Risk Assessment* condotto in Italia, che ha qualificato come molto significativi i rischi di riciclaggio, e si tenga conto della recrudescenza della minaccia terroristica.

Il provvedimento in esame presenta non pochi elementi di novità importanti e utili per accrescere le potenzialità del sistema. Non mi soffermerò sugli aspetti positivi di tali previsioni, ma sulle debolezze delle proposte normative che, se non corrette, potrebbero pregiudicare gli obiettivi di rafforzamento dell'efficacia del sistema perseguiti dalla direttiva e, in taluni casi, dare un segnale equivoco sull'effettivo mantenimento degli attuali livelli di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne il nuovo assetto sanzionatorio previsto dallo schema di decreto, occorre considerare che l'apparato di prevenzione e contrasto si fonda sulla collaborazione degli operatori con le autorità e di queste ultime fra di loro. Perché la

collaborazione funzioni è necessario creare un sistema di norme e relazioni, che le parti interessate riconoscano come improntate a equilibrio e a equità, anche in virtù di una corretta calibrazione della risposta punitiva.

Le misure sanzionatorie devono essere chiare e coerenti, per penalizzare in modo congruo chi si pone in una logica non collaborativa con violazioni gravi e ripetute. Occorre invece evitare che il sistema venga percepito come ingiusto, perché colpisce pesantemente mancanze formali o prive di reale offensività.

Sotto questo profilo alcune delle scelte contenute nell'articolato appaiono non condivisibili, oltre che poco in linea con la norma di delega. Risulta poi assolutamente in contrasto con l'efficacia del sistema prevedere sanzioni per segnalazioni definite tardive, sulla base di criteri rigidi e meccanicistici, che finirebbero con lo scoraggiare i soggetti obbligati dall'effettuare una corretta valutazione del sospetto, basata sulla complessiva attività del cliente, per privilegiare aspetti di mera anomalia formale, di singole e frammentarie operazioni.

Lo schema di decreto apporta una serie di miglioramenti alla collaborazione fra autorità, ma non risulta sempre chiaro, pienamente efficace e coerente con le richieste degli organismi internazionali. Mi riferisco in particolare alla cooperazione tra l'UIF e l'autorità giudiziaria e soprattutto al mancato recepimento delle precise indicazioni del GAFI, che ha formalmente richiesto un ampliamento dei soggetti destinatari dei risultati degli approfondimenti finanziari compiuti dalla UIF.

Molto rilevante, anche in termini di percezione da parte dell'opinione pubblica, appare la scelta di escludere, dal novero dei soggetti obbligati, le pubbliche amministrazioni, sottoposte alla disciplina antiriciclaggio fin dalla prima normativa in materia risalente al 1991. Solo talune, limitate funzioni verrebbero sottoposte a forme attenuate di collaborazione.

Penso sia un segnale non corretto, che indurrebbe a ritenere che il legislatore reagisce alla scarsa collaborazione fin qui prestata dagli uffici pubblici escludendoli dagli obblighi, invece di creare le condizioni per incentivarne un più fattivo contributo. Ciò proprio quando il recente provvedimento del Ministero dell'interno sugli indicatori di anomalia e sulle procedure interne dedicato a tali enti stava cominciando a dare i suoi frutti, quantomeno in termini organizzativi, con l'istituzione presso diversi enti della funzione antiriciclaggio.

Infine, alcune annotazioni riguardanti più direttamente la UIF. In particolare, appare non comprensibile e inopportuna l'eliminazione della definizione contenuta nell'attuale normativa nazionale, che indica i compiti, i poteri e le responsabilità dell'Unità. Tale definizione andrebbe reintrodotta e allineata alle nuove e specifiche indicazioni in materia contenute nella direttiva.

Svolte queste considerazioni preliminari d'insieme, ritengo necessario approfondire alcuni dei principali aspetti meritevoli di attenzione. Tutti gli interventi che proponiamo con riferimento al testo dell'articolato sono poi riportati e motivati in dettaglio nella documentazione che lascerò a disposizione di codeste Commissioni. In essa sono presenti anche altre ipotesi di modifica di carattere prevalentemente tecnico.

Mi preme sottolineare che le considerazioni svolte dinanzi a queste Commissioni si iscrivono nel solco dell'impegno della UIF, costantemente orientato a fornire una costruttiva collaborazione, volta a favorire il migliore funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio. In tale ottica, le proposte che formulerò, di seguito, in maniera più dettagliata, sono dirette a conseguire, in modo equilibrato, un quadro normativo chiaro, conforme alla disciplina comunitaria e ai relativi criteri di delega, idoneo a sostenere un'azione sempre più efficace e attenta alle esigenze di tutti i soggetti interessati.

Cercherò di trattare le singole materie che ho anticipato nella premessa, omettendone alcune per contenere la lunghezza dell'esposizione.

Inizierò dall'assetto delle autorità. Lo schema di decreto, coerentemente con quanto configurato dai criteri di delega,

adotta un'impostazione che conferma, in linea generale, il vigente assetto istituzionale di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Un primo aspetto che mi sembra particolarmente importante sono gli assetti che riguardano le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria, che si pongono in linea di continuità con la normativa vigente. Si rendono però necessarie alcune modifiche e integrazioni, per realizzare il pieno adeguamento della nuova disciplina alle norme della direttiva dedicate alle *Financial Intelligence Unit* (FIU), ai relativi criteri di delega e ai rilievi formulati dal GAFI in materia.

Il primo aspetto, come ho già sottolineato, riguarda l'esigenza di introdurre nel decreto legislativo una norma definitoria riguardante la UIF, per precisarne compiti, poteri e responsabilità. L'assenza di una simile definizione nell'attuale schema di decreto appare del tutto ingiustificata e determinerebbe una lacuna di rilievo nella normativa di attuazione della direttiva, laddove si consideri che il decreto legislativo costituisce la base giuridica di regolamentazione fondamentale dell'Unità, che il vigente decreto legislativo 2007 contiene tale definizione e che la IV Direttiva, rispetto alla precedente, si caratterizza anche per una specifica attenzione rivolta al ruolo e alle funzioni delle FIU.

Per colmare tale lacuna, è sufficiente riprendere la nozione vigente, apportandovi gli adeguamenti necessari per recepire le indicazioni della nuova disciplina comunitaria. La UIF andrebbe pertanto definita come la « struttura centrale nazionale con autonomi poteri di acquisizione, analisi e comunicazione delle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo »: è la definizione contenuta nella IV Direttiva.

Le altre esigenze di intervento, riguardanti le funzioni della UIF, si collegano ai temi della collaborazione con le altre autorità e degli obblighi antiriciclaggio.

È senz'altro apprezzabile l'introduzione di una disposizione specifica che disciplina in modo organico, nella normativa antiriciclaggio, le funzioni della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in considerazione del rilievo che le stesse rivestono in materia di contrasto al crimine organizzato e del terrorismo. In tale contesto particolare importanza assumono le previsioni concernenti la collaborazione della UIF con la DNA. Tuttavia, rispetto a quanto riportato nello schema di decreto, i termini degli scambi informativi dovrebbero essere resi più chiari ed efficienti, coerenti con le altre forme di collaborazione dell'Unità con l'autorità giudiziaria, e tali da preservare l'assoluta riservatezza dei soggetti segnalati che non assumono rilievo ai fini delle indagini in corso.

I flussi informativi tra la UIF e la DNA non rappresenterebbero una forma di disseminazione delle segnalazioni sospette, ma unicamente un *matching* anagrafico preliminare, la cui efficienza è stata già congiuntamente valutata, su impulso della stessa Direzione nazionale antimafia, utile per orientare le analisi della UIF e velocizzare l'informativa della DNA alle Procure competenti. I canali di cooperazione tra UIF e organismi investigativi, e tra questi ultimi e la stessa DNA, resterebbero, in tal modo, inalterati.

Il tema della cooperazione tra autorità operanti nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo costituisce un fattore strategico fondamentale nella normativa internazionale e in quella comunitaria, che richiedono la piena valorizzazione delle sinergie fra le diverse istituzioni, il consolidamento delle relative forme di cooperazione e lo sviluppo di nuove modalità di condivisione delle informazioni e di integrazione delle competenze. Le previsioni dello schema di decreto si pongono in questa prospettiva, ma non la realizzano sempre in maniera chiara e pienamente efficace.

Sul fronte domestico, è positiva l'enunciazione del principio della collaborazione tra tutte le autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; tuttavia, a queste affermazioni di principio non conseguono coerenti previsioni specifiche ri-

guardanti i singoli versanti della collaborazione.

La disposizione relativa ai rapporti tra UIF e autorità giudiziaria sembra limitarsi a prevedere la possibilità, per quest'ultima, di richiedere all'Unità i risultati delle analisi e i dati concernenti le segnalazioni sospette. Sarebbe invece necessario confermare la più ampia area di scambio prevista dalle attuali disposizioni, esplicitando che l'autorità giudiziaria può richiedere alla UIF specifiche collaborazioni e informazioni pertinenti, in quanto queste attività si sono dimostrate, nell'esperienza, fondamentali per l'azione di contrasto.

D'altro canto, occorre prevedere che gli organi inquirenti informino la UIF in ordine all'utilizzo delle analisi e delle informazioni ricevute, per consentire l'affinamento delle azioni di prevenzione, come previsto dai princìpi internazionali.

Un altro essenziale aspetto, sul quale occorre intervenire per ragioni di adeguatezza ai princìpi della direttiva e di attuazione di precise indicazioni del GAFI, concerne il riconoscimento alla UIF della possibilità di scambiare informazioni, in modo ampio e flessibile, con tutti gli organi investigativi. In particolare, è necessario introdurre una previsione, rispettosa delle sensibilità istituzionali, che, pur confermando il canale ordinario della disseminazione delle informazioni e delle analisi della UIF al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla DIA, consenta all'Unità di ampliare, in caso di specifico interesse (come nel caso di contrasto al finanziamento del terrorismo) lo scambio anche con le altre forze di polizia.

Devono essere anche regolati i rapporti di collaborazione tra UIF e altre autorità e organismi con compiti di controllo su settori di rilievo, anche ai fini dell'antiriciclaggio, quali l'ANAC, le Agenzie fiscali, l'Organismo degli agenti e mediatori e l'Organismo dei consulenti finanziari, seguendo un'impostazione analoga a quella riguardante il rapporto dell'Unità con le altre autorità di vigilanza. Il mancato adeguamento delle disposizioni espone a ulteriori richiami del GAFI e ostacola l'allineamento delle caratteristiche della UIF alle omologhe istituzioni europee.

Venendo agli obblighi antiriciclaggio, particolarmente rilevanti ai fini di questa audizione, lo schema di decreto conferma i pilastri su cui si fonda il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, apportandovi gli aggiornamenti richiesti dalla IV Direttiva. Tuttavia, alcune previsioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette, non contenute nel documento posto in consultazione dal Ministero dell'economia del novembre scorso, risultano particolarmente critiche e rischiano di produrre impatti fortemente negativi sulla collaborazione attiva in funzione antiriciclaggio.

Mi riferisco in particolare ai due periodi finali dell'articolo 35, comma 2, ove viene previsto che la segnalazione si considera tardiva ove effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta. La conseguenza della qualificazione della segnalazione come tardiva sarebbe l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto obbligato.

L'impostazione descritta non può essere condivisa e risulta contraria ai princìpi e alle prassi internazionali. Non è corretto considerare matematicamente tardiva la segnalazione di un'operazione solo perché effettuata dopo che sia decorso un predefinito tempo dal compimento dell'operazione stessa. La materia della rilevazione del sospetto richiede, infatti, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso esulano dalla singola operazione, per tener conto dell'evoluzione della operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, nonché, da parte delle autorità di controllo, apprezzamenti di tipo tecnico sulla conformità agli obblighi del comportamento tenuto dai destinatari.

Se la nuova regola venisse confermata, i suoi effetti sarebbero dirompenti: in alcuni casi gli operatori potrebbero essere indotti ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni – che, come abbiamo detto, attualmente sono oltre 100.000 – effettuandole con un approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate; in altri casi potrebbero decidere

di non trasmettere alla UIF segnalazioni, anche di notevole rilievo, quando sia decorso il termine dei 30 giorni fissato dalla legge, per non incorrere in una sicura sanzione. In entrambi i casi si produrrebbe un grave depauperamento della qualità del sistema segnaletico.

Le nuove previsioni, in combinazione con quelle sanzionatorie, determinerebbero l'avvio automatico di decine di migliaia di procedure sanzionatorie, difficilmente gestibili dalle autorità, prive di effettività e di deterrenza, nonché foriere dei gravi effetti distorsivi richiamati.

Ritengo pertanto fondamentale eliminare dette previsioni e, più in generale, ripristinare le norme sulla collaborazione attiva contenute nell'articolo 35 nella versione posta in consultazione pubblica. Questa confermava una corretta e consolidata impostazione, evitando incertezze interpretative in una materia delicata e complessa come quella della collaborazione attiva in funzione antiriciclaggio.

Altro punto critico, sul quale lo schema di decreto rischia di ingenerare dubbi interpretativi e disfunzioni, si rinviene in materia di conservazione dei dati. In particolare, occorre superare alcune ambiguità testuali della norma, che attribuisce all'autorità di vigilanza il compito di adottare disposizioni di attuazione nei confronti degli intermediari, chiarendo che tali disposizioni sono strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio e, coerentemente, introducendo la previsione del parere della UIF, in linea con quanto stabilito dall'attuale disciplina.

In tale contesto, il riferimento della citata norma agli archivi informatizzati già istituiti presso gli intermediari vigilati è importante per esigenze di continuità e conferma di uno strumento, l'Archivio unico informatico (AUI), da tempo utilizzato ed essenziale per la conservazione, la tracciabilità e la verifica delle operazioni e la relativa analisi finanziaria per l'individuazione di operazioni anomale. D'altro canto, il mantenimento degli archivi esistenti in luogo dell'istituzione di nuovi risponde a canoni di semplificazione e di economicità, a cui la norma correttamente si ispira.

Di particolare rilievo, come ho già detto, appaiono le innovazioni riguardanti la posizione delle pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione.

Lo schema di decreto, operando una scelta da valutare anche dal punto di vista della coerenza con i princìpi di delega, muta l'impostazione vigente ed esclude la PA dal novero dei soggetti obbligati a fini di antiriciclaggio. In tal modo delinea, per la PA, un regime ibrido in cui solo alcune categorie di uffici pubblici devono comunicare alla UIF i dati e le informazioni concernenti operazioni sospette.

Tale particolare regime, previsto dal testo in esame, diverso da quello posto in consultazione pubblica, troverebbe applicazione solo nei confronti degli uffici competenti a gestire e controllare specifiche tipologie di procedimenti amministrativi (autorizzativi di appalto e concessioni di sovvenzioni). Sarebbe compito del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) individuare, sulla base di valutazioni correlate al rischio, da un lato, le attività, tra quelle richiamate, da sottrarre al campo di applicazione della disposizione e, dall'altro, i procedimenti ulteriori ai quali invece applicare il predetto regime.

La soluzione di fissare nella norma primaria criteri che ne determinino il raggio d'azione non appare condivisibile; essa determinerebbe infatti, in sede applicativa, inevitabili incertezze e rigidità. Nel merito, si rischierebbe di escludere il contributo segnaletico di uffici pubblici che, come sperimentato nella pur ridotta collaborazione offerta dal settore, svolgono attività diverse dai procedimenti indicati, ma possono far emergere informazioni estremamente utili ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il contributo delle PA infatti deriva non tanto dalla improbabile segnalazione di fatti collegati a propri comportamenti (anomalie nelle autorizzazioni, negli appalti e nelle concessioni), quanto dalla rilevazione di operazioni e soggetti che vengono all'attenzione degli uffici pubblici nell'esercizio della

propria attività, non diversamente da quanto avviene per gli altri soggetti obbligati.

Per questi motivi ritengo senz'altro preferibile ripristinare il testo proposto in consultazione nel novembre scorso, che prevede l'applicazione generale delle disposizioni alle PA e assegna al CSF la facoltà di enucleare attività delle medesime che presentano bassi rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, e che per questo vengono esentate dai predetti obblighi.

Per quanto attiene al sistema delle sanzioni, che, nello schema di decreto presenta un impianto piuttosto complesso, rinvio alle proposte di modifica che depositiamo insieme alla nostra relazione scritta**.**

Concludo ricordando che, in occasione della testimonianza resa nel 2007 presso la Commissione antimafia, il Governatore della Banca d'Italia dell'epoca, Mario Draghi, fornì le proprie valutazioni sul recepimento nell'ordinamento nazionale della III Direttiva antiriciclaggio, soffermandosi in particolare su alcune questioni specifiche che, dopo circa 10 anni, si ripropongono in questa revisione normativa in una situazione del tutto analoga a quella di dieci anni fa.

Il Governatore richiamava l'attenzione sui poteri ministeriali di indirizzo nei confronti di altre istituzioni, auspicava un riordino dell'apparato sanzionatorio – come facciamo noi anche in quest'occasione – anche in un'ottica di maggiore corrispondenza tra offensività delle condotte e rigore delle sanzioni, e assicurava che l'istituzione della UIF, in una posizione autonoma presso la Banca Centrale, avrebbe consentito una maggiore efficacia, cosa che effettivamente siamo riusciti a realizzare.

È necessario, a questo punto, evitare che le modifiche recate dal provvedimento in esame abbassino i livelli della prevenzione anziché innalzarli – penso che questo sia l'argomento fondamentale – come richiesto dallo spirito della direttiva, dalle indicazioni contenute nella legge delega e dall'interesse pubblico, a cui devono tendere le regole e l'azione delle istituzioni.

PRESIDENTE. Grazie. Abbiamo già messo in distribuzione anche le vostre proposte di modifica del testo dello schema di decreto. Vi abbiamo dato particolare spazio, anche in considerazione del ruolo di particolare rilievo che l'Unità di informazione finanziaria riveste per l'Italia in materia di contrasto al riciclaggio.

Lascio la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Ringrazio l'UIF, il soggetto coinvolto in maniera più importante in questo decreto legislativo. Notiamo che, se quelle da voi indicate sono le modifiche da fare, probabilmente conviene riscrivere daccapo la normativa antiriciclaggio. In merito ai 30 giorni, anche secondo noi le segnalazioni aumenterebbero in maniera esponenziale; sicuramente (già abbiamo indicazioni da parte di alcune banche) si farebbero le segnalazioni a prescindere, per evitare il rischio di incorrere in sanzioni.

Ho sentito che secondo voi non occorre stabilire un termine. È corretto ? Ad alcuni auditi abbiamo chiesto se ritenevano congruo un termine differente dai 30 giorni: alcuni ci hanno dato indicazioni in questo senso, altri no, quindi volevo avere la conferma che per voi vada bene che non vi sia un termine.

CLAUDIO CLEMENTE, *direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF).* I princìpi internazionali prevedono che le segnalazioni debbano essere fatte immediatamente.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. In merito alla pubblica amministrazione, anch'io non riesco a capire... Le volevo chiedere un solo esempio concreto in cui è giusto che la pubblica amministrazione faccia le segnalazioni.

Per quale motivo la vostra disponibilità a dare istruzioni applicative, le quali, probabilmente, consentirebbero di migliorare la qualità delle segnalazioni, non è andata a buon fine ? Leggo, infatti, a pagina 14 della vostra relazione: « in diverse occasioni la UIF ha messo in evidenza l'esigenza di prevedere istruzioni applicative per detti soggetti, che secondo noi sono fondamen-

tali », forse uno dei punti più importanti secondo me. Vorrei capire perché non abbiamo ancora queste istruzioni.

Volevo chiedervi inoltre qualche indicazione per rendere qualitativamente migliori queste istruzioni.

CLAUDIO CLEMENTE, *Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)*. Per quanto riguarda il termine, in realtà i princìpi internazionali prevedono che il termine non ci sia, perché la segnalazione deve essere immediatamente effettuata al momento in cui nasce il sospetto, per cui innanzitutto è impropria la previsione di un termine. Questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione è che non è necessario che ci sia un'operazione perché nasca il sospetto. Immaginiamo la costituzione e il mantenimento delle cassette di sicurezza: in quel caso non c'è alcuna operazione. Terza considerazione, che è la più importante: la nozione di sospetto è una nozione complessa, che dipende dalla tipologia di operazioni effettuate dal soggetto, dalla qualifica del soggetto, perché un soggetto potrebbe effettuare una serie di operazioni considerate ordinarie, normali, ma poi incorrere in un reato; a questo punto il sospetto nasce in quanto si percepisce che, avendo il soggetto compiuto un reato, è probabile che i proventi a base dell'operazione abbiano una provenienza illecita e che, quindi, si stia effettuando riciclaggio.

Va quindi valutato il complesso degli elementi oggettivi e soggettivi relativi alle operazioni atipiche: rilevano la natura del soggetto, nonché la conoscenza del tipo di attività e della esistenza di pendenze giudiziarie a suo carico. L'operazione è uno degli elementi, ma non l'unico. In questo senso, c'è un problema di incoerenza con i princìpi internazionali e una difficoltà nel rivolgere l'attenzione alla singola operazione, perché bisogna guardare l'operatività nel suo complesso; ciò soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari.

Diversa è l'operazione singola, effettuata da un professionista come il notaio, che presiede ad esempio a un acquisto di una casa da parte di una singola persona, quindi di una singola operazione; tuttavia, in genere, la maggior parte delle operazioni fanno riferimento all'intera movimentazione del soggetto e non a una singola operazione.

Normalmente è difficile stabilire un termine, perché le operazioni possono essere tante. Quale va presa come punto di riferimento ? La prima ovvero l'ultima ? Non so se sono riuscito a essere chiaro, perché è molto difficile descrivere la complessità della nascita del sospetto.

Quanto alla pubblica amministrazione, dal 1991 è assoggettata a obblighi antiriciclaggio. La partecipazione alla collaborazione attiva è stata assolutamente deludente ed esigua. Per questo ci siamo impegnati per cercare di creare i presupposti perché la PA possa dare un apporto significativo all'attività di collaborazione. Abbiamo ottenuto, da parte del Ministero dell'interno, l'emanazione di un apposito decreto, che regola gli adempimenti per le pubbliche amministrazioni; su questa materia ora interviene il recepimento della direttiva, che tende a ridurre di molto la platea dei soggetti obbligati. Dai soggetti indicati dalla proposta normativa non arrivano segnalazioni di operazioni sospette derivanti da ipotesi di corruzione, ad esempio, collegate ad appalti, perché dovrebbe essere la stessa stazione appaltante a segnalare il sospetto sulla propria attività. Questa ipotesi è quindi assai improbabile.

Molto più significativa è, invece, l'attività, ad esempio, svolta dal comune di Milano, che ha costituito da un paio d'anni un ufficio antiriciclaggio – con un responsabile antiriciclaggio – e che ci sta dando una serie di contributi innovativi. La possibilità che la pubblica amministrazione dia un contributo va oltre l'aspetto finanziario dell'operazione, si collega spesso all'attività reale che i comuni sono in grado di cogliere e di collegare con le evidenze finanziare che hanno a propria disposizione.

Immagini il caso di un soggetto che abbia una qualunque attività commerciale, con un giro d'affari particolarmente rilevante, che risulta al comune dalla dichiarazione ai fini dell'imposta locale, e rispetto al quale la polizia osserva che nel

negozio non entrano mai clienti. Inoltre sono state effettuate anche alcune segnalazioni sull'antiterrorismo che hanno dato significativi contributi.

Quello che stupisce è che, proprio nel momento in cui, dopo 25 anni, le norme si iniziano ad applicare, viene eliminato l'obbligo a carico della pubblica amministrazione. Al riguardo, io ne faccio anche una ragione etica: imponiamo a soggetti privati di partecipare al contrasto del terrorismo e del riciclaggio, assumendo in parte funzioni pubbliche e imponendo anche oneri economici; pertanto, anche la pubblica amministrazione, dovrebbe in qualche misura sentirsi obbligata a partecipare al sistema.

Le istruzioni antiriciclaggio per i soggetti non vigilati non sono state emanate perché la normativa primaria non lo prevedeva. Quello che chiediamo è che la normativa contempli il potere di emanare istruzioni, da parte di un'autorità, anche nei confronti degli operatori non assoggettati a controlli di vigilanza, fornendo a tutti gli operatori indicazioni precise in ordine agli adempimenti da porre in essere; altrimenti, non si riesce a far collaborare attivamente ed efficacemente una serie di operatori che, ad oggi, non hanno una disciplina che chiarisca, attraverso una norma secondaria, quali sono i compiti da svolgere.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Un'altra domanda sui circuiti di pagamento: vi sono soggetti che, a vostro parere, potrebbero essere esclusi dagli adempimenti in esame, in quanto già vi sono sottoposti per il tramite del circuito bancario ? Per esempio, i Compro oro, che sono stati esclusi ... Ci sono cioè dei soggetti per i quali ritenete si possa prevedere un'esclusione e altri che includereste nel novero dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio ?

CLAUDIO CLEMENTE, *Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)*. No, non abbiamo indicazioni significative su questo. Riteniamo che tutti i soggetti che sono stati chiamati a contribuire alla prevenzione, debbano essere presi in considerazione. Bisogna stare attenti però agli oneri che si pongono a carico su taluni soggetti. Ad esempio, se si parla del pagamento di un bollettino precompilato, presso le Poste o presso il tabaccaio, oppure del pagamento dell'imposta nei confronti della pubblica amministrazione, dovrebbe essere prevista un'esenzione. C'è una serie di operazioni, più che di soggetti, che potrebbero essere assoggettate o escluse, così come ci consente di fare la direttiva.

In questa sede è molto importante che siano stati inseriti fra i soggetti obbligati coloro che operano con passaporto europeo attraverso gli agenti, perché si era creata una particolare disparità di comportamento e di regolamentazione in quest'ambito; questo problema è stato sottoposto a suo tempo all'attenzione del Parlamento e abbiamo notato, con piacere, che la nostra proposta è stata recepita.

DANIELE PESCO. Formulo anch'io qualche domanda molto sintetica. Vorrei chiedervi: vi sentite sufficientemente indipendenti dalla Banca d'Italia ? Inoltre, riuscite a integrare le informazioni che ricevete dalle segnalazioni sospette con le informazioni di cui la Banca d'Italia è in possesso (mi riferisco alla Centrale rischi di Bankitalia) ? Le strutture bancarie italiane hanno spesso succursali o, per meglio dire, società bancarie all'estero ?

Secondo noi spesso queste società vengono costituite per offrire servizi di estero vestizione o per svolgere altre operazioni. Volevo chiedere se all'UIF arrivano segnalazioni anche da queste società. Inoltre vorrei porre la seguente domanda: disponete di strumenti informatici per l'analisi delle segnalazioni ? E se sì, essi sono « performanti » ? Ho fatto prima l'esempio di Banca Intesa, che è stata sanzionata in America, in quanto il sistema che utilizzava non riconosceva alcune parole, se scritte in modo alternativo. Questo è un rischio che corriamo anche in Italia, sia con GIANOS sia con i vostri strumenti informatici ?

L'ultima domanda riguarda il numero, secondo noi esiguo, di segnalazioni che vanno a buon fine. All'UIF arrivano infatti tantissime segnalazioni, la Guardia di Finanza, nel 2015, ne ha utilizzate solo 260 su 85.000 per la lotta all'evasione fiscale, e non so se alle procure della Repubblica ne

arrivino molte di più. Volevo chiedervi: secondo voi, che cosa si può fare per migliorare e rendere più efficace il sistema delle segnalazioni ?

CLAUDIO CLEMENTE, *Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)*. Alla domanda sull'indipendenza dalla Banca d'Italia ovviamente non posso che rispondere che siamo indipendenti, ma non lo faccio per un fatto formale. In realtà uno dei primi problemi che ci siamo posti, come in qualunque altra situazione, è acquisire indipendenza da parte del soggetto presso il quale siamo istituiti e che ci fornisce le risorse. La normativa ci protegge in maniera totale, quindi è sufficiente applicare le norme. Bisogna stare attenti affinché le nuove norme non attenuino i requisiti di indipendenza della UIF.

Non ho trovato problemi in questo senso, se non di adattamento, come è normale, nei confronti dell'istituzione che deve ospitare al proprio interno un'istituzione autonoma. Non rispondo al Governatore della Banca d'Italia, bensì al Parlamento, e questa è una cosa che sento come un onore e un onere. Lo garantisco personalmente. Sarebbe sciocco non utilizzare le prerogative che la legge ci attribuisce in questo senso e di cui la Banca non ha mai tentato di impedire la realizzazione.

È chiaro: c'è sempre la difficoltà connessa al fatto che una struttura è autonoma rispetto ad una istituzione di cui è parte, però siamo riusciti a trovare il giusto rapporto in questo senso, e ne siamo totalmente soddisfatti. Utilizziamo tutte le informazioni disponibili presso la Banca d'Italia e questo è uno dei vantaggi. L'ulteriore vantaggio di essere costituiti presso la Banca, in posizione di autonomia, consiste nelle due tipologie di autonomia di cui possiamo beneficiare: l'essere all'interno della Banca centrale, che di per se stessa è autonoma, e l'avere una garanzia di autonomia specifica, prevista dalla legge. L'autonomia della UIF è fondamentale.

Gestiamo circa 100.000 operazioni l'anno, che contengono non uno, ma più nominativi. Dobbiamo essere in grado di proteggere sia l'anonimato del segnalato, fino a quando questo non diventa oggetto di indagini giudiziarie, sia l'identità del segnalante, per evitare ripercussioni nei suoi confronti da parte della clientela. Il dottor Tusini mi ricorda che questa capacità di essere autonomi nei confronti dell'esterno, ma anche nei confronti della Banca d'Italia, è stata certificata dal GAFI. Abbiamo infatti ricevuto, due anni fa, una valutazione del GAFI, che ha riconosciuto la totale autonomia della UIF; si è trattato di un'inconsueta valutazione positiva del GAFI, anche gratificante da certi punti di vista. Mi chiedeva inoltre come analizziamo le segnalazioni. Noi ci siamo dotati di strumenti molto sofisticati di approfondimento.

Il fatto di essere all'interno della Banca d'Italia, oltre a garantire doppiamente l'autonomia della UIF, che è fondamentale per lo sviluppo delle attività, consente alla UIF stessa di accedere a tutto il bagaglio informativo che la Banca d'Italia può offrire, ivi compresa la Centrale dei rischi. Abbiamo le nostre informazioni, che sono segregate nei confronti della Banca d'Italia – quindi nessuno della Banca può accedere alle nostre informazioni – ma noi possiamo accedere alle informazioni che la Banca ha a disposizione.

Per quanto riguarda, invece, l'attività svolta da emanazioni bancarie nazionali all'estero, le eventuali segnalazioni sospette di questi soggetti esteri che appartengono a soggetti italiani devono essere fatte alla FIU del Paese in cui sono insediati. In ogni Stato vi è l'obbligo di costituire una *Financial Intelligence Unit*. Noi siamo la FIU italiana. Successivamente, la FIU estera deve trasmettere a noi, ove la consideri rilevante, l'informazione che ha ricevuto. Tenete presente che, su questa problematica, stiamo ponendo un'attenzione molto particolare per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di filiazioni italiane all'estero.

Per quanto riguarda le tecniche di analisi di segnalazione dei sospetti, ci siamo dotati di strumenti molto sofisticati per l'analisi delle informazioni e stiamo sperimentando sistemi di intelligenza artificiale per la lettura automatica delle segnalazioni e per la loro classificazione. Questo è il futuro ! Attualmente abbiamo sistemi di valutazione del rischio di tipo automatico e

sarebbe impossibile esaminare, se non con sistemi molto sofisticati di analisi, 100.000 segnalazioni con 70 persone. Stiamo cercando di ottenere efficacia nell'analisi ed efficienza nei costi di gestione. Possiamo fare ulteriori passi in avanti e ci avvantaggiamo, anche da questo punto di vista, del sistema informativo della Banca d'Italia (questo è l'altro vantaggio a cui alludevo).

Le banche attualmente hanno un sistema di registrazione delle operazioni molto sofisticato, che ne consente la tracciabilità, che è l'Archivio unico informatico, il quale viene messo in discussione dallo schema di decreto, o quantomeno non è chiara l'impostazione della norma che lo riguarda.

Questo archivio consente di far funzionare i meccanismi di ricerca automatica delle anomalie, perché si basa sulla registrazione corretta dell'operazione. L'esistenza di un sistema di istruzioni sull'AUI consente, teoricamente, la corretta valutazione delle operazioni. L'omessa segnalazione viene sanzionata e quindi questo garantisce che i sistemi automatici (lei accennava a GIANOS) possano attingere da una base certa di operazioni registrate. In questo modo si garantisce altresì la correttezza dell'individuazione delle operazioni anomale da parte dei sistemi informatici applicati dalle banche.

È quindi fondamentale avere una base informatica attendibile, certa, confrontabile, anche per l'attività ispettiva che svolgono l'UIF e la Banca d'Italia e per verificare la correttezza operativa dei soggetti obbligati.

Con riferimento alla domanda sull'esito delle segnalazioni, il primo problema che ci siamo posti è se siamo, oltre che efficienti, anche efficaci; abbiamo cercato di valutarlo comparando l'esito giudiziario delle operazioni sospette con quello che accade negli altri sistemi europei. Noi ci collochiamo molto al di sopra della media europea: per quanto le statistiche siano molto complesse da effettuare per la mancanza di dati dall'estero, noi siamo a un livello superiore quanto a efficacia dell'azione, perché il numero delle segnalazioni che confluiscono nei procedimenti giudiziari è di gran lunga superiore alla media riscontrabile in altri Paesi.

La situazione, ovviamente, è migliorabile, ma tenete conto che, fino a qualche anno fa, il numero di segnalazioni in sospeso e, quindi, non trattate, era di 40-60.000, mentre oggi non abbiamo nessun arretrato. Ora le segnalazioni in lavorazione sono 5-6.000 e ci sono circa 100.000 segnalazioni all'anno, si tratta di meno di un mese di *gap* temporale, in termini medi. Abbiamo quindi abbreviato i tempi di lavorazione (sia da parte nostra che delle banche), quindi oggi le segnalazioni arrivano sul tavolo dei magistrati molto più celermente che in passato.

Tra l'altro, facciamo una buona analisi finanziaria, che consente alla Guardia di Finanza di espletare una altrettanto buona analisi investigativa. Per migliorare occorre avere più soggetti con cui colloquiare per dare e ottenere informazioni, per cui è fondamentale ottemperare alla richiesta formale sollevata dal GAFI nella sua ultima valutazione, consentendo l'accesso alle informazioni investigative e la possibilità di stabilire collaborazioni con tutti gli organismi che possono dare un contributo all'attività antiriciclaggio, siano essi Forze di polizia o altre autorità, come l'ANAC e l'Agenzia delle entrate.

La collaborazione con la magistratura per noi è stata fondamentale, abbiamo progredito significativamente nei contributi richiesti da parte della magistratura e in quelli offerti da parte nostra; i risultati ci confortano nella capacità di agire in questo senso. Siamo una struttura che offre servizi, sia nei confronti dei magistrati, sia nei confronti delle autorità investigative e di altre autorità, ma abbiamo bisogno di informazioni. La cooperazione deve essere in due direzioni, non ci devono essere impedimenti né nella collaborazione verso le autorità, né nella collaborazione dell'autorità nei nostri confronti, altrimenti non riusciamo a fare bene il nostro lavoro. È quindi fondamentale la capacità di collaborare.

La nostra funzione è strumentale e ciò garantisce gli ambiti di competenza delle altre autorità; la soluzione che abbiamo

trovato assicura comunque la disseminazione massiva delle informazioni alla DIA e alla Guardia di finanza, ma consente all'UIF di avere confronti anche con altri organismi. Facciamo indagini finanziarie in materia di pedopornografia, di cui si occupa la polizia postale, nonché indagini sul terrorismo, che spesso non riguardano la parte finanziaria del terrorismo, ma la parte bellica di tale fenomeno; abbiamo oltre 30.000 informazioni su soggetti, in qualche misura, collegati a operazioni finanziarie facenti capo a terroristi. Le segnalazioni ci arrivano dall'estero e noi dobbiamo assicurare di poter colloquiare con tutte le forze di polizia.

Questa normativa fa compiere un passo avanti all'attività di collegamento fra UIF e DNA, secondo modelli che abbiamo già messo a punto con il Procuratore Roberti e che, teoricamente, sono in grado di dare risultati importanti; essa però va calibrata, così come abbiamo indicato in una proposta condivisa anche con la DNA.

SERGIO BOCCADUTRI. Sarò molto breve e mi concentrerò su quest'ultimo passaggio. Lei ha parlato di collaborazione. La definizione di amministrazioni interessate è molto vaga, ma abbiamo l'articolo 21, comma 2, lettera a), più volte richiamato, che invece definisce esattamente alcune autorità, ad esempio quelle che concorrono all'analisi del rischio di riciclaggio di cui all'articolo 14, anche in deroga al segreto d'ufficio, e quelle che hanno accesso alle informazioni relative ai *trust*.

Seguendo questo spirito, le sembra che questa elencazione contenuta alla lettera a), comma 2 dell'articolo 21 sia esaustiva – in un'ottica di cooperazione e collaborazione tra le autorità, a fini di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – o potrebbe essere ulteriormente allargata anche ad altre autorità ? Ovviamente non mi riferisco ad amministrazioni o organi di vigilanza, ma ad autorità che svolgono, anche in virtù di una sempre maggiore digitalizzazione della pubblica amministrazione, un'attività importante e che raccolgono dati che possono essere utilmente utilizzati.

CLAUDIO CLEMENTE, *Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)*. Questo è uno degli aspetti fondamentali rispetto al quale chiediamo di modificare la normativa, anche per ottemperare ai princìpi internazionali, che vedono la *Financial Intelligence Unit* al centro del sistema antiriciclaggio, come ricettore di informazioni e debitore di collaborazione. Questa è la visione della UIF in ambito internazionale.

Per svolgere questo ruolo dobbiamo avere la possibilità di colloquiare con tutti i soggetti capaci di dare un contributo, e offrire loro il nostro contributo nell'attività di analisi finanziaria. Quindi dobbiamo assicurare la nostra conquistata capacità di progredire, collaborando con la magistratura, ma anche con altri soggetti, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni. Si tratta di un'esigenza di ricevere e fornire informazioni che consentano di svolgere meglio le attività di ciascuno degli organi coinvolti. Per questo è fondamentale la definizione della UIF, perché è lì che c'è la chiave di volta della collocazione della UIF a livello istituzionale.

Noi proponiamo di avere la possibilità di avere informazioni e collaborare con altre forze di polizia anche diverse da quelle con le quali già collaboriamo, ma anche con strutture statuali (l'Agenzia delle Entrate, l'ANAC, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) che hanno informazioni a noi utili e a cui possiamo dare un contributo per svolgere la loro attività. Sicuramente è uno dei problemi fondamentali. Oltretutto, occorre adeguare in questo senso la normativa alle richieste precise del GAFI.

SERGIO BOCCADUTRI. Quindi lei pensa che l'elencazione contenuta alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 potrebbe essere estesa.

CLAUDIO CLEMENTE, *Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)*. Sì, certo per quanto riguarda la collaborazione tra autorità.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Clemente. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta

odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) *(vedi allegato 10)* e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della Guardia di Finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nel quadro dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389), l'audizione dei rappresentanti della Guardia di Finanza.

Sono con noi il Generale di divisione Stefano Screpanti, Capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, il Colonnello Giancarlo Franzese, Capo ufficio tutela economica e sicurezza, il Tenente Colonnello Gianluca Angelini, capo sezione antiriciclaggio Ufficio tutela economica e sicurezza.

Grazie anche per la documentazione scritta che ci avete consegnato e che è già stata distribuita a tutti i colleghi.

Darei la parola al Generale di divisione, Capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti.

STEFANO SCREPANTI, *Capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza*. Signori presidenti, onorevoli deputati, grazie per aver consentito anche alla Guardia di Finanza di portare il suo contributo di idee in questa discussione. Abbiamo presentato un testo, che lasciamo agli atti. Io cercherò, anche per ragioni di sintesi, di ripercorrere i tratti essenziali, lasciando poi i dettagli al documento.

Inizierei dai profili di carattere istituzionale, che costituiscono un tema importante in questo provvedimento, e direi di prendere avvio dall'articolo 15, comma 2, lettera f), della legge n. 170 del 2016, che pone un punto secondo noi molto importante, cioè la necessità del rispetto « del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo ».

Queste indicazioni, a nostro avviso, sono importanti. Con riferimento alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è opportuno evidenziare che si tratta di un sistema di prevenzione amministrativo, e non di repressione; non si tratta nemmeno di prevenzione giudiziaria, bensì di prevenzione amministrativa dell'uso illecito del sistema finanziario. Dal nostro punto di vista questo schema di decreto, ai cui lavori abbiamo collaborato per le attività coordinate dalla Direzione V del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e finanze, ben si muove nella direzione tracciata dalla legge delega, preservando l'attuale sistema, nonché potenziandolo.

Riteniamo che vengano tenute in giusta considerazione anche le indicazioni che promanano dal Fondo monetario internazionale, formulate nel rapporto presentato a Parigi nel 2015, a conclusione della procedura di valutazione del sistema italiano antiriciclaggio, laddove è stato espresso un giudizio complessivamente positivo sull'efficacia del dispositivo nazionale.

Riteniamo che la tenuta del sistema nazionale trovi puntuali conferme sia nelle esperienze di servizio condotte con successo in questi anni – nel seguito del mio intervento citerò i risultati dell'attività della Guardia di Finanza, che sono comunque sintetizzati nel documento – in piena sinergia con le altre forze di polizia, sia nelle prassi operative, che non hanno mai fatto emergere alcuna lacunosità nella circolarità di dati e notizie, tenuto conto della finalità di prevenzione del sistema stesso. Del resto, sono numerose le sedi istituzio-

nali di incontro fra i diversi presìdi di sicurezza, a livello sia centrale sia periferico, in cui sistematicamente viene garantito un completo e proficuo interscambio informativo in materia. Penso al Comitato di sicurezza finanziaria, penso al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA), in cui, da quando è iniziata l'emergenza antiterrorismo, vengono portati ogni settimana i nominativi delle persone oggetto di segnalazioni per operazioni sospette per terrorismo, dimodoché tempestivamente tutte le forze di polizia, i servizi e tutte le autorità nazionali siano in grado di sapere di chi stiamo parlando e di chiedere gli approfondimenti necessari.

Mi riferisco inoltre al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e al Comitato nazionale e provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove è garantita la massima circolazione delle informazioni importanti, quelle che servono per le funzioni di repressione.

Bisogna riconoscere che lo schema di decreto ben coglie le peculiarità del sistema che il legislatore italiano ha da tempo prescelto e ha voluto mantenere con questo provvedimento, anche rispetto a quanto delineato in ambito comunitario. Sul punto c'è, infatti, da tenere presente che la disciplina contenuta nell'articolo 32 della IV Direttiva antiriciclaggio, nonché gli elementi che si possono trarre dalla nota interpretativa alla raccomandazione 29 del GAFI prevedono che le FIU, *Financial Intelligence Unit*, svolgano un'analisi operativa, volta a individuare i collegamenti fra flussi finanziari e attività criminali, e poi comunichino, quando vi siano motivi di sospetto, i risultati delle analisi svolte e qualsiasi altra informazione pertinente alle autorità competenti, al fine di consentire a queste ultime di concentrarsi sulle informazioni e sui casi rilevanti.

Di conseguenza, nella normativa europea non vi è cenno all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette, per ulteriori attività di analisi e per approfondimenti da svolgere sul piano amministrativo, a forze di polizia o autorità competenti. Il nostro legislatore ha invece da sempre operato una scelta sistematica profondamente diversa, che fonda il sistema di prevenzione antiriciclaggio sulla trasmissione delle segnalazioni per operazioni sospette dalla UIF al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia.

Ciò significa che la scelta interna è stata e sarà ancora, alla luce dell'attuale schema di decreto legislativo, quella di porre il baricentro dell'approfondimento investigativo di carattere amministrativo delle segnalazioni di operazioni sospette su articolazioni specialistiche delle forze di polizia, ferma restando poi la possibilità di svolgere le successive indagini da parte degli organi di polizia giudiziaria.

Quindi le attività di analisi svolte dalla UIF italiana, limitandosi ai profili di natura finanziaria, non sono propriamente inquadrabili nell'ambito di un'analisi operativa che, come delineata dalle richiamate raccomandazioni del GAFI, può definirsi tale solo quando completata dalle successive attività di approfondimento eseguite dal Nucleo di polizia valutaria e dalla DIA.

Alcune attribuzioni conferite alla FIU dalla normativa sovranazionale di riferimento sono nell'ordinamento domestico in parte riconducibili alle responsabilità assegnate ai citati organi investigativi, secondo un modello tripartito di soggetti preposti alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

È un sistema che può trovare giustificazione in tante considerazioni. Forse è stata tenuta nella giusta prospettiva la dinamica e la storia dell'evoluzione delle minacce che la criminalità organizzata ha portato, negli anni, al sistema finanziario italiano; quindi il nostro legislatore ha scelto di incentrare l'analisi investigativa susseguente all'analisi finanziaria dell'UIF presso organi di polizia.

Secondo il nostro sommesso avviso, se ritenuta ancora valida – il legislatore delegante ha fatto già fatto una scelta in questo senso – questa opzione deve essere tenuta in adeguata considerazione. Infatti, quando si parla di comunicare gli esiti dell'analisi finanziaria ad altri soggetti bisogna comunque considerare che non ver-

rebbero escluse le comunicazioni alle autorità competenti a svolgere l'analisi investigativa; altrimenti, il concetto di analisi operativa, richiesto dalla normativa comunitaria, non sarebbe completo.

In questa prospettiva, dunque, si verificherebbe che mentre il destinatario dell'analisi finanziaria lavora, ci sarebbe sempre il Nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA che svolgono l'analisi investigativa sul medesimo contesto. Finita l'analisi investigativa, informeranno l'autorità giudiziaria, faranno le verbalizzazioni amministrative e le utilizzeranno a fini fiscali.

Secondo il nostro sommesso parere, in questo modo si rischia di complicare il sistema, anche introducendo elementi di duplicazione e sovrapposizione, con la necessità di dover poi creare ulteriori sovrastrutture con funzioni decisionali e di coordinamento.

Riteniamo che il sistema così come congegnato, in linea assolutamente coerente con la normativa comunitaria, funzioni e sia correttamente confermato dal provvedimento in esame. Del resto, c'è anche un altro elemento di coerenza del sistema che è tratto dal numero 1 della lettera f) dell'articolo 15 della legge delega, cioè che l'unità di informazione finanziaria deve avere tempestivo accesso alle informazioni finanziarie e amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione al segreto investigativo, anche alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti.

Quindi, anche su questo tema la legge delega disciplina l'accesso alle informazioni investigative in modo coerente con i principi di fondo del sistema nazionale, che prevedono, appunto, il nullaosta dell'autorità giudiziaria.

Come è organizzata e come lavora la Guardia di Finanza in questo sistema ? Il Nucleo speciale di polizia valutaria è sempre stato parte integrante del sistema di prevenzione antiriciclaggio. Le sue funzioni si articolano in un ampio ventaglio di attività: approfondimento e segnalazione di operazioni sospette; esecuzione di ispezioni e controlli amministrativi nei confronti dei soggetti obbligati; effettuazione di servizi in materia di circolazione transfrontaliera di valuta; esecuzione di misure di congelamento nei confronti di indiziati o di appartenenti a organizzazioni terroristiche. Ci sono, poi, le funzioni di polizia giudiziaria a competenza generale.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria, che è il reparto speciale in cui queste funzioni sono incentrate, ha sede centrale a Roma e articolazioni periferiche a Milano, Palermo e Reggio Calabria. Esso opera in stretto contatto con i nuclei di polizia tributaria.

Dallo scorso anno, nel Nucleo speciale di polizia valutaria opera anche un Gruppo investigativo sul finanziamento del terrorismo (GIFT), che ha il compito di corrispondere alle richieste avanzate dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e si occupa delle SOS antiterrorismo più complesse.

Sono state recentemente istituite sezioni investigative contro il finanziamento del terrorismo a Roma, Milano e Napoli, ma tutti i reparti della Guardia di Finanza sono ogni giorno delegati dal Nucleo speciale di polizia valutaria ad approfondire le segnalazioni di operazioni sospette.

Ho già accennato alla circolarità informativa che esiste nel Comitato di analisi strategica antiterrorismo e nei vari comitati di coordinamento, fra cui il Comitato di sicurezza finanziaria.

Come lavora in concreto la Guardia di Finanza ? Tutte le segnalazioni per operazioni sospette, anche nella grande entità su cui si sono attestate negli ultimi anni (104.000 solo lo scorso anno), vengono sottoposte ad analisi pre-investigativa.

In sostanza, tutte le operazioni vengono esaminate. Poi, il Nucleo speciale di polizia valutaria le classifica in base ad alcune codifiche di rischio, partendo da quelle che necessitano di un approfondimento immediato, a quelle che possono aspettare, ad altre che non presentano elementi di interesse. Una volta definito il livello di interesse, il Nucleo speciale di polizia valutaria delega l'approfondimento al reparto competente.

Al termine dell'attività investigativa, calibrata in relazione alla classificazione, si possono avere contestazioni di violazioni amministrative antiriciclaggio, ovvero comunicazioni di notizie di reato alla competente autorità giudiziaria per le ipotesi di violazioni penali, oppure l'inoltro all'autorità giudiziaria, qualora la SOS si riferisca a un procedimento penale già esistente, o ancora la redazione di un appunto informativo contenente le notizie suscettibili di ulteriori approfondimenti per altri fini istituzionali, in particolare di carattere fiscale.

Per gestire questa mole di segnalazioni esiste anche un sistema informativo avanzato, chiamato SIVA 2 (Sistema informativo valutario), in grado di selezionare tempestivamente i contesti più significativi.

Nel biennio 2015-2016, sono state approfondite in maniera mirata – parlo della seconda fase, quindi non dell'analisi preinvestigativa, ma di quella investigativa vera e propria – 38.365 segnalazioni di operazioni sospette.

Da questo approfondimento sono emerse 1.489 violazioni amministrative, la maggior parte delle quali riconducibili al divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori alla soglia di legge; 1.439 fattispecie penali tipiche del settore, in gran parte riferibili all'omessa o incompleta identificazione e registrazione dei dati e delle informazioni afferenti alle clientela, ipotesi poi depenalizzate.

Inoltre, 10.220 segnalazioni sviluppate dai nostri reparti negli ultimi due anni sono confluite in procedimenti penali già aperti dalle Procure della Repubblica competenti e affidati anche ad altre forze di polizia. Sono stati, poi, redatti, negli ultimi due anni, 3.281 appunti informativi da sviluppare per altre finalità di polizia economico-finanziaria, dai quali sono originati circa 500 interventi ispettivi di carattere tributario (già conclusi, ma altri sono in corso) che hanno consentito di constatare una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette per circa un miliardo di euro.

C'è da dire che, delle 10.220 SOS confluite in procedimenti penali già pendenti, molte riguardano profili di carattere fiscale, ma per la fascia alta, ovvero quella che ha rilevanza penale e che diviene in un secondo momento suscettibile di contestazione fiscale, a seguito della norma generale che consente alla Guardia di Finanza di utilizzare, a fini fiscali, dati e notizie acquisiti durante le indagini di polizia giudiziaria.

Ricordo, peraltro, che tutta questa attività che, per la Guardia di Finanza, rappresenta anche un bacino informativo per alimentare le sue attività di polizia giudiziaria, ha visto 1.889 indagini di polizia giudiziaria per reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con la denuncia di 4.076 persone, di cui 286 tratte in arresto, con sequestro di beni e disponibilità finanziarie per circa 573 milioni di euro.

Per quanto concerne le segnalazioni di operazioni sospette attinenti al fenomeno del finanziamento del terrorismo, nell'ultimo biennio sono stati 822 i contesti sviluppati, 47 dei quali sono confluiti in procedimenti penali già esistenti, mentre 7 segnalazioni hanno dato vita a nuovi fascicoli di indagine.

Abbiamo in atto protocolli d'intesa con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per il tempestivo inoltro delle segnalazioni riconducibili al terrorismo da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria. Oltre alla predetta circolarità delle informazioni, ci sono stretti rapporti con la Direzione investigativa antimafia, per coordinare al meglio le sinergie operative.

Tornando ai profili istituzionali, passo velocemente ad alcune considerazioni di carattere generale.

L'attuale testo dello schema di decreto, contrariamente ad alcune versioni precedenti, non reca più la definizione di autorità competenti, ma rinvia a una norma per individuare le istituzioni che sono competenti per specifici provvedimenti, in modo che riteniamo adeguato e confacente alle esigenze di prevenzione e all'efficacia del sistema.

Tuttavia, la nozione di autorità competenti permane solo nell'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto in materia di cooperazione internazionale. Suggeriamo, pertanto, come elemento generale, che an-

che qui l'espressione « autorità competenti » sia sostituita con il richiamo alle Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).

Il Nucleo speciale di polizia valutaria, all'articolo 9 dello schema di decreto, vede potenziato il suo ruolo di supervisione ed estesa la platea dei soggetti sottoposti ad attività ispettive, che in prospettiva includeranno istituti di moneta elettronica e relative succursali, i punti di contatto centrali degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento con sede in altro Stato europeo e altri soggetti.

Questi operatori si aggiungono, quindi, ai soggetti già vigilati dal Corpo, ovviamente in forma concorrente con le *authority* di riferimento.

Non sono compresi, fra i soggetti oggi vigilati, gli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate. Vi segnaliamo questo aspetto, anche se sappiamo che ci sono anche altri soggetti che esercitano la vigilanza.

La Guardia di Finanza è chiamata in gioco anche nell'ambito delle nuove funzioni delineate per la Direzione nazionale antimafia.

L'articolo 8 conferma il sistema attuale, affermando che la Direzione nazionale antimafia ottiene tempestivamente dall'UIF, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria, ovvero, per quanto attiene alla criminalità organizzata, per il tramite della DIA, tutti i dati e le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette utilizzabili per la verifica della loro attinenza ai procedimenti giudiziari in corso. È questa, infatti, la finalità della comunicazione alla Direzione nazionale antimafia.

Questa previsione ha l'indubbio pregio di favorire la tempestiva selezione delle segnalazioni che presentano connessioni oggettive e soggettive con procedimenti penali pendenti presso le varie Procure della Repubblica, permettendo al Nucleo speciale di polizia valutaria e agli altri reparti del Corpo di concentrare l'attenzione investigativa su quei contesti non ancora noti agli organi inquirenti, dal cui approfondimento possono emergere insidiose condotte illecite.

Il comma 1, lettera a), dell'articolo 8 dello schema di decreto stabilisce, altresì, che la DNA riceve, tempestivamente, dalla UIF l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, ovvero quella parte dell'analisi operativa che non è completata dall'analisi investigativa.

Mi sembra un dato abbastanza oggettivo – come tale lo segnaliamo – che questa previsione sembra introdurre una diversa modalità di interlocuzione con la DNA dalla parte della UIF, che, come delineata nel primo periodo della stessa norma, avviene, in via generale, per il tramite del Nucleo speciale polizia valutaria e della Direzione investigativa antimafia.

Ove si ritenesse di individuare un'unica modalità, la prima parte dell'articolo 8 è abbastanza chiara.

Venendo a profili strettamente tecnici e lasciando, quindi, l'aspetto istituzionale, su cui spero di essere riuscito a esporre il nostro punto di vista, la valutazione nazionale del rischio di riciclaggio è un tema importantissimo. Lo schema di decreto sottolinea bene questo aspetto. L'Italia ha già realizzato un esercizio in questa direzione, i cui esiti sono stati sottoposti al Comitato di sicurezza finanziaria nel 2014.

I fenomeni individuati quale principale fonte dei proventi oggetto di riciclaggio sono la corruzione, l'evasione fiscale e l'agire della criminalità organizzata, tutti settori operativi nei quali il Corpo è, storicamente, fortemente impegnato.

Mi permetto di ricordare che questi compiti, assegnati alla Guardia di Finanza per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria, sono assolutamente coerenti con la missione istituzionale del Corpo in materia di polizia economico-finanziaria, attribuita dal decreto legislativo n. 68 del 2001 e confermata nel recente decreto legislativo n. 177 del 2016, di razionalizzazione dei comparti di specialità delle forze di polizia. Ricordo, al riguardo, che tale ultimo provvedimento ha assegnato alla Guardia di Finanza funzioni speciali in materia di sicurezza della circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

Inoltre, la Guardia di Finanza vede rafforzate le sue funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attività dei *money transfer* e viene chiamata in campo anche per segnalare la necessità di procedere a una sanzione amministrativa molto forte, quale la sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell'esercizio del servizio.

Nei confronti dei *money transfer* esercitiamo da tempo una forte azione di vigilanza, sia nella forma tradizionale dell'ispezione e controllo – tipica attività amministrativa antiriciclaggio – sia, soprattutto, in corrispondenza della recrudescenza del terrorismo. In tale contesto facciamo sì che ogni qualvolta i nostri militari sono presenti presso esercizi che offrono quei sistemi di pagamento, essi identifichino sempre i soggetti che svolgono queste operazioni, inserendoli nel sistema informatico delle forze di polizia e comunicandoli al Gruppo investigativo di contrasto al finanziamento del terrorismo del Corpo, per svolgere le analisi del caso.

Guardiamo senz'altro con favore anche alle nuove disposizioni sul controllo dei giochi e sul registro dei beneficiari effettivi.

Non mi dilungo sui profili sanzionatori, che attengono a scelte eminentemente politiche. Ovviamente, cogliamo gli aspetti di coerenza e sistematicità dal punto di vista tecnico. È vero, peraltro, che c'è stata una certa depenalizzazione negli ultimi anni, ma ricordiamo che è anche aumentato moltissimo il nostro impegno sul fronte della repressione penale, con un aumento del 44 per cento, nel 2016 rispetto al 2015, delle denunce all'autorità giudiziaria di soggetti responsabili di riciclaggio e con un aumento del 27 per cento di arresti, nonché con il sequestro di beni e disponibilità per un valore di 510 milioni di euro, quasi otto volte superiore al dato del 2015.

Un *trend* similare sta riscontrando la fattispecie del reato di autoriciclaggio, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 531 soggetti, pari al 400 per cento in più rispetto al 2015, e il sequestro di beni e disponibilità per 4,2 milioni di euro.

In conclusione, lo schema di decreto legislativo oggetto di questa indagine conoscitiva è il frutto di un lavoro veramente lungo, difficile e complesso, che riteniamo si sia dimostrato prezioso e produttivo in quanto tiene nella giusta considerazione le posizioni espresse da vari attori istituzionali e consente di rispettare, in modo sostanziale e adeguato alla peculiarità nazionale, i principi direttivi fissati dal legislatore delegante e anche da quello comunitario.

La Guardia di Finanza è profondamente convinta che il provvedimento in esame ben realizzi il rafforzamento del vigente assetto e il consolidamento delle capacità di prevenzione della minaccia attraverso un più tempestivo e costante scambio informativo tra le varie Amministrazioni, salvaguardando le rispettive competenze, professionalità e funzioni da tempo sperimentate. Questo – lo ricordiamo – in coerenza con i più ampi progetti che in questi ultimi anni stanno caratterizzando le riforme in atto nella pubblica amministrazione, volte alla razionalizzazione delle funzioni attribuite ai diversi organismi, in un quadro generale di coordinamento e di sinergie.

Non può, in questo ambito, non rilevarsi che la stessa normativa europea (mi riferisco all'articolo 7 della IV Direttiva antiriciclaggio) sottolinea l'importanza di garantire l'efficace e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio.

La Guardia di Finanza, in virtù delle sue peculiari attribuzioni, ritiene di poter assicurare le più opportune forme di raccordo tra fase preventiva e investigativa, dal momento che il combinato esercizio dei poteri valutari, di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria consente di sviluppare senza soluzione di continuità, e velocemente, gli approfondimenti delle SOS condotti dal Nucleo valutario e dai reparti territoriali in sinergia anche con le altre forze di polizia. Ciò nell'ambito del sistema di coordinamento tracciato dalla legge n. 121 del 1981, nonché per il tramite dell'autorità giudiziaria in relazione ai fascicoli processuali presso le Procure della Repubblica e anche con le agenzie fiscali, con cui quotidianamente condividiamo le nostre ana-

lisi di rischio e scambiamo informazioni di rilevanza tributaria.

Credo di aver parlato a sufficienza. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE MAURIZIO BERNARDO

PRESIDENTE. Grazie, generale. Il documento è complesso, ma lei ne ha focalizzato gli elementi più significativi.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Ringrazio la Guardia di Finanza per la relazione e per la documentazione scritta che ci ha consegnato.

A noi risultano, dall'ultima relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, più o meno 100.000 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 40.000 – come affermato dall'UIF – sono valide, mentre 18.000 sono utilizzate dalla DIA. Tuttavia, in base agli ultimi dati disponibili, le sanzioni sono solo circa 260 l'anno.

Vorrei chiedere se ci confermate questi dati e che cosa, eventualmente, non funziona. Probabilmente, sono solo 260 quelle che effettivamente hanno problemi, però, partendo da un numero di 100.000 segnalazioni, forse c'è davvero qualcosa che non funziona.

Inoltre, vorrei chiedervi se ci sono soggetti che sono stati esclusi, i quali, però, voi vorreste includere, e viceversa, se ci sono soggetti che sono stati inclusi e che vorreste escludere dagli obblighi antiriciclaggio. La stessa cosa, oltre che per i soggetti, vale anche per le operazioni.

Prendo, ad esempio, il caso delle valute virtuali. Al riguardo viene affermato che « specifici profili di vulnerabilità in materia di antiriciclaggio presentano le carte prepagate e ricaricabili ».

Ora, su alcuni punti mi trovo d'accordo, perché ci sono carte anonime o non collegate a nessun conto corrente bancario. In realtà, però, la maggior parte degli istituti di pagamento e delle transazioni effettuate con moneta elettronica sono già collegate a un conto corrente bancario.

Infatti, abbiamo ricevuto da più parti l'obiezione che questo tipo di carte dovrebbero essere escluse proprio perché già hanno un'adeguata verifica. Diverso è il caso, invece, delle carte prepagate anonime e ricaricabili.

Sempre su questo tema, ho ricevuto segnalazioni secondo le quali alcune operazioni di riciclaggio avvengono attraverso l'utilizzo delle carte regalo e dei buoni sconto. I più noti sono quelli della Apple; si tratta di schede da 50 e 100 euro. Infatti, comprando una decina di schede da 100 euro si arriva a 1.000 euro, per cui anche questi potrebbero essere metodi per fare riciclaggio di denaro. Che cosa ne pensate ? Pensate che dovremmo introdurre dei limiti anche per questa tipologia di carte ?

Con riguardo al *bitcoin*, vorrei chiedervi: come facciamo a regolarlo per legge ? Capisco il problema. Secondo noi la sua introduzione costituisce una rivoluzione importante, ma, d'altra parte, comporta molte problematiche, connesse al sistema di identificazione dei soggetti e delle transazioni. Ciò anche se, con il *bitcoin*, dovrebbe essere possibile verificare, direttamente dall'utente, come è stata eseguita la transazione.

Poiché ho notato dalla sua relazione che anche la Guardia di Finanza sta ponendo attenzione alla valuta virtuale, vi vorrei chiedere attraverso quali norme potremmo regolarne la tracciabilità.

Le rivolgo l'ultima domanda e concludo. Se è vero che circa 60.000 miliardi sono andati a finire nei paradisi fiscali, come ci sono arrivati ? Probabilmente, non ci vanno con le valigette, ma sempre per il tramite di transazioni finanziarie. Come possiamo limitare il trasferimento di fondi verso questi Paesi, posto che questo fenomeno avviene attraverso il sistema bancario ?

STEFANO SCREPANTI, *Capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza*. L'onorevole Villarosa ha parlato di circa 200 casi di sanzioni, ma a quali sanzioni ci riferiamo ? Posso chiederlo ?

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. (*fuori microfono*) Tributarie...

STEFANO SCREPANTI, *Capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza*. Cerco di riepilogare.

Nel 2016 sono arrivate dalla UIF 103.994 segnalazioni di operazioni sospette. Come ho già detto, l'analisi pre-investigativa viene svolta su tutte le segnalazioni, ovviamente con un po' di tempo. Alla fine del 2016, di queste sono state oggetto di analisi pre-investigativa 84.959 segnalazioni, 25.281 delle quali sono state ritenute non interessanti, mentre 38.146 sono state assegnate allo stesso Nucleo speciale di polizia valutaria per gli approfondimenti antiriciclaggio. Le segnalazioni contenenti indizi di possibili violazioni amministrative di natura fiscale, valutaria e antiriciclaggio sono state 21.532.

Vengo al dettaglio sull'esito. Di tutta questa massa di SOS, 4.439 sono state collegate a procedimenti penali preesistenti; 2.102 sono state acquisite dall'Autorità giudiziaria; 662 hanno dato luogo a nuovi contesti investigativi di natura penale. Quindi, abbiamo un totale di 7.203 segnalazioni portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria. Tra tutte le segnalazioni che sono state approfondite alla fine del 2016, 13.909 non hanno dato luogo a interessamento dell'Autorità giudiziaria o ad altre contestazioni.

Ci sono stati oltre 3.000 appunti informativi contenenti violazioni di carattere fiscale che sono stati trasmessi ai reparti. Di questi, al momento, ha portato a contestazioni fiscali, a seguito di verifiche, il numero che voi correttamente avete citato.

Voglio, però, dire che non può essere assunto solo quel dato per valutare l'efficacia complessiva del sistema, soprattutto con riferimento ai fini fiscali, perché quelle circa 200 sono le contestazioni di più piccola violazione fiscale. Quelle, invece, che hanno rilevanza penale – soprattutto quelle superiori a 50.000 euro, secondo le nuove soglie di punibilità – sono state portate all'attenzione dell'Autorità giudiziaria come notizie nuove, o in relazione a procedimenti penali pregressi. Torneranno, se non sono già tornate, in campo fiscale-amministrativo, con l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, una volta concluso il procedimento, per contestare le violazioni fiscali.

Non so se sono riuscito a essere chiaro. Provo a dare una risposta sul resto.

Faccio fatica a dare indicazioni su quali soggetti e operazioni ritengo giusto escludere o includere. A un organo investigativo interessa avere gli elementi fondamentali per esercitare le proprie funzioni e fare le proprie investigazioni, quindi è necessario che un rapporto finanziario possa essere identificato e ricondotto a una persona, con un riferimento temporale e nominativo.

Se ci sono previsioni che inseriscono obblighi nei riguardi di specifici contesti altrove rilevati o censiti, noi non abbiamo, in linea di principio, osservazioni da formulare. Dovremmo verificare se il sistema nel complesso fornisce queste garanzie.

Con riferimento al *bitcoin* e alle valute virtuali, sul piano investigativo abbiamo riscontri che con il *bitcoin* viene comprata la droga. Stiamo riscontrando che si stanno comprando piccoli quantitativi di droga sul *web*, come anche materiale contraffatto; si tratta quindi di un veicolo per portare avanti attività illecite.

Stiamo esaminando questo fenomeno ormai da tempo, sul piano delle dinamiche e degli scenari criminali. Come immaginare un sistema di controllo efficace è un problema su cui ragioniamo anche noi, ma non ho una risposta razionale e adeguata rispetto alla complessità della questione. Tuttavia, è un problema che ci impegna sul fronte investigativo e ci preoccupa, quindi lo sottolineiamo.

Sui paradisi fiscali la strategia internazionale è abbastanza chiara. Il legislatore nazionale la sta attuando per bene, dal nostro punto di vista. Bisogna aggredire i paradisi fiscali con un'intensa azione di contrasto, di controllo e di polizia giudiziaria. Il 46 per cento dell'evasione fiscale che la Guardia di Finanza scopre ogni anno è connesso a fenomeni di evasione fiscale internazionale.

La seconda strategia che delinea l'OCSE è la neutralizzazione dei paradisi fiscali: bisogna renderli meno appetibili nei confronti di coloro che vogliono portare i ca-

pitali all'estero, cosa che si fa migliorando lo scambio di informazioni fra amministrazioni fiscali.

Da settembre, le amministrazioni nazionali usufruiranno dello scambio automatico di informazioni sui soggetti residenti in Italia che hanno capitali all'estero. Poi, c'è l'operazione di « svuotamento » dei paradisi fiscali, attraverso operazioni volte a far sì che i capitali rientrino.

La strada scelta dal nostro legislatore è la *voluntary disclosure*, riproposta quest'anno; la Guardia di Finanza la sta sostenendo andando a cercare i soggetti che avrebbero potuto usufruirne, ma non hanno colto questa opportunità.

Lo scambio informativo con le altre amministrazioni è importantissimo. È stato uno dei temi centrali della riunione della Commissione consultiva – svolta la settimana scorsa presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il contrasto all'evasione – in cui sono state rassegnate le linee concrete con cui la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate si stanno coordinando per gestire sia le richieste di gruppo all'estero – anche in relazione alle note liste, come *Panama Papers* – sia per quanto riguarda la possibilità, per la Guardia di Finanza, di accedere, almeno in parte, allo scambio automatico di informazioni.

Spero di essere stato esauriente.

SERGIO BOCCADUTRI. Ritengo che questa audizione sia stata utile per capire quanto un'attività investigativa sia importante, in relazione sia ai numeri sia ad altri aspetti, che il generale ci ha illustrato.

Mi sembra di capire che in queste audizioni stiamo sottovalutando un aspetto, che ancora non conosciamo, cioè il fenomeno delle comunicazioni oggettive. Una volta che sarà a regime potremo, infatti, scoprire, grazie all'attività investigativa e al regime di comunicazioni oggettive, che, magari, si fa riciclaggio perché si va a pagare il *racket* direttamente in negozio e poi « pulendo » immediatamente il denaro.

Da questo punto di vista, soltanto il baratto potrebbe bloccare tutte le ipotesi di riciclaggio. La criminalità, infatti, si riorganizza, per cui l'attività investigativa serve esattamente a capire come si orienta, proprio per bloccarla.

Venendo al punto centrale dell'audizione, ci sono alcune proposte interessanti. Una, che anch'io ho preso in considerazione, relativa al trasporto valori: sarebbe utile da accogliere perché è fatta nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di vigilanza, dunque sarebbe importante riportare questa attività nell'alveo dei soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 9 dello schema di decreto.

Inoltre, vorrei approfondire ulteriormente il tema delle autorità competenti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), perché è molto esaustivo, come ritenete anche voi, ma ovviamente ridisegna taluni aspetti relativi, per esempio, al segreto d'ufficio.

Invece, con riguardo alla prima questione, voi giustamente affermate che la trasmissione, anche in sede di analisi finanziaria, debba essere fatta secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8, se non sbaglio. Anche questa mi sembra una cosa importante, e comunque da tenere in considerazione in vista del parere che esprimeremo sullo schema di decreto.

DANIELE PESCO. Per quanto riguarda la magistratura, che può accedere alle informazioni solo tramite la Guardia di Finanza, mi chiedo: con uno scambio collaborativo, o con una maggiore partecipazione delle Procure in modo più diretto, si potrebbe immaginare un sistema più immediato, per facilitare i magistrati e i Pubblici ministeri nell'accesso a queste informazioni, che potrebbero essere utili soprattutto se ricevute tempestivamente ? Tutto ciò senza sminuire, ovviamente, il ruolo della Guardia di Finanza, come tramite o mediatore.

Inoltre, ho una domanda sulle attività di Compro oro. Vorrei chiedervi se voi valutate con favore il fatto che l'attività dei Compro oro sia stata stralciata dallo schema di decreto. È stato adottato un altro schema di decreto, contenente anche alcuni obblighi riferiti all'antiriciclaggio e ispirati alla normativa dell'antiriciclaggio, però poi questi soggetti sono stati esclusi come soggetti di riferimento.

Sempre sull'oro, voglio chiedervi se ultimamente, come attività investigativa, avete notato un incremento delle attività fraudolente nel settore.

STEFANO SCREPANTI, *Capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza*. Per quanto riguarda il riferimento alla magistratura, ovviamente, ogni scelta legislativa ha le sue spiegazioni e le sue ragioni. Se partiamo dall'ambito in cui ci muoviamo, parliamo di un sistema preventivo amministrativo.

Se da questa presa d'atto conseguono determinate scelte di carattere sistematico, a nostro modo di vedere, il sistema delineato dall'articolo 8 – che vede una comunicazione tempestiva alla Direzione nazionale antimafia per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria, ovvero, per quanto riguarda la criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, con innesto dell'azione di coordinamento in senso generale della DNA – permette di conciliare le esigenze informative della magistratura con le premesse sistematiche di partenza.

Quindi, riteniamo che la base su cui poter ragionare possa essere rappresentata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), fermo restando che per il contrasto al finanziamento del terrorismo già ci sono procedure che anticipano questo sistema.

Infatti, nello scenario attuale, la fase dell'analisi pre-investigativa, per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, trattandosi di poche segnalazioni e considerando i rischi che ci sono, determina un'accelerazione e uno spostamento del sistema verso la fase repressiva. Per quanto riguarda il discorso « finanziamento del terrorismo », l'immediatezza è, dunque, garantita sia nel sistema di sicurezza nazionale sia nei confronti della magistratura.

Sui Compro oro, riteniamo che, a prescindere dalla collocazione normativa, nell'ambito di questo schema di decreto, ovvero con un provvedimento *ad hoc*, i Compro oro debbano essere sottoposti alle stesse prescrizioni antiriciclaggio. In effetti, la nostra esperienza investigativa ci indica casi di coinvolgimento di Compro oro in investigazioni importanti. Ci sono stati dei casi a Napoli, a Catania, a Vigevano, a Trieste, a Caserta, a Palermo, a Como, a Legnano, a Vicenza, a Trieste e ad Arezzo. Ho un elenco di indagini abbastanza articolate che, con la massima attenzione e incisività, hanno visto i nostri reparti intervenire nel settore. Crediamo, quindi, sia giusta una regolamentazione di questo settore.

MAURIZIO BERNARDO, *presidente della VI Commissione*. Ricordo che, presso la Commissione Finanze, nei prossimi giorni, avrà luogo l'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza. Credo che, dalle audizioni svolte oggi emerga – lo dico perché sarà motivo di riflessione con la presidente Ferranti e con il relatore – la preoccupazione che non vadano disperse le esperienze maturate nella lotta al riciclaggio e l'informazione adeguata ai vari organi dello Stato.

Anche il senso dell'ultimo intervento credo ponga l'accento su questo, come sottolineato anche dagli interventi dell'onorevole Pesco nel corso dell'audizione del Procuratore della Repubblica, Francesco Greco, e nelle audizioni successive.

Concludiamo, quindi, queste audizioni con il Corpo della Guardia di Finanza, assieme alla Presidente Ferranti e ai colleghi delle Commissioni riunite e ci aggiorniamo quindi a mercoledì per il prosieguo dell'indagine conoscitiva.

Ringrazio il Generale Screpanti. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dai rappresentanti della Guardia di Finanza *(vedi allegato 11)* e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.50.

Licenziato per la stampa
il 16 ottobre 2017

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Alla c.a. dell'Illustre
Presidente

On. Donatella Ferranti
Commissione Giustizia
Camera dei Deputati

On. Maurizio Bernardo
Commissione Finanze
Camera dei Deputati
00186 Roma

Roma, 27 marzo 2017

Oggetto: Audizione nell'ambito dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo"

Illustri Presidenti,

Nel ringraziarVi per aver accolto la nostra richiesta di audizione, si ritiene di richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti che non sono privi di significativi impatti nell'esercizio dell'attività fiduciaria.

1) **Società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di all'articolo 106 TUB e società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966**

Di particolare rilevanza è quanto dispone l'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto in oggetto, il quale include nella categoria degli intermediari bancari e

finanziari le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB), di fatto distinguendole dalle società fiduciarie (non iscritte nel predetto albo) di cui alla legge 23 novembre n. 1966 che sono invece inserite nel novero degli "altri operatori finanziari" ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.

Trattasi di distinzione che determina delle conseguenze legali di assoluto rilievo e che, come tali, meritano di essere approfondite onde evitare distorsioni sia sul piano operativo sia su quello sanzionatorio.

La distinzione ex lege tra le fiduciarie iscritte al predetto albo (c.d. fiduciarie di primo livello) e le fiduciarie non iscritte (c.d. fiduciarie di secondo livello) va valutata anche alla luce di quanto prevede l'articolo 62 della proposta di decreto che, in relazione alle sole fiduciarie di primo livello, in quanto appartenenti alla categoria degli intermediari bancari e finanziari, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro a carico di persone titolari di funzione di amministrazione (consiglieri di amministrazione), direzione (direttore generale) e controllo (componenti collegio sindacale) e al personale dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, abbiano agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni degli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione e segnalazione di operazioni sospette.

Va detto subito che analogo sistema sanzionatorio non è stato concepito per le fiduciarie di secondo livello, non iscritte al predetto albo e non vigilate da Banca d'Italia; circostanza che determina alcuni interrogativi sull'ambito di applicazione e sulle modalità attuative della normativa in esame. Infatti, se, come nel caso di specie, il nuovo sistema regolamentare prevede sanzioni differenti per le due categorie di fiduciarie (molte più elevate per le fiduciarie di primo livello, vigilate da Banca d'Italia), diverso dovrà essere anche il trattamento riservato alle fiduciarie di primo livello nei rapporti con gli altri intermediari e con gli altri soggetti obbligati al rispetto degli obblighi previsti dal decreto in oggetto.

In altre parole, la differente qualificazione e distinguo a livello sostanziale delle due tipologie di società fiduciarie impone anche un differente regime applicativo di tutte le norme antiriciclaggio che, tuttavia, non si ritrova nello schema del decreto in oggetto.

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Può essere opportuno ricordare che le società fiduciarie che, ai sensi del decreto legislativo 141 del 2010, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e, conseguentemente, sono soggette al regime di applicazione dell'attuale normativa antiriciclaggio previsto per gli intermediari bancari e finanziari. Ne consegue, da un lato, la riconfermata integrale osservanza degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, segnalazione delle eventuali operazioni sospette, obbligo di essere dotati di una specifica funzione antiriciclaggio e di una funzione di revisione interna/internal audit) e, dall'altro, la possibile applicazione del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 (Obblighi semplificati) e seguenti del decreto legislativo 231 del 2007 che consente di vederle esonerate dall'obbligo di comunicare alle controparti bancarie, finanziarie, ai professionisti o ad altro soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio il nominativo del titolare effettivo o del fiduciante (quando coincidono) in quanto i relativi adempimenti identificativi e di registrazione sono già stati compiutamente assolti dalla fiduciaria. Al contrario, in capo alle fiduciarie di secondo livello permane il relativo obbligo comunicativo anche in considerazione della diversa e meno strutturata applicazione degli adempimenti antiriciclaggio.

In base alla proposta di decreto, gli enti obbligati potrebbero adottare misure semplificate laddove sia dimostrata la presenza di rischi minori, ma non sarebbe più prevista una completa esenzione di alcune categorie di clienti od operazioni dagli obblighi di adeguata verifica. La bozza, quindi, mirerebbe a inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica senza consentire esenzioni: le decisioni sui casi e le modalità di applicazione dell'obbligo semplificato di adeguata verifica andrebbero giustificate sulla base del rischio, mentre verrebbero fissati i requisiti minimi dei fattori da prendere in considerazione.

L'inasprimento della norma sugli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela mette chiaramente in luce la mancanza di differenziazione, ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio, tra le due tipologie di società fiduciarie e, più in generale, tra gli intermediari bancari e finanziari (tra cui, come detto, le fiduciarie di primo livello) e gli "altri operatori finanziari" che, secondo lo schema di decreto, sarebbero assimilati in termini di obblighi ed adempimenti, indipendentemente dal relativo ruolo all'interno del sistema.

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

L'intento di differente regolamentazione antiriciclaggio per le fiduciarie di primo livello, vigilate dalla Banca d'Italia, rispetto a quelle di secondo livello, non vigilate dalla Banca d'Italia, è evidente anche nella previsione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata nell'ipotesi in cui il cliente sia una "società partecipata da fiduciari" (articolo 24, comma 2, lettera a), n. 4). Il generale riferimento a "fiduciari" ingenera confusione (forse ci si voleva riferire alle sole fiduciarie non vigilate dalla Banca d'Italia ovvero a soggetti che svolgo l'attività fiduciaria in via non professionale ovvero de facto) e non consente alcun margine di interpretazione in ordine alla differente classificazione delle società fiduciarie. In tal senso è evidente che il rischio associato alle società fiduciarie vigilate da Banca d'Italia (quasi esclusivamente di emanazione bancaria e comunque in possesso di un capitale sociale non inferiore a 100 mila euro) non può, *rectius*, non deve essere il medesimo di quello associato a piccole società fiduciarie (non vigilate dalla Banca d'Italia), ai prestatori di servizi relativi a società e trust (per i quali non esiste, e non è prevista, neppure nel nuovo Decreto, l'iscrizione in alcun albo), a professionisti che operano ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (fiduciarie di secondo livello, non vigilate dalla Banca d'Italia) o altri ancora non meglio identificati (per es. soggetti incaricati di assumere il ruolo di affidatario fiduciario ai sensi della Legge sul Dopo di Noi).

Tutto ciò premesso, al fine di definire già nella bozza del decreto (non attendendo quindi le disposizioni delle Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 23 comma 3) alcuni elementi di basso rischio, si propone di recepire tra i fattori di basso rischio anche l'operatività con clienti che rientrano nelle categorie degli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3 comma 2.

Inoltre, al fine di mantenere un differente regime applicativo della normativa in oggetto alle due differenti categorie di società fiduciarie, si propone di modificare l'articolo 24, comma 2, lettera a) n. 4 nel seguente modo:

"*società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da società fiduciarie appartenenti alla categoria degli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) o dei professionisti di cui all'articolo 3, comma 4 lettere a), b) e c)*".

Al contempo, si chiede di aggiungere, nell'articolo 1 del Decreto una

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

specifica definizione di "fiduciario" al fine di facilitare tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio nella corretta applicazione del nuovo regime di adeguata verifica rafforzata di cui al sopra citato articolo 24.

2) Informazioni sul titolare effettivo e responsabilità per indebito utilizzo informazioni

Lo schema di Decreto propone nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva. L'articolo 21 introduce l'obbligo per gli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000, di acquisire informazioni sui titolari effettivi e di comunicarle al Registro delle Imprese. La possibilità di consultare questo albo presso il Registro delle Imprese viene consentita alle Autorità competenti (Banca d'Italia, Consob, ecc.), ai soggetti obbligati a espletare l'adeguata verifica dei clienti (per esempio alla Banca nell'ambito dell'apertura di un conto corrente da parte di una società) e a "soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi …".

Analogo obbligo d'iscrizione al Registro delle Imprese viene introdotto anche relativamente ai beneficiari economici dei trust (articolo 21 comma 3). In questo caso l'accesso sarebbe consentito esclusivamente alle Autorità competenti e ai soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio.

A riguardo si fa rilevare la differente impostazione con riferimento all'accessibilità alle informazioni sui titolari effettivi rispetto ai beneficiari economici dei trust e si sollecita un intervento modificativo dell'attuale testo di Decreto affinchè l'accessibilità alle informazioni sui beneficiari economici di partecipazioni in imprese detenute da società fiduciarie di primo livello, vigilate dalla Banca d'Italia sia, come nel caso dei trust (soggetti che, come già detto, non sono vigilati dalla Banca d'Italia nè da altra Autorità), limitata esclusivamente ad Autorità competenti e a soggetti obbligati all'adeguata verifica antiriciclaggio.

Sul punto si evidenzia l'opportunità di bilanciare il contrapposto interesse di una maggiore trasparenza sull'idoneità dei beneficiari economici e quello, in caso

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

di amministrazione di beni per conto di terzi con intestazione fiduciaria, di una tutela dell'istituto del mandato fiduciario che, nella prassi operativa, deve assicurare la riservatezza della effettiva proprietà dei beni e delle partecipazioni sociali dei fiducianti. In tal senso, si condivide la possibilità di prevedere l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi alle Autorità competenti e ai soggetti obbligati all'adeguata verifica ma non si giustifica l'accesso a qualsiasi soggetto privato portatore di interesse pubblico o diffuso. A riguardo si evidenziano i troppi rischi di un utilizzo non corretto delle informazioni sul titolare effettivo. La norma, infatti, non prevede delle limitazioni all'utilizzo delle informazioni che potrebbero essere financo utilizzate per finalità commerciali se non addirittura per motivi illeciti (si pensi al caso del soggetto che, con la compiacenza di un terzo che ha accesso al registro, vuole conoscere il patrimonio di cui dispone un soggetto per finalità ricattatorie o estorsive). Si rammenta, peraltro, che il riformato articolo 492-bis del codice di procedura civile, consentendo ai creditori di avere accesso all'anagrafe dei rapporti nell'ambito delle attività di ricerca dei beni da pignorare, già consente di avere informazioni sui titolari effettivi. Pertanto non si comprende la necessità di prevedere una norma ulteriore ovvero i motivi sottesi ad un allargamento del novero dei soggetti autorizzati ad accedere al citato registro.

Ciò posto, si propone di modificare l'articolo 21 escludendo la possibilità di accesso alle sezioni del registro delle imprese contenenti i dati dei titolari effettivi ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi o, in subordine, di limitare l'accesso ai portatori di interessi pubblici o diffusi alle sole informazioni relative ai titolari effettivi di società partecipate da soggetti diversi dagli intermediari bancari e finanziari. Si propone, infine, di prevedere una sanzione specifica (in aggiunta q quelle previste dal D.Lgs. 196 del 2003, noto come Codice della Privacy) per l'eventuale violazione della norma sopra citata e comunque per l'illecito trattamento dei dati dell'ente cui verrà affidata la gestione dell'apposita sezione del Registro.

3) Obbligo di astensione

La proposta di decreto all'articolo 42, comma 2, prevede per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, il divieto di instaurare il rapporto continuativo e porre fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o entità giuridiche aventi sede nei suddetti Paesi (si pensi alla LTD di diritto inglese, di

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

diritto irlandese o cipriota, alle KFT di diritto ungherese, alla SARL di diritto lussemburghese, alle SRO di diritto ceco, , alla SL di diritto spagnolo, alla GMBH di diritto tedesco o austriaco, alla SA di diritto svizzero o di diritto lussemburghese e alla INC di diritto americano, solo per fare alcuni esempi), di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

A parere di chi scrive, la disposizione appare in contrasto con il principio cardine della normativa antiriciclaggio nazionale e comunitaria che non richiede agli intermediari di astenersi (se non in casi di particolare gravità) dal condurre la propria attività, ma piuttosto, in qualità di presidio a tutela dell'integrità del sistema economico e finanziario, chiede di valutare preventivamente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela tenendo conto dei fattori di rischio, di criteri e metodologie forniti dalle Autorità associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti e di implementare le misure preventive idonee a gestire e monitorare il rischio precedentemente valutato.

In questo senso la normativa non deve essere intesa nel senso di obbligare i soggetti destinatari ad astenersi dall'operare sul piano commerciale, quanto piuttosto dall'implementare misure adeguate per gestire e monitorare quel rischio adottando e sviluppando presidi che permettano una collaborazione con le Autorità nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si richiede che non venga adottata la previsione rivolta ad obbligare le fiduciarie a porre fine al rapporto continuativo; in subordine, a fronte del mantenimento di siffatta obbligazione (e quindi con obbligo di recesso dal contratto da parte dell'intermediario) che sia espressamente esclusa la possibilità per il cliente di richiedere il risarcimento del danno derivante dal recesso e dalla mancata operazione richiesta, con previsione legale che segua il disposto di cui all'articolo 41 comma 6 del d.lgs. 231/2007 a mente di cui le segnalazioni di operazioni sospette poste in essere in buona fede e per finalità antiriciclaggio non comportano responsabilità di alcun tipo.

4) Whistleblowing

L'articolo 48 dello schema di Decreto introduce l'obbligo per tutti i soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio (banche, intermediari, professionisti, ecc.) di adottare procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'introduzione di tali procedure, note come whistleblowing, non è per la verità del tutto nuova; un analogo obbligo è già, infatti, previsto a carico delle Pubbliche Amministrazioni nel Decreto Anticorruzione e a carico di banche e intermediari ai sensi del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza (a far data dall'1 gennaio 2016 in attuazione di specifica Direttiva europea). Tali normative, in specie quella prevista nel TUB e nel TUF, prevedono che le procedure di cui trattasi siano di tipo informatico e aventi caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima tutela della riservatezza del segnalante (requisito, quest'ultimo, difficilmente riscontrabile in un semplice indirizzo di posta elettronica aziendale).

L'esperienza maturata all'estero (ed in particolare negli Stati Uniti d'America) ha messo in luce una maggiore efficacia di tali meccanismi di segnalazione anonima allorchè la normativa preveda, accanto a tutele giuslavoristiche (contemplate anche nel citato articolo 48), meccanismi premiali nel caso in cui dalla segnalazione derivino sanzioni a carico del soggetto o dell'azienda segnalata (negli Stati Uniti d'America si prevede che al segnalante venga corrisposta una quota parte della sanzione comminata al segnalato a seguito della segnalazione fatta dal whistleblower).

Si propone quindi di prevedere meccanismi premiali anche nel Decreto in oggetto o, in subordine, la creazione di uno specifico fondo al quale potrà attingere il segnalante per potersi difendere nell'ambito dell'eventuale contenzioso con il segnalato/datore di lavoro; tale fondo potrebbe essere finanziato con una parte delle sanzioni irrogate da Autorità a seguito di segnalazioni pervenute da whistleblower.

****

Lieti di aver potuto dare il nostro contributo e la nostra esperienza diretta nella stesura del Decreto in oggetto, si resta a disposizione e con l'occasione si inviano cordiali saluti.

Avv. Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale UNIONE FIDUCIARIA

Via Amedei, 4 – 20123 Milano Tel. 02/72422.1

ALLEGATO 2

Camera dei Deputati

II Commissione (Giustizia) e VI Commissione (Finanze)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto governo 389)

Audizione del Direttore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni

Sonia Maffei

Roma, 27 marzo 2017

II Commissione (Giustizia) e VI Commissione (Finanze)
Camera dei Deputati
Audizione del Direttore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni
Sonia Maffei
Roma, 27 marzo 2017

SOMMARIO: Premessa. – 1. L'operatività delle società di gestione del risparmio. – 2. L'adeguata verifica della clientela tramite terzi e lo scambio di informazioni tra SGR e banche collocatrici. – 3. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS). - 4. L'impianto sanzionatorio. – 5. Conclusioni.

Desidero in primo luogo ringraziare i Presidenti e i componenti delle Commissioni Giustizia e Finanze per l'opportunità offerta ad Assogestioni di rappresentare il proprio punto di vista in ordine allo Schema di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (IV direttiva antiriciclaggio).

La nostra Associazione rappresenta i principali operatori italiani ed esteri attivi in Italia nella gestione di fondi comuni di investimento, fondi immobiliari, fondi monetari, fondi pensione e gestioni di portafoglio per clienti al dettaglio e istituzionali. Le società di gestione del risparmio (SGR) hanno in affidamento all'inizio del 2017 un patrimonio complessivo di quasi 1.300 miliardi di euro.

In questa sede intendiamo offrire il nostro contributo alla definizione del nuovo quadro normativo di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentando le peculiarità dell'attività svolta dalle SGR e tenendo conto dell'esperienza maturata nei dieci anni di vigenza del decreto legislativo n. 231 del 2007. Ciò al fine di raggiungere il comune obiettivo di delineare un impianto di contrasto efficace e proporzionale al rischio di riciclaggio relativo all'attività svolta e ai servizi prestati.

L'importanza della lotta ai fenomeni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, infatti, è certamente sentita in modo condiviso da tutti gli operatori del settore finanziario, in quanto è proprio sul sistema economico e finanziario che tali fenomeni esplicano i loro effetti più dannosi, alterandone i normali e corretti meccanismi di funzionamento.

Già nella fase di consultazione sulla bozza di decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio la Assogestioni aveva espresso, a nome dell'industria del risparmio gestito, il proprio apprezzamento per le novità contenute nello schema di decreto.

L'intervento normativo contiene, infatti, alcuni elementi di assoluta novità che, oltre a recepire le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2015/849 e consentire una migliore aderenza alle raccomandazioni della comunità internazionale, rappresentano un miglioramento del quadro normativo vigente.

Si apprezza, in particolare, la scelta di eliminare l'obbligo di istituzione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) raggiungendo, in tal modo, un *level playing field* con gli altri Paesi europei.

La strada segnata dallo schema di decreto in merito alla conservazione delle informazioni appare ora conforme anche alle proposte più volte veicolate dall'industria del risparmio gestito nei confronti delle Autorità competenti. In più occasioni, infatti, era stata sottolineata l'importanza di poter disporre di modalità di conservazione delle informazioni che fossero in grado, da un lato, di consentire il loro utilizzo per l'attività di prevenzione e lotta al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, dall'altro lato, di eliminare inutili e pesanti oneri in capo ai soggetti obbligati.

Nonostante i significativi passi avanti compiuti, permangono, tuttavia, alcuni aspetti, già presenti nel decreto attualmente in vigore, suscettibili di miglioramento, che potrebbero aumentare ulteriormente l'efficacia dell'impianto delineato dotando i soggetti obbligati di strumenti maggiormente idonei a contribuire all'attività di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tali aspetti si aggiungono ulteriori problematiche connesse all'inserimento di nuove disposizioni nello schema di decreto in commento.

La normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, infatti, impone a tutti i soggetti obbligati i medesimi obblighi, e non sempre tiene debitamente conto delle peculiarità che caratterizzano l'operatività degli stessi. In particolare, con specifico riferimento alle SGR, si sottolinea la difficoltà di "adattare" talune disposizioni normative alla realtà operativa e alla dimensione organizzativa che le caratterizza.

Per tale ragione, dopo aver brevemente descritto la normale operatività delle SGR, il nostro intervento si concentrerà, in primo luogo, sull'illustrazione di quelle che le SGR stesse hanno in questi anni percepito come le maggiori criticità dell'impianto nazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, proponendo degli interventi migliorativi che si ritiene potranno contribuire a rendere ancora più efficace la capacità di intercettare operazioni illecite, veicolando le risorse deputate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo verso le aree di maggiore rischio. Successivamente, ci soffermeremo su alcune riflessioni sviluppatesi in riferimento alle nuove previsioni contenute nello schema di decreto approvato dal Governo relative alle segnalazioni di operazioni sospette e all'impianto sanzionatorio.

1. L'operatività delle società di gestione del risparmio.

I principali servizi prestati dalle SGR attengono alla gestione collettiva del risparmio e alla gestione di portafogli. Per meglio contestualizzare le proposte che illustreremo di seguito, ci soffermeremo, brevemente, a descrivere l'operatività delle SGR con riferimento alla gestione collettiva del risparmio e, quindi, per quanto di interesse nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, alla sottoscrizione di parti di OICR - fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf - da parte della clientela.

La sottoscrizione di parti di OICR solitamente avviene per il tramite di un intermediario collocatore, normalmente una banca. Il collocamento di prodotti effettuato presso la sede della società, pertanto, deve considerarsi un'eccezione. Per tale ragione, nel corso del nostro intervento, faremo riferimento al modello distributivo che prevede la presenza di un collocatore terzo.

È opportuno precisare come l'intermediario, incaricato del collocamento tramite apposita convenzione stipulata con la SGR, sia un soggetto parimenti obbligato, ai sensi della normativa antiriciclaggio, ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica nei confronti della clientela.

Il cliente, pertanto, entra in contatto con la SGR per il tramite del collocatore con il quale, nella maggior parte dei casi, lo stesso è già titolare di un rapporto (ad esempio di conto corrente, conto titoli, consulenza), in relazione al quale gli obblighi di adeguata verifica sono stati già assolti.

Va rilevato inoltre che, nella quasi totalità dei casi, i pagamenti effettuati dai clienti per la sottoscrizione di parti di OICR avvengono a mezzo di bonifico bancario e che la SGR, come si avrà modo di sottolineare più avanti, riceve dal collocatore i dati dell'operazione disposta dal cliente solo dopo che la stessa sia stata conclusa.

Appare evidente come il modello distributivo appena descritto, coinvolgendo più soggetti nel processo di raccolta delle informazioni, richieda una particolare attenzione al fine di consentire il corretto ed efficiente svolgimento dell'adeguata verifica della clientela.

2. L'adeguata verifica della clientela tramite terzi e lo scambio di informazioni tra SGR e banche collocatrici.

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiede una valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente necessaria per calibrare l'estensione e la frequenza dei controlli e valutare l'eventuale invio di una segnalazione di operazione sospetta all'Autorità competente.

Il corretto adempimento dei suddetti obblighi, pertanto, impone di prendere in considerazione una serie di fattori e informazioni: oltre alla raccolta e verifica dei dati identificativi del cliente e dell'esecutore e all'identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, devono essere presi in considerazione elementi ulteriori riguardanti lo scopo e la natura dell'operazione (o del rapporto continuativo), nonché la situazione economico-patrimoniale del cliente.

Per le SGR che operino secondo il modello sopra descritto, prevalente a livello nazionale, gli obblighi di adeguata verifica posti in capo alle stesse si considerano assolti previo rilascio di un'idonea attestazione da parte dell'intermediario collocatore, unico soggetto che entra in contatto diretto con il cliente e che ha la conoscenza dello stesso sulla base dei propri rapporti. Tale possibilità è prevista dallo schema di decreto, il quale, al pari del vigente decreto n. 231 del 2007, disciplina l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (articoli da 26 a 28 dello schema di decreto).

Appare opportuno ricordare come il legislatore comunitario, nell'introdurre la possibilità di assolvere agli obblighi di adeguata verifica tramite terzi, abbia inteso evitare ritardi ed inefficienze nelle attività economiche, oltre ad agevolare i soggetti obbligati in

termini di impatti economici, lasciando comunque inalterata la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica in capo al soggetto obbligato che riceve l'operazione.

Infatti le SGR, nelle operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, in quanto soggetti obbligati responsabili dell'adeguata verifica, sono comunque tenute ad effettuare una valutazione degli elementi raccolti e delle verifiche effettuate dai collocatori, anch'essi parimenti obbligati ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

In merito alla concreta attuazione delle previsioni normative relative all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi, è necessario porre in evidenza talune difficoltà riscontrate negli anni nello scambio di informazioni tra collocatori e SGR che, se non adeguatamente prese in considerazione già nella fase di definizione della normativa primaria, si ritiene potrebbero permanere anche in futuro.

La presenza di una doppia responsabilità - in capo al collocatore, che ha il contatto diretto con il cliente, e alle SGR - rende necessario uno sforzo ulteriore da parte del legislatore nel definire e individuare le informazioni alle quali le SGR devono poter accedere per porre in essere le citate attività di valutazione.

Il quadro normativo attualmente vigente, infatti, non chiarendo quali informazioni debbano essere oggetto di condivisione e trasmissione tra i collocatori e le SGR, ha dato adito a interpretazioni talvolta difformi da parte dei diversi operatori del mercato.

Pertanto, pur apprezzando l'inserimento nello schema di decreto della previsione di cui all'articolo 27, comma 3, in forza della quale i terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, si ritiene sia necessario dettagliare, già in questa sede, il set informativo oggetto di trasmissione nelle diverse fasi di svolgimento e approfondimento dell'adeguata verifica

Tale problematica assume particolare rilievo con riferimento alle ulteriori informazioni (quali, ad esempio, la situazione economico-patrimoniale del cliente) che devono essere raccolte ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio. Tali informazioni, infatti, rappresentano un patrimonio informativo di cui la SGR deve poter disporre, anche al fine di valutare se il soggetto terzo abbia raccolto elementi ed effettuato verifiche idonee e sufficienti ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (obbligo di cui all'articolo 28, comma 1, dello schema di decreto).

La situazione economico-patrimoniale del cliente rappresenta un elemento fondamentale per la valutazione del rischio di un'operazione: ciò è confermato anche dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, dello schema di decreto a mente del quale i soggetti obbligati, nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica, tengono conto anche della ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità.

Inoltre, l'articolo 35, comma 1, dello schema di decreto chiarisce che, ai fini della segnalazione di operazione sospetta "il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni [...] tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita".

Riteniamo, quindi, che nello schema di decreto debba essere stabilito, in modo inequivocabile, che anche le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente debbano sempre far parte del set informativo necessario all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e che tali informazioni debbano essere sempre trasmesse alla SGR da parte del collocatore.

3. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

Rispetto allo schema di decreto posto in consultazione, quello approvato dal Governo e sottoposto al parere parlamentare contiene alcune novità che riguardano, in modo particolare, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Con riferimento a queste ultime, il legislatore ha voluto precisare la necessità che i soggetti obbligati comunichino alla UIF, prima di compiere l'operazione e senza ritardo, le operazioni ritenute sospette.

Lo schema di decreto introduce, poi, il concetto di "segnalazione tardiva", senza peraltro chiarirne la portata e l'estensione, ma stabilendo che, in ogni caso, è considerata tale una segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

In primo luogo, con riferimento alla necessità di inviare le segnalazioni di operazioni sospette prima del compimento dell'operazione, riteniamo di assoluta importanza sottolineare come, anche in virtù del modello distributivo precedentemente descritto, tale

disposizione risulti, per le SGR, di difficile e talvolta impossibile attuazione. Le SGR, infatti, come già accennato in precedenza, ricevono dal collocatore l'operazione disposta dal cliente dopo che questi ha effettuato le necessarie verifiche antiriciclaggio e dopo che l'operazione stessa sia stata conclusa. Per tale ragione, la normale operatività delle nostre associate non consente l'invio di una segnalazione di operazione sospetta prima della conclusione dell'operazione medesima.

In secondo luogo, l'introduzione della fattispecie della segnalazione tardiva, peraltro non contemplata dalla normativa comunitaria, rappresenta un elemento di distorsione che rischia di minare il processo di valutazione che i soggetti obbligati sono chiamati a svolgere per poter rilevare il rischio connesso all'operazione effettuata dal cliente, nonché di quello insito in un insieme di operazioni e di comportamenti tenuti dal cliente nel corso del tempo (rilevabili grazie al monitoraggio nel continuo).

Ai soggetti obbligati, infatti, viene richiesto di svolgere analisi e valutazioni approfondite, che esulino dalla mera osservazione della singola operazione, attraverso lo scambio di informazioni con altri intermediari e con le Autorità di Vigilanza, al fine di far emergere elementi e informazioni rilevanti anche in un momento successivo rispetto alla conclusione dell'operazione medesima. A tale proposito, l'articolo 35 dello schema di decreto chiarisce che il sospetto "è desunto dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento", richiedendo che la valutazione sia effettuata anche in riferimento a più operazioni che possono essere collegate fra loro e, pertanto, non solo con riferimento all'operazione singolarmente considerata.

L'impostazione scelta dal legislatore, definendo un aleatorio limite temporale per l'invio di una segnalazione di operazione sospetta, crea oggettive difficoltà operative riducendo i tempi per lo scambio di informazioni e, quindi, introduce un inopportuno disincentivo ad approfondire gli elementi di sospetto attraverso lo scambio di informazioni, in tal modo minando anche la collaborazione attiva tra intermediari finanziari, nonché tra questi ultimi e le Autorità di vigilanza.

Resta inoltre da considerare come le SGR, ancor prima di segnalare alla UIF un'operazione come sospetta, siano tenute a porre in essere una procedura interna di verifica che coinvolge più soggetti. Pur nella consapevolezza che la procedura di verifica debba essere ultimata senza ritardo, quest'ultima difficilmente potrà essere conclusa nel termine indicato nello schema di decreto.

La scelta del legislatore di prevedere un'ipotesi di segnalazione tardiva, prendendo come riferimento la data del compimento dell'operazione, rischia di avere un effetto distorsivo, in quanto non tiene conto della possibilità che importanti elementi di valutazione potrebbero emergere anche dopo che siano trascorsi trenta giorni, facendo sorgere la necessità di segnalare un'operazione sospetta che in nessun caso dovrebbe essere considerata tardiva.

Il meccanismo ipotizzato dallo schema di decreto avrebbe effetti distorsivi anche in virtù dell'introduzione di specifiche sanzioni, sia per i soggetti obbligati sia per il personale dei soggetti medesimi, anche nel caso di tardiva segnalazione e al pari di quanto previsto per l'omessa segnalazione.

A nostro avviso, quindi, un quadro normativo quale quello delineato dallo schema di decreto potrebbe comportare un complessivo peggioramento dell'intero processo di segnalazione delle operazioni sospette che si tradurrebbe, in ultima istanza, in un aumento significativo del numero delle segnalazioni a discapito della qualità delle stesse.

Pertanto, per le ragioni qui esposte, si ritiene che la fattispecie di segnalazione tardiva debba essere espunta dallo schema di decreto e, con essa, le connesse sanzioni applicabili ai soggetti obbligati e al personale degli stessi.

4. L'impianto sanzionatorio

Lo schema di decreto ha operato una profonda revisione dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

A tale proposito, se da un lato si apprezza la limitazione delle fattispecie incriminatrici, che comportano la comminazione di sanzioni di natura penale alle sole condotte riconducibili a comportamenti dolosi di particolare gravità (quali la falsificazione dei dati e delle informazioni raccolti ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela), dall'altro lato si rileva come permangano talune criticità di particolare rilievo.

In particolare, l'introduzione di disposizioni volte a definire i criteri di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Autorità di vigilanza devono tener conto nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, appare non essere

sufficiente a garantire un'effettiva graduazione delle sanzioni né a dare piena attuazione ai principi di effettività e proporzionalità sanciti dalla legge delega.

Le condotte illecite che possono dar luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa, infatti, sono estremamente variegate e caratterizzate da diversi livelli di gravità e differenti profili di responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti. In particolare, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega, è necessario "graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative, tenuto conto della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione".

Così, ad esempio, il comma 2 dell'articolo 58, che prevede l'applicazione - in capo al personale del soggetto obbligato (persona fisica) ritenuto responsabile in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui opera per l'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta - della medesima sanzione applicabile al soggetto obbligato (persona giuridica), andrebbe adeguatamente riformulato differenziando le due fattispecie.

A tal proposito riteniamo opportuno sottolineare come, con riferimento al personale del soggetto obbligato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione debba essere rivista in quanto eccessivamente penalizzante e sproporzionata, soprattutto in mancanza di uno specifico parametro di valutazione (ad esempio dolo o colpa grave).

Allo stesso modo, nel caso in cui dovesse essere mantenuta la fattispecie della segnalazione tardiva, le relative sanzioni dovrebbero differenziarsi, nel limite edittale, dalle ipotesi di mancata segnalazione. Ciò in ragione del differente grado di gravità che caratterizza le due condotte, nonché in virtù delle perplessità precedentemente evidenziate in merito alla fattispecie di segnalazione tardiva.

5. Conclusioni

A conclusione del nostro intervento, desideriamo richiamare quelli che, a giudizio dell'Associazione, risultano essere i punti di maggiore attenzione all'interno del quadro normativo nazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Come si è avuto modo di rappresentare, certamente si apprezzano i miglioramenti che le modifiche contenute nello schema di decreto in discussione potranno apportare al

sistema di prevenzione e contrasto dei suddetti fenomeni come, ad esempio, l'eliminazione dell'AUI.

Tuttavia, riteniamo che alcuni ambiti necessitino ancora di importanti modifiche al fine di consentire una migliore modulazione degli obblighi, il rispetto del principio di proporzionalità e una piena applicazione dell'approccio basato sul rischio.

In primo luogo, con riferimento alle modalità di esecuzione dell'adeguata verifica da parte di terzi, riteniamo che debba essere fatto un ulteriore passo in avanti per consentire alle SGR di ottenere, insieme all'attestazione fornita dai collocatori, le informazioni necessarie per poter rilevare e valutare il rischio di riciclaggio del cliente e quello insito nell'operazione.

Una normativa chiara e ben definita consentirebbe alle SGR di contribuire fattivamente alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, senza incorrere in adempimenti onerosi e sproporzionati che avrebbero come unica conseguenza la creazione di uno svantaggio competitivo rispetto agli altri operatori comunitari.

In secondo luogo, chiediamo che sia eliminato dallo schema di decreto il riferimento alle ipotesi di "segnalazione tardiva", nonché alle connesse sanzioni, in quanto non sembrano tenere conto della concreta operatività degli intermediari finanziari, né dei complessi processi di valutazione che vengono espletati prima dell'invio di una segnalazione di operazione sospetta alle Autorità.

Inoltre, con riferimento all'impianto sanzionatorio, si auspica che lo stesso sia rivisto affinché possa maggiormente aderire al principio di proporzionalità, anche in riferimento alla natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione.

Da ultimo, auspichiamo che le Autorità di vigilanza emanino tempestivamente le disposizioni attuative del decreto, al fine di consentire ai soggetti obbligati di adeguarsi alle nuove disposizioni allineando le procedure e i propri sistemi operativi.

ALLEGATO 3

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

Camera dei Deputati

Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze)

Atto del Governo: 389
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (389)

Audizione del Dott. Martino Pimpinella - Presidente dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (A.I.I.P.)

Camera dei Deputati
27 marzo 2017

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

1. Premessa – Presentazione A.I.I.P.

L'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica, nata in data 15 dicembre 2010, ha lo scopo di diffondere e favorire lo sviluppo, l'informazione e la conoscenza degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e degli operatori finanziari autorizzati a prestare servizi di pagamento.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, l'analisi e la prevenzione in materia di sicurezza dei servizi di pagamento, anche mediante l'emanazione di circolari ed indirizzi comportamentali ai soci. In questo ambito, tutela e promuove la reputazione e l'immagine degli istituti di pagamento e di moneta elettronica, così come di tutti i prestatori di servizi di pagamento nell'interesse comune degli associati. Parallelamente, propone iniziative di carattere culturale legate alle tematiche inerenti al mercato di riferimento mediante tavole rotonde, convegni e conferenze.

L'Associazione svolge inoltre un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare, attraverso un'attività di rappresentanza istituzionale e di fattiva collaborazione con le Autorità competenti, per creare un contesto favorevole allo sviluppo dei servizi e sistemi di pagamento.

L'Associazione conduce, altresì, nell'interesse dei propri associati, una capillare attività di monitoraggio e commento circa le novità normative in tema di pagamenti e di moneta elettronica partecipando, ove necessario, in qualità di Associazione di Categoria, alle consultazioni disposte nell'ambito dei procedimenti di formazione ed approvazione dei testi normativi di disciplina del settore dei pagamenti.

L'Associazione, ad oggi, raggruppa oltre 70 tra Istituti di pagamento, Imel, Banche, Service Provider e Consorzi di Servizi Bancari di cui al documento Allegato 1. **Si precisa che non rientrano nella compagine associativa gli Istituti di Pagamento autorizzati alla rimessa di denaro, comunemente conosciuti come "Money Transfer".**

*****

2. Quadro normativo in materia di Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)

Gli istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica sono stati introdotti e disciplinati nell'ordinamento interno, rispettivamente, in forza del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e del decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45 che hanno recepito la Direttiva 2007/64/CE (PSD) e la Direttiva 2009/110/CE. Il quadro normativo è integrato dalle disposizioni di vigilanza che la Banca d'Italia emana in quanto deputato alla vigilanza ed al controllo del settore.

Con la direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD) il legislatore comunitario ha inteso realizzare l'integrazione del comparto dei servizi di pagamento retail con reti innovative facenti capo a soggetti imprenditoriali diversi dai tradizionali operatori di servizi di pagamento, ponendo così le premesse per una effettiva riduzione di tempi e costi dei pagamenti a vantaggio degli utenti finali e per una significativa contrazione delle transazioni in contanti.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

Come illustrato in data 27 ottobre 2011, in sede di Audizione presso la Commissione VI della Camera dei Deputati, dal Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, *"l'accesso di nuovi player portatori di innovazione e tecnologie è particolarmente importante per un Paese come l'Italia, nel quale è ancora elevato l'uso del contante a discapito di forme di pagamento più efficienti"*. Sin dall'inizio, pertanto, l'integrazione dei canali tradizionali di pagamento con nuove reti facenti capo a nuovi player è stata intesta come leva per educare i cittadini all'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante, quindi tracciabili e più sicuri.

In tale prospettiva, la maggiore competizione tra i prestatori di servizi di pagamento innescata dal vigente quadro normativo ha consentito di realizzare condizioni di prezzo, livelli di servizio e di sicurezza tali da attrarre una buona quota di domanda di servizi di pagamento elettronici come dimostreranno i dati esposti nel prosieguo del documento.

Sotto altro fronte, un mercato dei servizi di pagamento più evoluto e concorrenziale ha consentito di apportare significativi miglioramenti anche ai processi di incasso delle Pubbliche Amministrazioni. Il Codice dell'Amministrazione digitale ha stabilito un obiettivo - quello di consentire ai privati di effettuare pagamenti alla PA con tutte le modalità elettroniche disponibili - coerente con uno scenario di mercato nel quale diverse categorie di prestatori di pagamento sono in grado di fornire una gamma di servizi ampiamente diversificata.

I Prestatori di Servizi di Pagamento operano direttamente nei confronti del pubblico e possono, ove autorizzati alla prestazione dello specifico servizio:

- emettere strumenti di pagamento, tra i quali sono incluse le carte di credito, anche con modalità revolving;
- detenere conti intestati ai clienti ("conti di pagamento"), sui quali i medesimi possono, tra l'altro, disporre operazioni di conferimento e prelevamento di somme, bonifici o addebiti diretti;
- erogare credito con durata non superiore ai 12 mesi, a condizione che sia strumentale all'erogazione di servizi di pagamento;
- effettuare servizi di trasferimento fondi e di rimesse di denaro.

A differenza di quanto previsto per la generalità degli intermediari vigilati, gli IP possono esercitare anche attività non finanziarie, non essendo per essi previsto l'obbligo di esclusività dell'oggetto sociale ma solo quello di costituire, per la prestazione dei servizi di pagamento, un apposito patrimonio destinato.

Al regime di vigilanza si affianca la funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, prevista dall'art. 146 del TUB, con riguardo al regolare funzionamento, all'affidabilità e all'efficienza del sistema medesimo e alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

La Banca d'Italia si è dotata di procedure atte a coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale con quelle di supervisione sul sistema dei pagamenti, così da contenere gli oneri del controllo per il sistema e per l'Autorità stessa.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aipimel.eu
Pec: aipimel@pec.it

Sempre nel Testo Unico Bancario, sono state rafforzate le norme a tutela dell'utente dei servizi di pagamento, volte ad assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali e a prevedere obblighi informativi lungo tutto l'arco dello svolgimento del rapporto (fase precontrattuale, stipula del contratto, fase successiva al ricevimento o all'esecuzione dell'ordine di pagamento). In attuazione di tali disposizioni, la Banca d'Italia ha adottato norme secondarie che hanno integrato gli obblighi informativi sui servizi di pagamento con quelli relativi ai rimanenti prodotti disciplinati dal TUB, in modo da preservare l'omogeneità e la coerenza del quadro normativo in materia di trasparenza.

Successivamente all'entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva PSD, la Banca d'Italia ha ricevuto diverse istanze da altrettante società intenzionate a operare quali IP.

Ad oggi sono stati autorizzati da Banca d'Italia ed iscritti agli albi Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica - Bollettini di Vigilanza – 70 Istituti (*ultimo aggiornamento 20/01/2017)*

Trascorsi due anni dal recepimento della PSD, si è avvertita l'esigenza di un correttivo al decreto legislativo 11/2010 - che, tenendo conto dell'esperienza applicativa maturata, ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla disciplina (PSD2).

I fattori che hanno determinato la necessità di questa sia pure limitata revisione sono: la recente evoluzione del quadro normativo applicabile a soggetti regolamentati (gli intermediari finanziari) molto vicini per operatività e dimensioni agli istituti di pagamento, l'emersione di problematiche applicative che richiedono un'apposita soluzione normativa e, infine, la necessità di migliorare la formulazione di alcune disposizioni che hanno sollevato dubbi interpretativi.

I Prestatori di Servizi di Pagamento, come noto, rientrano nel novero dei destinatari della disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007. La delicata funzione svolta assicura una piena tracciabilità dei flussi finanziari intermediati e, quindi, la conoscenza e ricostruibilità della loro provenienza e destinazione. Al fine di assicurare la corretta e sistematica applicazione della normativa, sono essenziali i presidi organizzativi e procedurali interni e forme adeguate di controllo da parte delle Autorità.

Gli IP sono pertanto tenuti a eseguire l'adeguata verifica della clientela con la quale operano, a effettuare le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico e a segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria. Essi applicano le disposizioni adottate in materia dalle Autorità di vigilanza, tra le quali rientrano quelle relative agli assetti organizzativi, emanate nel marzo scorso dalla Banca d'Italia, d'intesa con Consob e Isvap.

*****

3. <u>Impatto sugli incassi e pagamenti pubblici</u>

Il legislatore nazionale, attraverso il decreto Sviluppo bis, convertito con legge 17/12/2012 n 221, ha previsto l'obbligo di adesione al sistema dei pagamenti elettronici di tutte le P.A., centrali e locali, definendo un quadro normativo unitario all'interno del quale si inseriscono le regole, gli standard e le infrastrutture per la gestione dei pagamenti alle PA.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

Il sistema si compone, ad oggi di amministrazioni centrali e locali, nonché dei prestatori di servizi di pagamento (Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica) i quali fungono da intermediari e da unico punto di accesso per i rispettivi enti di riferimento. La pubblicazione delle linee guida da parte dell'AGID, con l'acquisizione del parere di Bankitalia, hanno poi completato la definizione di queste regole e degli standard per l'effettuazione dei pagamenti.

Gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica, insieme agli altri operatori di settore, nel corso degli anni hanno perciò avviato nuove procedure che hanno permesso di offrire servizi di pagamento più rapidi e con contenuti informativi più ricchi di quelli tradizionali. Più che le modalità del trasferimento di fondi acquistano infatti importanza i servizi accessori all'operazione di trasferimento.

Il miglioramento dei servizi resi, unitamente alla razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, rappresentano perciò gli elementi di convenienza per l'adesione di P.A. e prestatori di servizio di pagamento che, grazie ad un unico accordo centrale con AGID, vengono collegati a tutti gli aderenti a livello nazionale, senza dover stipulare singole intese. L'interconnessione e il colloquio tra P.A. e prestatori di servizi di pagamento garantiti dal sistema, consentono di estendere a cittadini e imprese l'uso di canali già utilizzati per il pagamento di servizi e utenze, e quindi da regolare direttamente le somme dovute alla P.A.

Il sistema dei pagamenti pone al centro, il cittadino, rendendolo libero di scegliere il canale e il prestatore di servizi attraverso cui eseguire il pagamento, informandolo preventivamente dei costi dell'operazione e fornendo al tempo stesso un utile e sicuro strumento per la correttezza degli importi e delle scadenze.

Come utente del sistema la PA può ottenere notevoli benefici in termini di riduzione di costi avvalendosi di servizi di pagamento avanzati; come generatore di una massa critica di transazioni può agire da volano per la riduzione del ricorso al contante e l'adeguamento agli standard SEPA.
L'implementazione di procedure telematiche sottende infatti sia l'efficienza dei servizi di pagamento sia gli effetti in termini di risparmi pari allo 0,3% del PIL se correlati alla riduzione dell'uso del contante ed ai relativi costi.

Focalizzando l'analisi sugli incassi della Pubblica Amministrazione è importante sottolineare che le nuove tecnologie non permettono solo di economizzare risorse e di rendere più veloci i tempi di esecuzione delle transazioni ma anche di arricchire la gamma dei servizi associati allo strumento di pagamento utilizzato dalle imprese e dai cittadini (Banca d'Italia – Reti Amiche)

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849, laddove immodificato, come meglio si rappresenterà nel prosieguo, potrebbe, in sostanza, determinare l'annullamento dei positivi effetti conseguiti nel corso di questi ultimi sette anni con l'insediamento degli Istituti di Pagamento.

Verrebbe quindi meno la migliore accessibilità ai pagamenti da parte del cittadino oggi garantita dagli Istituti di Pagamento e verrebbero rese vane le continue evoluzioni della frontiera tecnologica e la disponibilità di sempre nuove funzionalità di pagamento richieste agli operatori di servizi di pagamento.
Le disposizioni recate dallo schema di decreto di recepimento in esame destano fortissime preoccupazioni in quanto, laddove dovessero restare immutate, sono destinate a dispiegare effetti

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

negativi non solo dal lato dell'offerta dei servizi di pagamento, ma, conseguentemente, anche, in via immediata e rilevante, sulle abitudini di pagamento dei consumatori.

*****

4. **Presentazione del mercato degli Istituti di Pagamento**

La normativa che ha disciplinato gli Istituti di Pagamento nel nostro Paese, ha contribuito nel corso degli ultimi anni, allo sviluppo di un canale di prossimità per i servizi di pagamento che, da un lato, è ormai entrato di fatto nelle abitudini di consumo degli italiani, grazie ad elementi di innovazione rispetto ai canali tradizionali quali prossimità e flessibilità di orario senza perdere le caratteristiche di sicurezza delle transazioni, dall'altro, ha contribuito all'efficientamento dei sistemi di pagamento, partecipando anche al progressivo passaggio dal contante alla moneta elettronica.

In particolare il canale di prossimità per i servizi di pagamento è caratterizzato da tutti quegli esercizi commerciali, come tabacchi, bar, edicole, grande distribuzione, in cui è possibile recarsi per semplici operazioni, che riguardano principalmente le incombenze dei cittadini relative al pagamento di bollette, tributi etc., che si svolgono con semplicità ed estrema sicurezza, non essendo previsto alcun potere dispositivo in capo agli esercenti, che di fatto sono meri esecutori convenzionati con gli Istituti di Pagamento che sono, invece, i responsabili ultimi delle attività transate.

Ad oggi il canale di prossimità per i servizi di pagamento ha raggiunto un'ampia capillarità e ha messo a disposizione dei cittadini servizi che prima erano accessibili solo in banca o presso le poste, canali tradizionali, che hanno subito nel corso degli ultimi anni una contrazione della distribuzione, con conseguente disservizio per i cittadini. Questo disservizio è stato compensato dalla diffusione del nuovo canale di prossimità. In particolare i punti convenzionati dagli Istituti di Pagamento, tenendo presenti solo le reti dei due principali player del settore, risultano oggi pari a circa 60 mila esercizi, contro una distribuzione tradizionale di circa 30 mila sportelli bancari e 13 mila uffici postali.

Inoltre si noti che il canale di prossimità è diventato un punto di riferimento per i cittadini per le ricariche di carte prepagate, visti gli elementi peculiari di innovazione e disponibilità, che hanno portato nel tempo allo spostamento dal contante a strumenti tracciabili, contribuendo da un lato alla diffusione dell'utilizzo della moneta elettronica aumentando i livelli di sicurezza degli esercizi e, dall'altro, alla tracciabilità con conseguente vantaggio per i controlli in termini di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, che possono essere effettuati a partire sia dagli Istituti di Pagamento, dalle banche e dalle poste, che degli enti di controllo preposti.

Importante, ai fini che oggi ci si propongono, è rappresentare che, mentre **per i servizi di pagamento** il mercato non domiciliato - ovvero al netto delle domiciliazioni bancarie (in pratica bollettini, MAV, RAV, multe, tributi locali, etc. - è in costante calo negli ultimi anni, **il canale di prossimità è cresciuto**, realizzando così il fine del legislatore, **come risultato di una maggiore innovatività e disponibilità di servizio per i cittadini**, come rappresentato dai dati di seguito rappresentati:

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

Mercato totale servizi di pagamento non domiciliati (transato in miliardi di euro)

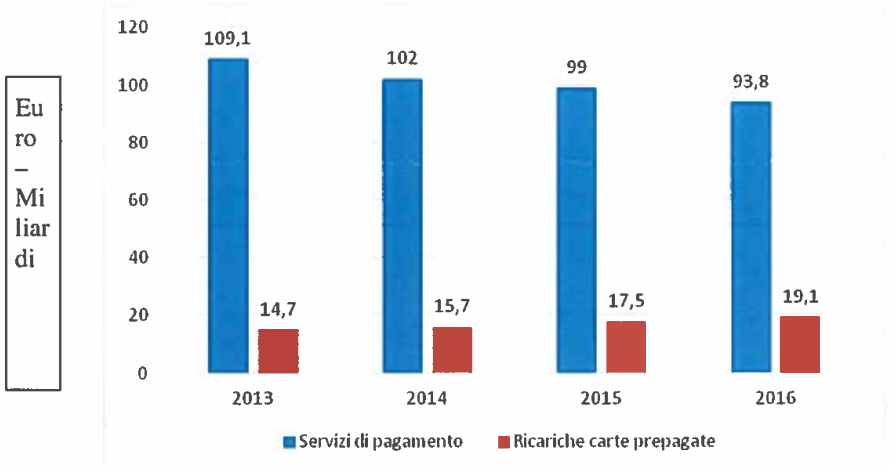

Mercato di prossimità per i servizi di pagamento (transato in miliardi di euro)

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

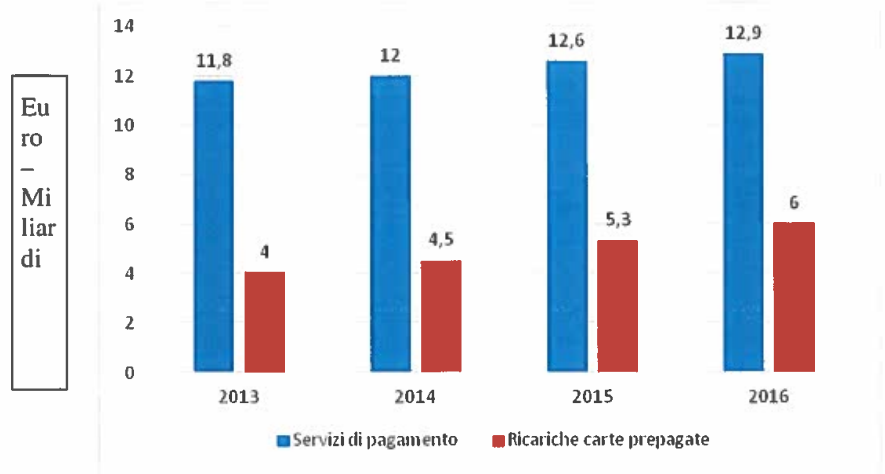

FONTE: RICERCA DI MERCATO COMMISSIONATA A PRIMARIA SOCIETÀ DI CONSULENZA

I servizi di pagamento usufruibili all'interno del canale di prossimità riguardano il pagamento di utenze energetiche, telefoniche, etc., il pagamento del bollo auto, di abbonamenti televisivi, di prestazioni sanitarie, di mense scolastiche, di multe, di tributi, di servizi per la pubblica amministrazione (es. tutte le transazioni effettuate tramite il nodo dei pagamenti istituito dall'Agenzia per l'Italia Digitale noto come "PagoPA"). **Lo sviluppo del canale di prossimità ha contribuito non solo a semplificare le incombenze dei cittadini relative ai predetti pagamenti, grazie alla capillare diffusione, che, come detto compensa il calo dei canali tradizionali, ma ha anche e soprattutto contribuito a rendere più efficiente il sistema di incasso:** si pensi, solo a titolo esemplificativo, il contributo in termini di efficienza di incasso relativo ai pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e le prospettive di sviluppo futuro connesse al PagoPA. A ciò si aggiunga che gli esercizi convenzionati del canale di prossimità sono stati dotati di moderne tecnologie, attraverso ingenti investimenti sostenuti da parte degli Istituti di Pagamento, tra cui si ritiene utile evidenziare l'acquisto oltre 100.000 POS di ultima generazione, che consentono ai cittadini di pagare tramite strumenti di moneta elettronica. A tal riguardo si osservi come nel corso degli ultimi 5 anni, grazie al massivo dispiegamento delle tecnologie cashless, tale canale abbia portato ad un cambiamento delle abitudini di consumo dei cittadini dal contante a strumenti tracciabili, raggiungendo in tale periodo un volume di transazioni cashless pari al 20% del totale, in continua crescita anno su anno.

Il mercato di prossimità è anche caratterizzato da una ampia diffusione presso i cittadini. Infatti, da ricerche terze (Nextest - Gennaio 2017) emerge che il numero di italiani che fruisce dei servizi di pagamento nei punti di vendita di prossimità è di circa 29,1 milioni (pari a ca. il 66% degli italiani adulti). Di questi circa 17 milioni (ca. 39%) sono utilizzatori abituali di tale canale.
Interessante sottolineare che, circa 7 milioni di italiani utilizzano il canale di prossimità per effettuare ricariche (o attivazioni) di carte prepagate, e di questi una componente rilevante ha individuato nel canale di prossimità il canale elettivo per questo tipo di operazioni.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

La fruizione dei servizi sul canale di prossimità

29 milioni di italiani hanno effettuato almeno un pagamento nel canale di prossimità, tra questi circa 17 milioni lo fanno in modo abituale.

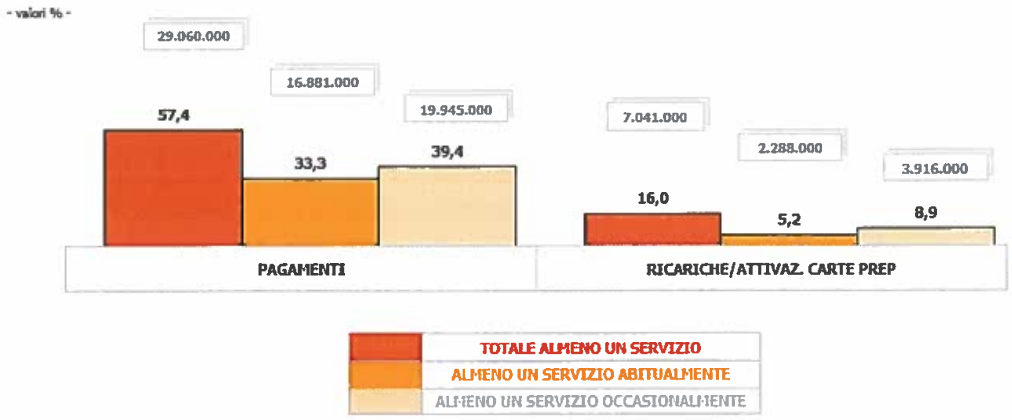

Base (totale campione n=1000 casi)

Fonte Monitoraggio Servizi di Pagamento 2017 - Nextest

La tabella successiva mostra un interessante confronto che evidenza quanto il canale di prossimità sia diventato, nel corso del tempo uno dei canali di pagamento preferiti dagli italiani. Infatti, come si potrà evincere, il canale di prossimità è il secondo canale (dopo Poste) in termini assoluti.
Risulta essere preferito per il pagamento del bollo auto (31,4%, pari a circa 14 milioni di italiani), che costituisce la primaria entrata per le Regioni.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aipimel.eu
Pec: aipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

I canali fisici a raffronto - totale servizi utilizzati

Le ricevitorie, bar e bar tabacchi sono il canale più utilizzato per il pagamento del bollo auto mentre le poste sono preferite per il pagamento delle multe e dei tributi.

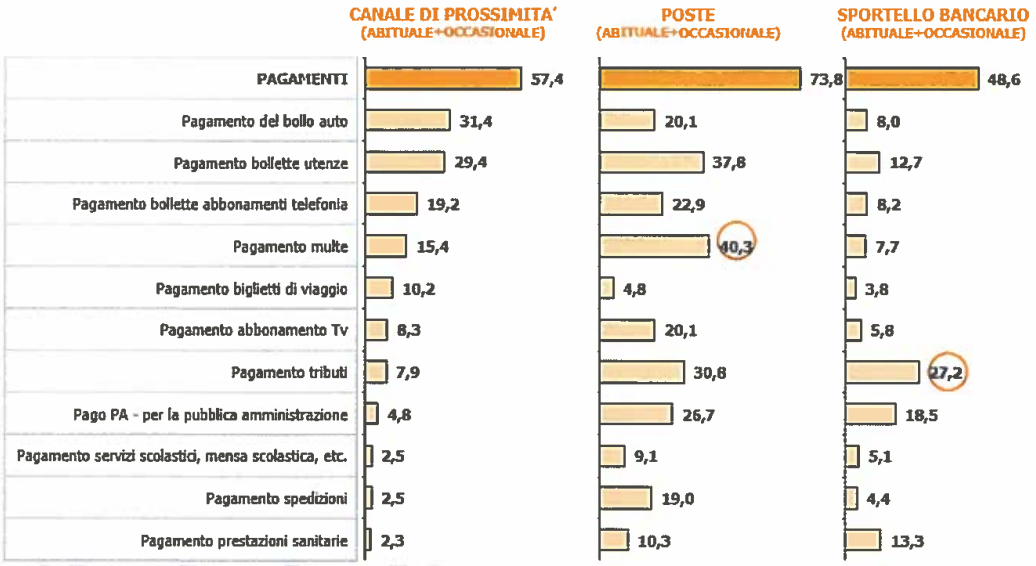

Fonte Monitoraggio Servizi di Pagamento 2017 - Nextest

Concludiamo con due osservazioni di rilievo riguardo lo sviluppo di questo settore:

- Il canale di prossimità è stato eletto da milioni di cittadini come canale di riferimento per i propri pagamenti. In particolare per servizi come bollettini, tributi, bollo auto, etc. che non sono tipologie di pagamento soggette a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- Il canale di prossimità è stato un acceleratore importante del passaggio dal contante a strumenti cashless, migliorando non solo l'efficienza dei sistemi di pagamento, ma spostando verso strumenti tracciabili il denaro contante che precedentemente non era possibile tracciare.

*****

5. <u>Analisi dello schema di decreto di recepimento della IV Direttiva AML e relative criticità</u>

Di seguito, in estrema sintesi, le disposizioni che, nella attuale formulazione, imponendo oneri di adeguata verifica su qualsiasi operazione di pagamento senza alcuna limitazione di valore e senza alcuna distinzione per tipologia di servizio erogato, ignorando quindi l'applicazione del criterio della valutazione del rischio, impattano drasticamente le attività dei prestatori di servizi di pagamento che, come sopra rappresentato, nel corso di questi anni, hanno sviluppato reti e servizi di pagamento tecnologicamente avanzatissimi avvalendosi, nella erogazione a favore del pubblico dei servizi di pagamento, anche della collaborazione di soggetti terzi non intermediari in attività finanziaria, così

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aipimel.eu
Pec: aipimel@pec.it

determinando il rischio concreto di ingestibilità degli oneri AML con conseguente interruzione dei riferiti servizi e, a cascata, danno alla collettività che si vedrebbe sottratta la possibilità di ricorrere alle reti di prossimità per fruire dei servizi di pagamento tipici della ordinaria vita quotidiana così perdendo quel patrimonio di "cultura del pagamento trasparente" che faticosamente, grazie all'intervento del legislatore comunitario e del legislatore nazionale di recepimento, a partire dal 2010, è andata affermandosi sul territorio nazionale:

a) **Articolo 1, comma 2, lett, nn.:** definisce formalmente i *"soggetti convenzionati"* individuandoli nei soggetti di cui si avvalgono gli IP e gli IMEL per lo svolgimento delle proprie attività, diversi dagli intermediari in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB. Rispetto al vigente quadro normativo i soggetti non intermediari vengono formalmente individuati per essere oggetto di disciplina specifica sia sotto il profilo **dell'aggravamento degli obblighi AML** per i soggetti che di essi si avvalgano, sia lato controlli identificativi da eseguire al momento dell'esecuzione di singole operazioni;
b) **Articolo 17, comma 6:** istituisce **l'obbligo di adeguata verifica di tutte le operazioni di pagamento, di emissione e di distribuzione di moneta elettronica** di importo inferiore a Euro 15.000. I soggetti obbligati sono: le banche, gli IP e gli IMEL. **In base a questa disposizione, in caso di approvazione in via definitiva, i Prestatori di Servizi di Pagamento sarebbero obbligati ad eseguire l'adeguata verifica di ogni singola operazione di pagamento** da essi eseguita a prescindere dal suo valore.
In definitiva, operazioni tracciate bilateralmente (trasferimento dal conto di pagamento dell'ordinante al conto di pagamento del beneficiario) o quanto meno unilateralmente (versamento di contante sul conto di pagamento del beneficiario) vengono trattate alla stessa stregua delle operazioni cash to cash proprie dei money transfer.
c) **Articolo 44, commi 1 e 2: introduce l'obbligo di identificazione della clientela in capo ai *"soggetti convenzionati"*, per tutte le operazioni occasionali di importo inferiore a Euro 15.000.** L'adempimento di tale obbligo imporrebbe l'identificazione presso i punti di pagamento convenzionati dai Prestatori di Servizi di Pagamento, del pagatore, del beneficiario, se diverso dal pagatore, del titolare effettivo nel caso in cui beneficiario di un pagamento fosse una società di capitali. L'identificazione, rispetto a quanto accade oggi, imporrebbe l'acquisizione, oltre agli altri dati identificativi che già vengono acquisiti, di copia del documento di identità e la relativa trasmissione all'IP preventiva all'esecuzione del servizio di pagamento richiesto;
d) **Articolo 44, comma 3:** introduce l'esenzione dall'obbligo di identificazione per il "servizio di pagamento di bollettini premarcati" (a titolo esemplificativo: forniture di acqua e luce, pagamento di rate relative a finanziamenti ed altri). Si tratta di una disposizione apparentemente positiva, ma che, in realtà, non lo è del tutto per i seguenti motivi:
   - la prima criticità risiede nel fatto che l'esenzione è stata introdotta solo con riferimento agli obblighi identificativi della clientela di cui all'articolo 44 e non con riferimento agli obblighi di adeguata verifica imposti dall'articolo 17, comma 6. Ne consegue che la disposizione, all'effetto pratico, è sterile, ovvero priva di effetti. L'identificazione, infatti, rappresenta il primo step della adeguata verifica. Laddove si applicasse il disposto dell'articolo 44, quindi, i PdV potrebbero non procedere alla identificazione nel caso di operazioni di pagamento di bollettini premarcati, ma così facendo i Prestatori di Servizi di Pagamento verrebbero privati dei dati e documenti necessari per effettuare l'adeguata

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

verifica, ne consegue che, per consentire l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, comunque, si dovrebbe procedere all'identificazione della clientela presso la rete di vendita anche per questa tipologia di pagamenti;

- l'esenzione copre i servizi di pagamento di bollettini premarcati che possano essere condotte in modo completamente automatizzato attraverso il terminale, senza quindi alcuna possibilità di intervento manuale da parte dell'operatore. Resterebbero escluse determinate operazioni quali il pagamento del bollo auto e dei RAV che non sono leggibili con procedura completamente automatizzata insieme ad altri tipi di pagamento come gli avvisi di pagamento inviati da molte Utility o i servizi di pagamento relativi alle prenotazioni di biglietti di viaggio o eventi e spettacoli.
- tale formulazione apre una diatriba in relazione ad alcune tipologie di bollettini che non sono, in tutto o in parte, impressi a stampa, e il cui pagamento risulterebbe quindi assoggettato alla previa attività di adeguata verifica della clientela.
- unico caso di esonero dall'identificazione previsto dalla proposta di decreto riguarda il pagamento di bollettini di versamento a patto che siano interamente precompilati, siano trattati automaticamente senza interventi manuali e le relative operazioni vengano effettuate presso soggetti convenzionati (es. tabaccai e altri punti vendita) (art. 44, comma 3).

Le disposizioni di cui sopra, nel dettare la disciplina che caratterizza le attività dei prestatori di servizi di pagamento e dei *"soggetti convenzionati"* diversi dagli intermediari in attività finanziaria, appaiono finalizzate alla introduzione di misure non orientate alla equa valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che, invece, rappresenta il fulcro posto a fondamento della legge delega n. 170 del 2016 e, ancor prima, della Direttiva (UE) 2015/849 e del Regolamento (UE) n. 2015/847.

Laddove il testo dello schema di decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva AML non dovesse essere modificato nel senso che di seguito si proporrà, l'effetto che esso produrrà nella realtà operativa dei servizi di pagamento sarà irrimediabilmente negativo. A fronte, infatti, di operazioni di pagamento e di trasferimento di fondi di importo esiguo che rappresentano la stragrande maggioranza delle operazioni di pagamento processate nell'interesse della cittadinanze dalle reti di prossimità che fanno capo agli odierni prestatori di servizi di pagamento, l'eccessivo rigore imposto dalle richiamate disposizioni in materia di identificazione della clientela e di adeguata verifica determinerebbe l'irreversibile involuzione dell'efficienza dei sistemi di pagamento e, con grande probabilità, potrebbe indurre, conseguentemente, i cittadini a tornare a privilegiare forme di pagamento diverse e difficilmente tracciabili quali l'uso del contante. Sarebbe un ritorno alla situazione ante D.L. 11/2010, ovvero anteriore alla introduzione nel nostro ordinamento della disciplina degli Istituti di Pagamento.

È dovere di questa Associazione far rilevare, inoltre, la necessità di preservare la permanenza delle operazioni di pagamento su strumenti di moneta elettronica nominativa presso le reti di prossimità, operazioni che rappresentano la quotidianità operativa. La procedura di identificazione generalizzata dei clienti che dispongano operazioni di ricarica di moneta elettronica del tutto avulsa dal valore delle ricariche ordinate, infatti, imporrebbe dei passaggi formali che allungherebbero irragionevolmente, trattandosi di strumenti nominativi già oggetto di identificazione in sede di

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

emissione, le tempistiche di gestione e finalizzazione di tali operazioni che, tra l'altro, diverrebbero più gravose per l'utenza pubblica. Il risultato finale sarebbe, quindi, che operazioni di pagamento per loro natura tracciabili, semplici e di veloce esecuzione, diverrebbero eccessivamente complesse, lunghe e gravose, determinando la disaffezione verso le stesse da parte dell'utenza pubblica che potrebbe tornare ad utilizzare diverse forme di pagamento non tracciabili come il contante. A tutto ciò si aggiunga che l'adeguata verifica su ogni singola operazione di ricarica di strumenti di moneta elettronica nominativi imposta ai prestatori di Servizi di Pagamento a prescindere dal valore dell'operazione sarebbe ingestibile e, irragionevolmente, determinerebbe, come conseguenza naturale, la cessazione della erogazione di questa tipologia di servizi attraverso il canale di prossimità con evidenti ripercussioni negative sui cittadini e sugli interessi pubblici connessi.

L'articolo 35, co. 2 definisce inoltre come "Tardiva" la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta. Si osserva, al riguardo che numerosi indicatori e schemi di anomalia emanati dalle autorità di settore non sono limitati a singole operazioni o a un periodo di osservazione dell'operatività del cliente di trenta giorni, ma coinvolgono fenomeni complessi che possono protrarsi periodi di tempo maggiori e coinvolgere più clienti e transazioni.

In secondo luogo, sempre in linea con le indicazioni delle autorità, il sospetto può emergere a seguito di notizie negative provenienti dalle cosiddette "fonti aperte" (es. la stampa), che molto spesso riportano fatti risalenti a periodi più ampi rispetto ai trenta giorni previsti dalla norma. Laddove il soggetto destinatario effettuasse un'analisi retrospettiva dell'operatività del cliente alla luce delle notizie apprese, si ritroverebbe nel forte imbarazzo di dover scegliere se segnalare e rischiare una sanzione per tardività, oppure non segnalare e rischiare una sanzione per omissione.
Stesso discorso vale nel caso in cui si venga a conoscenza successivamente alla data dell'operazione (es. in occasione della revisione/aggiornamento dell'adeguata verifica) di informazioni che renderebbero anomala l'operatività effettuata in passato. Stante quanto sopra, si suggerisce di demandare a UIF di declinare nel dettaglio il concetto di "operazione tardiva".

Dato atto di quanto sopra, non ci si può esimere dal rilevare che il testo dell'articolo 17, comma VI, dello schema di decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva AML sottoposto dal Consiglio dei Ministri al parere delle Commissioni oggi riunite proposto, appare, peraltro, porsi in contrasto con i principi espressi dal legislatore comunitario nella Direttiva UE 2015/849 e nel Regolamento UE 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio in forza dei quali "*in talune comprovate circostanze di rischio esiguo e a rigorose condizioni di mitigazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare i prodotti di moneta elettronica da determinate misure di adeguata verifica della clientela, quali l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, ma non dal controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari*" (Cfr. Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 – Considerando n. 7), valutando che "*per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento e per controbilanciare il rischio di indurre, a fronte di trasferimenti di fondi di importo esiguo, a transazioni clandestine quale conseguenza di disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione volte a contrastare la potenziale minaccia terroristica nel caso di trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario sia imposto unicamente in relazione a trasferimenti individuali di fondi superiori a Euro 1.000, a meno che il trasferimento appaia essere collegato ad altri trasferimenti di fondi che insieme supererebbero i 1.000 EUR, i fondi siano stati ricevuti o pagati in contante o moneta elettronica anonima o ove vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*" (Regolamento UE 2015/847 - Considerando n. 16).

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aipimel.eu
Pec: aipimel@pec.it

La legge delega per il recepimento della 4^ direttiva non pone ostacoli all'applicazione dei casi di esonero previsti dalla direttiva stessa in materia di moneta elettronica e trasferimenti di fondi (cfr. in particolare l'art. 15, comma 2, lettera c) numeri 2 e 3).
Ne deriva che, nonostante il carattere di armonizzazione minima della direttiva, in mancanza di delega, il legislatore delegato non è abilitato a discostarsi dalle disposizioni della direttiva stessa, introducendo norme più restrittive di quelle comunitarie.

L'indebolimento dell'efficienza dei sistemi di pagamento, conseguentemente, si porrebbe in evidente contrasto con le disposizioni recate dalla direttiva 2007/64/CE, recepite ed attuate nel nostro ordinamento, per l'appunto, con il richiamato decreto legislativo n. 11 del 2010, disposizioni che, con l'obiettivo di spostare le abitudini della collettività dall'utilizzo del contante all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici maggiormente tracciabili e più sicuri, hanno introdotto e disciplinato gli Istituti di Pagamento con l'intento di promuovere nel mercato dei servizi di pagamento nuovi players al fine di incentivare ed indirizzare lo sviluppo di nuove e più competitive reti di pagamento, tecnologicamente avanzate e connotate dalla facile accessibilità da parte dei cittadini essendo collocate e dislocate all'interno degli esercizi che fanno parte della vita quotidiana del cittadino, ovvero i bar, i tabaccai, le edicole.

Questa Associazione ritiene altresì indispensabile ed imprescindibile rappresentare alle Commissioni Parlamentari che l'indebolimento dell'efficienza dei sistemi di pagamento potrebbe altresì determinare ripercussioni negative anche sul Nodo dei Pagamenti, il fatto che il cittadino possa anche solo astrattamente stampare l'avviso di pagamento integrandone i dati minerebbe la ratio stessa che sottende all'avviso di pagamento Pago PA e alle finalità per le quali è stato istituito di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 cui oggi aderiscono oltre agli Istituti di Credito anche alcuni Istituti di Pagamento che operano sull'intero territorio nazionale con reti di prossimità di rilevanti dimensioni caratterizzate da innovazione tecnologica e facilità di accesso per i cittadini.

*****

6. Conclusioni

Considerato quanto sin qui rappresentato in merito ai potenziali rischi che potrebbero derivare per il settore dei Prestatori di Servizi di Pagamento e, conseguentemente, per i cittadini che fruiscono delle reti diffuse da essi strutturate sul territorio nazionale, questa Associazione, in conclusione, auspica che le Commissioni preposte alla predisposizione del parere consultivo in merito al all'Atto di Governo n. 389, vogliano considerare le seguenti osservazioni finalizzato a fornire un contributo di indirizzo tecnico.

Nell'ottica di:

a) salvaguardare i risultati sino ad oggi conseguiti grazie all'azione del legislatore comunitario e di quello nazionale nell'orientamento dei cittadini a fruire dei servizi di pagamento offerti dalle reti di prossimità facenti capo ai Prestatori di Servizi di Pagamento, quali, tra i tanti, il pagamento dei bollettini postali, dei tributi, dei MAV, dei RAV nonché di tutti i pagamenti pubblici identificati dal marchio "PagoPA";
b) preservare gli investimenti pubblici, finanziati anche con fondi europei pari a Euro undici miliardi (fonte "Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano), effettuati negli ultimi anni nell'ambito del programma dell'Agenda Digitale Italiana - che rappresenta una delle sette

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

iniziative faro delle strategie di Europa 2020 - per l'organizzazione, lo sviluppo, l'implementazione e la messa in operatività del Nodo dei Pagamenti;

c) tutelare il mercato dei Prestatori di Servizi di Pagamento e gli investimenti effettuati con capitali privati per lo sviluppo e l'implementazione dei canali di prossimità nonché per l'integrazione nel Nodo dei Pagamenti, tra le altre, delle reti dei due principali player del mercato di riferimento, costituite da oltre centomila punti di pagamento distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale,

si suggerisce di procedere non intaccando il sistema generale che costituisce la base dell'atto di Governo n. 389, ma di individuare, in coerenza con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2015/849 ed il Regolamento (UE) n. 2015/847, delle aree di esenzione e di adeguata verifica semplificata in applicazione del principio della valutazione del rischio effettivo connesso alle diverse tipologie di servizi di pagamento e di distribuzione della moneta elettronica.

In quest'ottica, pertanto, si propone di indicare al Governo l'opportunità di emendare il testo dello schema di decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva AML varato il 23 febbraio 2017, esentando dagli obblighi di adeguata verifica e di identificazione della clientela tutte quelle operazioni di pagamento che non presentano concreti rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, contestualmente, introducendo misure di adeguata verifica semplificata per quelle operazioni relative alla distribuzione di moneta elettronica, che, comunque, presentano, per caratteristiche oggettive come il limitato importo o la tracciabilità delle operazione, un livello di rischio particolarmente basso.

Di seguito, coerentemente con quanto sopra, una sintesi delle indicazioni che le Commissioni in lettura potranno valutare:

- sottrarre all'applicazione dell'adeguata verifica tutte le operazioni di pagamento relative a tributi, a somme dovute a titolo extratributario alle Pubbliche Amministrazioni o per la fruizione di pubblici servizi, all'acquisto di beni e servizi di interesse generale - quali, ex multis ed a titolo esemplificativo, la biglietteria per trasporti ferroviari e via gomma, l'acquisto di biglietti per eventi pubblici - al pagamento di somme eseguito all'interno ed in esecuzione di rapporti continuativi come, a titolo esemplificativo, contratti di fornitura di energia elettrica, gas e acqua, contratti di assicurazione RC auto e che, nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento si avvalga della collaborazione di soggetti terzi convenzionati di cui all'articolo 1, comma 2, lett. nn), dello schema di decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva AML, siano gestite sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermina le modalità di svolgimento escludendo qualsiasi potere dispositivo in capo al soggetto convenzionato coerentemente con quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- sottrarre all'applicazione dell'adeguata verifica tutte le operazioni di avvaloramento di carte prepagate effettuate dal Titolare sulla propria carta, nel caso riportandole nell'ambito di un'adeguata verifica semplificata, in quanto non rappresentano un trasferimento di fondi tra privati;
- introdurre una verifica semplificata per la ricarica delle carte prepagate da parte di soggetti diversi dal Titolare, nel caso il valore della ricarica non superi la soglia di Euro 1.000 mensili;
- individuare misure di esenzione e di adeguata verifica sensibilizzata con l'introduzione di apposite soglie che consentano l'utilizzo delle carte prepagate aziendali anonime, rientranti nella

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

categoria generale delle *"corporate card"*, onde consentirne l'utilizzo nell'attività di impresa a condizione che le stesse siano ricaricate dall'azienda interessata esclusivamente con fondi propri e tramite bonifico bancario e che siano utilizzate dai relativi dipendenti esclusivamente per sostenere spese direttamente connesse all'esercizio dell'attività dell'azienda da cui sono assunti.

*****

Auspicando la condivisione da parte delle Commissioni sulle tematiche e le proposte di indirizzo sopra trattate e formulate si porgono distinti saluti.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

Camera dei Deputati
Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze)

Atto del Governo: 389
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (389)

Audizione del Dott. Martino Pimpinella - Presidente dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (A.I.I.P.)

ALLEGATO 1

Camera dei Deputati
27 marzo 2017

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

Elenco degli associati A.I.I.P.

- 2 Pay IMEL S.r.l.
- Airplus International S.r.l.
- BNL Positivity S.r.l.
- Cabel per i pagamenti Ip S.c.p.A.
- CartaLIS IMEL S.p.A.
- CartaSi S.p.A
- City Poste Payment S.p.A
- Diners Club Italia S.r.l.
- Edenred Italia Fin S.r.l.
- Em@ney plc
- Euronet 360 Finance Ltd
- Factorcoop S.p.A
- Hi Pay S.a.s.
- Infocamere S.c.p.A.
- Istituto di Pagamento Sammarinese T.P@Y S.p.A.
- LisIP S.p.A.
- Mercury Payment Services S.p.A.
- Moneynet S.p.A
- Orwell Union Ltd
- Paymove S.p.a.
- Paytipper S.p.A.
- PI4PAY S.r.l.
- Qui! Financial Services S.p.A
- Se.Pa.Fin. S.p.A.
- SISAL GROUP S.p.A
- Soisy S.p.A.
- Speedy Money S.p.A.

- Banca ITB S.p.A.
- Banca Sella S.p.A.
- Che Banca! S.p.A.
- ICBPI Istituto centrale delle banche popolari S.p.A
- ICCREA Banca S.p.A.
- Paypal SE - Sede secondaria italiana

- Banco Posta di Poste Italiane S.p.A.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

- 24 Solution Italia S.r.l.
- Argentea S.r.l.
- Aubay Italia S.p.A.
- Automotive Services Group S.r.l.
- Cedacri S.p.A
- Cerved Group S.p.A.
- Comarch SA
- Crif S.p.A
- CSE - Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l.
- E-Fil S.r.l.
- Em@ney plc
- Epipoli S.p.A.
- Euronet 360 Finance Ltd
- GFT Italia S.r.l.
- Hawk AML S.r.l.
- Hi Pay S.a.s.
- Hitachi Systems CBT S.p.A.
- Ingenico Italia S.p.A.
- Istituto di Pagamento Sammarinese T.P@Y S.p.A.
- Lutech S.p.A.
- Mercurio Service S.r.l.
- Meta S.r.l.
- Novomatic Italia S.p.A.
- NTT DATA Italia S.p.A.
- OpenCloudPA S.r.l.
- Osborne Clarke
- Pax Italia S.r.l.
- Pay Reply S.r.l.
- Samsung Electronics Italia S.p.A.
- Seen Solution S.r.l.
- SIA S.p.A
- Social Nation S.r.l.
- Sofort GmbH
- TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi di Pagamento S.p.A.
- TLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti (PWC)
- Ultroneo S.r.l.
- Verifone Italia S.r.l.
- Vetrya S.p.A.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

EXECUTIVE SUMMARY ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

PRESIDENTE MARTINO PIMPINELLA

INTRODUZIONE

Illustre Presidente, Signori Deputati,

Vi ringrazio per l'invito che mi avete rivolto e coglierò l'opportunità per esporvi la posizione dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (di seguito "AIIP"), che presiedo, rispetto ai temi trattati nell'Atto del Governo in discussione.

RUOLO AIIP

L'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica, nata in data 15 dicembre 2010, ha lo scopo di diffondere e favorire lo sviluppo, l'informazione e la conoscenza degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e degli operatori finanziari autorizzati a prestare servizi di pagamento.
Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, l'analisi e la prevenzione in materia di sicurezza dei servizi di pagamento, anche mediante l'emanazione di circolari ed indirizzi comportamentali ai soci. In questo ambito, tutela e promuove la reputazione e l'immagine degli istituti di pagamento e di moneta elettronica, così come di tutti i prestatori di servizi di pagamento nell'interesse comune degli associati. Parallelamente, propone iniziative di carattere culturale legate alle tematiche inerenti al mercato di riferimento mediante tavole rotonde, convegni e conferenze.

L'Associazione svolge inoltre un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare, attraverso un'attività di rappresentanza istituzionale e di fattiva collaborazione con le Autorità competenti, per creare un contesto favorevole allo sviluppo dei servizi e sistemi di pagamento.
L'Associazione conduce, altresì, nell'interesse dei propri associati, una capillare attività di monitoraggio e commento circa le novità normative in tema di pagamenti e di moneta elettronica partecipando, ove necessario, in qualità di Associazione di Categoria, alle consultazioni disposte nell'ambito dei procedimenti di formazione ed approvazione dei testi normativi di disciplina del settore dei pagamenti.

L'Associazione, ad oggi, raggruppa oltre 70 tra Istituti di pagamento, Imel, Banche, Service Provider e Consorzi di Servizi Bancari di cui al documento Allegato 1. **Si precisa che, per scelta non rientrano nella compagine associativa gli Istituti di Pagamento autorizzati alla rimessa di denaro, comunemente conosciuti come "Money Transfer".**

RATIO

Per rafforzare il regime di controlli e verifiche AML nei confronti dei Money Transfer e degli intermediari per la distribuzione ed emissione di moneta elettronica dal testo del MEF emerge che sarebbero stata introdotte delle disposizione che colpiscono in generale, tutti i PSP.
Tuttavia, in alcuni casi, le previsioni generali previste dal legislatore nell'attuale schema vengono estese a strumenti che, per la loro natura, non sono legati a riciclaggio proveniente da attività criminale, ovvero destinati al finanziamento del terrorismo poichè presentano un basso rischio.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

A.I.I.P. ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA

Le previsioni appaiono dunque, in alcuni casi, eccessivamente restrittive e sbilanciate a danno delle imprese, della rete distributive e degli stessi cittadini.
Tra gli obiettivi dell'attività terroristica potrebbe esserci di destabilizzare il sistema dei pagamenti legittimi con possibile rischio del ritorno a forme di pagamento che privilegiano il contante o completamente anonime. Tale criticità è stata avvertita dal legislatore comunitario come si rileva dalla lettura dei considerando n. 7 e n. 16 del regolamento 847 che prevedono forme di esenzione per le fattispecie per le operazioni a basso rischio individuate nelle transazioni non superiori a 1.000 EURO.
La legge delega non ha ritenuto di abilitare l'esecutivo a derogare al rigido regime di esenzione già previsto del legislatore comunitario. Lo schema di decreto pertanto appare oggi ricadere nell' eccesso di delega.

CRITICITA'
Entrando nel merito tengo a segnalare le due principali criticità verso i cittadini

1 - BOLLETTINI
Le disposizioni di cui **all'articolo 44** prevedono **un'esenzione di adeguata verifica ai soli bollettini premarcati (a titolo esemplificativo riguardano le utenze di acqua luce e gas dove il bollettino arriva con i dati impressi a stampa con importo, nome del versante e del beneficiario: sono a ZERO rischio perché l'operatore non ha nessun potere dispositivo)**.

- Chi dice che il versante sia effettivamente il soggetto indicato nel bollettino?
  Essendo il beneficiario identificato/ente pubblico non si corre alcun rischio di riciclaggio.

A tal proposito si riscontrano due criticità:

1. Tale previsione dell'art. 44 non esonera dall'obbligo di adeguata verifica le banche, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, come invece previsto all'art. 17: in coerenza, l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica andrebbe riportata in capo all'art. 17, che si riflette sistematicamente nel provvedimento.
2. Tale disposizione appare limitante, in quanto non tiene conto di tutte quelle tipologie di pagamenti che, pur soddisfacendo analoghe esigenze non contemplano l'utilizzo di bollettini. (es. biglietti ferroviari)

NON VIENE PIÙ GARANTITO AL CITTADINO L'ACCESSO "SEMPLICE E IMMEDIATO" A DETERMINATI SERVIZI SUL COSIDDETTO CANALE DIFFUSIVO DI PROSSIMITA' CUI IL CITTADINO HA POTUTO FRUIRE FINO AD ORA.

EFFETTI

- impossibilità per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica di erogare il servizio ai cittadini attraverso soggetti convenzionati per operazioni occasionali relative a servizi di

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

pagamento, oggettivamente non riconducibili a sfere di riciclaggio di proventi criminali o di finanziamento del terrorismo;

- disattivazione di un canale di prossimità per il pagamento di tributi e servizi, oggi utilizzato da circa 30 milioni di cittadini pari al 66% degli italiani adulti. (Per l'analisi completa dei dati si rimanda al documento depositato che contiene l'esito integrale delle ricerche di mercato effettuate con primarie società di ricerca);
- conseguenze negative per tutti gli attori della filiera, inclusa la pubblica amministrazione per quanto riguarda la raccolta di tributi (es. PagoPA per il caso in cui il cittadino opri per la stampa del cd "avviso di pagamento" ed il relativo pagamento presso le reti di prossimità);

2 - MONETA ELETTRONICA

L'articolo 17 introduce un aggravio degli obblighi AML per quanto riguarda l'emissione e la distribuzione (ivi compresa la ricarica) di moneta elettronica:

- **obbligo di adeguata verifica di tutte le operazioni di pagamento, di emissione e di distribuzione RICARICA di moneta elettronica** di importo inferiore a Euro 15.000;
- **obbligo di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo in capo ai soggetti convenzionati,** per tutte le operazioni occasionali di importo inferiore a Euro 15.000;

Tali strumenti sono considerati a basso rischio poiché, al contrario del contante, consentono di identificare il beneficiario e quindi garantire la tracciabilità del flusso di denaro e la movimentazione del conto del beneficiario.

Occorre inoltre distinguere le carte completamente anonime (per acquisto e prelievo) da quelle prepagate ricaricabili presso i punti vendita dei nostri associati. In questo ultimo caso è conosciuto il beneficiario, il conto di pagamento e il soggetto che effettua il versamento.

La Direttiva disciplinando le caratteristiche delle carte di pagamento ha dichiarato illegittimo l'utilizzo di carte anonime sia all'atto di emissione che all'atto del ritiro del contante.

In conformità con legislatore comunitario riteniamo importante individuare la soglia di esenzione non superiore a 1000 euro. Assunto che la legge delega non ha previsto nessuna facoltà di deroga.

In particolare si riscontra che durante l'emissione di moneta elettronica

CRITICITÀ

Nell'attuale formulazione dello schema di decreto legislativo, le misure introdotte comporterebbero un aggravio delle procedure operative, tale da non garantire l'efficienza e l'economicità del servizio.

- Prestatori di servizi di pagamento

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

- obbligo di adeguata verifica per ogni singola operazione di pagamento da essa eseguita a prescindere dal suo valore,
- tempistiche e costi tali da rendere antieconomica l'attività.

➢ Soggetti convenzionati
- operazioni di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, incompatibili con le tempistiche di esecuzione dell'operazione e con la dotazione tecnologica,
- rete distributiva costretta ad attendere il riscontro dall'ente di riferimento prima di poter procedere con l'operazione,
- potenziale dissoluzione della rete di prossimità (oltre 100.000 Punti di pagamento).

➢ Cittadino
- complicazione dell'accesso al servizio di pagamento e della sua reale efficienza,
- disincentivo all'utilizzo della moneta elettronica,
- perdita di efficienza nella gestione del contante.

➢ Pubblica amministrazione
- spostamento su contante di denaro oggi tracciato su moneta elettronica.

Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma – Telefax 06/44254401
Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007
WWW.ASSOCIAZIONEITALIANAISTITUTIDIPAGAMENTO.EU
Email: info@aiipimel.eu
Pec: aiipimel@pec.it

ALLEGATO 4

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CNF Consiglio Nazionale Forense

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849

Proposte emendative all'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, n. 389

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

"I liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle linee guida, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con l'approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.

Osservazioni

La necessità che i professionisti, nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, si adeguino alle indicazioni contenute nelle linee guida si giustifica sulla base del valore che le stesse rivestono ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio da parte delle singole categorie professionali, in ragione delle caratteristiche e specificità di ciascuna di esse.

In effetti le linee guida in parola, rese conformemente a quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio, come strumento promosso dalle categorie professionali in accordo, e previo confronto, con il Comitato per la sicurezza Finanziaria forniscono ai professionisti istruzioni operative in merito alle modalità da seguire nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. Caratteristica saliente di tali linee guida è la messa a punto di procedure che, come accennato, devono aver riguardo alle specificità delle diverse categorie professionali e, in generale, alla diversità del mondo delle professioni, in termini di scala e dimensioni, rispetto alle aziende che operano nel settore finanziario e del credito.

L'inosservanza delle linee guida comporta, peraltro, l'applicazione delle sanzioni comminabili per l'inottemperanza alle norme e principi di deontologia professionale.

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

"4-bis. I soggetti di cui al comma 4 sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto quando rivestono la carica di componente di un organo di controllo comunque denominato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46".

Osservazioni

Il presupposto della richiesta di modifica deriva da considerazioni analoghe a quelle contenute nella relazione illustrativa al d.lgs. 151/2009, provvedimento recante disposizioni correttive del d.lgs. n. 231/2007, che ha inserito l'attuale esonero dagli adempimenti antiriciclaggio per i componenti degli organi di controllo al comma 3 bis dell'art. 12 del suddetto decreto, considerazioni che di seguito si riportano:

"*I componenti degli organi di controllo (sia nelle società destinatarie del decreto, sia in tutte le altre)* ***non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società.***

Nel caso dei sindaci, in particolare, l'attività consiste essenzialmente nel controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L'accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi a posteriori, cioè quando un'ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l'intervento del sindaco ma, al contrario, l'eventuale prestazione professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. È esclusivamente in capo a questo ultimo che deve imputarsi l'obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione."

La stessa relazione proseguiva dicendo: "*Al riguardo, si ritiene, pertanto, opportuno precisare che i componenti degli organi di controllo presso i soggetti destinatari del decreto, fermo restando il rispetto dell'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.*"

A quest'ultimo capoverso fa riferimento la relazione illustrativa al decreto attualmente in discussione: nell'illustrazione dell'art. 46 (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei

soggetti obbligati), richiama infatti l'inserimento dell'esonero avvenuto con il d.lgs. n. 151/2009 e sostiene che lo stesso, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 46, si deve applicare solo ai componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati e non agli altri, per i quali non "esistono esigenze di razionalizzazione e semplificazione". Le argomentazioni a sostegno di tale affermazione non appaiono convincenti, confondendo i compiti di vigilanza del collegio sindacale di cui all'art. 2403 c.c., comuni a tutte le società, e gli specifici obblighi di vigilanza previsti dalla normativa antiriciclaggio nei confronti delle società destinatarie degli adempimenti di cui al decreto in oggetto, sulla corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione nei confronti dei loro clienti (ora art. 52 D.lgs. n. 231/2007 ed in futuro art. 46 del testo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri).

Ora, non vi è dubbio che il Collegio sindacale è organo di controllo, organo interno alla società, un imprescindibile elemento costitutivo dell'ente e non un soggetto esterno che svolge una prestazione professionale nei confronti della società. Non può quindi immaginarsi che, ad esempio, sia assoggettato a obblighi di adeguata verifica nei confronti della stessa società di cui è parte integrante.

Diverso è il caso in cui il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti, in funzione di uno specifico incarico ricevuto dall'assemblea.

Giova inoltre ricordare che il Collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri, di cui uno scelto tra i revisori legali e gli altri scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Tra questi soggetti non tutti sono destinatari degli adempimenti antiriciclaggio: non lo sono i professori universitari, mentre gli avvocati sono destinatari della normativa solo per le specifiche prestazioni indicate alla lettera c) del comma 4 dell'art. 3, tra le quali non rientra quella di ricoprire la carica di componente del collegio sindacale. Se dovesse essere accolta l'interpretazione ministeriale si creerebbe, quindi, una ingiusta discriminazione tra componenti di uno stesso organo collegiale, con possibili esiti di scarsa trasparenza tra i componenti, conflitti tra i membri del collegio in caso di astensione o sospensione e possibili sanzioni in caso di comunicazione, come previsto dall'art 39. Senza dimenticare che la Direttiva prevede gli adempimenti in funzione delle attività svolte e non in funzione della qualifica professionale dei soggetti che le svolgono (dottore commercialista o avvocato o professore universitario).

EMENDAMENTO

ART. 11

Al comma 2, eliminare le parole *"previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria"*

Al comma 2 sostituire le parole "*regole tecniche*" con le parole "*linee guida*"

"2. *Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di* ***linee guida****, adottate in attuazione del presente decreto* ~~*previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria*~~*, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla U!F ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*"

Osservazioni

La modifica si rende necessaria per coordinare il comma 2 dell'art. 11 con il comma 2 dell'art. 2

La modifica si rende necessaria al fine di armonizzare i compiti degli organismi di autoregolamentazione alle prerogative agli stessi attribuiti. In particolare, in assenza di una chiara ed inequivocabile base legale per l'adozione di regole tecniche, cioè di regolamenti, è certamente più opportuno riferirsi a "linee guida", onde rendere la normativa più stabile e sottrarla ai rischi di fragilità.

EMENDAMENTO

ART. 11

Al comma 4, eliminare l'ultimo periodo:

"4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e *delle finanze, di concerto con* il *Ministro della giustizia sentito il Garante per la proiezione dei dati personali. ~~I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio~~* e ~~*finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività"*~~.

Osservazioni

Nel testo sussiste un collegamento non corretto tra gli organismi di autoregolamentazione e l'obbligo di informazione nei confronti dell'UIF. In effetti, sugli organismi di autoregolamentazione non può gravare, in base alla *ratio* della disciplina antiriciclaggio nonché alla struttura ed alla funzione di tali organismi, alcun obbligo diretto di trasmissione di dati ed informazioni all'UIF.
Della assoluta necessità di riservatezza e segretezza dei dati e informazioni è peraltro dimostrazione lampante la circostanza per cui l'organismo di autoregolamentazione, laddove trasmetta segnalazioni di operazioni sospette cifrate, non può e non deve venire a conoscenza delle fattispecie da segnalare all'UIF. Di conseguenza, sarebbe opportuno e coerente escludere tale obbligo informativo ovvero riferirlo espressamente ad ipotesi ben determinate.
Come notazione di carattere generale, da una lettura sistematica delle disposizioni dello schema di decreto in commento, si trae che i poteri e i doveri degli organismi di autoregolamentazione sono scarsamente definiti e risultano estremamente vaghi.

EMENDAMENTO

ART. 17

Al comma 1, lettera a), dopo la parola *"professionale"* inserire le seguenti parole: *"avente ad oggetto operazioni di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 3;"*.

Osservazioni

La proposta di modifica si rende necessaria per chiarire che l'obbligo di adeguata verifica deve essere adempiuto in relazione al compimento di prestazioni professionali che hanno ad oggetto operazioni a contenuto patrimoniale e finanziario e, dunque, esclusivamente a quelle situazioni in cui possono verosimilmente manifestarsi fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In tal senso, il rinvio alla prestazione professionale deve essere completato dalla enunciazione delle fattispecie che danno luogo all'insorgere degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo che alla prestazione sia sottesa la nozione di operazione "*consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale ...*", così come risultante dal comma 2, lett. t) dell'art. 1 e in conformità con quanto previsto dal Considerando 9 della Direttiva 2015/849/UE. Diversamente, la previsione di un obbligo generalizzato, che insorge rispetto a qualsiasi prestazione svolta dal professionista, avrebbe l'effetto di diluire l'efficacia preventiva della normativa.

EMENDAMENTO

ART. 18

Al comma 1:

- alla lettera c), dopo le parole *"ulteriori informazioni", eliminare le seguenti parole: ", ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente"*.

- alla lettera d), dopo le parole "*lettera a), b) e c)"*, eliminare le seguenti parole: ", *ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente"*.

Al comma 4, eliminare le parole *"fermi gli obblighi di identificazione"* e inserire, dopo le parole "*autorità giudiziaria*", le seguenti parole: *"ovvero in una negoziazione assistita"*.

Osservazioni

La prima proposta di modifica dell'art. 18 è rivolta ad evitare di includere tra gli obblighi di adeguata verifica quello di acquisire informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente; tale obbligo infatti presuppone che il professionista sia in possesso di tecniche di indagine e/o strumenti di verifica che gli sono invece del tutto preclusi, e finirebbe per conformare la posizione del professionista in termini analoghi a quelli di un funzionario pubblico. La seconda proposta mira a confermare una semplificazione attualmente già ritenuta operativa dalle Autorità competenti, e ribadita anche dal MEF durante le interlocuzioni avvenute in merito allo schema di decreto legislativo: l'area materiale esclusa dall'obbligo di segnalazione (difesa in giudizio; esame della posizione giuridica del cliente) comporta anche l'esclusione degli obblighi di identificazione e di adeguata verifica.

EMENDAMENTO

ART. 20

Al comma 4, dopo le parole "*o più titolari effettivi*", inserire le seguenti parole:

"e nel caso di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti".

Osservazioni

Appare opportuno estendere l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui trattasi anche alle società quotate sui mercati regolamentati e sottoposte ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, stante il controllo su tali tipologie di società già effettuato dalle autorità finanziarie preposte, al fine di evitare una duplicazione di controlli. Si evidenzia che tale principio è già presente nell'attuale normativa, che esonera dall'adeguata verifica le società quotate; né la direttiva in corso di recepimento innova sul tema.

EMENDAMENTO

ART. 21

Al comma 2, lettera d), e comma 4, lettera b), dopo le parole "*è consentito*", inserire la parola "*gratuitamente"* e, conseguentemente, eliminare le seguenti parole: "*e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*".

Osservazioni

L'intervento emendativo, volto alla statuizione della gratuità della consultazione delle sezioni del Registro Imprese di cui trattasi, si fonda sul presupposto per cui la previsione dell'accesso a tali sezioni previo pagamento appare non rispondente ad un criterio di ragionevolezza dal momento tale consultazione non consiste in una mera facoltà del soggetto obbligato all'adeguata verifica, bensì in un suo nuovo obbligo normativamente fissato.

EMENDAMENTO

ART. 23

Al comma 3 sostituire le parole "*regole tecniche*" con le parole "*linee guida*"

La modifica si rende necessaria al fine di armonizzare i compiti attribuiti dal decreto alle prerogative degli organismi di autoregolamentazione (cfr. osservazioni sub artt. 2, e 11).

ART. 24

Al comma 4 sostituire le parole "*regole tecniche*" con le parole "*linee guida*"

Osservazioni

La modifica si rende necessaria al fine di armonizzare i compiti attribuiti dal decreto alle prerogative degli organismi di autoregolamentazione (cfr. osservazioni sub artt. 2, e 11).

EMENDAMENTO

ART. 31

Al comma 1, sostituire le parole "*utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra autorità competente"* con le seguenti parole: "*espressamente previsti dal presente decreto per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela*".

Osservazioni

La generica formulazione di conservazione contenuta al primo comma del presente articolo costituisce una illegittima modalità di attuazione e recepimento dell'articolo 40 della Direttiva, a detrimento dei professionisti e degli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio. Infatti l'articolo 40, comma 1, della Direttiva dispone che:

"*Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità del diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:*

a) per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale."

È evidente che il legislatore europeo è stato molto chiaro nell'identificare i documenti che i soggetti obbligati devono conservare, inserendo una lista tassativa ed esaustiva. Allo stesso modo, l'articolo 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento della Direttiva, prevede al comma 2 lett. o) che i professionisti conservino "*la documentazione, i dati e le*

informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente". Il testo attualmente proposto al primo comma dell'art 31 adotta invece una formulazione eccessivamente generica e assolutamente indeterminata, col risultato di trasformare gli studi professionali in un satellite delle attività di indagine. Come noto, le indagini dell'autorità sono coperte da segreto e non sono conosciute né conoscibili dagli studi professionali: tale carattere rende impossibile per il professionista individuare quali siano le informazioni, i documenti e i dati – così genericamente - "*utili a prevenire*", ovvero – ancor più latamente - quelle *"strumentali"* per le analisi. Il primo comma contestato in sostanza stravolge ciò che è scritto in Direttiva e introduce un principio generale di conservazione, che oltre a non esser scritto in Direttiva, impone in capo ai professionisti un adeguamento irragionevole, oltre che impossibile. È necessario tornare al principio testuale contenuto in Direttiva, che a ben vedere identifica espressamente la tipologia e i documenti da conservare: quelli infatti espressamente previsti dal decreto all'art. 31 nei due commi successivi. Per tale ragione, appare necessario evitare l'inserimento di un testo generico che fa riferimento a documenti indeterminati, e invece utilizzare una tecnica legislativa chiara ed inequivoca, a beneficio di tutti. La chiarezza, in tale contesto, è rappresentata dall'inserimento di un obbligo di conservazione dei medesimi documenti previsti per l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica. Ogni altra soluzione è foriera di dubbi interpretativi a detrimento dei professionisti (nonché dei cittadini e delle stesse autorità preposte alle indagini) e del principio informatore del nostro ordinamento, vale a dire la certezza del diritto. In aggiunta, l'attuale formulazione dell'articolo 31, oltre a tradire lo spirito della Direttiva, è viziata da un palese eccesso di delega, che darebbe luogo ad una pronuncia di incostituzionalità della disposizione.

EMENDAMENTO

ART. 34

Al comma 2, le parole *", e la custodia"* sono sostituite dalle seguenti parole *", oppure la custodia"*.

Dopo le parole *"e successive modificazioni,",* si propone di inserire *"il registro delle girate per i trasferimenti di titoli azionari, di cui all'art. 28 r.d. 29 marzo 1942, n. 239"*.

Al comma 3, dopo le parole *"di settore"*, inserire le seguenti parole: *"e gli organismi di autoregolamentazione"*.

Osservazioni

La proposta mira ad operare un distinguo tra gli adempimenti relativi agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni posti a carico delle diverse categorie professionali. Al fine di evitare possibili equivoci e, quindi, un'ingiustificata moltiplicazione di adempimenti a carico dei notai, la modifica proposta è volta a chiarire che la tenuta del fascicolo del cliente consiste in un obbligo cui sono soggette le categorie di professionisti diverse dai notai, posto che i notai sono soggetti per legge notarile alla tenuta di altri registri che assumono rilevanza in ambito antiriciclaggio, in quanto riconosciuta idonea modalità di conservazione; come già nella normativa vigente, allorché la prestazione notarile esula dai predetti registri previsti, il notaio sarà tenuto alla conservazione del fascicolo del cliente come qualsiasi altro professionista.

Nella norma manca inoltre il riferimento al registro delle girate azionarie, di cui si chiede pertanto che sia fatta espressa menzione, posto che trattasi di registro obbligatorio - poiché l'effettuazione delle girate di titoli azionari non è facoltativa per i notai – soggetto a vidimazione iniziale e annuale e in cui vanno riportate, con numerazione progressiva, le autentiche di firme sulle girate dei titoli azionari.

Al comma 3 la proposta mira a rettificare un evidente refuso. Ai fini della previsione contenuta nella norma in questione, gli organismi di autoregolamentazione rivestono infatti per le categorie professionali la stessa funzione che le autorità di vigilanza di settore ricoprono in relazione ad altre categorie di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

EMENDAMENTO

ART. 35

Al comma 2, eliminare l'ultimo periodo:

"In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente l'UIF. La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). ~~*In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta*~~*."*.

Osservazioni

La proposta di eliminazione dell'ultimo periodo si rende necessaria in quanto la definizione di un termine molto ristretto, da un lato, e l'incerta connotazione dell'operazione da segnalare, dall'altro, possono determinare una non corretta applicazione delle sanzioni previste per la "tardiva segnalazione". Con riferimento a numerose fattispecie, peraltro, è incerta anche la determinazione del momento del "compimento" dell'operazione: ciò avviene ad esempio in relazione alle segnalazioni aventi ad oggetto gli illeciti fiscali quali reati presupposto del riciclaggio. Così, nel caso di omesso versamento dell'Iva per importi superiori alla soglia di punibilità, la segnalazione non potrebbe mai essere effettuata entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento, in quanto per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Più corretta e conforme con quanto previsto dall'art. 33 della Direttiva 2015/849/UE appare pertanto l'eliminazione dell'ultimo periodo, posto che in ogni caso il termine per la segnalazione non può che decorrere dal momento in cui i soggetti obbligati acquisiscono gli elementi in virtù dei quali il sospetto è desunto *ex lege* (e non "dal compimento" dell'operazione sospetta).

EMENDAMENTO

ART. 47

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3-bis. I soggetti di cui all'art. 3, comma 4, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo".

Osservazioni

L'art. 47, in rubrica "Comunicazioni oggettive", prevede un obbligo di trasmissione "con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo" Le operazioni, i dati e le informazioni saranno individuate dall'UIF, che individuerà inoltre le ipotesi in cui "l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta": Il testo della norma suscita numerose perplessità.

1) La norma non appare chiaramente formulata, tanto da rendere difficile:

a) individuare concretamente una fattispecie di "operazione a rischio riciclaggio" distinta da una "operazione da segnalare" in quanto si sa, sospetta o si ha motivo ragionevole per sospettare che siano in corso, o compiute o tentate operazioni di riciclaggio;
b) immaginare come possa temporalmente presentarsi l'ipotesi di esecuzione di una "comunicazione oggettiva periodica" di operazioni a rischio di riciclaggio che non sia già stata preceduta da una segnalazione di operazione sospetta, stante la tassatività dell'obbligo di cui all'art. 35.
2) La Relazione illustrativa si limita a indicare che l'art. 47 è previsto "in attuazione del criterio di delega di cui all'art.15, comma 2, lettera f) della legge 12/8/2016 n.170". In effetti al n 3) si prevede che l'UIF "individui operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi" ma tale previsione è contenuta nell'ampio contesto di tutte le previsioni relative alle funzioni e alle prerogative dell'UIF di cui alla lettera f): dall'accesso alle informazioni finanziarie e investigative delle autorità (n 1), alla cooperazione con le FIU di altri Stati (n. 2), alla individuazione delle operazioni da comunicare e all'emanazione degli indicatori di anomalia e alle istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (n. 3); **dal testo della delega pare quindi doversi desumere che l'individuazione delle "operazioni da comunicare" da parte dell'UIF sia finalizzata a meglio specificare le operazioni che devono essere oggetto di segnalazione/comunicazione e non possa la delega essere interpretata in modo da introdurre surrettiziamente un ulteriore obbligo a carico dei soggetti destinatari della normativa.**
Obbligo che, peraltro, sarebbe pesantemente sanzionato come previsto dall'art. 60.

3) Le considerazioni suesposte appaiono ancor più fondate con riferimento alle previsioni della IV Direttiva, la quale, sia all'art. 32 che all'art. 33, tratta di "informazioni ulteriori", ma comunque nel contesto di segnalazione di operazioni sospette, senza alcuna introduzione di un ulteriore specifico obbligo.

Qualora, invece, la previsione normativa avesse l'obiettivo di far pervenire all'UIF informazioni ulteriori, su fattispecie la cui realizzazione è probabile o possibile in un certo contesto territoriale o ambientale, allora queste informazioni all' UIF devono pervenire da parte delle Autorità giudiziarie o Investigative o di Vigilanza, come desumibile dalla stessa lettera f) della citata legge delega là dove recita: *"al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra autorità e le amministrazioni pubbliche competenti*" e non da parte degli operatori, per i quali una tale elaborazione sarebbe oltremodo gravosa e, comunque, astratta più che oggettiva.

In ogni caso non può essere ignorato il considerando (27) della IV Direttiva, che recita **"*nell'applicare la presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle necessità dei soggetti obbligati più piccoli che rientrano nel suo ambito di applicazione, e che venga riservato ad esse un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche e alla natura della loro attività.*"**

EMENDAMENTO

ART. 55

Al comma 1, dopo la parola *"operazione",* aggiungere le seguenti parole: *"al fine di pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica*".

Al comma 2, dopo la parola "*acquisisce*", aggiungere le seguenti parole: "*e conserva*".

Osservazioni

Per coerenza con il comma 2 (che precisa che la condotta deve essere tenuta "al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni") si dovrebbe aggiungere anche in questa disposizione il dolo specifico, inserendo "al fine di pregiudicare gli adempimenti di adeguata verifica". In riferimento al comma 2 si ritiene opportuno inserire, dopo "acquisisce", le parole "e conserva". Non è del tutto chiaro che il dolo specifico del comma 2 riguardi anche la prima condotta menzionata (acquisizione dati falsi) e non soltanto l'utilizzo di mezzi fraudolenti. Appare preferibile la risposta positiva, data la collocazione del dolo specifico nella costruzione della fattispecie, successiva all'indicazione delle due condotte punibili. Ad ogni modo i commi 1 e 2 prevedono e puniscono **delitti dolosi** (nel caso del comma 2 addirittura con dolo specifico) con onere della prova dell'elemento oggettivo e soggettivo a carico del P.M. e irrilevanza della colpa. Il dolo specifico esclude, come è noto, il dolo eventuale.

EMENDAMENTO

ART. 56

Al comma 1 sostituire “3.000” con “1.000”:

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto* omettono *di acquisire e verificare* i *dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo* o *della prestazione professionale si applica lo sanzione amministrativa pecuniaria da ~~3.000~~ 1.000 euro a 50.000 euro.*

Osservazioni

L’art. 15 della l. 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea) stabilisce che in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro. Di conseguenza, in assenza di violazioni “*gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime*” si ritiene in linea con la legge di delega una riduzione dell’importo minimo della sanzione, dal momento che la stessa è destinata a trovare applicazione per lo più in relazione a meri inadempimenti formali.

In riferimento all’articolo in commento si osserva poi che la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo (all’esito della procedura sanzionatoria); nella bozza di decreto messa in pubblica consultazione dal MEF a fine 2016 la triplicazione (secca) era, invece, disposta *ex lege*. Tale aumento può essere disposto in caso di violazioni “gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”; quindi, sembrerebbe, anche se le violazioni ripetute/sistematiche/plurime non sono gravi. Va rilevato che sia la legge delega che lo schema in commento inserisce la disgiuntiva solo tra “ripetute”, “sistematiche” e “plurime”. In altri termini si potrebbe sostenere che le violazioni ripetute o sistematiche o plurime rilevano, ai fini dell’aumento fino al triplo, solo se (singolarmente sono) gravi. Stessi importi per la sanzione e per l’aggravante sono previsti per la violazione dell’obbligo di astensione *ex* art 42.

EMENDAMENTO

ART. 57

Al comma 1, dopo le parole "*dagli articoli 31*", inserire le seguenti parole *", comma 2,"* e sostituire "3.000" con "1.000":

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31, comma 2, e 32, non effettuano, in tutto o in parte, lo conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica lo sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 1.000 euro a 50.000 euro.*

Osservazioni

Si osserva che per la violazione degli articoli 31 e 32 è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria e la stessa aggravante di cui all'art 56. Tuttavia, il rinvio all'articolo 31 deve essere inteso come limitato alla conservazione dei soli dati indicati nel comma 2, altrimenti si tratterebbe di un precetto indefinito (*rectius* rimesso alla concreta definizione da parte dell'Autorità: si dovrebbe conservare ogni dato "ritenuto utile" alle indagini). Appare, pertanto, opportuno precisare tale richiamo nell'art 57 comma 1. Precisamente l'art 57 sanziona le seguenti condotte:

- l'omessa acquisizione dei dati indicati;
- la tardiva acquisizione (art 32: viene riproposto senza sostanziali variazioni il termine di 30 giorni oggi previsto dall'art 36);
- la conservazione che non rispetti le modalità di cui all'art 32;
- l'omessa conservazione per 10 anni dalla cessazione del rapporto o dall'effettuazione della prestazione.

Come già osservato per l'art. 56, si ribadisce poi che l'art. 15 della l. 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea) stabilisce che in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro. Di conseguenza, in assenza di violazioni "*gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime*" si ritiene in linea con la legge di delega una riduzione dell'importo minimo della sanzione, dal momento che la stessa è destinata a trovare applicazione per lo più in relazione a meri inadempimenti formali.

EMENDAMENTO

ART. 58

Al comma 1:

a) inserire, dopo le parole "*ai sensi dell'articolo 35, si applica*", le seguenti parole: *"se l'importo dell'operazione è inferiore ad euro 300.000"*

b) inserire, dopo le parole *"ovvero tardivamente segnalata"*, le seguenti parole: *"fino ad una sanzione amministrativa pecuniaria massima di euro 60.000, se l'importo dell'operazione è pari o superiore ad euro 300.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 100.000"*.

Osservazioni

Sulla norma in commento si osserva in generale quanto segue. L'articolo 58 stabilisce le sanzioni per la violazione dell'art 35; tale ultima disposizione (che introduce l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio) prevede che la segnalazione debba essere inviata, di regola, **prima di compiere l'operazione** e **senza ritardo.** Si tratta di formulazione diversa e più stringente rispetto a quella contenuta nella Bozza MEF che richiedeva l'invio (non aggiungendo "senza ritardo") "ove possibile" prima di compiere l'operazione. **Appare critico il comma 2**, che definisce la nozione di **tardività**: la segnalazione è tardiva se effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta. Tale nozione assorbe, di regola, l'altra ipotesi prevista: si intende tardiva la segnalazione effettuata dopo l'inizio dell'attività ispettiva, sulla base di elementi di sospetto preesistenti. Come già osservato precedentemente, il termine di 30 giorni sembra peraltro irragionevole in quanto quasi sempre occorre un periodo di tempo più lungo per conseguire un fondato e ragionevole sospetto che una certa operazione o prestazione possa integrare riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se il testo rimarrà immutato è facile prevedere che il contenzioso verterà sul *dies a quo*: l'accertatore si orienterà sulla data di compimento dell'operazione, il soggetto obbligato sull'effettivo conseguimento di un fondato e ragionevole sospetto relativamente alla stessa (successivo a quel termine).

La sanzione-base torna ad essere quella attuale: dall'1% al 40 % del valore dell'operazione non segnalata.

Il comma 3 contiene una singolare disposizione che invece di sancire un'ipotesi di applicazione del cumulo giuridico (come faceva – in maniera comunque originale - la bozza MEF), sancisce un'ipotesi di **assorbimento**, ovvero **l'applicazione della sola sanzione più grave**, nell'ipotesi di *una o più azioni od omissioni – anche in tempi diversi – che violano una o più disposizioni del*

decreto in materia di adeguata verifica o di conservazione da cui derivi *come conseguenza immediata e diretta l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.*

Senza questa norma le ipotesi considerate dovrebbero essere così risolte:

- plurime violazioni (omessa adeguata verifica + omessa conservazione da cui derivi un'omessa segnalazione) con una sola azione od omissione→ cumulo giuridico ex art 8 legge 689/1981 (sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo);

- plurime violazioni (omessa adeguata verifica + omessa conservazione da cui derivi un'omessa segnalazione) con plurime azioni od omissioni→ cumulo materiale (sommatoria delle sanzioni).

Pertanto – per le ipotesi considerate - il comma 3 è disposizione più favorevole al trasgressore, tuttavia gravemente limitata dal particolare nesso causale richiesto tra l'omessa adeguata verifica/omessa conservazione e l'omessa segnalazione di operazione sospetta. È, pertanto, necessario applicare l'istituto del cumulo giuridico (come, peraltro, già previsto dall'art. 13-*ter*, co. 4, dello schema di decreto legislativo per l'applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie di finanziamento del terrorismo). Si vedano, in tal senso, anche le osservazioni al successivo art. 67.

EMENDAMENTO

ART. 67

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3.bis. Chi, con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate nel presente Titolo, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Osservazioni

Nell'articolo in commento, al comma 3, viene ribadita l'applicazione dell'art 8 legge 689/1981. Di conseguenza non è applicabile il cumulo giuridico alle sanzioni antiriciclaggio nelle ipotesi di plurime violazioni amministrative commesse *mediante plurime azioni od omissioni*. Si noti che il cumulo giuridico viene invece espressamente previsto – anche con riferimento alle plurime violazioni commesse con plurime azioni od omissioni - in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo dal nuovo art 13-*ter*, comma 4, del D.lgs. n. 109/2007.

Tale circostanza espone la norma ad evidenti rischi di incostituzionalità per irragionevolezza e disparità di trattamento, con la conseguenza di vedere violato l'art. 3 Cost. Tali profili vanno ad aggiungersi alle altre criticità già rilevate circa il discostamento della normativa delegata rispetto ai criteri ed ai parametri forniti dalla legge di delega, che in più punti il Ministero sembra aver trascurato, riallacciandosi direttamente alla direttiva comunitaria. È questo un problema di fondo della normativa in commento, che presenta seri rischi di incorrere nel vizio di eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 76 Cost. Senza i correttivi indicati, il legislatore rischia dunque di dar vita ad una normativa non solo più vessatoria di quella vigente, ma anche intrinsecamente fragile, perché destinata inevitabilmente ad essere contestata non appena si avranno le prime applicazioni, con gravi conseguenze in ordine alla certezza del diritto ed alla protezione dell'affidamento degli operatori in un quadro di regole stabile, chiaro ed equilibrato.

Non convince, infine, la possibilità di **duplice considerazione della gravità della violazione**, quale elemento per quantificare la sanzione-base ex art 67 e ai fini del possibile aggravamento della sanzione stessa (artt 56, 57 e 58)[1].

[1] A meno di non aderire alla tesi sopra prospettata secondo la quale la circostanza aggravante in caso di violazioni "gravi, ripetute o sistematiche o plurime" venga integrata solo nelle ipotesi in cui le violazioni ritenute gravi assumano il carattere delle ripetitività o della sistematicità.

EMENDAMENTO

ART. 68

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

"4-bis. Per le violazioni amministrative di cui al presente decreto, l'interessato è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.
4-ter. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione della stessa norma, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
4-quater. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
4-quinquies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".

Osservazioni

L'oblazione è stata limitata esclusivamente ad alcune ipotesi specifiche (grosso modo quelle già presenti nel D.lgs. n. 231/2007).

Si era già condivisa, da parte di tutte le componenti istituzionali presenti al "Tavolo per la revisione delle sanzioni antiriciclaggio", promosso dal MEF, la proposta avanzata dagli Ordini professionali di estendere la possibilità dell'oblazione a tutte le sanzioni amministrative antiriciclaggio in un'ottica deflativa del contenzioso amministrativo, in tal modo allineandosi, peraltro, al disposto dell'art. 9, comma 5, del recente D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 in materia di depenalizzazione, che prevede in modo generalizzato, ed anche per le sanzioni antiriciclaggio depenalizzate, che "l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

Va osservato che la possibilità prevista dall'art. 68 non è assimilabile all'oblazione, ma è una forma di "patteggiamento" su proposta di sanzione emessa all'esito del procedimento amministrativo, contenuta nel decreto di condanna. L'oblazione ha infatti finalità deflattive del contenzioso, mentre, in questo caso, il pagamento sarebbe effettuato all'esito del procedimento amministrativo previa determinazione della sanzione, in modo discrezionale, da parte dell'Autorità amministrativa, facendo, pertanto, venir meno gli automatismi propri dell'oblazione.

EMENDAMENTO

ART. 73

a) Alla rubrica, dopo la parola *"abrogate"*, aggiungere le seguenti parole: *"e transitorie"*.

b) Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

"1-bis. Restano vigenti i commi da 1 a 5 dell'art. 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fino all'emanazione da parte delle autorità di vigilanza di settore e degli organismi di autoregolamentazione delle regole tecniche di cui al comma 3 dell'art. 23".

Osservazioni

La proposta mira all'inserimento di una precisazione per ovviare ad un probabile errore di *drafting* normativo e di chiarezza e coordinamento nella stesura delle disposizioni, in quanto i principi base sulla successione delle leggi nel tempo non sono in discussione.

Quadro sinottico

Testo a fronte di alcune disposizioni dell'A.G. n. 389 coordinato con le proposte di modificazione

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 2 – Finalità e principi	Art. 2 - Finalità e principi
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3 e 52 paragrafo 1, del medesimo Trattato.	*identico*
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.	2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale. ***I liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle regole tecniche, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con***

	l'approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.
3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reali di finanziamento del terrorismo.	*identico*
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un 'attività criminosa o da una partecipazione a fale attività; c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale allo, il tentativo dì perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.	*identico*
5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.	*identico*
6**.** Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività	

diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla l'accolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 3 – Soggetti obbligati	Art. 3 – Soggetti obbligati
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche; b) Poste Italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP), e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma J, lettera e) TUF (SIM); f) le società di gestione del risparmio, come definire dall'articolo 1, comma I, lettera o), TUF(SGR), g) le società di investimento a capitale variabile, come definire dall'articolo l, comma 1, lettera i), TUF (SICAV); h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo J 06 TUE, m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi	*identico* *identico*

dell'articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge; s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.	
3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUE, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo I28-sexies TUB; c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. I28-quater, commi 2 e 6, TUB; d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.	*identico*
4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;	*identico*

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conio dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: l) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.	
	4-bis. I soggetti di cui al comma 4 sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto quando rivestono la carica di componente di un organo di controllo comunque denominato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del	*identico*

presente articolo; b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose amiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS; c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS, d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS; g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero il1 valute aventi corso forzoso.	*identico*
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso lo rete internet e altre reti telematiche o di tele comunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione	

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.	
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.	*identico*
8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.	*identico*
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.	*identico*

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 11 – Organismi di autoregolamentazione	Art. 11 - Organismi di autoregolamentazione
1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi, Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.	*identico*
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino, i predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di **linee guida**, adottate in attuazione del presente decreto ~~previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria~~, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificala della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla U!F ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti,	*identico*

applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.	
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la proiezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.	4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la proiezione dei dati personali. ~~***I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.***~~

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 17 – Disposizioni generali	Art. 17 – Disposizioni generali
1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale; a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un 'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15, 000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un 'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo I, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro; c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.	1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale; a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale ***avente ad oggetto operazioni di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 3***;
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.	*identico*
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali	*identico*

all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett, a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligali tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attività svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) lo tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e lo durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.	
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al	*identico* *identico*

cliente. 5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli Istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.	*identico*
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le' banche, gli istituii di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi; osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15. 000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo l, comma 2, lettera nn).	*identico*
7. Gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di imporlo inferiore a 15. 000 euro.	*identico*
8. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma l, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica	Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e pel' conto del cliente; b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionare al l'ischio iv; comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente; c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento	1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e pel' conto del cliente; b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionare al l'ischio iv; comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente; c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all 'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni***~~, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente~~***. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento

dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, lo verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.	dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ~~***ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, lo verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.***~~
2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuale prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.	*identico*
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.	*identico*
4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un 'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.	4. ~~***Fermi gli obblighi di identificazione***~~, *I* professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un 'autorità giudiziaria ***o in una negoziazione assistita*** o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 20 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche	Art. 20 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con lo persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.	*identico*
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta lo titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.	*identico*
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca lo proprie là diretta o indiretta dell'ente, titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del contrailo della maggioranza dei voli esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.	*identico*
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.	4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, ***e nel caso di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti,*** il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di

	poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:	*identico*
a) i fondatori, ove in vita;	
b) i beneficiari, quando individuali o facilmente individuabili;	
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.	*identico*
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust	Art. 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con lo medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.	*identico*
2. L'accesso alle sezioni è consentito: a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria conformemente alle rispettive attribuzioni istituzionali; c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;	2. L'accesso alle sezioni è consentito ***gratuitamente***:
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e	d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento ~~e~~

dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.	***~~dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580~~***.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con lo medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.	*identico*
4. L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito:	4. L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito ***gratuitamente***:
a) alle autorità di cui al comma 2, lett. a), e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;	
b) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.	b) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo *accreditamento* ***~~e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.~~***
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:	*identico*
a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;	
b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche	

private e dei trust· sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lett. a); c) le modalità di consultazione delle informazioni da porte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento; d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l'eventuale diniego; e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agii atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predelle persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette; f) la definizione dei diritti di segreteria, fissati sulla base di costi standard definiti a norma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli adempimenti di cui al presente articolo.	
6. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.	*identico*

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 23 Misure semplificate di adeguata verifica della clientela	
TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 31 – Obblighi di conservazione	Art. 31 - Obblighi di conservazione
1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.	1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni ~~**utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.**~~ ***espressamente previsti dal presente decreto per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.***
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati.	*identico*
3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono consel1'ati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.	*identico*

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 34 - Disposizioni specifiche	Art. 34 – Disposizioni specifiche
1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali. 2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. 3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.	*identico* 2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, ***oppure*** la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. 3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore ***e gli organismi di autoregolamentazione,*** a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 35 – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	Art. 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetto quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o teniate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.	*identico*
2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, falli salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente lo UIF. La segnalazione si considera tardiva ave effettuata, nonostante lo preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle	2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, falli salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente lo UIF. La segnalazione si considera tardiva ave effettuata, nonostante lo preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di cui

autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.	all'articolo 21, comma 2, lett. a). ***~~In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.~~***
3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i morivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.	*identico*
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano respoÌ1sabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.	*identico*
5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un 'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.	*identico*

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47- Comunicazioni oggettive	Art. 47 - Comunicazioni oggettive
1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.	*identico*
2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.	*identico*
3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma l, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.	*identico*
	3-bis. I soggetti di cui all'art. 3 comma 4 sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 55 – Fattispecie incriminatrici	Art. 55 – Fattispecie incriminatrici
1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.	1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione ***al fine di pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica*** è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.	2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce ***e conserva*** dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con lo reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10. 000 euro a 30. 000 euro.	*identico*
4. Salvo che il fatto costituisca più gl'ave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 4, comma 3 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30. 000 euro.	*identico*
5. Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa	*identico*

pena soggiace chi, al fine di trame profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro coniante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificali o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13I-ter del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei con Fonti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all' articolo l, comma l, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sana serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, lo confisca di beni, som111e di denaro e altre utilità di cui il reo ha lo disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.	*identico*
7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	*Identico*

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 56 – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione	Art. 56 – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica lo sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.	1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica lo sanzione amministrativa pecuniaria da ~~***3.000***~~ ***1.000*** euro a 50.000 euro.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono lo prestazione professionale.	*Identico*
3. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate sino al triplo.	*Identico*

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 57 – Inosservanza degli obblighi di conservazione	Art. 57 – Inosservanza degli obblighi di conservazione
1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.	1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31***, comma 2,*** e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ~~***3.000***~~ ***1.000*** euro a 50.000 euro.
2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono aumentate sino al triplo.	*Identico*

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	Art. 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
1. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata.	1. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente ai sensi dell'articolo 35, si applica, ***se l'importo dell'operazione è inferiore ad euro 300.000,*** la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata ***fino ad una sanzione amministrativa pecuniaria massima di euro 60.000; se l'importo dell'operazione è pari o superiore ad euro 300.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 100.000*** .
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.	*identico*
3. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.	*identico*
4. Nel caso di violazioni dell'obbligo di segnalazioni delle operazioni sospette, gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l'imporlo massimo della sanzione è pari almeno ad un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito, qualora delta vantaggio sia determinato o determinabile.	*identico*
5. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione	*Identico*

dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione al1 1minislrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 67 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni	Art. 67 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni
1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'art 21, comma 2, lett. a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile; g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 e 57 può essere ridotta da un terzo alla metà. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-*bis* della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e reiterazione delle violazioni.	***3.bis. Chi, con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate nel presente***

	Titolo, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta	Art. 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta
1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.	*identico*
2. La riduzione ammessa è pari ad un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.	*identico*
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.	*identico*
4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.	*identico*
	4-bis. Per le violazioni amministrative di cui al presente decreto, l'interessato è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

	4-ter. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione della stessa norma, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. ***4-quater. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.*** ***4-quinquies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".***
5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non al1cora divenuti definitivi alla data di dell'entrata in vigore della presente disposizione.	*identico*

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 73 - Norme abrogate	Art. 73 - Norme abrogate ***e transitorie***
1. Restano abrogati: a) il Capo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dallo legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10,12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione; b) gli articoli l, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione, e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; f) i commi 5 e 6 dell'articolo IO della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001; g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.	*identico* ***1-bis. Restano vigenti i commi da 1 a 5 dell'art. 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fino all'emanazione da parte delle autorità di vigilanza di settore e degli organismi di autoregolamentazione delle regole tecniche di cui al comma 3 dell'art. 23".***

ALLEGATO 5

ATTO DEL GOVERNO n. 389

Nota sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

Premessa

Lo schema di decreto legislativo contiene diverse disposizioni che interessano il settore del *money transfer*. Il Money Transfer Working Group (MTWG) ha, in questi mesi, avuto la possibilità di partecipare alla procedura di consultazione avviata dal Ministero dell'Economia ed ha fornito, in più occasioni, il proprio contributo agli uffici competenti. Infatti, il principio che la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo passi anche attraverso una piena responsabilizzazione dei soggetti obbligati è pienamente condiviso dal MTWG e ne costituisce una delle ragioni fondanti del gruppo stesso.

Non è un caso, che proprio in occasione dell'approvazione della legge di delegazione europea 2015, il MTWG sia stato soggetto promotore dell'introduzione di una sottosezione del Registro pubblico informatizzato presso l'OAM - previsto all'art. 45 comma 1 dello schema di decreto legislativo - che ha appunto lo scopo di fornire ancor più dettagliate informazioni (di carattere non commerciale) sugli agenti di *money transfer* in un'ottica ancor più sistemica o organica.

Anche il tema dell'istituzione del punto di contatto centrale a carico degli intermediari comunitari, viene ritenuto coerente con l'impianto dello schema di decreto legislativo. Va sottolineato che, i tre operatori aderenti al Working Group hanno operato ed operano in piena aderenza alle disposizioni italiane in tema di contrasto al riciclaggio ed al fianziamento del terrorismo, e cio' a prescindere dalla circostanza di avere il cd. passaporto comunitario.

Di seguito, il MTWG indica alcune proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo tese a facilitare e rendere più efficienti gli oneri di comunicazione a carico degli operatori.

Proposte di modifica

Art. 35

(Obbligo di segnalazione delle operazioni)

- Comma 2 – Il MTWG ritiene che il termine di trenta giorni - allo scadere del quale la comunicazione all'UIF circa l'operazione sospetta sia considerata tardiva - vada abrogato. Il termine, infatti, non tiene conto dei tempi tecnici operativi necessari per gli operatori che gestiscono un elevatissimo numero di operazioni, nonché di fenomeni estesi che richiedono tempi di osservazione e valutazione complessi per essere identificati. Le operazioni di rimessa sono tutte occasionali, e spesso per reputare "anomalo" un cliente o un agente è necessario valutare più operazioni, magari eseguite a distanza di parecchi giorni. Tra l'altro, la stessa

norma indica tra le caratteristiche della comunicazione la completezza che è appunto un requisito necessario che richiede un tempo adeguato. Infine, vi è l'alta probabilità che, gli operatori, per non incorrere in sanzioni, segnalino prudenzialmente all'UIF operazioni che poi non si rivelano sospette. Si otterrebbe, quindi, l'effetto di inviare una mole di dati su operazioni di rimesse che non aiuterebbe l'attività di contrasto delle autorità preposte. Pertanto, il MTWG propone di **abrogare l'ultimo periodo del comma 2**.

Art.45

(Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)

- comma 1 – Il MTWG propone di allineare i tempi degli obblighi di comunicazione all'OAM con ***"cadenza trimestrale***". Gli IP comunitari, infatti, così come previsto dal Testo Unico Bancario e della Circolare OAM n. 18/2014 (art. 3), inviano già le comunicazioni all'Organismo con cadenza trimestrale. Pertanto, appare utile, sotto il profilo di una semplificazione burocratica e della riduzione degli oneri, l'allineamento delle due scadenze.
- comma 2 – *Sottosezione nel registro per le comunicazioni di carattere non commerciale.* Al fine di agevolare la consultazione e rendere più efficiente la comunicazione, il MTWG ritiene sia utile prevedere una precisa scadenza mensile per comunicare le informazioni sulla cessazione del rapporto "per motivi non commerciali" relative al mese precedente. Il termine "entro 30 giorni" rischia di produrre una sottosezione del Registro poco omogenea sotto il profilo del contenuto delle informazioni. Pertanto, il termine andrebbe meglio precisato, ad. es. "***entro il quinto giorno del mese successivo la cessazione del rapporto"***. Ciò consentirebbe ai soggetti autorizzati alla consultazione della sottosezione di essere pressoché certi che i dati contenuti siano aggiornati sino ad una certa data da parte di tutti i soggetti obbligati.

Art. 61

(Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)

- comma 4 – Introdurre un termine congruo entro il quale la Guardia di Finanza deve notificare il verbale contenente l'accertamento all'Istituto di Pagamento o al Punto di contatto; ad es. "***è notificato entro e non oltre quindici giorni dall'accertamento della violazione***".
- comma 5 – L'applicazione della norma in questione dovrebbe meglio chiarire che la sospensione dell'attività del soggetto convenzionato potrà essere proposta dalla Guardia di Finanza qualora **sussistano entrambi i presupposti indicati**, e cioè la constatazione di gravi violazioni delle disposizioni (di cui all'art. 44) e le due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro (di cui all'art. 45 comma 2).

Il fenomeno del cd. "*de-risking*"

In questa sede, riteniamo utile ricordare che gli operatori di *money transfer* si trovano spesso nell'impossibilità di accedere ai servizi bancari in violazione dei principi di non discriminazione, poiché soggetti al fenomeno noto come "*de-risking*" da parte di istituti di credito che considerano - di per sé - rischioso il settore delle rimesse di denaro. Gli operatori di *money transfer,* in più occasioni, hanno rappresentato le criticità di tale comportamento. La criticità del *de-risking* è

stata ufficialmente sollevata al Ministero delle Economia, Banca d'Italia, UIF e OAM in occasione dell'incontro istituzionale dello scorso 31 gennaio sugli "*Indicatori di Rischio relativi al finanziamento del terrorismo internazionale*". Il fenomeno è dannoso per l'intero sistema, poiché non permette ai fondi (particolarmente quelli provenienti dall'attività delle rimesse di denaro) di accedere al circuito bancario, con conseguenti maggiori rischi di tracciabilità.
Gli operatori bancari hanno, a nostro avviso, tutti gli strumenti per riconoscere e accettare gli operatori di *Money transfer* che hanno adeguati e ben organizzati presidi di *compliance*.
I componenti del MTGW rientrano certamente a pieno titolo tra gli operatori di *money transfer* maggiormente strutturati ed in grado di porre in essere gli opportuni presidi e controlli.
Pertanto, richiamiamo l'attenzione delle istituzioni affinché adottino le opportune iniziative verso il sistema bancario finalizzate a ridurre il *de-risking* e facilitare la tracciabilità di qualsiasi trasferimento di denaro.

Chi siamo

Il Money transfer Working Group in Italy è nato nel 2012 per iniziativa dei tre operatori internazionali maggiormente rappresentavi del mercato: MoneyGram, Ria e Western Union.
I principi fondamentali che accomunano le tre aziende sono:

- la trasparenza del mercato e la protezione del consumatore
- l''efficienza nelle infrastrutture dei sistemi di pagamento
- il continuo aggiornamento nell'adeguatezza dei sistemi norma/vi e di regolazione - policy sostenibili di governance e risk management.

Gli obiettivi del Gruppo sono:

- dialogare con le Istituzioni
- supportare il sistema, rendendolo sempre più trasparente e sicuro
- collaborare con le Autorità di vigilanza nel monitoraggio del mercato e delle possibili attività illecite
- farsi promotore delle migliori strategie di compliance e di contrasto ai reati finanziari.

ALLEGATO 6

AIRA

ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

Osservazioni allo "*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*"

Atto del Governo n. 389

(Articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

Camera dei Deputati

27 marzo 2017

C.A.

On. le Presidente della Commissione Giustizia della Camera

On. le Presidente della Commissione Finanze della Camera

Oggetto: Audizione su Atto del Governo n. 389 (Articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170) del 27 marzo 2017

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati,

di seguito esporrò alcune considerazioni mie personali (in qualità di Docente di "Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio" nell'Università di Bologna - sede di Forlì) e dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio relative all'atto in oggetto.

Premessa e considerazioni generali

La bozza del D.lgs. in consultazione contiene una serie di norme condivisibili e, come tutti gli articolati, di norme del pari non pienamente in linea, a nostro avviso, con quelli che sono i desiderata e l'esigenze operative dei soggetti obbligati. L'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, da me presieduta, da anni segue le tematiche relative a questo importante ambito normativo e regolamentare, associando circa 250 iscritti, tra cui i principali intermediari finanziari nazionali ed esteri presenti in Italia. L'AIRA opera attraverso commissioni di studio, e soprattutto attraverso forum e seminari mediante i quali raccoglie ed elabora suggerimenti di colleghi che si occupano quotidianamente di ottemperare alle leggi in commento. Le seguenti osservazioni sono quindi il frutto di una elaborazione congiunta dell'esecutivo e dei membri dell'Associazione.

In ogni caso restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e scambi di idee, questi ultimi ritenuti da sempre i più proficui ed auspicabili.

Il Presidente

Prof. Avv. Ranieri Razzante

AIRA

Modifiche al Titolo I del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

- **Capo I – Ambito di applicazione**

  Articolo 1 – Definizioni

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce completamente il Titolo I (Disposizioni di carattere generale) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il novellato Titolo è composto da 16 articoli, divisi in 4 Capi, dedicati rispettivamente all'ambito di applicazione (Capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla Cooperazione nazionale e internazionale (Capo III) e alla analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV).

Gli articoli da 1 a 3 (Capo I, Ambito di applicazione) modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'articolo 1 accresce l'elenco delle definizioni, quali: "attività criminosa" – sulla quale sarebbe assai opportuno ritornare per meglio inquadrare i contorni -, "persone politicamente esposte", "organismo di autoregolamentazione", "prestatore di servizi relativi a società e trust", "soggetti convenzionati ed agenti". Sono inoltre introdotte le definizioni relative all'attività di gioco, in relazione alle nuove norme previste nel nuovo testo.

In diversi casi si ritiene che tali modifiche possano originare poca chiarezza in ordine ai relativi ambiti di applicazione.

Di seguito le definizioni che generano maggiore perplessità:

- **Paesi terzi ad alto rischio**

L'art. 1, comma 2, lettera bb) definisce «Paesi terzi ad alto rischio»: i "*Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei*

AIRA

rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva".

Tra i fattori di rischio geografici di cui i soggetti devo tenere conto ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 24, comma 2 lettera c) figurano quelli relativi a "1. *paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI*" ed i "2. *paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose*".

Tenuto conto che, in virtù di una interpretazione letterale, tra i Paesi di cui all'art. 24, comma secondo, lett. c) punto 1 rientrerebbe anche l'Austria, e tra i Paesi di cui all'art. 24, comma secondo, lett. c) punto 2 sarebbe compreso anche l'Italia, **si richiede:**

1) di integrare il succitato articolo 1 con la definizione di "Paesi terzi", essendo poco chiara la distinzione fra "Paesi terzi" e "Paesi terzi ad alto rischio", né la rilevanza a tal fine del discrimine dato dall'appartenenza all'Unione Europea;

2) di coordinare la fattispecie di "Paesi terzi ad alto rischio" e quelle richiamate fra i fattori di rischio geografici rilevanti per l'adeguata verifica rafforzata di cui all'articolo 24, comma secondo, lett. c;

3) di chiarire il rapporto fra "Paesi terzi ad alto rischio" e i Paesi non rientranti in "*White list*".

- **Operazioni collegate**

L'art. 1, comma 2, lettera u) definisce «operazioni collegate»: "*le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale*"

Tema importante, questo, in quanto viene riproposta una definizione di operazioni collegate che risulta di difficile interpretazione ed applicazione. La definizione di operazione collegata già presente nel D.lgs. n. 231/2007 (peraltro meglio espressa) era stata successivamente abrogata con l'intervento del c.d. "decreto correttivo" (D.lgs.

AIRA

151/2009), proprio in virtù del fatto che tale concetto risultava di difficile applicazione in ragione della genericità della definizione stessa (non comprendendosi – peraltro – i confini tra operazione frazionata ed operazione collegata se non sotto il profilo del momento temporale di effettuazione). **Si chiede pertanto di eliminare tale definizione.**

- **Prestatori di servizi di gioco**

Nell'articolo 1, al comma 3, vengono riportate le definizioni relative ai prestatori di servizi di gioco.

Riguardo a tali definizioni si fa presente che il considerando 51 della IV direttiva antiriciclaggio prevede espressamente che le autorità competenti debbano assicurarsi che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo e i titolari effettivi siano dotati di competenza e onorabilità. Di recente, la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione, e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (2015/2110(INI), hanno sottolineato che le organizzazioni criminali si servono spesso del circuito legale e illegale del gioco d'azzardo e di quello delle partite truccate ("*match-fixing*") per il riciclaggio di denaro, esortando la Commissione e gli Stati membri a mantenere o introdurre normative di contrasto e di prevenzione di detti fenomeni criminalizzando la manipolazione di eventi sportivi. Nessun riferimento viene fatto nella proposta di normativa in tema di gioco d'azzardo al circuito illegale delle partite truccate ("*match-fixing*").

Si suggerisce di ampliare le definizioni per introdurre tale fattispecie in ossequio agli orientamenti comunitari.

***

- **Capo II – Autorità, Vigilanza e Pubbliche amministrazioni**

  Articolo 15 – Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Il nuovo articolo 15 impone l'adozione, da parte dei destinatari della normativa, di procedure oggettive, verificate e aggiornate, per esaminare e valutare il rischio in

AIRA

riferimento alle caratteristiche del proprio cliente, tenuto conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta.

Nello specifico, detto articolo sancisce che:

"1. *Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività*.

2. *I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e verificate per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti*.

Orbene, il succitato articolo non riporta le disposizioni di recepimento del comma 5 del corrispondente art. 8 della IV Direttiva, ove si menziona l'intervento autorizzativo dell'alta dirigenza sulle politiche, sui controlli e sulle procedure posti in essere dal soggetto obbligato. La IV Direttiva, peraltro, propone, all'art. 3 punto 12), la definizione di "alto dirigente" che non compare nell'art. 1 del Decreto.

Tenuto conto che l'obbligo di dotarsi di procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo deriva dalle previsioni FATF/GAFI (FATF *Raccomendation* n. 1 – *Assessing risks and applying a risk-based approach*) e che per gli intermediari finanziari sono state emanate importanti indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio di autovalutazione che declinano specifici fattori di rischio per la conduzione dell'assessment (FATF/GAFI *Guidance for a risk based approach – The banking sector*), **si richiede di integrare il secondo periodo del comma 1 come segue: "Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti, nonché di quelli indicati tempo per tempo nelle linee guida FATF/GAFI e dalle Autorità di Vigilanza".**

AIRA

***

Modifiche al Titolo II del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

- **CAPO I – Obblighi di adeguata verifica della clientela**

  Articolo 17 – Disposizioni generali

In relazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela, lo schema di decreto legislativo prevede che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell'incarico. Tali obblighi riguardano espressamente anche i prestatori di servizi di gioco per i quali sono previste specifiche disposizioni nei successivi articoli 52 e 53.

Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione.

L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, per le operazioni occasionali, non solo per le movimentazioni pari o superiori a 15.000 euro (coma attualmente previsto), ma anche per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.

Il trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, punto 9) del regolamento UE 2015/847, consiste in un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano.

La norma europea elenca, in maniera non esaustiva: a) il bonifico; b) l'addebito diretto; c) la rimessa di denaro nazionale o transfrontaliera (money transfer); d) il trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un

AIRA

telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili.

- **Comma 3**

Tanto premesso, è altresì confermato l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo. Sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischi rilevato.

Nello specifico, l'art. 17, al terzo comma, sancisce che "*I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.*

Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attività svolta;

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; (...)".

Al riguardo si segnala che il punto 1 non prevede quale criterio generale per la valutazione del rischio connesso al cliente il riferimento alle "caratteristiche" dello stesso.

L'inserimento di tale criterio appare necessario, poiché, in mancanza, nella valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso al cliente si rischierebbe di non valutare elementi importanti quali la "*sussistenza di eventuali procedimenti penali o per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi*

AIRA

del d.lgs. 231/01, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o di precedenti segnalazioni inoltrate all'Uif", già richiamati nel Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela.

Si chiede pertanto di inserire al punto 1, unitamente alla "natura giuridica", anche il riferimento alle "caratteristiche del cliente".

Più in generale, per gli intermediari bancari e finanziari, si osserva che gli elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riportati in attuazione dell'art. 20 del D.lgs. 231/07 dal Provvedimento in materia di adeguata verifica emanato da Banca d'Italia in data 03 aprile 2013, non sono integralmente e puntualmente ripresi dall'art. 17 del Decreto proposto in consultazione.

Pertanto, **si richiede di chiarire il coordinamento fra le norme ovvero di inserire all'art. 17 un rinvio a tale Provvedimento per i soggetti obbligati ad esso assoggettati.**

Si richiede, inoltre, di introdurre all'art. 17 il concetto di "*profilatura della clientela*", recependo le indicazioni del predetto Provvedimento; il concetto di "profilo di rischio" del cliente, infatti, compare all'art. 19, comma 1, lett. d) e all'art. 19, comma 4.

Dunque si suggerisce di integrare l'art. 17, comma 3, con la seguente previsione:

"*I criteri generali indicati, insieme ai fattori di rischio tempo per tempo specificati dalle Autorità di Vigilanza e a quelli individuati dai soggetti obbligati, sono utilizzati per assegnare al cliente un profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione delle misure di adeguata verifica*."

- **Comma 4**

L'art. 17, comma 4, prevede che "*I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente*".

AIRA

Sul punto **si chiede di chiarire se per "*mutato livello di rischio*" debba intendersi solo il mutamento *in peius* o anche il miglioramento dello stesso.**

Si chiede altresì di precisare entro quanto, nel caso *de quo*, devono essere applicate le misure di adeguata verifica della clientela; sul punto sarebbe opportuno considerare il momento del primo contatto utile.

- **Comma 6**

Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro, nonché le loro succursali, adempiono gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a euro 15. 000, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti (comma 6).

Sarebbe opportuno inserire, all'art. 17, comma 6, prima delle parole "*Nella prestazione di servizi di pagamento*", la seguente espressione: "*Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 7 e 8*".

L'intervento emendativo si rende necessario in via sistematica al fine di raccordare il testo del comma 6 dell'art. 17 con i successivi commi 8 e 9, i quali introducono una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dal comma 6.

- **Comma 6**

Dopo il comma sesto dell'art. 17, pare necessario inserire i nuovi commi 7 e 8, formulati come proposto di seguito, rinumerando, quindi, gli attuali commi 7 e 8 in commi 9 e 10.

Art. 17, comma 7: "*Le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, in deroga a quanto previsto dal comma 6, applicano le misure semplificate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 23:*

a) nella prestazione dei servizi di emissione e di distribuzione di moneta elettronica che consistano in operazioni di trasferimento fondi di importo inferiore a 15.000 euro in cui l'ordinante ed il beneficiario coincidano;

AIRA

b) nella prestazione di servizi di emissione e di distribuzione di moneta elettronica che consistano in operazioni di trasferimento fondi di importo inferiore a 15.000 euro qualora ricorrano, anche non cumulativamente, le seguenti condizioni:

(i) l'importo dell'operazione è inferiore a 500 euro e nei trenta giorni precedenti l'ordinante non ha eseguito altre operazioni della medesima tipologia di importo tale che, se cumulate con l'operazione richiesta, eccedano l'importo complessivo di 500 euro;

(ii) lo strumento di moneta elettronica non sia alimentato con moneta elettronica anonima e l'emittente effettui il controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette".

Art. 17, comma 8: "*Nella prestazione di servizi di pagamento di importo inferiore a 15.000 euro le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento non applicano le misure di adeguata verifica di cui al comma 6 qualora tali operazioni:*

a) sono relative al pagamento di tributi, beni e servizi di interesse generale, a pagamenti a beneficio di Pubbliche Amministrazioni e a pagamenti che non si configurano come un trasferimento di fondi tra privati effettuato al di fuori di un rapporto contrattuale continuativo;

b) sono gestite sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermina le modalità di svolgimento escludendo qualsiasi potere dispositivo in capo al soggetto convenzionato o all'agente di cui all'articolo 1, comma 2, lett. nn)".

La proposta di emendamento introduce due nuovi commi 7 e 8 che contengono disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 6.

Il nuovo comma 7, in particolare, ha ad oggetto le operazioni di distribuzione di moneta elettronica operate con riferimento a strumenti di moneta elettronica nominativi e individua le casistiche in presenza delle quali, le Banche, Poste Italiane, gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta elettronica, in deroga rispetto a quanto previsto dal precedente comma 6, non procedono all'adeguata verifica, ma procedono all'adeguata verifica con modalità semplificata.

Il testo non introduce quindi un'esenzione dagli obblighi di verifica, ma un regime di adeguata verifica semplificata e ciò secondo la medesima *ratio* di cui all'articolo 23,

AIRA

comma 5, della bozza del decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva AML, laddove, con riferimento agli strumenti di moneta elettronica anonima, quindi a strumenti per definizione reputabili maggiormente a rischio sotto i profili AML, inserisce il regime di adeguata verifica semplificata per le operazioni di pagamento di importo inferiore a euro 250,00.

Muovendosi sulla base della stessa logica, pertanto, la proposta di emendamento in esame, riferita a strumenti di moneta elettronica nominativi, individua le seguenti fattispecie, in presenza delle quali le Banche, Poste Italiane S.p.A., gli Istituti di pagamento e gli Istituti di Moneta elettronica, procedono all'adeguata verifica in forma semplificata, ovvero al controllo, attraverso la verifica del documento di identità, dell'identità dell'ordinante, alla acquisizione dei dati anagrafici del beneficiario, alla acquisizione del codice fiscale dell'ordinante attraverso i soggetti convenzionati di cui all'articolo 1, comma 2, lett. nn):

a) operazioni in cui il beneficiario ed il destinatario del trasferimento di fondi coincidono, cioè le operazioni di trasferimento fondi su se stessi;
b) le operazioni di trasferimento fondi di valore inferiore a Euro 500,00 mensili effettuate su strumenti di moneta elettronica nominativi.

Il regime di verifica in forma semplificata, pertanto, si applica - secondo la medesima *ratio* applicata nell'articolo 23 con riferimento agli strumenti di moneta elettronica anonimi - in presenza di operazioni di distribuzione di moneta elettronica che per l'importo ridotto, per l'arco temporale di trenta giorni che costituisce il parametro limite di riferimento per le operazioni frazionate o singole nell'ambito del quale, se fosse superata la soglia di euro 500 si renderebbe necessaria l'adeguata verifica, e, infine, per le caratteristiche di riversamento di cui alla lettera a), costituiscono operazioni a bassa soglia di rischio.

L'obiettivo perseguito è quello di salvaguardare le operazioni di pagamento su strumenti di moneta elettronica nominativa che rappresentano la quotidianità operativa. L'adeguata verifica *tout court*, infatti, imporrebbe dei passaggi formali, a partire dalla necessaria identificazione dei clienti presso i punti di pagamento gestiti da soggetti convenzionati ex art. 1, comma 2, lett. nn.), che allungherebbero sensibilmente le

AIRA

tempistiche di gestione e finalizzazione di tali operazioni che, tra l'altro, diverrebbero più gravose per l'utenza.

Il risultato finale sarebbe, quindi, che operazioni di pagamento per loro natura tracciabili, semplici e di veloce esecuzione, diverrebbero eccessivamente complesse e lunghe determinando la disaffezione verso le stesse da parte dell'utenza pubblica, che potrebbe tornare ad utilizzare diverse forme di pagamento non tracciabili come il contante. Ciò, quindi, si porrebbe in contrasto con la volontà del legislatore comunitario e di quello nazionale, espressa rispettivamente con l'attuazione della direttiva 2007/64/CE (e con il D. Lgs. n. 11/2010 che la ha recepita), che hanno introdotto nel nostro ordinamento e disciplinato gli Istituti di Pagamento con l'intento di promuovere nel mercato dei servizi di pagamento nuovi *players* e, conseguentemente, di favorire lo sviluppo di nuove e più competitive reti di pagamento caratterizzate da forte innovazione tecnologica, da una maggiore accessibilità per i cittadini con l'obiettivo di spostare le abitudini della collettività dall'utilizzo dello strumento del contante all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici maggiormente tracciabili e più sicuri.

Il testo emendativo che si vorrebbe proporre appare, peraltro, maggiormente allineato alle raccomandazioni espresse dal legislatore comunitario nella Direttiva UE 2015/849 e nel Regolamento UE 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha evidenziato come "*in talune comprovate circostanze di rischio esiguo e a rigorose condizioni di mitigazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare i prodotti di moneta elettronica da determinate misure di adeguata verifica della clientela, quali l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, ma non dal controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari"*(Cfr. Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 – Considerando n. 7), valutando che"*per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento e per controbilanciare il rischio di indurre, a fronte di trasferimenti di fondi di importo esiguo, a transazioni clandestine quale conseguenza di disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione volte a contrastare la potenziale minaccia terroristica nel caso di trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario sia imposto unicamente in relazione a trasferimenti*

AIRA

individuali di fondi superiori a Euro 1.000, a meno che il trasferimento appaia essere collegato ad altri trasferimenti di fondi che insieme supererebbero i 1.000 euro, i fondi siano stati ricevuti o pagati in contante o moneta elettronica anonima o ove vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo" (Regolamento UE 2015/847 - Considerando n. 16).

Con riferimento alla proposta emendativa di introduzione di un nuovo comma 8 si rappresenta che la stessa è finalizzata a risolvere le problematiche connesse con l'attuale formulazione dell'articolo 44, comma 3, dello schema di decreto legislativo di recepimento in base al quale, in presenza di operazioni di pagamento di bollettini premarcati che siano effettuate con procedure interamente automatizzate, i soggetti convenzionati di cui all'articolo 1, comma 2, lett. nn) non sono tenuti all'identificazione dell'ordinante e del beneficiario del pagamento.

Tale disposizione, che oggi non trova un raccordo sistematico con l'articolo 17, comma 6, laddove il testo della bozza di decreto di recepimento venisse approvato in via definitiva in questa versione, resterebbe priva di effetti sostanziali e ciò in quanto se si eliminasse, con riferimento ai bollettini premarcati, l'obbligo di identificazione in capo ai soggetti convenzionati e contestualmente, però, si lasciasse l'obbligo di adeguata identificazione in capo alle Banche, agli Istituti di Pagamento ed agli Istituti di Moneta Elettronica che di essi si avvalgono, il risultato finale sarebbe che l'identificazione, che rappresenta il primo *step* dell'adeguata verifica, dovrebbe comunque essere effettuata ed i soggetti chiamati ad effettuarla sarebbero coloro che sono in contatto diretto con l'utenza e, quindi, i richiamati soggetti convenzionati. Ergo, l'esenzione sarebbe meramente formale, ma non sostanziale.

Questa, dunque, la ragione per cui si propone di elidere l'attuale comma 3 dell'articolo 44, sostituendolo con un formula di mero rinvio e richiamo, introducendo nell'articolo 17 i nuovi commi 7 e 8 che individuano fattispecie in presenza delle quali l'identificazione disciplinata dall'articolo 44 non si rende necessaria.

La formulazione del comma 8 in esame si prefigge l'obiettivo di introdurre, in deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 17, l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica per tutti i pagamenti che siano relativi a tributi, a somme dovute alla Pubblica Amministrazione, all'acquisto di beni e servizi di interesse generale (quali, *ex*

AIRA

multis, la biglietteria per trasporti ferroviari e via gomma, l'acquisto di biglietti per eventi pubblici quali eventi sportivi, spettacoli musicali e teatrali, ecc.), al pagamento di somme eseguito all'interno ed in esecuzione di un rapporto continuativo (tra tutti, i contratti di fornitura di energia elettrica, di acqua e gas, le polizze RC auto).

La proposta è altresì diretta ad emendare l'attuale formulazione dell'articolo 44, comma 3, che è limitata ai soli bollettini premarcati, escludendo quindi la maggior parte dei pagamenti eseguibili in ricevitoria, e che, per di più, rischia di rimanere sterile in quanto esenta gli operatori convenzionati, tra i quali i nostri ricevitori, dagli obblighi di identificazione, ma non trova una disposizione di pari portata nell'articolo 17 con l'effetto, pertanto, che l'IP resta obbligato all'adeguata verifica e che, conseguentemente, nella pratica, non si procederà mai ad eliminare, per questi casi, l'identificazione in ricevitoria che rappresenta il primo *step* della adeguata verifica.

Appare utile rappresentare che la proposta emendativa in considerazione individua, quale ulteriore elemento la cui compresenza rispetto a quelli sopra evidenziati è necessaria perché si possa determinare il regime di esenzione, che la gestione delle operazioni di pagamento nelle fattispecie sopra richiamate, avvenga sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermina le modalità di svolgimento escludendo qualsiasi potere dispositivo in capo al soggetto convenzionato o all'agente di cui all'articolo 1, comma 2, lett. nn).

Tale formulazione si allinea all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ai sensi del quale *"Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi"*.

L'intento perseguito è quello di eliminare il richiamo, di cui all'articolo 44, comma 3, a procedure interamente automatizzate, il che precluderebbe la possibilità di ricondurre al regime di esenzione tutta una serie di pagamenti quali, tra i molti, il pagamento del bollo auto, i pagamenti dei MAV e dei RAV, che non sono notoriamente gestibili con procedure interamente automatizzate.

AIRA

Anche in questo caso, laddove la formulazione rimanesse invariata, le disposizioni in lettura sortirebbero l'effetto di contrastare con la normativa comunitaria e nazionale che ha introdotto gli Istituti di Pagamento e disciplinato le loro attività con le finalità sopra evidenziate.

La formulazione proposta, invece, allineandosi in via sistematica con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, D. Lgs. 141/2010, dettate proprio con riferimento all'attività di incasso fondi, rende possibile procedere all'incasso dei pagamenti individuati nel nuovo comma 8 attraverso i soggetti convenzionati di cui all'art. 1, comma 2, lett. nn), a condizione che i relativi contratti di esternalizzazione siano predisposti in modo tale da eliminare qualsiasi facoltà e potere dispositivo in capo ai medesimi.

Articolo 20 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

L'articolo 20 individua i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, anche nell'attuale versione, la figura del titolare effettivo sembra essere caratterizzata da connotati di incertezza interpretativa.

Si chiede di inserire all'interno del succitato art. 20 un elenco esaustivo di ipotesi in cui la figura del titolare effettivo vada obbligatoriamente individuata. Ciò stante le numerose e configgenti interpretazioni fornite dalle Autorità di Vigilanza nel tempo, soprattutto in sede ispettiva. Inoltre, le Istruzioni della Banca d'Italia sul tema non concorrono alla definitiva chiarezza circa l'applicabilità della norma.

Riteniamo altresì necessaria ed urgente una posizione in merito alla "presunzione" di titolarità effettiva (nelle persone giuridiche) in caso di possesso di partecipazioni superiori al 25%.

Detta presunzione non può che considerarsi, al contrario di quanto risulta a tutt'oggi, "*iuris tantum*", cioè essa deve ammettere – in ossequio, altresì, alla previsione di responsabilità penale per il dichiarante – la diversa indicazione da parte di costui.

AIRA

Articolo 21 – Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
Art. 22 - Obblighi del cliente

L'articolo 21 al comma 1 prevede che "*le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente delle Repubblica del 10 febbraio 2000 n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi (...)*".

L'articolo 22 al comma 2 prevede che "Per *le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela*.".

I summenzionati articoli recano il solo riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private; manca il riferimento alle società di persone.

Si chiede di implementare le disposizioni normative con il riferimento alle società di persone.

Articolo 23 comma 2 lett. a) – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

L'articolo 23 prevede che, in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti.

AIRA

- **Comma 2**

Il secondo comma del succitato articolo 23 elenca gli indici di basso rischio di cui i soggetti obbligati tengono conto ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

In particolare, alla lettera a), prevede gli indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali: società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato, pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione europea, clienti residenti in aree geografiche a basso rischio.

Si ritiene opportuno inserire nell'elenco anche gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3 comma 2.

Si chiede pertanto di includere, nell'elenco degli indici di rischio relativi a tipologie di clienti di cui all'art. 23 comma 2 lettera a), gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3 comma 2.

Articolo 24 – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

L'articolo 24 al contrario, in presenza di elevato rischio, stabilisce obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela.

- **Comma 2**

Il comma 2 prevede che "*Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:*

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

1. rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;(...)".

Si chiede di chiarire la portata di "circostanze anomale".

AIRA

- **Comma 5**

Il comma 5 prevede che "*I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:*

a) clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte".

Al riguardo si osserva che le nuove disposizioni normative non contemplano ipotesi di una precedente segnalazione inviata all'UIF né quale elemento di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso al cliente né quale fattispecie tipica di adeguata verifica rafforzata come diversamente previsto, per gli intermediari bancari e finanziari, dal Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 3 aprile 2013.

La presenza di una precedente segnalazione all'UIF non è neppure considerata all'art. 17 quale indice di maggior rischio aml/cft.

Per questo motivo, si chiede di precisare la valenza, quale fattore di rischio, di una precedente segnalazione di operazione sospetta all'UIF, nonché le misure da porre in essere; si chiede di valutare l'inserimento della fattispecie tra i criteri di rischio di cui all'art. 17, comma 3, lett. a) ovvero, o anche, tra le fattispecie tipiche di adeguata verifica rafforzata di cui all'art. 24 comma 5.

Più in generale, per gli intermediari bancari e finanziari, si osserva che le fattispecie di adeguata verifica rafforzata riportate dal Provvedimento in materia di adeguata verifica emanato da Banca d'Italia in data 3 aprile 2013 non sono integralmente e puntualmente riprese dal Decreto proposto in consultazione (a titolo esemplificativo: adeguata verifica rafforzata su operazioni realizzate mediante impiego di banconote di grosso taglio).

Per questo motivo si richiede di chiarire il coordinamento fra le norme ovvero di inserire all'art. 24 un rinvio a tale provvedimento per i soggetti obbligati ad esso assoggettati.

AIRA

Articolo 28 – Responsabilità dei soggetti obbligati

L'art. 28 prevede che "*I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica*".

Con particolare riferimento agli intermediari bancari e finanziari si osserva che il ripetuto Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela, emanato il 03 aprile 2013, alla Parte V, Sez. II, prevede che laddove l'intermediario responsabile dell'adeguata verifica non ritenga idonei e sufficienti gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio.

Lo schema di decreto legislativo, a differenza del citato Provvedimento, non lascia spazio ad altre possibilità, limitandosi a statuire che "qualora vi siano dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica".

Si chiede pertanto, per gli intermediari bancari e finanziari, di allineare l'art. 28 del decreto legislativo a quanto previsto dalla succitata Parte V, Sez. II del

AIRA

Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela, ovvero fare espresso rinvio ad esso.

Inoltre, sempre in relazione al novellato articolo 28, l'articolo 15 della Legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, al n. 5) prevede che: "*al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:*

5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;

5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;(...)".

Nel testo del decreto legislativo non è prevista la responsabilità del terzo così come prevista dall'art. 15 della legge delega al punto 5.2.

Si ritiene necessario prevedere nello schema di decreto la responsabilità del terzo in ordine al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti.

AIRA

***

- **CAPO II – Obblighi di conservazione**

  Articolo 31 – Obblighi di conservazione

Il Capo II disciplina gli obblighi di conservazione e si distingue rispetto alla vigente disciplina (chiamata "obblighi di registrazione") in quanto sono stati eliminati i riferimenti alle specifiche modalità tecniche di registrazione (quali, ad esempio, l'archivio unico informatico).

L'articolo 31 richiede che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.

In tal senso, si propone di chiarire se la tenuta dell'AUI secondo la previsione normativa e le specifiche tecniche dettate dal D.lgs. 231/07 debba intendersi modificata o meno.

***

- **CAPO III – Obblighi di segnalazione**

  Articolo 35 – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

- **Comma 1**

L'art. 35, al comma 1, prevede che "*I soggetti obbligati, ove possibile prima di compiere l'operazione, inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. (...)*".

AIRA

Si chiede di eliminare la locuzione "sanno", giacché incompatibile con la nozione stessa di "sospetto", che presuppone, come noto, un dubbio sull'origine della provenienza illecita del denaro, e non una certezza.

Inoltre, l'art. 35 della bozza di decreto, analogamente a quanto già stabilito dall'attuale formulazione di cui all'art. 41 del D.Lgs. 231/2007, prevede l'onere in capo ai soggetti obbligati di inviare all'Unità di Informazione Finanziaria la segnalazione di ogni operazione che soggettivamente e/o oggettivamente rivesta carattere sospetto. Di conseguenza, se interpretato in senso restrittivo, imporrebbe la ripetizione di segnalazione di contesti analoghi per soggetti ed operatività, con il rischio di inutile sovraccarico del sistema.

Si propone di introdurre una specifica previsione normativa (primaria o secondaria) che legittimi i soggetti obbligati a reiterare la segnalazione all'UIF solo nel caso in cui subentrino rilevanti novità rispetto all'operatività ed ai soggetti (principali e collegati) già segnalati, contemplando, al tempo stesso, un obbligo di monitoraggio costante dei contesti in questione.

- **Comma 2**

L'art. 35, comma 2, prevede che "*in ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta*". Innanzitutto, l'inserimento di un limite temporale così stringente cozza con quanto previsto e richiesto dal primo comma dello stesso articolo, il quale afferma che "*il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni eserciate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita (...)*". Il richiamo a tali elementi non deve indurre a ritenere che il sospetto coincida con l'oggettiva anomalia dell'operazione, ma piuttosto che rappresenti il portato di un'anomalia non spiegabile alla luce delle pur ampie informazioni che il segnalante deve aver acquisito, grazie all'adeguata verifica, in ordine al profilo economico del soggetto interessato.

In altri termini, in una corretta – ma soprattutto utile - logica interpretativa della normativa di contrasto al riciclaggio, il sospetto è il risultato di un processo valutativo,

AIRA

supportato da dati obiettivi e da un complesso di informazioni sul soggetto e sull'operazione che questo compie. Processo valutativo che, all'evidenza, non può essere ristretto in un limite temporale di soli trenta giorni.

Medesimo discorso vale in relazione all'obbligo di adeguata verifica della clientela. Quest'ultimo obbligo, infatti, a differenza del passato, non si limita ad una mera identificazione e verifica dell'identità del cliente, ma anche all'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, e soprattutto nello svolgimento di un controllo costante del rapporto continuativo. Appare allora manifesto che il suddetto limite di 30 giorni non consente di completare adeguatamente le istruttorie interne basate sui collegamenti con operazioni compiute in periodi precedenti.

Inoltre, le decine di migliaia di segnalazioni sospette inviate alla UIF (82.428 solo nel 2015) spesso sono fondate sull'aggregazioni di dati ed estrattori di casistiche anomale, le cui basi temporali si fondano su periodi di osservazione superiori ai trenta giorni. Quanto detto trova conferma nell'ultimo rapporto UIF, laddove emerge che solo il 55% delle segnalazioni è pervenuto entro un mese dall'esecuzione delle operazioni. Se la matematica non tradisce, ne discenderà che il numero e la qualità delle segnalazioni che perverranno alla UIF si potrebbe ridurre drasticamente, e di conseguenza tutte le attività correlate della Guardia di finanza e DIA. D'altronde, il novellato art. 36, in relazione alla modalità di segnalazione, prevede che i destinatari della normativa "si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo". Procedure, queste, che di fatto richiedono un periodo di "concretizzazione" certamente superiore ai 30 giorni.

Si propone pertanto di eliminare il suddetto limite temporale dei 30 giorni dalla previsione del nuovo articolo 35, comma secondo.

AIRA

Articolo 36 – Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti

L'articolo 36 disciplina, in analogia a quanto attualmente previsto, le modalità di invio della segnalazione alla UIF da parte degli intermediari finanziari, prevedendo un doppio livello di valutazione interno in ordine alla sussistenza del profilo di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In particolare, è previsto che la persona fisica materialmente preposta alla gestione del rapporto con la clientela segnali tempestivamente al livello superiore (legale rappresentante, titolare di specifica funzione o altro soggetto delegato) le operazioni sospette, rimettendo al suo ulteriore vaglio lo scrutinio in ordine alla sussistenza degli elementi di sospetto e la decisione in ordine all'invio della relativa segnalazione, priva del nominativo del segnalante, alla UIF.

L'articolo 36 al comma 2 prevede che "*Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato*."

Si chiede di chiarire se l'obbligo di segnalazione ex. art. 35 sia riferito esclusivamente ai soggetti responsabili della dipendenza o dell'unità organizzativa o della struttura, con particolare enfasi dell'onere segnalatorio posto in capo a chi riveste un ruolo di coordinamento, ovvero se debba estendersi anche agli altri soggetti appartenenti alle linee operative, che hanno il contatto con il cliente o che curano l'esecuzione dell'operazione oggetto di segnalazione.

AIRA

Articolo 41 – Flusso di ritorno delle informazioni

L'art. 41 al comma 2 prevede che "*La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni (...)".*

Tenuto conto che il "flusso di ritorno delle informazioni" è uno strumento fondamentale per la mitigazione dei rischi, **si richiede l'inserimento di una tempistica certa per le comunicazioni al segnalante degli esiti delle segnalazioni.**

***

- **CAPO IV - OBBLIGO DI ASTENSIONE**

  Articolo 42 - Astensione

L'articolo 42 prevede che "*1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.*

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità (...)".

È stato eliminato il riferimento alle modalità di restituzione delle somme di spettanza del cliente per il quale non è stato possibile effettuare l'adeguata verifica della clientela.

AIRA

Pertanto, si rende necessaria una conferma che la procedura di restituzione continui ad essere applicata.

Al comma 2 si chiede di precisare l'inciso "*... di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio".*

Si chiede in particolare di precisare se ai fini dell'applicabilità dell'astensione ai sensi del comma 2 dell'art. 42, il termine "parte" deve essere inteso come controllo esercitato da tali soggetti o è sufficiente appunto che tali entità ne siano "parte" nell'ambito del rapporto continuativo.

***

- **CAPO V – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

  Articolo 44 – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti

L'articolo 44 disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli IMEL. Tali soggetti devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmetterli all'intermediario entro 20 giorni dall'operazione.

Nel caso di agenti di intermediari comunitari operanti in assenza di succursale sul territorio italiano, la comunicazione con i dati acquisiti deve essere trasmessa al punto di contatto centrale. In caso di operazioni occasionali, anche di importo inferiore a 15.000 euro, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione.

Per gli stessi soggetti sono previsti inoltre obblighi di conservazione e di comunicazione in ordine al possibile inoltro di segnalazione di operazione sospetta.

AIRA

Gli adempimenti descritti nell'articolo 44 non si applicano al servizio di pagamento di bollettini erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.

Si suggerisce di introdurre un'adeguata verifica semplificata per la ricarica delle carte prepagate da parte di soggetti diversi dal titolare, nel caso il valore della ricarica non superi una determinata soglia massima da definire.

Inoltre, appare opportuno proporre di sottrarre all'applicazione dell'adeguata verifica tutte le operazioni di avvaloramento di carte prepagate effettuate dal titolare sulla propria carta, nel caso riportandole nell'ambito di un'adeguata verifica semplificata, in quanto non rappresentano un trasferimento di fondi tra privati.

***

- **CAPO VII – SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI**

  Articolo 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Al comma 1, l'articolo prevede che "*I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" e indica i requisiti dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni*".

Al riguardo si rileva che l'articolo sancisce che i soggetti obbligati sono dipendenti o persone in posizione comparabile.

La norma non chiarisce che cosa si intenda per persone in posizione "comparabile".

AIRA

Si chiede di chiarire se si deve intendere applicabile la medesima definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. h- *novies*), TUB, la quale ritiene, come "personale":"*i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato*", ovvero una definizione più ampia comprendente anche collaboratori esterni o occasionali.

AIRA

***

Modifiche al Titolo IV del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

- **Titolo IV – Disposizione specifiche per i prestatori di servizi di pagamento**

  Articolo 52 – Misure per la mitigazione del rischio

- **Art. 52 n. 2 lett. a**

L'art. 52 n. 2 lett. a) impone ai concessionari la verifica e la permanenza (durante tutto il rapporto contrattuale) dei requisiti reputazionali, richiesti dalla convenzione di concessione, per i distributori ed esercenti.

Si propone la cancellazione dell'intero punto sopra citato ciò in quanto garantito dal rilascio della licenza prevista dal TULPS e dall'iscrizione nell'apposito albo gestori.

- **Art. 52 n. 3 - 3.1**

L'art. 52 n. 3 - 3.1 - pone l'obbligo di tracciare tutti i movimenti di gioco vlt (anche sotto soglia) con cadenza settimanale.

Si propone di precisare che, per assolvere tale adempimento, è necessario coinvolgere i fornitori dei Sistemi di Gioco.

- **Art. 52 p. 4 lett. d)**

L'art. 52 p. 4 lett. d) riguarda il contratto Concessionario/gestore, l'obbligo di estinzione del rapporto contrattuale in caso di gravi e ripetute infrazioni riscontrate in sede di verifiche/controlli anomalie.

Si propone di chiedere che sia fornita una definizione di infrazioni "gravi e ripetute".

AIRA

Articolo 53 – Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione

L'art.53 p.9 prevede che i gestori di case da gioco applicano l'adeguata verifica qualora il valore delle operazioni effettuate all'acquisto o all'incasso sia superiore a euro 2.000, indipendentemente se si tratta di una sola operazione o più operazioni frazionate

Si propone di tenere in considerazione la difficoltà di procedere all'adeguata verifica per le operazioni frazionate, soprattutto nell'arco della stessa giornata.

AIRA

***

Modifiche al Titolo V del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

- **CAPO I – Sanzioni penali**

  Articolo 55 – Fattispecie incriminatrici

Il reato di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'art. 55 comma 2, che punisce le condotte di acquisizione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e sull'operazione, parrebbe individuato in modo generico.

Si propone pertanto che la previsione di sanzioni penali in relazione alle condotte di violazione degli obblighi di conservazione sia limitata a quelle fattispecie connotate, sul piano soggettivo, dalla "consapevolezza" dell'azione illecita da parte del trasgressore.

- **CAPO II – Sanzioni amministrative**

  Articolo 58 – Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

- **Comma 1**

L'articolo 58, al primo comma, prevede che: "*Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata*".

Si osserva che al comma 1 è stato introdotto il concetto di tardività della segnalazione come fattispecie punibile, in netta discontinuità rispetto al quadro di cui al D.Lgs. 231/07. Si chiede di eliminare tale riferimento, assente nella IV Direttiva.

AIRA

- **Comma 2**

L'articolo 58, al secondo comma, prevede che: "*La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica alle personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta".*

Si chiede di chiarire le ipotesi in cui vi sia una responsabilità esclusiva o concorrente delle persone fisiche preposte all'articolazione organizzativa e territoriale dell'ente di cui all'art. 3, comma 2.

Articolo 64 – Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco

L'art. 64 prevede delle ipotesi di responsabilità solidale del concessionario col distributore/esercente. Detto articolo, in particolare, sancisce che:

" *1. Ai distributori e agli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzato, dei quali i concessionari si* avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio *nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.*

2. La Guardia di finanza, che agisce con i *poteri* di *cui di cui ali 'articolo* 2, *comma* 4, *del decreto legislativo* 19 *marzo 2001,* n. 68, *esercita* il *controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali* i *concessionari si avvalgono per l'offerta* di *servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.*

3. Il verbale contenete l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinché adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

AIRA

4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiale nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata".

Si propone l'esclusione di responsabilità del concessionario nei casi in cui è stata inoltrata una SOS e siano state messe in atto delle azioni di controllo e monitoraggio, accertando e contestando situazioni anomale come previsto dal punto 2 del suddetto articolo.

Si chiede, altresì, che sia fornita una definizione di infrazioni "*gravi, ripetute o sistematiche*".

ALLEGATO 7

Ania
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

A.G. 389

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

AUDIZIONE ANIA

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite
II (Giustizia) e
VI (Finanze)

Roma, 27 marzo 2017

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'ANIA (*Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*) desidera innanzitutto esprimere il proprio ringraziamento per l'invito, da parte di queste Commissioni, a formulare osservazioni sull'Atto del Governo n. 389 riguardante il decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento, infatti, costituisce indubbiamente un passaggio molto importante nell'ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata, attività volte a favorire lo sviluppo di un mercato finanziario sempre più efficiente e trasparente.

Il nuovo decreto andrà a riformare l'intero decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a modificare in modo rilevante anche il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, relativo al contrasto del terrorismo nonché dei Paesi che mettono in pericolo la pace e la sicurezza. Si tratta pertanto di un intervento normativo sia qualitativamente sia quantitativamente assai rilevante, poiché spazia su tutti gli istituti che caratterizzano la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e impatta notevolmente sull'organizzazione e sulle procedure dei soggetti destinatari, tra i quali anche le imprese nostre associate esercenti le assicurazioni sulla vita.

Entrando nel merito delle questioni, riteniamo opportuno soffermare la nostra attenzione, innanzitutto, su alcune disposizioni che valutiamo come prioritarie per la concreta operatività delle imprese assicuratrici e per l'applicazione efficace e proporzionata della nuova disciplina, e sulla cui formulazione ci permettiamo di esprimere forti perplessità e preoccupazioni. Si tratta, più in particolare, delle

disposizioni concernenti: 1) i titolari effettivi; 2) l'adeguata verifica semplificata della clientela, con particolare riferimento alle polizze collettive e ai contratti assicurativi "di puro rischio"; 3) l'apparato sanzionatorio, con particolare riguardo alla segnalazione delle operazione sospette (SOS); 4) l'entrata in vigore della nuova normativa.

Vi sono poi da considerare ulteriori problematiche, di minore spessore ma comunque significative, in relazione alle quali facciamo rinvio alla seconda parte della nostra audizione.

PARTE PRIMA - PROPOSTE PRIORITARIE

1. TITOLARI EFFETTIVI

L'art. 1, comma 2, lett. pp), del decreto legislativo n. 231/2007, secondo la nuova formulazione adottata dallo schema di decreto legislativo in esame, definisce il "titolare effettivo" come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Riteniamo che la definizione in questione, sebbene costituisca una trasposizione letterale di quanto previsto dalla quarta direttiva, ponga rilevanti questioni interpretative almeno con riferimento alla materia assicurativa.

Nei contratti di assicurazione sulla vita possiamo avere tre distinte figure: il contraente (cliente, per la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo), che stipula il contratto, ne paga i premi e ordinariamente esercita i diritti derivanti dal contratto

stesso (tra cui quello di designare il beneficiario); l'assicurato, che è la persona dal cui decesso – o sopravvivenza a una certa data – dipende la prestazione dell'impresa assicuratrice; il beneficiario, che riceve la prestazione oggetto del contratto in caso di decesso dell'assicurato o di sua sopravvivenza a una certa data.

Qualora applicassimo per così dire "meccanicamente" la definizione di cui sopra, l'assicurato potrebbe essere considerato formalmente quale "titolare effettivo", in quanto persona fisica, diversa dal contraente-cliente, nell'interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato. Tuttavia, la posizione formale dell'assicurato nel contratto di assicurazione sulla vita non conferisce di per sé un ruolo di rilievo sostanziale, salvo ovviamente che l'assicurato sia anche contraente dello stesso contratto e/o beneficiario della prestazione (ma in questi casi egli sarebbe identificato, registrato e monitorato appunto come contraente o, al momento della liquidazione della prestazione, come beneficiario, e non certo come assicurato).

Quanto appena detto vale sia per i contratti di assicurazione sulla vita in forma individuale, sia per quelli in forma collettiva. Questi ultimi sono contratti di assicurazione sulla vita – in genere stipulate in applicazione di contratti o accordi collettivi nazionali o aziendali o di un regolamento aziendale – in cui, a fronte di un unico contraente-cliente, sussiste una pluralità di assicurati (ad esempio, un'azienda che stipula un contratto di assicurazione sulla vita per conto dei suoi dipendenti e ne paga i premi, con beneficiario lo stesso datore di lavoro o gli eredi dei dipendenti).

In base a quanto sopra esposto, appare ben difficile riconoscere la pertinenza e l'utilità

dell'identificazione e registrazione dell'assicurato come "titolare effettivo" a fini antiriciclaggio e antiterrorismo, senza contare che detta qualificazione implicherebbe difficoltà operative e gestionali assai notevoli – soprattutto nel caso delle polizze in forma collettiva, in cui gli assicurati possono essere migliaia di persone, che oltretutto sono soggette a continue variazioni – giacché sarebbe necessario identificare con certezza ogni singolo assicurato, verificarne l'identità e registrarne i dati negli archivi aziendali.

A sostegno di quanto rappresentato soccorrono, a nostro avviso, anche l'applicazione del principio di proporzionalità e del principio dell'approccio basato sul rischio, entrambi espressamente sanciti dalla normativa antiriciclaggio nazionale (nuovi artt. 2, comma 2, e 14-16 del decreto legislativo n. 231/2007) e dalla stessa normativa internazionale (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale-GAFI, International Association of Insurance Supervisors-IAIS): in assenza di una opportuna modifica, si determinerebbe un vero e proprio disallineamento con le normative degli altri Paesi europei con conseguente svantaggio, anche competitivo, per le imprese assicuratrici italiane (sotto forma di maggiori costi, economici e non, per l'attuazione e gestione della specifica normativa).

E' per questo che proponiamo di specificare che i titolari effettivi debbano beneficiare di ***un interesse economico diretto al rapporto oppure avere il diritto di attribuire tale interesse economico a soggetti terzi*** (e ciò a maggior ragione per le polizze collettive).

→ Pertanto proponiamo di inserire la seguente specificazione alla fine della lett. pp del comma 2 dell'art. 1) del decreto legislativo n. 231/2007: *"Ai fini della presente definizione sussiste un interesse se la persona diversa dal cliente ritrae un interesse economico diretto dal rapporto oppure ha il diritto di attribuire tale interesse economico a soggetti terzi;"*.

2. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'art. 23 del decreto legislativo n. 231/2007, secondo la nuova formulazione adottata dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilisce che, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possano applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dalla normativa. A differenza di quanto avviene con la normativa vigente, ove è previsto un vero e proprio regime di esenzione (v. pag. 3 della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame), sono quindi in ogni caso garantiti tutti i presidi necessari al rispetto delle finalità della specifica normativa.

Ai fini dell'applicazione delle suddette misure semplificate, i soggetti obbligati devono tener conto di alcuni indici di basso rischio, puntualmente elencati nel nuovo art. 23 del decreto legislativo n. 231/2007. Al riguardo, riteniamo che tali indici dovrebbero essere opportunamente integrati, inserendo nell'art. 23 due altre fattispecie.

2.1 La prima integrazione suggerita riguarda i contratti di assicurazione sulla vita in

forma collettiva, a cui si è fatto cenno in precedenza a proposito dei titolari effettivi. L'integrazione in parola consentirebbe di tenere adeguatamente conto delle particolari caratteristiche dei suddetti contratti collettivi (ad esempio, polizze aziendali per i dipendenti) per i quali il premio (annuale o unico) versato dal contraente (ad esempio, l'azienda) in realtà non è altro che un importo complessivo derivante dalla sommatoria delle quote di premio riferite o riferibili a ciascun assicurato (ad esempio, i dipendenti della stessa azienda).

Si tratta peraltro di polizze in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dato il contesto tipicamente giuslavoristico – queste polizze sono in genere previste da contratti o accordi collettivi di lavoro o da regolamenti aziendali – risulta davvero basso e che pertanto dovrebbero essere considerate a priori come prodotti a basso rischio.

→ **Si propone pertanto di sostituire il n. 1 della lett. b) del comma 2 del nuovo art. 23 del decreto legislativo n. 231/2007 con il seguente: *"1. contratti di assicurazione sulla vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro. Per i contratti stipulati in forma collettiva, i suddetti importi vanno applicati alla quota del premio annuale, ovvero del premio unico, riferita o riferibile a ciascun assicurato;"*.**

2.2 La seconda integrazione concerne i contratti di assicurazione sulla vita "di puro rischio", vale a dire quelli in cui la prestazione non è legata a una precisa scadenza

contrattuale, ma esclusivamente al verificarsi di eventi futuri e incerti attinenti alla vita umana (morte, malattie gravi, non autosufficienza).

Si tratta, anche in questo caso, di tipologie contrattuali che ben difficilmente si prestano a essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, giacché l'eventuale prestazione dell'impresa assicuratrice è del tutto aleatoria (ad esempio, l'impresa assicuratrice si impegna a corrispondere un capitale agli eredi in caso di decesso dell'assicurato entro dieci anni), esattamente alla stessa stregua di quanto accade per le assicurazioni contro i danni, che proprio per tale motivo sono giustamente escluse dall'ambito di applicazione della specifica normativa.

→ Si propone pertanto di inserire un nuovo punto 2 nella lett. b) del comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 231/2007 (con conseguente rinumerazione dei punti sottostanti), **con la seguente formulazione:** ***"contratti di assicurazione sulla vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, che garantiscano in via esclusiva il rischio morte, il rischio di malattie gravi o il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità;".***

3. APPARATO SANZIONATORIO – TARDIVITÀ DELLE SEGNALAZIONI

3.1 La fattispecie della segnalazione tardiva non è mai stata contemplata dalla normativa antiriciclaggio (e antiterrorismo), dal 1991 a oggi, e non è prevista neppure dalla normativa comunitaria. La scelta di non sanzionare le segnalazioni tardive, a nostro avviso, era ed è tuttora opportuna, poiché risulta estremamente difficoltoso e potenzialmente arbitrario stabilire con la necessaria certezza a quale momento di

partenza si debba ancorare il presunto ritardo nella segnalazione di un'operazione sospetta. Si sottolinea, al riguardo, che:

- i soggetti obbligati devono effettuare la segnalazione di operazione sospetta *"quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"* , e il sospetto è desunto *"dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto*" (v. art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007);

- tale valutazione, già di per sé difficoltosa, lo diventa ancor più soprattutto in sistemi complessi come quelli tipici del settore assicurativo, che prevedono il necessario coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale (art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007: *"Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato"*), l'utilizzo di strumenti informatici e telematici e di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e delle informazioni conservati negli archivi aziendali (v. art. 36, comma 1)

nonché di una struttura distributiva notoriamente molto articolata (agenti, broker, banche, sim, sportelli postali, ecc.).

L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta può sorgere, tenuto conto della complessiva conoscenza del cliente, dal collegamento di più operazioni, ciascuna delle quali – da sola – apparentemente neutra. Può essere perciò molto difficoltoso, se non impossibile – particolarmente in realtà aziendali o di gruppo di grande dimensione - determinare da quale operazione decorra esattamente il termine per stabilire se una segnalazione possa essere considerata tardiva.

E' pertanto ragionevole presumere che, di fronte al rischio del rilievo di una segnalazione tardiva di operazione sospetta, i soggetti obbligati (ivi comprese le imprese assicuratrici) si potrebbero attenere a un criterio di massima prudenza, tendendo così a segnalare anche le operazioni che, di per sé, non dovrebbero essere considerate come sospette, con conseguente aumento non sempre giustificato delle segnalazioni a danno del corretto funzionamento dell'intero sistema.

Senza contare che, qualora questa tipologia di sanzione venisse confermata, si potrebbe determinare un disallineamento normativo rispetto agli altri Paesi europei, con conseguenti svantaggi anche competitivi a sfavore del mercato italiano.

Ecco perché riteniamo fondamentale mantenere la sanzione per l'omessa segnalazione di un'operazione sospetta, eliminando però contestualmente la nuova e incongrua previsione di una sanzione (peraltro di identico ammontare) per il caso

della segnalazione tardiva.

→ Si propone pertanto di eliminare la fattispecie della tardiva segnalazione di operazione sospetta, togliendo al comma 1 del nuovo art. 58 del decreto legislativo n. 231/2007 le parole *"ovvero la effettuano tardivamente"* e, al comma 2 dello stesso articolo, le parole *"o tardiva"*. Conseguentemente, dovrebbero essere eliminati gli ultimi due periodi del comma 2 del nuovo art. 35 dello stesso decreto *("La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza di elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta")*.

3.2 Sempre con riferimento al nuovo art. 58 del decreto legislativo n. 231/2007, e segnatamente al comma 2 dello stesso articolo, non riteniamo corretto e proporzionato sanzionare con la stessa sanzione prevista per i soggetti obbligati anche il personale dei soggetti obbligati medesimi, anche qualora il dipendente o il collaboratore siano responsabili in via concorrente con il soggetto obbligato presso cui operano.

Più in particolare: 1) la comminazione della stessa sanzione risulta contrastante con la legge delega (legge 12 agosto 2016, n. 170-legge di delegazione europea 2015), secondo cui occorre "graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative

tenuto conto della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto a cui è ascrivibile la violazione": penalizzare il singolo dipendente o collaboratore con una sanzione pari a quella dell'azienda datrice di lavoro (sanzione che, per importi rilevanti dell'operazione, potrebbe diventare davvero insostenibile) appare davvero ingiusto; 2) il dipendente o il collaboratore dovrebbe essere sanzionato soltanto qualora sia effettivamente l'unico soggetto imputabile per la violazione, altrimenti la sanzione dovrebbe restare a carico della sola azienda datrice di lavoro.

Facciamo presente che, in ogni caso, per le ragioni dette sub 3.1, dovrebbe essere sanzionata esclusivamente l'omessa, e non la tardiva, segnalazione di operazione sospetta.

→ Con riguardo al nuovo art. 58 del decreto legislativo n. 231/2007, e segnatamente al comma 2 dello stesso, si propone pertanto di adottare – anche in coerenza con quanto esposto al precedente punto 3.1 – la seguente formulazione: *"Al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia ascrivibile, in via esclusiva, l'omessa segnalazione di operazione sospetta si applica una sanzione proporzionata alla retribuzione annua lorda."*.

3.3 Il nuovo art. 62 del decreto legislativo n. 231/2007 contiene le disposizioni sanzionatorie specifiche per i soggetti vigilati da un'Autorità di controllo, quali le imprese assicuratrici.

Sembra di poter ritenere, al riguardo, che la citata legge delega n. 170 del 2016 – nel

prevedere i limiti delle sanzioni in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazione sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni – abbia inteso fissare limiti modulabili a seconda delle fattispecie sanzionate. Questa considerazione ci induce a rilevare che, nel comma 1 del nuovo art. 62, la forbice tra la sanzione minima di 30.000 euro e quella massima di 5.000.000 di euro sia troppo ampia; la sanzione massima, inoltre, appare eccessivamente gravosa, per quanto le fattispecie sanzionate siano effettivamente di notevole importanza, giacché esse sono connesse ai principali adempimenti contemplati dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ci permettiamo poi di evidenziare che, in caso di illecito, l'applicazione della sanzione alternativa (*"dieci per cento del fatturato complessivo annuo"*) sarebbe praticamente certa per quasi tutte le imprese assicuratrici, giacché il 10 % del fatturato complessivo annuo è quasi sempre superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato (raccolta premi), ovviamente, è sempre disponibile e determinabile.

Osserviamo infine, più in generale, che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi sarebbero eccessivamente penalizzati rispetto a tutte le altre categorie di soggetti obbligati, pur essendo sottoposti alle stesse regole di condotta (v. Titolo II, Capi I, II e III, e artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 231/2007).

Al fine di riequilibrare l'importo delle sanzioni previste proponiamo pertanto la riformulazione del comma 1 del nuovo art. 62 del decreto legislativo n. 231/2007,

con una forbice sanzionatoria maggiormente proporzionata e con la previsione della sanzione più grave soltanto per il caso delle violazioni reiterate nel corso del tempo.

→ Proponiamo pertanto di riformulare il comma 1 del nuovo art. 62 del decreto legislativo n. 231/2007 come segue: *"1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili delle violazioni gravi, sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 231/2007, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto, delle disposizioni attuative adottate dalle Autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 1.000.000 di euro. Qualora le medesime violazioni siano reiterate, la sanzione massima potrà essere elevata fino a 3.000.000 ovvero, se il dieci per cento del fatturato complessivo annuo è pari o superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione massima potrà essere elevata fino a 5.000.000 di euro.".*

Gli stessi ragionamenti possono valere, a nostro avviso, anche con riferimento al comma 2 dello stesso art. 62. Anche in questo caso, sempre al fine di riequilibrare l'importo delle sanzioni previste, si propone una formulazione alternativa, **con una forbice sanzionatoria maggiormente proporzionata e con un opportuno temperamento della sanzione più grave, tenuto conto che nel caso di specie a essere sanzionate non sono le società, ma le persone fisiche titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.**

.

"Fermo quanto previsto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro ai soggetti titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione e all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 500.000 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, con il limite massimo di 5.000.000 di euro, purché tale ammontare sia determinato o determinabile".

4. ENTRATA IN VIGORE

Il comma 1 dell'art. 9 dello schema di decreto legislativo stabilisce che le disposizioni già emanate dalle Autorità di vigilanza di settore continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018, mentre il comma 2 prevede che le stesse Autorità di vigilanza adottino le disposizioni attuative del solo art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007 entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio/antiterrorismo (vale a dire, presumibilmente, in data successiva al 31 marzo 2018).

Ai fini di un corretto adeguamento del settore assicurativo e, più in generale, di tutti i settori coinvolti dalla specifica normativa, riteniamo necessario fissare un periodo

di almeno sei mesi per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione che saranno emanate dalle Autorità di vigilanza. Appare evidente, infatti, che le imprese non possono progettare cambiamenti organizzativi e procedurali e investire risorse in tali cambiamenti fintantoché non siano certe o ragionevolmente sicure delle scelte che saranno assunte dalle Autorità competenti in materia.

→ Chiediamo pertanto di unificare le due previsioni, adottando la seguente formulazione: *"Le Autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative di loro competenza. Le disposizioni già emanate dalle Autorità di vigilanza ai sensi delle norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni attuative. In ogni caso, nell'emanazione delle disposizioni attuative le Autorità di vigilanza di settore dovranno fissare un periodo di adeguamento non inferiore a 6 mesi.".*

PARTE SECONDA - ULTERIORI PROBLEMATICHE

Come anticipato nella premessa, passiamo ora ad esaminare una serie di fattispecie di minore importanza ma comunque rilevanti, sulla cui disciplina pure ci permettiamo di esprimere perplessità e preoccupazione.

1) In base all'art. 1, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 231/2007, il beneficiario della prestazione assicurativa non è soltanto *"la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica che …… ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione"*, ma anche *"l'eventuale*

persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato. Siamo dell'avviso che, per una maggiore chiarezza anche a livello operativo, tale ultima figura dovrebbe essere tenuta distinta da quella del vero e proprio beneficiario e considerata, in via autonoma, come *"percipiente"*.

Si chiede pertanto di inserire nello schema di decreto legislativo, subito dopo la definizione di *"beneficiario della prestazione assicurativa"*, la seguente definizione: *"percipiente: "l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato"*.

2) Art. 3, comma 2, lett. u), decreto legislativo n. 231/2007: anche le imprese assicuratrici comunitarie operanti in Italia in regime di LPS, a differenza di quanto avvenuto sinora, sono considerate *"soggetti obbligati"*: ciò non sembra conforme alla direttiva, che non contempla questa categoria di imprese, e appare di assai complessa attuazione, in quanto le imprese in LPS non sono dotate, per definizione, di una struttura permanente in Italia (v. art. 23, comma 1-bis, del Codice delle assicurazioni private-CAP).

Si chiede pertanto l'eliminazione delle parole *"e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro"*.

3) L'art. 17, comma 4, prevede che i soggetti obbligati adempiano alle disposizioni sull'adeguata verifica sia nei confronti dei nuovi clienti, sia nei confronti dei clienti già acquisiti. Al riguardo, riteniamo ragionevole un opportuno temperamento, tenuto

conto della dimensione e della complessità dell'attività svolta dalle imprese assicuratrici: **si chiede pertanto di inserire nel testo l'inciso "al primo contatto utile"** (presente nella normativa vigente: v. art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), **facendo altresì riferimento all'aumentato livello di rischio associato al cliente. La formulazione potrebbe essere la seguente: *"I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché, al primo contatto utile, dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione dell'aumentato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente*".**

4) All'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, non appare chiaro se le previsioni riguardino fattori da prendere in considerazione ai fini della determinazione del livello di rischio del cliente oppure se riguardino casi tassativi di applicazione dell'adeguata verifica rafforzata sul cliente medesimo.

Si chiede pertanto di modificare l'esordio del comma 2 dell'art. 24 nel modo seguente: "Ai fini della determinazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto almeno dei seguenti fattori: [..].".

5) In relazione all'art. 25, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 231/2007 **si chiede di chiarire se e con quali modalità, in caso di mancata autorizzazione da parte dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione in ambito aziendale (o di loro delegati), il contratto di assicurazione debba essere risolto,**

avuto riguardo alla disciplina civilistica propria di tale contratto. La medesima richiesta vale anche in relazione a quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 231/2007, il quale riguarda l'obbligo di astensione in caso di impossibilità oggettiva di adeguata verifica della clientela o di rapporti con società fiduciarie, trust o società anonime aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. In caso di conferma dell'obbligo di risoluzione anticipata del contratto di assicurazione, si chiede anche che venga precisato come debbano essere trattati i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza del cliente.

Sempre con riferimento all'art. 25, al comma 5 non appare chiaro il significato della "informativa all'alta dirigenza": in particolare, che cosa dovrebbe fare l'alta dirigenza una volta ricevuta l'informazione che il beneficiario è una persona politicamente esposta (PEP)?

Si chiede pertanto di chiarire la portata e gli effetti della previsione nonché di definire "l'alta dirigenza".

6) L'art. 27 del decreto legislativo n. 231/2007 disciplina le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi (ad esempio, una banca che distribuisce prodotti assicurativi per conto di una o più imprese assicuratrici).

Al riguardo, si chiede di sostituire – al comma 3 dello stesso articolo 27 – le parole *"mettono a disposizione"* con le parole *"trasmettono tempestivamente"*, al fine di consentire ai soggetti obbligati - nel nostro caso, le imprese assicuratrici - di acquisire senza ritardo tutti i dati e le informazioni necessari per l'adempimento degli

obblighi di adeguata verifica. Ed infatti, il concetto di "messa a disposizione" appare troppo vago e di incerto contenuto, e non è indicata espressamente alcuna tempistica da rispettare.

7) L'art. 32 del decreto legislativo n. 231/2007 disciplina le modalità di acquisizione e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. In particolare, nella lett. b) del comma 2 dell'art. 32 si afferma che *"E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo ..., dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo"*.

Al riguardo si segnala che, sin dal 1991, per le imprese assicuratrici il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui esse hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e dei broker nonché da parte degli altri soggetti terzi che operano per loro conto, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni (v. art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007). La ragione era ed è legata alla particolare configurazione del sistema distributivo delle imprese assicuratrici, che, come già accennato, è notoriamente molto articolato.

Si chiede pertanto di ripristinare tale previsione, aggiungendo il seguente periodo alla lett. b) del comma 2 dell'art. 32: "*Per le imprese assicuratrici il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui esse hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e dei broker nonché da parte degli altri soggetti terzi che operano per loro conto, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni;*".

8) L'art. 36 del decreto legislativo n. 231/2007 disciplina le modalità di segnalazione

delle operazioni sospette.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che i broker, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento, inviino la segnalazione direttamente ed esclusivamente all'Unità di Informazione Finanziaria-UIF.

Al riguardo, **si chiede di aggiungere alla fine del comma 4 le seguenti parole: *"e, per conoscenza, anche all'impresa che ha emesso il contratto venduto dal broker segnalante"***, in modo da consentire all'impresa stessa di effettuare le opportune verifiche (naturalmente sempre nel rispetto delle prescrizioni sulla tutela della riservatezza).

9) L'art. 42 del decreto legislativo n. 231/2007, come accennato in precedenza, **riguarda l'obbligo di astensione in caso di impossibilità oggettiva di adeguata verifica della clientela o di rapporti con società fiduciarie, trust o società anonime aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.** Al riguardo, non essendo più prevista la restituzione al cliente dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di sua spettanza, si ritiene che il soggetto obbligato sia legittimato a trattenere quanto sopra in attesa che venga perfezionata l'adeguata verifica del cliente medesimo.

Si chiede pertanto di inserire, dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 42, la seguente frase: *"I fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza del cliente possono essere trattenuti dal soggetto obbligato, senza maturazione di interessi, fino al perfezionamento dell'adeguata verifica."*.

Si chiede, inoltre, di inserire nella disposizione in commento un ulteriore comma, che recuperi quanto previsto dal comma 3 dell'art. 23 del decreto legislativo n.

231/2007, il quale consente di dar corso al rapporto o all'operazione nei casi in cui l'astensione non sia possibile, fermo l'obbligo di segnalare l'operazione come sospetta. **La formulazione sarebbe la seguente: "Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35".**

10) Riteniamo opportuno che venga consentito il congelamento di fondi e risorse economiche anche per le liste di terroristi diverse da quelle espressamente indicate nel decreto legislativo n. 109/2007, in modo da non rischiare di incorrere nell'applicazione di sanzioni (di qualunque genere) da parte di altri Stati.

Si propone pertanto di apportare le seguenti modificazioni:

- art. 1, comma 2, lett. oo), del decreto legislativo n. 231/2007: «soggetti designati»: "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base di **risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU,** ***dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;";***

- art. 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 109/2007, come sostituito dall'art. 6 dello schema di decreto legislativo in esame: «soggetti designati»: "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base di **risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU,** ***dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;".***

***

Signori Presidenti ed Onorevoli Deputati, ringraziandovi per l'attenzione prestata, ci auguriamo che queste nostre valutazioni possano essere utili ai lavori delle Commissioni e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o precisazione si rendessero necessari.

Roma, 27 marzo 2017

ALLEGATO 8

AUDIZIONI ABI – ANNO 2017

Commissioni riunite Giustizia e Finanze

Camera dei Deputati

***

INDAGINE CONOSCITIVA

nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/389

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

27 marzo 2017

AUDIZIONI ABI – 2017

PREMESSA

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

consentitemi innanzitutto di ringraziarvi, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del Presidente Antonio Patuelli, per l'invito a partecipare alla presente audizione che consente di esprimere il punto di vista del mondo bancario sullo schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 849/2015 in materia di anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

Vorrei innanzitutto partire da un dato, che è nel DNA degli intermediari bancari e che è emerso chiaramente anche dal recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale (FMI): la chiave del contrasto e della prevenzione di fenomeni così fortemente inquinanti del tessuto sociale non può che essere il "gioco di squadra" di tutti i soggetti coinvolti.

Mi sembra in questo senso che la via intrapresa in questi anni dalle Autorità e dal settore privato e pubblico, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, sia quella giusta.

Dal citato Rapporto del Fondo Monetario sono emerse in modo chiaro la delicatezza e la centralità del ruolo delle banche nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il territorio italiano risente purtroppo di fenomeni di criminalità organizzata endemici che favoriscono il radicamento di reati quali l'evasione fiscale, la corruzione, la concussione, la frode, etc.

Questo elemento di fatto ha consentito lo sviluppo nel mondo bancario della cultura della prevenzione; quanto più il rischio è alto tanto più debbono essere efficaci i presidi e sono tali presidi che controbilanciano adeguatamente il rischio.

Dal Rapporto emerge ancora come la segnalazione di operazioni sospette sia un punto di forza del settore bancario e come l'UIF abbia rilevato un significativo miglioramento nella qualità delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) trasmesse dal mondo bancario negli ultimi anni.

Alla luce di quanto appena detto e della necessità di preservare e migliorare un sistema di prevenzione e contrasto che è riconosciuto valido

ed efficace a livello internazionale, mi preme portare all'attenzione della Commissione alcuni aspetti dello schema di Decreto che ad avviso del settore bancario debbono essere oggetto di un'ulteriore valutazione e, in alcuni casi, di un necessario ripensamento.

.

***

In questo senso, la segnalazione delle operazioni sospette, come fatto cenno in premessa, è uno dei cardini del sistema di prevenzione e contrasto ma osserviamo che alcune delle previsioni contenute nello schema di Decreto in discussione potrebbero comprometterne l'efficacia.

a) Segnalazioni tardive

L'art. 35, comma 2, dello schema di Decreto stabilisce infatti che *"La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato da parte delle Autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a). In ogni caso è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta"*.

A tale prescrizione è associata la sanzione applicabile in caso di segnalazione tardiva dell'operazione sospetta, di cui all'art. 58, che prevede che "ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, ai sensi dell'art. 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata".

Il settore bancario svolge da anni un ruolo di cerniera informativa delle Autorità, in considerazione del suo fisiologico ruolo di contatto con il cliente e con la sua operatività; ruolo che gli consente di valutare a tutto tondo il comportamento del cliente, di associare ad esso un profilo di rischiosità basso, medio o alto, di monitorare nel tempo la sua operatività bancaria e le eventuali incongruenze con il profilo di rischio a quest'ultimo associato.

La collaborazione attiva vede la segnalazione dell'operazione sospetta come il suo fulcro, ma sono molti gli elementi che portano la segnalazione

dell'operazione sospetta effettuata dal mondo bancario ad avere quel grado di efficacia che gli è stato riconosciuto costantemente negli anni.

A differenza di altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, l'emersione del sospetto di un'operazione bancaria nella maggior parte dei casi non è "relegata" ad un'unica operazione, bensì ad una valutazione complessiva dell'operatività del cliente. Il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo matura pertanto, nella maggior parte dei casi, nel corso del tempo, grazie ad una catena complessa e ben strutturata sia di "livelli" informativi e decisionali, sia di flussi che partono dalla rete fino ad arrivare alla valutazione del soggetto delegato alla segnalazione dell'operazione sospetta, che si avvale di una serie di elementi e di informazioni che si consolidano nel tempo.

Questo tipo di approccio – che costituisce il pregio della collaborazione del mondo bancario – viene compromesso dalla norma in parola. La previsione che vede qualificare come "tardiva" e pertanto sanzionabile una segnalazione di operazione sospetta effettuata oltre il termine di 30 giorni dal compimento dell'operazione non può non essere letta come uno stravolgimento di un sistema basato sulla collaborazione attiva tra le banche, gli intermediari finanziari e le Autorità e del relativo rapporto fiduciario.

Va invero considerato che la tempistica indicata, quella cioè di 30 giorni, non tiene affatto conto del processo che nella banca consente l'emersione del sospetto, ma affronta in modo asettico il tema delle segnalazioni. Essa intende imporre un adempimento, associandovi una sanzione, senza peraltro considerare le conseguenze negative che si produrranno sull'efficacia del sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Cito alcune delle conseguenze, quelle principali, che sin da ora si prospettano.

La banca si troverebbe nella condizione di effettuare segnalazioni "cautelative" nel termine prescritto al fine di evitare di incorrere in una sanzione per tardiva segnalazione e laddove emergessero, come avviene nella normale operatività, elementi di sospetto in un arco temporale successivo ai trenta giorni dal compimento dell'operazione, la norma indurrebbe a comportamenti non coerenti con le sue finalità.

Con un termine di trenta giorni per la segnalazione all'UIF tutti i processi interni, correlati alle segnalazioni cd. interne (ad esempio da parte della rete di contatto con la clientela), sarebbero compressi in una tempistica ristretta, ma ancor più critica risulterebbe la compressione ulteriore sui tempi di valutazione da parte del Responsabile di Funzione e di segnalazione dell'operazione sospetta.

Molto semplicemente, verrebbero meno spazi per effettuare le adeguate e necessarie valutazioni. Si innescherebbero degli automatismi che porterebbero anche a segnalazioni di scarsissima qualità e, in numero ancor più rilevante, in assoluta controtendenza con quanto sempre richiesto dall'UIF.

Non verrebbero più effettuate valutazioni complessive dell'operatività del cliente che presuppongono, come è evidente, una tempistica e che non è individuabile in un arco temporale così ristretto e in ogni caso fisso, applicabile a tutti i casi.

Verrebbe meno la possibilità di collegare operazioni compiute in lassi temporali ampi che singolarmente non fanno emergere alcun sospetto, ma che valutate nel loro insieme, sulla base degli indicatori di anomalia, portano, in moltissimi casi, ad individuare in modo efficace un'operatività sospetta; diverrebbe impossibile effettuare verifiche continue sull'andamento del rapporto per non incorrere nel rischio di ritardi nella segnalazione. Tutto ciò a discapito dell'efficienza e dell'utilità delle SOS.

Ciò che, in definitiva, preme segnalare è la problematicità di tale costruzione rispetto all'assetto dell'intera materia dell'antiriciclaggio sia nazionale, sia europea ed internazionale.

Non a caso né il legislatore nazionale né quello comunitario avevano in precedenza introdotto né un termine entro il quale debba considerarsi tardiva la segnalazione né la correlata punibilità

La normativa italiana infatti nasce dalla normativa comunitaria.

È così per il vigente Decreto Legislativo n. 231 del 2007 (che recepisce la cd. III Direttiva), che non prevede alcuna delle disposizioni in commento. È così anche per la Direttiva n. 849/2015, che non fa mai riferimento ad una tempistica correlata alla tardività della segnalazione e alla sua punibilità.

La tempestività della segnalazione è tutt'altro. La tempestività della segnalazione non va infatti collegata ad un range temporale predefinito, ma impone che venga effettuata *immediatamente* la segnalazione una volta consolidato il "sospetto".

D'altro canto tutto l'impianto del Decreto Legislativo ad oggi vigente, ma anche lo schema del Decreto Legislativo in discussione, considera come elemento fondamentale per arrivare al sospetto un processo che si nutre di una serie di elementi (che vengono acquisiti dai destinatari della normativa e che sono configurati come obblighi da parte della stessa) che non possono che acquisirsi e consolidarsi nel tempo.

Ne è prova l'intera formulazione dell'art. 36 dello schema di Decreto Legislativo che fa emergere la consapevolezza del legislatore di tali processi, nella misura in cui la norma prevede che proprio ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari si avvalgono anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici di **procedure di esame delle operazioni** che tengano conto, tra le altre, delle **evidenze evincibili dall'analisi dei dati e delle informazioni conservate**. In questo senso gli stessi indicatori di anomalia predisposti dall'UIF ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, in molti casi, fanno riferimento alla "ripetitività dei comportamenti".

Sempre l'art. 36, al comma 2, disegna chiaramente il processo di segnalazione dell'operazione sospetta, così come oggi accade, prevedendo espressamente che "il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario ha l'obbligo di segnalare, senza ritardo, le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato".

È lo stesso normatore però che improvvisamente sembra dimenticare il processo descritto e la sua utilità quando introduce l'elemento della tardiva segnalazione a seguito dei 30 giorni dal compimento dell'operazione. Norma non coerente con il processo disegnato in tutto l'impianto. Da notare il fatto che tale previsione non fosse presente nello schema di decreto posto in consultazione ma che essa sia stata introdotta solo successivamente. Le parole che ricorrono nell'art. 36 sono "analisi", "esame delle operazioni" sulla base di evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalla conservazione

degli stessi. Tutto questo è difficilmente conciliabile con la previsione di cui all'art. 35, comma 2.

Queste considerazioni sono ancor più pregnanti per quel che riguarda la segnalazione di operazione sospetta di finanziamento del terrorismo.

In questo caso il monitoraggio del comportamento del cliente ed il tracciamento della sua operatività è ancor più importante e necessita di un lasso di tempo, variabile a seconda della singola situazione, che consenta di ricostruire un'operatività sospetta.

Nel finanziamento del terrorismo l'approccio del cliente che potenzialmente compie operazioni sospette è certamente più insidioso, considerato che nella maggioranza dei casi la provenienza dei fondi è lecita e viene impiegata per finalità illecite (appunto il finanziamento del terrorismo). Tutti i rapporti in materia, ad esempio quello del FATF/GAFI, evidenziano l'utilizzo in questi casi di importi molto piccoli. Questi elementi, se dovessero essere valutati in modo completamente scollegato con un monitoraggio complessivo del cliente nel tempo, porterebbero ad escludere nei trenta giorni l'esistenza di un'operazione sospetta. Si tratta di casi in cui spesso le banche collaborano con le Autorità nella ricostruzione, anche ex post, di reati avvenuti o di comportamenti svolti da soggetti che solo in un secondo momento rispetto al compimento dell'operazione vengono attenzionati dalle forze di polizia o i cui nomi vengono rivelati (in quanto inseriti in liste ufficiali) solo in un secondo momento agli intermediari.

Non si tratta di affermare il fatto che il processo di segnalazione di operazione sospetta in una banca necessita di tempi più lunghi considerate le dimensioni della stessa. Le dimensioni, in termini di strutture, di clientela, etc. sono sicuramente ampie e non comparabili con strutture di altri destinatari della normativa che in genere entrano in contatto con il cliente per lo svolgimento di un'unica operazione rilevante ai fini antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Stiamo invece dicendo che l'unicità del ruolo del settore bancario nell'avere a disposizione nel continuo una serie di elementi che possono, più che in ogni altro caso, portare all'individuazione di un sospetto è un elemento troppo prezioso per non essere pienamente valorizzato.

Ad avviso del settore bancario, la norma di cui all'art. 35, comma 2, va pertanto eliminata.

b) Impianto sanzionatorio

A ciò deve collegarsi naturalmente la nuova sanzione oggi introdotta dall'art. 58, comma 2 per tardiva segnalazione e sulla quale vorrei soffermarmi anche in merito a due ulteriori aspetti.

L'art. 58, commi 1 e 2, prevede che

"1. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall' 1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 2 responsabili in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa o tardiva segnalazione dell'operazione sospetta".

In primo luogo occorre ribadire la necessità di stralciare dal novero delle violazioni la tardiva segnalazione, per tutti i motivi appena esposti e per il fatto stesso che non essendo proprio - né della Direttiva né della delega - il concetto di "tardività" della segnalazione, ancor meno nei termini previsti dallo Schema di decreto, non appare in linea con lo spirito e con gli intendimenti del legislatore nazionale e comunitario una sanzione su tale fattispecie.

Inoltre, mi vorrei soffermare sulla misura sanzionatoria (dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione) e sul fatto che essa sia applicata, in virtù del comma 2, anche al personale degli enti.

La misura dall'1 al 40% del valore dell'operazione conferma la misura prevista dalla vigente normativa antiriciclaggio in caso di omissione della segnalazione di operazione sospetta.

Già nell'ambito della consultazione indetta dal MEF sulla bozza di decreto – che peraltro, in ordine all'ammontare della sanzione, prevedeva importi in misura fissa (da 30.000 a 300.000 euro) – l'ABI aveva segnalato l'eccessiva onerosità di detti ammontari. Il riportare la misura sanzionatoria all'attuale disciplina, ripristinando il criterio percentuale in vigore ed equiparando il caso della "omessa" a quello della "tradiva" segnalazione, non risponde alle esigenze di un corretto ed equilibrato bilanciamento tra le

singole condotte sanzionate (di gravità diversa) e sanzione irrogata (la medesima per entrambe).

Infatti, da anni è in corso un processo di riflessione sul sistema sanzionatorio anti-riciclaggio, volto ad una sua razionalizzazione e ri-parametrazione. Il fine dell'apparato sanzionatorio in materia dovrebbe essere quello di favorire, come detto sopra, la collaborazione attiva e non di generare, invece, una sorta di "disaffezione" a tale collaborazione che può prodursi nel caso in cui il sistema sanzionatorio venga percepito come "scollato" rispetto allo spirito della disciplina sostanziale.

In questo senso, ad esempio, l'immediatezza del termine entro il quale deve essere effettuata la segnalazione di operazione sospetta ne scardina tutto il lavoro analitico sottostante all'emersione del sospetto stesso.

Inoltre l'art. 58 prevede la punibilità del "personale" che si renda responsabile dell'omessa (o tardiva) segnalazione, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui detto personale opera.

Nel premettere che la Legge Delega non contempla la punibilità del personale *tout court*, se comunque applicassimo il criterio che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione al dipendente (ad esempio ad un Direttore di filiale), ben si comprende come questo criterio sarebbe a maggior ragione sproporzionato e porterebbe ad oneri economici insostenibili.

Inoltre, definizioni molto generali come "personale" e "responsabili" non aiutano a individuare in modo chiaro a quali figure aziendali ci si riferisca e a delineare il "contenuto" della responsabilità rilevante ai fini sanzionatori.

Ad avviso del mondo bancario è importante che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 58 sia determinata in misura fissa (con un minimo e massimo edittale, ben al di sotto di quelli ipotizzati nello schema di decreto in consultazione), e che la sua applicazione resti limitata alla persona giuridica.

Quanto appena illustrato rispetto all'art. 58 si innesta su più ampie valutazioni rispetto al sistema sanzionatorio prescelto dal legislatore nazionale nello schema di Decreto e che in alcuni casi appare non necessariamente coerente con i principi che reca la citata IV Direttiva in materia e che sono frutto dei dibatti che negli anni, sia in sede nazionale

che europea, hanno messo al centro dell'attenzione il ruolo del sistema sanzionatorio nella normativa "amministrativa" di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Vorrei infatti ricordare che quando si fa riferimento al quadro sanzionatorio di questa normativa non si ha riguardo alle sanzioni che colpiscono i soggetti attivi di un reato di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio, ma ci si riferisce a sanzioni relative ad adempimenti cui sono tenuti i destinatari per collaborare nell'intercettazione di comportamenti anomali di un cliente che possono nascondere uno di questi reati.

In questo senso, ferme restando le responsabilità penali, la sanzione amministrativa deve essere utilizzata come un deterrente efficace, ma allo stesso tempo non disincentivante rispetto agli adempimenti prescritti. Ed è in quest'ottica che già da qualche tempo si è provveduto alla depenalizzazione di alcune sanzioni che prima erano connesse a tali adempimenti, ad esempio quelli della registrazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico e che da tempo stridevano con il senso che occorre attribuire alle sanzioni in tale materia.

La Direttiva 849/2015 proprio quando guarda alle banche lo fa secondo una logica ben precisa. Intende cioè far leva in particolare sull'organizzazione della banca, sui processi e le misure messe in atto nonché sui controlli, volti a garantire che una "macchina" così complessa funzioni in modo efficace nell'individuare e segnalare tali sospetti.

Un elemento particolarmente rilevante nell'ambito della gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è rappresentato infatti dalla convergenza della normativa secondaria e delle policy adottate dal settore bancario verso una gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale come rischio di II Pilastro (Basilea).

Si è passati quindi da un quadro di regole che richiedeva l'adempimento a singoli precetti normativi ad un framework complesso che richiede l'integrazione delle varie dimensioni della banca in termini di presidi organizzativi, controlli interni, valutazione e gestione del rischio. In questo senso il Provvedimento della Banca d'Italia in materia di organizzazione e controlli del 10 marzo 2011 (di cui farò cenno a breve) ha previsto molto chiaramente in capo agli intermediari l'obbligo di delineare un sistema di

controlli interno funzionale alla rilevazione immediata e alla gestione del rischio di riciclaggio.

La *compliance* e il *risk management* si muovono quindi di pari passo nel gestire al meglio il rischio di riciclaggio che assume rilievo anche sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale.

Detto questo, l'impostazione dello schema di Decreto sembra disallineata sia per quanto riguarda l'entità delle misure sanzionatorie sia per quel che riguarda la logica utilizzata dalla Direttiva, al cui recepimento nell'ordinamento nazionale è volto proprio il provvedimento in commento.

In questo senso, ad esempio, lo schema di Decreto prevede delle sanzioni amministrative applicabili alla generalità dei destinatari della normativa antiriciclaggio sia nel citato caso di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58), che nel caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (art. 56), sia nel caso di inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57). In tali articoli vengono disciplinati anche i casi in cui le violazioni siano gravi, ripetute e sistematiche o plurime, con un relativo "aggravamento" della sanzione.

Accanto a tali sanzioni viene previsto l'art. 62 che detta la disciplina sanzionatoria applicabile agli intermediari bancari nel caso in cui siano responsabili di violazioni **gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime,** tra le altre, anche delle disposizioni già sanzionate ai sensi degli artt. 56, 57, 58.

Se non si effettuano i necessari raccordi, non vi è chiarezza sul fatto che, se le violazioni sono gravi, ripetute o sistematiche nel caso dell'intermediario bancario trova applicazione il solo articolo 62 e cioè la disciplina *ad hoc,* che prevede tra l'altro un range di importo della sanzione pecuniaria molto ampio e con un massimo edittale molto elevato.

Per concludere sul punto, è fondamentale riorientare il quadro sanzionatorio che appare disorganico, almeno al fine di:

- **confermare l'impianto sanzionatorio nei confronti degli intermediari bancari come definito nella Direttiva che non prevede alcuna potenziale duplicazione**

- eliminare o comunque alleggerire la responsabilità dei dipendenti che potrebbero diversamente essere soggetti a sanzioni assolutamente sproporzionate e non sostenibili.

c) Entrata in vigore

Vi è poi un tema, quello dell'entrata in vigore della nuova disciplina, che appare anch'esso di fondamentale importanza.

L'articolo 9 prevede disposizioni finali e transitorie tra cui la vigenza delle Disposizioni delle Autorità di Vigilanza adottate, in virtù di norme abrogate o sostituite per effetto del nuovo schema di decreto. Tra queste, il comma 1 stabilisce che "Le Disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite, per effetto del presente decreto continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Le previsioni attualmente riportate nell'art. 9 non sono sufficienti a dirimere con chiarezza i dubbi sull'effettiva entrata in vigore del Decreto, il quale, tra l'altro, sarebbe inapplicabile in assenza di Disposizioni attuative che tengano conto delle importanti modifiche apportate.

Si ritiene necessario prevedere un termine certo di entrata in vigore dello schema di Decreto Legislativo che sia ancorato all'avvenuta emanazione delle relative Disposizioni attuative previste nei diversi articoli del Decreto nonché nello stesso art. 9, prevedendo altresì termini congrui per l'implementazione dell'intero quadro giuridico novellato da parte dei soggetti obbligati, che non possono essere considerati tali se inferiori a 6 mesi.

Occorre inoltre evitare un'implementazione "a singhiozzo" delle diverse previsioni contenute nel Decreto e in particolare tra quelle che necessitano di Disposizioni attuative o meno. Andrebbe comunque scongiurato che la valutazione al riguardo sia lasciata ai soggetti obbligati.

d) Ulteriori punti di attenzione

Mi soffermo ora brevemente su alcuni aspetti che sono stati già sollevati dall'ABI nell'ambito della consultazione sullo schema di Decreto Legislativo.

Un primo tema riguarda le cosiddette comunicazioni oggettive di cui all'art. 47 dello schema di Decreto.

L'art. 47 prevede che:

"*Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*

I dati e le informazioni Sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma l, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35".

L'articolo introduce l'obbligo di trasmettere alla UIF dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In questa sede vorrei evidenziare come il mondo bancario guardi alle comunicazioni oggettive come ad uno strumento utile per deflazionare il numero di segnalazioni di operazioni sospette.

Si auspica pertanto che anche in sede di stesura dei provvedimenti secondari possano evitarsi sovrapposizioni e duplicazioni degli obblighi in parola per la medesima operazione.

Un secondo aspetto riguarda il Titolare effettivo e la sua individuazione nonché l'istituzione, prevista dall'art. 21 dello schema di Decreto, del registro dei titolari effettivi.

Con riferimento all'individuazione del Titolare effettivo, sebbene l'istituzione del Registro citato rappresenterà uno strumento di ausilio per la sua identificazione, il mondo bancario ha da sempre segnalato alle Autorità situazioni residuali in cui, anche utilizzando tutti i criteri previsti dalla normativa, non si addiviene comunque all'individuazione del Titolare effettivo. Tali ipotesi, già riscontrabili in base alla normativa vigente,

sembrano comunque non trovare adeguata soluzione nemmeno sulla base dei criteri individuati dalla IV Direttiva. Tant'è che lo stesso rapporto del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della IV Direttiva propone l'introduzione di una previsione per cui è possibile per i destinatari della normativa segnalare l'inesistenza del titolare effettivo nel caso in cui nessuna persona fisica risponda ai criteri individuati dalla legge. Occorrerebbe quindi contemplare tale situazione nel decreto legislativo novellato.

Con riferimento al Registro dei titolari effettivi, il Registro delle imprese è stato individuato dal Legislatore nazionale come la sede adatta al fine perseguito.

In particolare, l'art. 21 prevede, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, l'obbligo di comunicare le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva.

Al riguardo, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di aggiornamento delle informazioni detenute nel registro in capo agli stessi soggetti tenuti alla sua alimentazione nonché la possibilità di "scarichi massivi" delle informazioni sui Titolari effettivi, e che il pagamento dei diritti di segreteria sia forfettario e non su singolo accesso.

Altre previsioni meritano una più attenta valutazione. Tra queste vi è quella sull'elenco delle cariche individuate come persone politicamente esposte, che vede la necessità di classificare come tali anche chi ha cariche comunali o in alcuni casi regionali, con difficoltà operative importanti. Inoltre, lo Schema di decreto non stabilisce un termine fino al quale continuare a considerare a rischio elevato tali persone, contrariamente alla Direttiva che stabilisce un termine di 12 mesi dopo la cessazione della carica. Sarebbe pertanto auspicabile allineare lo Schema di Decreto alla Direttiva e lasciare alla discrezionalità degli intermediari – sulla base dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach)* - la decisione di mantenere o abbassare il livello di rischio del PEP che ha cessato la carica da più di 12 mesi.

Cito ancora due definizioni che sarebbe opportuno riconsiderare, potendo diversamente generare delle interpretazioni non univoche a scapito della necessità dei destinatari della normativa di implementare ed applicare correttamente le prescrizioni ivi contenute.

Faccio riferimento, ad esempio, alla nozione di "operazioni collegate" che vengono definite come "operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale".

Al riguardo, è da segnalare che tale definizione ha margini di interpretazione molto ampi e che essa, sebbene fosse stata introdotta a suo tempo nel D.Lgs. n. 231 del 2007 (peraltro con una formulazione più circostanziata), venne successivamente espunta, anche in ragione della sua vaghezza.

La reintroduzione dell'operazione collegata rende problematico, in termini di *compliance*, individuare i casi in cui si sia in presenza di tale fattispecie e la relativa adozione degli adempimenti previsti. Non è inoltre chiara la distinzione dell'operazione "collegata" dall'operazione "frazionata", quest'ultima definita come "un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Si chiede pertanto di eliminare la definizione di "operazioni collegate".

Con riferimento invece alla definizione di "operazione", mi preme segnalare che essa non riporta più una chiara distinzione tra banche/intermediari finanziari e altri soggetti, quali i professionisti, come invece è nella vigente normativa anti-riciclaggio. Lo stesso vale anche per la definizione di operazione occasionale che, tra l'altro, fa riferimento alla "prestazione intellettuale o commerciale, ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente".

Questa impostazione potrebbe condurre a difficoltà interpretative, in quanto nessun distinguo viene effettuato nemmeno nei successivi articoli che dettano non solo gli adempimenti dei destinatari, ma anche le fattispecie in presenza delle quali detti adempimenti debbono essere messi in atto (ad esempio quanto all'adeguata verifica della clientela).

Il rischio che si ravvisa è pertanto che le nuove norme possano essere lette nel senso che l'intermediario bancario è tenuto a porre in essere una serie di adempimenti *anche in caso di attività diverse da quelle a*

lui riservate istituzionalmente e nella sua attività professionale, e che non vedono né movimentazioni né contenuti patrimoniali.

Sarebbe pertanto importante chiarire nello Schema di decreto che la "prestazione intellettuale" è riferita ai soggetti di cui all'art. 3, comma 4 (e cioè ai professionisti).

Occorre inoltre evitare gap normativi con gli altri Stati membri e quindi lo Schema di decreto dovrebbe allinearsi il più possibile, almeno per le previsioni armonizzate, alla Direttiva.

Infatti, mi preme evidenziare come disallineamenti normativi si trasformano immediatamente in svantaggi competitivi importanti per gli intermediari bancari che operano in Italia. In questo senso, cito ad esempio, quella previsione in materia di adeguata verifica della clientela (art. 17, comma 4) che impone ai soggetti obbligati di condurre nuovamente l'adeguata verifica anche nei confronti dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Sul punto andrebbe ripreso e riformulato quanto previsto dalla Direttiva all'art. 14 e cioè che "i soggetti obbligati applicano le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione dell'accresciuto livello di rischio, compreso il caso di modifica della situazione del cliente".

La formulazione utilizzata dalla Direttiva, così come rielaborata, fornisce infatti un'utile indicazione sul quando possa essere svolta l'adeguata verifica del cliente già acquisito e cioè "al momento opportuno", e chiarisce che l'attività in parola deve essere svolta nel caso in cui vi sia una modifica *in peius* del profilo di rischio del cliente.

Un'ultima riflessione vorrei rapidamente svolgerla sul tema della conservazione dei documenti. Lo schema di Decreto legislativo ha visto l'eliminazione dell'obbligo di tenuta dell'Archivio Unico Informatico lasciando alla discrezionalità delle banche lo strumento con cui effettuare tali registrazioni. E' necessario tuttavia che in sede di stesura dei provvedimenti attuativi previsti venga disegnato un quadro semplificato di adempimenti per le registrazioni che consenta agli intermediari bancari di esercitare liberamente la loro scelta di mantenere gli archivi in essere o di scegliere

modalità diverse di conservazione delle informazioni, laddove questo consenta una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi. In questo senso occorrerà ragionare anche delle segnalazioni aggregate (SARA) che sono state mantenute come obbligo degli intermediari e che devono essere coordinate con le nuove regole, evitando che tale flusso possa costituire un ostacolo di fatto alla scelta relativa sul mantenimento o meno dell'Archivio. Su questo punto, l'Associazione, già nella risposta alla consultazione pubblica sullo schema di Decreto ha sottolineato come, sotto il profilo operativo, gli intermediari bancari si avvalgono dei dati e delle informazioni registrati in AUI per effettuare le segnalazioni SARA. In questo senso era stata richiesta – per valutare come "possibile" la non adozione dell'AUI - l'eliminazione dell'obbligo di segnalazioni statistiche, posto che queste non costituiscono un obbligo previsto dalla Direttiva.

La permanenza delle segnalazioni statistiche nello schema di decreto rende ad oggi ancor più necessario un coordinamento tra la normativa primaria e secondaria che assicuri un quadro di regole coerente con la "liberalizzazione" delle modalità di conservazione delle informazioni.

***

Concludo sottolineando che le osservazioni oggi svolte si basano sulla necessità di mettere in grado il mondo bancario di continuare a collaborare attivamente in materia con le Autorità, perseguendo – come sino ad oggi fatto – un innalzamento costante della qualità di tale collaborazione, nella consapevolezza degli importanti risultati che con il "gioco di squadra" si è riusciti ad ottenere.

ALLEGATO 9

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni Riunite II (GIUSTIZIA) e VI (FINANZE)

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (389)

Aldo Magnoni

Responsabile della
Divisione Ispettorato della CONSOB

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Roma, 27 marzo 2017

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

a nome dell'Autorità che rappresento Vi ringrazio per l'invito, che mi consente di condividere alcune considerazioni della CONSOB sullo schema di decreto che modifica la disciplina vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il mio intervento sarà articolato in due parti.

La prima sarà dedicata alla ricognizione del quadro normativo di riferimento attuale e alla descrizione degli ambiti di competenza istituzionale della CONSOB, anche allo scopo di distinguerli rispetto a quelli affidati ad altre Autorità di vigilanza di settore. In tale contesto, saranno succintamente riepilogate le attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che sono state in concreto svolte dalla CONSOB nell'ultimo quinquennio.

Nella seconda parte, dopo una breve illustrazione dei tratti fondamentali dello schema di decreto e delle più significative modifiche introdotte alla vigente disciplina, saranno esposte alcune osservazioni su specifiche disposizioni ivi contenute.

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

I. Il quadro normativo di riferimento vigente. Le competenze istituzionali della CONSOB e le attività svolte nel periodo 2012-2016

I flussi di denaro illecito costituiscono una concreta minaccia per il corretto funzionamento dei mercati e possono minare l'integrità e la stabilità del settore finanziario.

Tale considerazione ha portato il nostro legislatore, più di 20 anni fa – con la legge 197 del 1991 – ad introdurre nell'ordinamento i primi presidi normativi, complementari rispetto agli strumenti di diritto penale, rivolti a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a fini di reimpiego dei proventi di attività criminose.

La disciplina è risultata sin dalle origini articolata su due direttrici:

- da un lato, la limitazione al trasferimento del contante, mezzo privilegiato per il reimpiego dei proventi frutto di reato;
- dall'altro, l'imposizione a carico degli intermediari finanziari di specifici obblighi di collaborazione attiva, quali l'identificazione della clientela, la registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni sopra una determinata soglia e la segnalazione delle operazioni sospette eventualmente riscontrate.

Si è quindi delineato un sistema di prevenzione fondato sulla collaborazione tra autorità pubbliche e operatori privati al fine di intercettare le infiltrazioni criminali nel tessuto economico-legale.

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Sistema che è stato poi esteso al finanziamento del terrorismo in occasione dell'*escalation* di tale fenomeno criminale.

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2007, di recepimento della cd. Terza direttiva antiriciclaggio, si è addivenuti ad una svolta cruciale nella definizione del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il decreto ha consolidato la platea dei soggetti obbligati ed ha introdotto l'approccio basato sul rischio, disciplinando la fase di *customer due diligence*, ossia il processo di attribuzione al cliente di un determinato profilo di rischio in relazione al quale declinare i controlli antiriciclaggio.

Il decreto ha altresì esteso detti controlli anche al *beneficial owner*, ossia al soggetto, persona fisica, al quale in ultima analisi è riconducibile l'attività posta in essere dal cliente del soggetto obbligato.

In occasione dell'emanazione della disciplina, il legislatore – nel seguire l'evoluzione dei principi internazionali in tema di antiriciclaggio – ha a suo tempo operato un riassetto delle competenze di vigilanza che ha direttamente interessato anche la CONSOB.

In precedenza infatti, l'unica Autorità di riferimento in tema di vigilanza sul corretto adempimento della disciplina antiriciclaggio era l'Ufficio Italiano Cambi ("UIC"), mentre le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob e, all'epoca, ISVAP) risultavano chiamate ad identificare eventuali infrazioni nelle quali si

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

fossero incidentalmente imbattute dispiegando le loro ordinarie competenze istituzionali.

Tale approccio è stato superato dal decreto legislativo 231 del 2007, che ha attribuito alle Autorità di vigilanza specifiche competenze in materia di antiriciclaggio, distinte in ragione dei soggetti destinatari della relativa disciplina.

In estrema sintesi, gli ambiti di competenza affidati dal decreto alla vigilanza della CONSOB, nei limiti e con le specificazioni che saranno illustrate nel prosieguo, riguardano i seguenti soggetti:

a. le società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico;
b. gli intermediari finanziari diversi da quelli bancari (ad es. Società di Intermediazione Mobiliare e Società di Gestione del Risparmio);
c. i promotori finanziari, poi ridenominati ai sensi della legge n. 208 del 2015 “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

L’espansione degli ambiti di vigilanza assegnati all’Istituto per effetto dell’entrata in vigore del decreto 231 del 2007 e la consapevolezza della relativa rilevanza strategica hanno condotto a fine 2011 alla costituzione, all’interno della CONSOB, di una unità organizzativa *ad hoc*[(1)], deputata ad accentrare le attività di vigilanza,

[(1)] Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio, coordinato nell’ambito della Divisione Ispettorato.

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

anche ispettiva, in tema di prevenzione del riciclaggio e del terrorismo.

a. La vigilanza sulle società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico

Il principale ambito di competenza attribuito alla CONSOB dal decreto 231 del 2007 è rappresentato dalla vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva nei confronti delle società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico. Su detti soggetti è riconosciuto alla CONSOB, in qualità di Autorità di vigilanza di settore, anche il potere di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni in tema di organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno.

Occorre evidenziare che le società di revisione sono esposte a un rischio di riciclaggio diverso rispetto ai destinatari tradizionali della disciplina in ambito finanziario.

Infatti, se il principale rischio alla base dell'apparato preventivo è quello di essere direttamente coinvolti in fatti di riciclaggio (ovvero di essere utilizzati quale veicolo per l'introduzione nel sistema finanziario di proventi derivanti da attività criminali), per le società di revisione il rischio da considerare è piuttosto quello di non valorizzare elementi suscettibili di segnalazione di operazione sospetta nell'ambito del complesso delle informazioni acquisite per lo svolgimento dell'attività professionale tipica (revisione legale o volontaria).

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Al riguardo, si consideri, ad esempio, che nello svolgimento dell'attività di revisione sono condotti approfondimenti e sono disponibili informazioni con riferimento ai clienti e agli incarichi specifici svolti per conto degli stessi, che possono rivelarsi preziosi in ottica di valutazione del rischio riciclaggio.

Per citarne solo alcuni: natura e attività operative condotte dal cliente; assetto proprietario e struttura di *governance*; tipologie di investimenti in essere e pianificati per il futuro, modalità attraverso le quali l'impresa è finanziata, operazioni straordinarie.

L'attività della CONSOB sulle società di revisione è stata focalizzata, inizialmente, sull'esercizio delle competenze di tipo regolamentare attribuite all'Istituto ai sensi del decreto 231 del 2007.

A tal fine, la CONSOB ha provveduto ad emanare le Delibere n. 17.836/2011 e n. 18.382/2012, contenenti prescrizioni di dettaglio in materia di assetto organizzativo, procedurale e di controllo interno, e la Delibera n. 18.802/2014 in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela.

Quanto alla vigilanza informativa e ispettiva, l'azione dell'Istituto è stata impostata su due direttrici:

- dal 2012 è stata avviata (ed è oggetto di aggiornamento nel continuo) una vigilanza informativa *off site* diretta a verificare i presidi organizzativi, procedurali e di controllo interno

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

adottati al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari;

- sulla scorta degli elementi informativi acquisti in esito alla vigilanza informativa *off site*, a partire dal 2013 sono state svolte n. 12 verifiche ispettive, che hanno interessato, in un'ottica *risk based*, le società di revisione per le quali sono via via emersi più evidenti elementi suscettibili di approfondimento.

Le verifiche sono state focalizzate sull'assetto organizzativo, procedurale e di controllo, sulle modalità di adeguata verifica della clientela e di adempimento degli obblighi di registrazione/tenuta dell'Archivio Unico Informatico e sulla formazione del personale. In due casi si è trattato di ispezioni condotte in coordinamento con l'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel giugno 2012 con tale Autorità.

Più in generale, nell'ambito delle forme di collaborazione previste dal citato Protocollo di intesa, la CONSOB e l'Unità di Informazione Finanziaria intrattengono costanti e proficui scambi informativi volti al migliore svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

b. Le attività ispettive su intermediari finanziari non bancari

Come anticipato, uno degli ambiti di attività in cui l'Istituto è impegnato in ottica di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo riguarda gli intermediari finanziari diversi da quelli di tipo

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

bancario, quali ad esempio SIM, SGR e SICAV. Su tali soggetti il decreto 231 del 2007 ha assegnato alla Banca d'Italia la competenza sanzionatoria in tema di organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno, ma non ha dettato una espressa attribuzione della competenza in tema di verifiche sul corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In particolare, l'art. 53 ha stabilito che "*a fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l'effettuazione degli accertamenti*".

Nel settembre 2011 Banca d'Italia e CONSOB hanno siglato un Protocollo di intesa che prevede, nel più ampio contesto della collaborazione in sede ispettiva tra le due Autorità, che la CONSOB possa svolgere accertamenti in materia antiriciclaggio su SIM, SGR o SICAV per conto e su richiesta della Banca d'Italia, in caso di contestuale svolgimento su detti soggetti di attività ispettiva su profili di proprio interesse istituzionale. E ciò, ferma restando la competenza di Banca d'Italia, una volta ricevuti gli esiti degli accertamenti, ad adottare le iniziative, anche sanzionatorie, di competenza.

L'esperienza concreta di tale forma di collaborazione ha consentito di sviluppare indubbie sinergie d'azione. Dal 2012 al 2016 la CONSOB ha condotto, su richiesta della Banca d'Italia, n. 14 accertamenti ispettivi su intermediari finanziari diversi da quelli bancari, aventi ad oggetto i

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

presidi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le verifiche sono state focalizzate sull'assetto organizzativo, procedurale e di controllo, sulle modalità di adeguata verifica della clientela e di adempimento degli obblighi di registrazione/tenuta dell'Archivio Unico Informatico e sulla formazione del personale. Gli esiti ispettivi sono stati trasmessi alla Banca d'Italia per le valutazioni di competenza.

c. La vigilanza sui consulenti finanziari

L'ulteriore ambito istituzionale in materia di antiriciclaggio su cui la CONSOB ha competenze di vigilanza è quello dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (in precedenza denominati "promotori finanziari").

Il decreto 231 del 2007 annovera detti soggetti tra i destinatari diretti della disciplina antiriciclaggio, riconoscendo loro lo *status* riservato agli intermediari "tradizionali", sia pure con la previsione di un'esenzione dagli obblighi di registrazione e di modalità peculiari per la segnalazione delle operazioni sospette.

Tale approccio, anche alla luce dell'esperienza di vigilanza in materia, risulta privo di fondatezza ove si consideri che la disciplina del Testo Unico della Finanza qualifica univocamente il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (promotore) quale "incaricato" di un intermediario e non come intermediario esso stesso.

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

In particolare, anche in materia di antiriciclaggio non si ritiene che sussistano elementi per differenziare lo *status* del consulente (sia dipendente che collaboratore esterno) da quello della generalità dei collaboratori e del personale degli intermediari, che vengono coinvolti nel dispositivo antiriciclaggio solo indirettamente in fase di adempimento degli obblighi indirizzati agli intermediari di appartenenza.

Tale orientamento, condiviso con la Banca d'Italia, è stato recepito sia nel Provvedimento del 3 aprile 2013 adottato da tale Autorità in tema di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari, sia nel Provvedimento CONSOB in tema di adeguata verifica dei promotori finanziari adottato con Delibera n. 18.731 del 2013. In particolare, nella citata Delibera è previsto che i consulenti (promotori) debbano osservare le misure, modalità e procedure interne previste dagli intermediari per i quali prestano la loro attività.

Nell'esercizio da parte della CONSOB della vigilanza sull'attività di offerta fuori sede tramite consulenti finanziari, dal 2011 al 2016 sono stati svolti appositi accertamenti in materia di antiriciclaggio relativi a n. 75 fattispecie giunte all'attenzione dell'Istituto, che in numerosi casi hanno condotto alla contestazione di specifiche violazioni.

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

II. Lo schema di decreto legislativo di attuazione della cd. quarta direttiva antiriciclaggio

Lo schema di decreto in esame introduce importanti modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In larga parte, dette modifiche risultano necessarie al fine di rendere il quadro normativo italiano aderente alla nuova disciplina approvata in sede comunitaria, in coerenza con i contenuti delle raccomandazioni del GAFI.

Tra le innovazione di rilievo, si può annoverare sicuramente la previsione di un sistema di registrazione relativo ai titolari effettivi di persone giuridiche e *trust*, consultabile presso una sezione speciale del registro delle imprese sia dalle Autorità di vigilanza che dai soggetti destinatari degli obblighi di identificazione e adeguata verifica.

Tale previsione, unitamente alla codificazione di criteri più puntuali ai fini dell'identificazione dei titolari effettivi diversi dalle persone fisiche, non potrà che avere ricadute positive sul sistema di prevenzione, garantendo immediata accessibilità ad un dato fondamentale per l'esercizio delle attribuzioni delle Autorità di vigilanza di settore.

Positive appaiono anche le novità in tema di adeguata verifica della clientela. In particolare, la tipizzazione di indici e fattori relativi alla tipologia di clienti o di prodotti/servizi sintomatici di basso o alto livello di rischio di riciclaggio, nonché l'ampliamento del novero

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

dei soggetti nei cui confronti devono essere applicate misure rafforzate di adeguata verifica con l'inserimento delle persone politicamente esposte nazionali.

Quanto alla eliminazione dalla normativa primaria dei riferimenti agli obblighi di registrazione di rapporti e operazioni con specifiche modalità tecniche (l'Archivio Unico Informatico nel quadro normativo vigente), tale innovazione è resa necessaria al fine di recepire i dettami della direttiva al riguardo. Si ritiene quanto mai auspicabile sull'argomento che le Autorità di vigilanza di settore collaborino, dopo l'entrata in vigore del decreto, al fine di emanare linee di indirizzo e disposizioni specifiche omogenee circa le caratteristiche degli archivi informatizzati utilizzati per la conservazione dei dati.

Per ciò che concerne la disciplina degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, è necessario condurre una riflessione circa l'opportunità di conservare la previsione, contenuta nell'art. 35, comma 2, dello schema di decreto, in base alla quale è da considerarsi in ogni caso tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta. Alla luce della complessità degli schemi operativi in cui possono sostanziarsi gli elementi di sospetto e tenuto conto che la rilevazione di detti elementi può legittimamente essere anche di molto successiva rispetto all'esecuzione dell'operazione[(2)], la fissazione di un termine convenzionale, peraltro piuttosto breve, per valutare la

[(2)] Perché appurata nell'ambito, ad esempio, dei lavori di revisione legale o di altri incarichi di consulenza temporalmente sfalsati rispetto all'operazione o perché intercettata dai presidi di controllo *ex post* dei soggetti obbligati, come tipicamente accade per gli intermediari finanziari.

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

tardività della segnalazione appare una scelta poco fondata, che potrebbe sortire effetti del tutto opposti rispetto a quelli desiderati. Ad esempio, quello della proliferazione di segnalazioni a fronte di istruttorie ancora incomplete per non incorrere nella censura di intempestività.

Sempre in tema di operazioni sospette, occorre attentamente valutare, sotto il profilo della conformità alla delega di cui alla legge n. 170 del 2016, la disposizione contenuta nell'art. 58, comma 2, dello schema di decreto, ai sensi della quale la sanzione per omessa o tardiva segnalazione si applica non solo al soggetto obbligato, ma anche al personale di detto soggetto che si sia reso responsabile (in via esclusiva o concorrente) dell'omessa o tardiva segnalazione.

* * *

Venendo poi, brevemente, ai profili che più direttamente impattano sull'assetto dei compiti istituzionali della CONSOB, si esprime vivo apprezzamento per l'opzione di escludere i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal novero dei soggetti destinatari diretti degli obblighi in materia antiriciclaggio.

Tale opzione, come anticipato, risulta pienamente in linea con l'approccio di vigilanza delineatosi in via interpretativa già nel sistema normativo vigente, che equipara il consulente incaricato da un intermediario alla generalità dei collaboratori e del personale dell'intermediario stesso.

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Altri due aspetti di rilevanza per l'Istituto meritano, invece, una riflessione più approfondita.

Il primo, in tema di sanzioni amministrative.

Il nuovo testo del decreto, infatti, uniformandosi a quanto previsto dal legislatore comunitario, amplia sensibilmente lo spettro di sanzioni amministrative che possono essere adottate in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni.

Sul punto, per quanto concerne in particolare le società di revisione, si evidenzia come, in tema di quantificazione delle sanzioni (e di soggetti destinatari delle stesse), l'art. 62, comma 5, faccia espresso riferimento tanto alle "*società di revisione legale (...)*", quanto ai "*soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni*". Lo stesso art. 62, tuttavia, nel disciplinare al comma 8 l'irrogazione delle sanzioni da parte della CONSOB, richiama espressamente, quali soggetti passivi del potere sanzionatorio, esclusivamente le società di revisione, omettendo il riferimento ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Tale formulazione sembra determinare una asimmetria normativa che andrebbe auspicabilmente eliminata.

Il secondo aspetto attiene al tema dei consulenti finanziari indipendenti.

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Come noto, l'art. 1, comma 36, della legge n. 208 del 2015 ha disposto il trasferimento dalla CONSOB all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ("OCF") delle funzioni di vigilanza, anche sanzionatoria (art. 196 TUF), sui consulenti finanziari autonomi e sulle società di consulenza finanziaria.

L'OCF, che sarà chiamato ad operare sotto la vigilanza della CONSOB e nel rispetto dei principi e dei criteri che saranno stabiliti da quest'ultima con apposito regolamento, è menzionato nello schema di decreto in esame nelle definizioni (art. 1, comma 1, lett. r), ma senza che allo stesso siano attribuite (una volta entrata in vigore la relativa disciplina) competenze di vigilanza in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo. L'unica disposizione in cui vi è un ulteriore riferimento all'OCF è, infatti, quella di cui all'art. 9 (disposizioni finali), comma 9, dello schema di decreto, ai sensi del quale: "*Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni e integrazioni, entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 2015, n. 208*".

Al fine di assicurare circolarità e pienezza di contenuti alla disciplina applicabile in materia di antiriciclaggio ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza, sarebbe quindi auspicabile che lo schema di

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

decreto fosse emendato nel senso di attribuire in modo espresso all'OCF poteri di controllo su detti soggetti analoghi a quelli delle Autorità di vigilanza di settore.

* * *

Passando, in conclusione, ai profili di maggiore rilievo sistemico dell'intervento normativo in esame, va sottolineata l'accresciuta centralità del principio dell'approccio basato sul rischio, che si lega a quello della promozione della cooperazione interna ed internazionale tra i diversi attori coinvolti nel sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il principio dell'approccio basato sul rischio, oltre a orientare le procedure e i sistemi dei soggetti vigilati, si pone sempre di più come strumento di guida della pianificazione e dell'azione delle Autorità di vigilanza; circostanza che richiederà una condivisione e una collaborazione sempre maggiore tra gli attori istituzionali coinvolti nel sistema di prevenzione e contrasto del rischio di riciclaggio.

La sede privilegiata sarà rappresentata in tale ottica dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, organo deputato tra l'altro ad elaborare con cadenza triennale un'analisi nazionale del rischio di riciclaggio, con l'obiettivo di identificare e valutare le minacce più rilevanti e i settori maggiormente esposti.

Le Autorità di vigilanza di settore, dal canto loro, saranno chiamate a definire, sulla base dell'analisi del rischio nazionale, le priorità e la distribuzione delle risorse

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

necessarie a presidiare gli ambiti di competenza, anche predisponendo normative regolamentari adeguate ai rischi rilevati.

Infine, a valle di tale processo, i soggetti obbligati dovranno adottare procedure dirette a valutare le probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e implementare le relative e appropriate misure di mitigazione.

Le significative esperienze maturate in questi anni, confortate dall'enfasi posta su tali temi dalle indicazioni degli organismi internazionali e dalla normativa comunitaria, ci convincono che si tratta di un positivo approccio sinergico, in grado di produrre, con la collaborazione e condivisione di strumenti e obiettivi da parte dei diversi attori istituzionali del sistema, consistenti risultati.

ALLEGATO 10

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI RIUNITE 2^ GIUSTIZIA E 6^ FINANZE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (A. 389)

Audizione del Direttore

dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Claudio Clemente

Roma, 27 marzo 2017

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio per l'invito a fornire il contributo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) sullo schema di decreto legislativo volto a recepire la quarta direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849), attraverso la modifica dei vigenti decreti legislativi 231/2007 e 109/2007.

I rischi di utilizzo illecito del sistema economico finanziario e la recrudescenza della minaccia terroristica impongono di rafforzare il quadro normativo vigente e di adeguare i presìdi di prevenzione all'evoluzione delle tecniche criminali. L'intervento normativo viene a realizzarsi a distanza di circa dieci anni dalla nascita dell'ordinamento vigente, basato sulla precedente direttiva (2005/60/CE); esso si può avvantaggiare della significativa esperienza maturata e dei positivi risultati fin qui conseguiti.

Si tratta di un importante intervento di revisione, reso più complesso dalla scelta di operare una riscrittura totale di un testo legislativo che ha ben funzionato in questi anni e ha conferito maggiore efficienza e soprattutto efficacia al sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, che in passato era stato oggetto di critiche non sempre ingiustificate. Sul piano tecnico le previsioni comunitarie e i criteri di delega per il loro recepimento ponevano esigenze di aggiornamento, in alcune materie anche ampie, ma non sembravano richiedere un rifacimento dell'impianto normativo.

Anche in virtù del vigente assetto legislativo il sistema antiriciclaggio italiano ha ottenuto una delle migliori valutazioni accordate dal GAFI nel corrente ciclo di *mutual evaluation*: penso che, come Paese, possiamo esserne legittimamente orgogliosi. Il nostro sistema, nonostante gli elevati rischi criminali che deve fronteggiare, è stato giudicato maturo e sofisticato, consapevole delle minacce, fondato su un robusto quadro giuridico e istituzionale e su un elevato grado di cooperazione e coordinamento tra autorità.

I valutatori, pur richiedendo specifici interventi anche di tipo normativo, hanno riconosciuto la particolare efficacia dell'apparato di segnalazione, analisi e accertamento dei casi sospetti e sottolineato l'elevata e crescente collaborazione di una parte significativa degli operatori. La UIF è stata giudicata un'unità di *intelligence* finanziaria ben funzionante, che produce analisi operative e strategiche di elevata qualità, idonee a fornire valore aggiunto alle segnalazioni delle operazioni sospette e a consentire l'avvio e, di norma, il buon esito delle indagini degli organi investigativi e giudiziari.

Le accresciute capacità del sistema possono essere valutate direttamente sulla base dei dati trasmessi annualmente dalla UIF al Parlamento e dei risultati conseguiti, in parte messi in evidenza anche dagli organi di stampa.

Le segnalazioni di operazioni sospette erano poco più di dodicimila all'avvio della riforma legislativa del 2007. Oggi sono ormai oltre centomila, provengono da circa 5.000 operatori registrati presso l'Unità e portano alla luce, o consentono di circostanziare a beneficio delle indagini, innumerevoli casi non solo di riciclaggio ma anche di corruzione, di appropriazione di risorse pubbliche, di reati finanziari, di crimini delle mafie, di frodi fiscali. Decine di migliaia di segnalazioni all'anno vengono ritenute meritevoli di sviluppo investigativo e innescano indagini più approfondite: sulla base dei dati più recenti disponibili, oltre 40.000 segnalazioni sono state ritenute meritevoli di sviluppo nel corso del 2015 dalla Guardia di Finanza; nello stesso anno la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha trasmesso alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) oltre 18.000 segnalazioni potenzialmente collegate a indagini di criminalità organizzata.

Alla luce di questi risultati, penso che il primo obiettivo della riforma sia quello di consolidare il sistema di prevenzione, senza incertezze e arretramenti, e di rafforzarlo lungo le linee tracciate dalla quarta direttiva, eliminando alcuni ostacoli alla collaborazione fra autorità e carenze nell'utilizzo delle informazioni rilevanti. Si tratta di obiettivi doverosi e attesi, specie se si considerino i risultati del primo *National Risk Assessment* (NRA) condotto in Italia, che ha qualificato come molto

significativi i rischi di riciclaggio, e si tenga conto della recrudescenza della minaccia terroristica.

Il provvedimento in esame presenta non pochi elementi di novità importanti e utili per accrescere le potenzialità del sistema (quali il registro dei titolari effettivi, le comunicazioni oggettive, l'accesso alle informazioni investigative da parte della UIF, le norme relative alle reti dei prestatori dei servizi di pagamento e degli emittenti di moneta elettronica, la tutela della riservatezza del segnalante). Non mi soffermerò sugli aspetti positivi di tali previsioni, ma sulle debolezze delle proposte normative che, se non corrette, potrebbero pregiudicare gli obiettivi di rafforzamento dell'efficacia del sistema perseguiti dalla direttiva e, in taluni casi, dare un segnale equivoco sull'effettivo mantenimento degli attuali livelli di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne il nuovo assetto sanzionatorio previsto dallo schema di decreto, occorre considerare che l'apparato di prevenzione e contrasto si fonda sulla collaborazione degli operatori con le autorità e di queste ultime fra loro.

Perché la collaborazione funzioni è necessario creare un sistema di norme e relazioni che tutte le parti interessate riconoscano come improntato a equilibrio ed equità, anche in virtù di una corretta calibrazione della risposta punitiva. Le misure sanzionatorie devono essere chiare e coerenti, penalizzare in modo congruo chi si pone in una logica non collaborativa, con violazioni gravi o ripetute. Occorre invece evitare che il sistema venga percepito come ingiusto perché colpisce pesantemente mancanze formali o prive di reale offensività. Sotto questo profilo, alcune delle scelte contenute nell'articolato appaiono non condivisibili, oltre che poco in linea con le norme di delega. Risulta poi assolutamente in contrasto con l'efficacia del sistema prevedere sanzioni per le segnalazioni definite "tardive" sulla base di criteri rigidi e meccanicistici, che finirebbero con lo scoraggiare i soggetti obbligati dall'effettuare

una corretta valutazione del sospetto, basata sulla complessiva attività del cliente, per privilegiare aspetti di mera anomalia formale di singole e frammentarie operazioni.

Lo schema di decreto apporta una serie di miglioramenti alla collaborazione fra le autorità ma non risulta sempre chiaro, pienamente efficace e coerente con le richieste degli organismi internazionali. Mi riferisco, in particolare, alla collaborazione fra UIF e Autorità Giudiziaria e, soprattutto, al mancato recepimento delle precise indicazione del GAFI che ha formalmente richiesto un ampliamento dei soggetti destinatari dei risultati degli approfondimenti finanziari compiuti dalla UIF.

Molto rilevante, anche in termini di percezione da parte dell'opinione pubblica, appare la scelta di escludere dal novero dei soggetti obbligati le Pubbliche Amministrazioni, sottoposte alla disciplina antiriciclaggio fin dalla prima normativa in materia risalente al 1991. Solo talune limitate funzioni verrebbero sottoposte a forme attenuate di collaborazione. Penso sia un segnale non corretto che indurrebbe a ritenere che il legislatore reagisca alla scarsa collaborazione fin qui prestata dagli uffici pubblici escludendoli dagli obblighi invece di creare le condizioni per incentivare un loro più fattivo contributo. Ciò proprio quando il recente provvedimento del Ministero dell'interno sugli indicatori di anomalia e sulle procedure interne dedicate a tali enti stava cominciando a dare i suoi frutti, quantomeno in termini organizzativi con l'istituzione presso diversi enti della funzione antiriciclaggio.

Infine, alcune notazioni riguardano più direttamente la UIF. In particolare appare non comprensibile e inopportuna l'eliminazione della definizione contenuta nell'attuale normativa nazionale che indica i compiti, i poteri e le responsabilità dell'Unità. Tale definizione andrebbe reintrodotta e allineata alle nuove specifiche indicazioni in materia contenute nella direttiva.

Svolte queste considerazioni preliminari e d'insieme, ritengo necessario approfondire i principali aspetti meritevoli di attenzione. Tutti gli interventi proposti sul testo dell'articolato sono poi riportati e motivati in dettaglio nella documentazione che lascerò a disposizione di codeste Commissioni; in essa sono presenti anche altre ipotesi di modifica di carattere prevalentemente tecnico.

Mi preme sottolineare che le considerazioni svolte dinanzi a codeste Commissioni si inscrivono nel solco dell'impegno della UIF, costantemente orientato a fornire una costruttiva collaborazione volta a favorire il migliore funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto. In tale ottica le proposte che formulerò sono dirette a conseguire, in modo equilibrato, un quadro normativo chiaro, conforme alla disciplina comunitaria e ai relativi criteri di delega, idoneo a sostenere un'azione sempre più efficace e attenta alle esigenze di tutti i soggetti interessati.

1. L'assetto delle autorità

Lo schema di decreto, in sostanziale coerenza con quanto prefigurato dai criteri di delega, adotta un'impostazione che conferma, in generale, il vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Si pongono fuori linea rispetto a questa impostazione alcune previsioni concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze. È prevista l'attribuzione al Ministero, oltre che di nuovi poteri ispettivi, del compito di promuovere la collaborazione tra le diverse autorità coinvolte nell'antiriciclaggio, realizzando in tal modo il trasferimento agli uffici ministeriali di una importante prerogativa che nell'attuale legislazione spetta in proprio al Ministro dell'economia, come è coerente con la sua posizione di responsabile delle politiche di prevenzione.

Anche le disposizioni concernenti l'assetto e le funzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria si pongono in una linea di continuità con la normativa vigente (cfr., in particolare, art. 6). Si rendono però necessarie alcune modifiche e

integrazioni per realizzare il pieno adeguamento della nuova disciplina alle norme della direttiva dedicate alle *Financial Intelligence Unit* (FIU), ai relativi criteri di delega e ai rilievi formulati dal GAFI in materia.

Il primo aspetto, come ho già richiamato, riguarda l'esigenza di introdurre nel decreto una norma definitoria riguardante la UIF per indicarne sinteticamente compiti, poteri e responsabilità. L'assenza di una simile definizione nell'attuale schema di decreto appare del tutto ingiustificata e determinerebbe una lacuna di rilievo nella normativa di attuazione della direttiva, laddove si consideri che il decreto legislativo costituisce la base giuridica e di regolamentazione fondamentale dell'Unità, che il vigente d.lgs. 231/2007 contiene tale definizione e che la quarta direttiva, rispetto alla precedente (2005/60/CE), si caratterizza anche per una specifica attenzione rivolta al ruolo e alle funzioni delle FIU.

Per colmare tale lacuna è sufficiente riprendere la nozione vigente, apportandovi gli adeguamenti necessari per recepire le indicazioni della nuova disciplina comunitaria; la UIF andrebbe pertanto definita come la "*struttura centrale nazionale con autonomi poteri di acquisizione, analisi e comunicazione delle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo*" (art. 1, comma 1, lett. aa).

Le altre esigenze di intervento riguardanti le funzioni della UIF si collegano ai temi della collaborazione con le altre autorità e degli obblighi antiriciclaggio.

È senz'altro apprezzabile l'introduzione di una disposizione specifica che disciplina in modo organico nella normativa antiriciclaggio le funzioni della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), in considerazione del rilievo che le stesse rivestono in materia di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo (art. 8). In tale contesto particolare importanza assumono le previsioni concernenti la collaborazione della UIF con la DNA. Tuttavia, rispetto a quanto riportato nello schema di decreto, i termini degli scambi informativi dovrebbero essere resi più chiari ed efficienti, coerenti con le altre forme di collaborazione

dell'Unità con l'Autorità Giudiziaria e tali da preservare l'assoluta riservatezza dei soggetti segnalati che non assumono rilievo ai fini delle indagini in corso.

I flussi informativi tra la UIF e la DNA non rappresenterebbero una forma di disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette, ma unicamente un *matching* anagrafico preliminare, la cui efficienza è stata già congiuntamente valutata su impulso della stessa Direzione antimafia, utile per orientare le analisi della UIF e velocizzare l'informativa della DNA alle Procure competenti. I canali di cooperazione tra la UIF e gli Organi Investigativi (NSPV e DIA) e tra questi ultimi e la stessa DNA resterebbero in tal modo inalterati.

2. La collaborazione tra le autorità

Il tema della collaborazione tra le autorità operanti nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo costituisce fattore strategico fondamentale nella normativa internazionale e in quella comunitaria che richiedono la piena valorizzazione delle sinergie fra le diverse istituzioni, il consolidamento delle relative forme di cooperazione e lo sviluppo di nuove modalità di condivisione delle informazioni e integrazione delle competenze.

Le previsioni dello schema di decreto si pongono in questa prospettiva, ma non la realizzano sempre in modo chiaro e pienamente efficace.

Sul fronte domestico è positiva l'enunciazione del principio della collaborazione tra tutte le autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 12, comma 1); tuttavia a questa affermazione di principio non conseguono poi coerenti previsioni specifiche riguardanti i diversi versanti della collaborazione.

La disposizione relativa ai rapporti tra la UIF e l'Autorità Giudiziaria sembra limitarsi a prevedere la possibilità per quest'ultima di richiedere all'Unità i risultati delle analisi e i dati concernenti le segnalazioni di operazioni sospette (comma 3 del medesimo art. 12). Sarebbe invece necessario confermare la più ampia area di

scambio prevista dalle attuali disposizioni, esplicitando che l'Autorità Giudiziaria può richiedere alla UIF specifiche collaborazioni e le informazioni pertinenti, attività dimostratesi nell'esperienza fondamentali per l'azione di contrasto. D'altro canto occorre prevedere che gli organi inquirenti informino la UIF in ordine all'utilizzo delle analisi e delle informazioni ricevute per consentire l'affinamento dell'azione di prevenzione, come previsto dai principi internazionali.

Un altro essenziale aspetto sul quale occorre intervenire per ragioni di adeguamento ai principi della direttiva e di attuazione di precise richieste del GAFI, concerne l'espresso riconoscimento alla UIF della possibilità di scambiare informazioni in modo ampio e flessibile con tutti gli Organi investigativi. In particolare, è necessario introdurre una previsione, rispettosa delle sensibilità istituzionali, che - pur confermando il canale ordinario della disseminazione di informazioni e analisi della UIF al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia - consenta all'Unità di ampliare, in casi di specifico interesse (come ad esempio per il contrasto finanziario del terrorismo), lo scambio anche con le altre forze di polizia (art. 40, comma 1, lett. e)[1]. Devono essere anche regolati i rapporti di collaborazione tra la UIF e altre autorità e organismi con compiti di controllo su settori di rilievo anche a fini antiriciclaggio (quali ANAC, Agenzie fiscali, Organismo degli agenti e dei mediatori, Organismo dei consulenti finanziari), seguendo un'impostazione analoga a quella riguardante le relazioni dell'Unità con le autorità di vigilanza di settore (art. 12, comma 9). Il mancato adeguamento delle disposizioni espone ad ulteriori richiami del GAFI e ostacola l'allineamento delle caratteristiche della UIF alle omologhe istituzioni europee.

Ancora in tema di collaborazioni nazionali, lo schema di decreto (art. 12, comma 6) prevede che la UIF fornisca flussi informativi di tipo strategico alle

[1] Un ampliamento dei canali di condivisione delle informazioni è, d'altro canto, già imposto in ambito comunitario dalla regola, direttamente applicabile negli ordinamenti dei singoli Stati, che richiede alle FIU di collaborare con Europol e la rete delle relative "Unità nazionali" investigative (cfr. articolo 7, comma 8, del Regolamento (UE) 2016/794).

"*autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*"; di tali autorità non è fornita una definizione, mentre viene precisato che di detti flussi l'Unità debba informare il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) tempestivamente e, a consuntivo, mediante apposite e dettagliate relazioni semestrali. Per contro vengono riformulate o del tutto omesse le attuali previsioni che sanciscono obblighi informativi nei confronti dell'Unità da parte di amministrazioni interessate e ordini professionali. Andrebbero, pertanto, apportate alcune modifiche testuali alla disposizione per chiarire che la richiamata collaborazione riguarda le "*amministrazioni e gli organismi interessati*" nonché gli "*organismi di autoregolamentazione*", entrambe categorie oggetto di definizione e disciplina nell'ambito del decreto. Andrebbe, inoltre, precisato il carattere biunivoco di detti scambi e collaborazioni come previsto dai principi internazionali e dalla direttiva.

Lo schema di decreto richiede anche alcuni interventi correttivi con riguardo alla disciplina della collaborazione internazionale tra le FIU, versante essenziale del sistema globale di prevenzione e contrasto. La disposizione dedicata a questa materia (art. 13) si limita a riprodurre la disciplina vigente, senza dare adeguata attuazione al pertinente criterio di delega. Non viene, in particolare, esplicitato che la UIF deve cooperare utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Inoltre, occorre correggere la regola secondo cui la UIF trasmette alle autorità italiane competenti le informazioni ricevute dalle altre FIU con la sola eccezione del caso in cui queste ultime abbiano comunicato il loro esplicito e motivato diniego. Le regole internazionali seguono al riguardo un approccio diverso: le FIU possono disseminare le informazioni acquisite dalle omologhe autorità estere solo se queste abbiano espresso il loro "*previo consenso*" al riguardo. Il mancato allineamento ai

suddetti principi rischierebbe di pregiudicare la fattiva collaborazione con le altre FIU e allontanerebbe l'ordinamento italiano da quello comunitario e dagli *standard* internazionali.

3. Gli obblighi antiriciclaggio

Lo schema di decreto conferma i pilastri su cui si fonda il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (adeguata verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette), apportandovi gli aggiornamenti richiesti dalla quarta direttiva.

Tuttavia alcune previsioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette, non contenute nel documento posto in consultazione dal Ministero dell'economia nel novembre scorso, risultano, come detto, particolarmente critiche e rischiano di produrre impatti fortemente negativi sulla collaborazione attiva antiriciclaggio.

Mi riferisco in particolare ai due periodi finali dell'art. 35, comma 2, ove viene previsto che la segnalazione si considera tardiva ove effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta. La conseguenza della qualificazione della segnalazione come "*tardiva*" sarebbe l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto obbligato.

L'impostazione descritta non può essere condivisa e risulta contraria ai principi e alle prassi internazionali. Non è corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione perché effettuata dopo che sia decorso un predefinito periodo di tempo dal compimento dell'operazione stessa. La materia della rilevazione del sospetto richiede, infatti, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso esulano dalla singola operazione per tener conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, e, da parte delle autorità di controllo, apprezzamenti di tipo tecnico sulla conformità agli obblighi del comportamento tenuto dai destinatari.

Se la nuova regola venisse confermata i suoi effetti sarebbero dirompenti. In alcuni casi gli operatori potrebbero essere indotti ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate; in altri potrebbero decidere di non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge per non incorrere in una sicura sanzione. In entrambi i casi si produrrebbe un grave depauperamento della qualità del sistema segnaletico.

Le nuove previsioni, in combinazione con quelle sanzionatorie, determinerebbero l'avvio automatico di decine di migliaia di procedure sanzionatorie[2], difficilmente gestibili dalle autorità, prive di effettività e deterrenza, foriere anzi dei gravi effetti distorsivi richiamati.

Ritengo, pertanto, fondamentale eliminare dette previsioni e, più in generale, ripristinare le norme sulla collaborazione attiva contenute nell'art. 35 nella versione posta in consultazione pubblica; questa confermava una corretta e consolidata impostazione, evitando incertezze interpretative in una materia delicata e complessa come è quella della collaborazione attiva antiriciclaggio.

Altro punto critico sul quale lo schema di decreto rischia di ingenerare dubbi interpretativi e disfunzioni si rinviene in materia di conservazione dei dati.

In particolare, occorre superare alcune ambiguità testuali della norma (art. 34, comma 3) che attribuisce alle autorità di vigilanza il compito di adottare in materia disposizioni di attuazione nei confronti degli intermediari, per chiarire che tali disposizioni sono strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio e, coerentemente, introdurre la previsione del parere della UIF, in linea con quanto stabilito dall'attuale disciplina.

In tale contesto, il riferimento della citata norma agli archivi informatizzati già istituiti presso gli intermediari vigilati è importante per esigenze di continuità e

[2] Nel 2016 le segnalazioni di operazioni sospette effettuate oltre il mese sono state circa 58 mila.

conferma di uno strumento (l'Archivio Unico Informatico - AUI) da tempo utilizzato dagli operatori e dalle autorità ed essenziale per la conservazione, la tracciabilità, la verifica delle operazioni e la relativa analisi finanziaria per l'individuazione delle operazioni anomale. D'altro canto il mantenimento degli archivi esistenti, in luogo dell'istituzione di nuovi, risponde ai canoni di semplificazione ed economicità cui la norma correttamente si ispira.

Permane, inoltre, una lacuna in ordine alle istruzioni relative agli adempimenti antiriciclaggio, diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette, per i soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza di autorità di settore. Occorre intervenire per evitare negative conseguenze anche sulla collaborazione attiva e per eliminare le incertezze sulla corretta applicazione della normativa primaria che, oltre a favorire pericolosi coni d'ombra su porzioni importanti del sistema, espone gli stessi obbligati a difficoltà interpretative e ai conseguenti rischi sanzionatori.

In diverse occasioni la UIF ha messo in evidenza l'esigenza di prevedere istruzioni applicative per detti soggetti, offrendo la disponibilità per la soluzione del problema considerato il carattere trasversale delle sue competenze istituzionali in materia di antiriciclaggio estese a tutti i soggetti obbligati.

Per i professionisti le istruzioni costituirebbero punto di riferimento per le "regole tecniche" adottate dagli Organismi di autoregolamentazione e contribuirebbero a rafforzarne la cogenza (art. 11). In merito allo specifico ruolo attribuito a tali Organismi come tramite per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF, richiamo l'esigenza di confermare nella norma che l'individuazione degli organismi abilitati a svolgere tale delicata attività sia effettuata con decreto ministeriale, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti di rappresentatività dei medesimi, nonché di affidabilità e riservatezza della collaborazione attiva.

4. Le Pubbliche Amministrazioni

Di particolare rilievo appaiono le innovazioni riguardanti la posizione delle Pubbliche Amministrazioni (PA) nel sistema di prevenzione (art. 10).

Lo schema di decreto, con scelta da valutare anche dal punto di vista della coerenza con i criteri di delega, muta l'impostazione vigente, escludendo le PA dal novero dei soggetti obbligati a fini antiriciclaggio e delineando per esse un regime ibrido, in cui solo talune categorie di uffici pubblici devono comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti operazioni sospette.

Tale particolare regime in base al testo in esame – diversamente da quello messo in consultazione pubblica – troverebbe applicazione solo nei confronti degli uffici competenti a gestire o controllare specifiche tipologie di procedimenti amministrativi (autorizzativi, di appalto, di concessione di sovvenzioni). Sarebbe compito del CSF, sulla base di valutazioni correlate al rischio, individuare, da un lato, attività tra quelle richiamate da sottrarre al campo di applicazione della disposizione, dall'altro, procedimenti ulteriori cui invece applicare il predetto regime.

La soluzione di fissare nella norma primaria criteri che ne delimitino il raggio di azione non appare condivisibile; essa determinerebbe in sede applicativa inevitabili rigidità e incertezze. Nel merito si rischierebbe di escludere il contributo segnaletico di uffici pubblici che, come sperimentato nella pur ridotta collaborazione offerta dal settore, svolgono attività diverse dai procedimenti indicati ma possono far emergere informazioni estremamente utili ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il contributo delle PA, infatti, deriva non tanto dall'improbabile segnalazione di fatti collegati a propri comportamenti (anomalie nelle autorizzazioni, negli appalti o nelle concessioni), quanto dalla rilevazione di operazioni e soggetti che vengono all'attenzione degli uffici pubblici nell'esercizio delle proprie attività, non diversamente da quanto avviene per gli altri soggetti obbligati.

Per questi motivi, ritengo senz'altro preferibile ripristinare il testo posto in consultazione nel novembre scorso, che prevede un'applicazione generale della disposizione alle PA e assegna al CSF la facoltà di enucleare le attività delle medesime che presentano bassi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che per questo vengono esentate dai predetti obblighi[3].

5. La disciplina delle reti distributive di servizi di pagamento e moneta elettronica

Lo schema di decreto compie passi avanti per rafforzare le capacità di prevenzione in alcuni settori a rischio. Mi riferisco in particolare al comparto dei servizi di pagamento e della moneta elettronica, nel quale gli interventi sono volti a colmare gli attuali vuoti normativi e a evitare i conseguenti arbitraggi regolamentari, muovendosi lungo le linee ipotizzate nell'audizione tenuta lo scorso anno dinanzi a codesta Commissione Finanze[4]. Si pongono così le basi per contenere i rischi di infiltrazione criminale che caratterizzano il settore dei *money transfer* e che sono suscettibili di estendersi a comparti che adottano modelli simili per la distribuzione di prodotti e servizi.

Lo schema intende innalzare i presìdi attraverso il potenziamento del ruolo del punto di contatto centrale e l'omogeneizzazione delle regole riguardanti i soggetti convenzionati e gli agenti.

Il punto di contatto non sarà più, come nel sistema vigente, un mero tramite per l'invio delle segnalazioni alla UIF; avrà piuttosto compiti specifici nei confronti delle reti di soggetti convenzionati e di agenti e costituirà la struttura organizzativa dell'intermediario comunitario destinatario degli obblighi antiriciclaggio nazionali[5].

---

[3] Tale potere sarebbe coerente con quello riconosciutogli in generale in materia di esenzione di determinati soggetti dall'applicazione della normativa antiriciclaggio (art. 4).

[4] In argomento cfr. l'Audizione resa il 19 aprile 2016 presso la Camera dei Deputati, Commissione VI – Finanze.

[5] La Banca d'Italia detterà disposizioni attuative concernenti il punto di contatto e vigilerà sulla loro osservanza.

L'intera rete distributiva viene, inoltre, assoggettata a specifici obblighi di acquisizione e conservazione di dati e di comunicazione all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto di ogni informazione rilevante ai fini della valutazione degli elementi di sospetto.

Il sistema di regole così delineato è senz'altro apprezzabile perché estende i presìdi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a intermediari comunque stabiliti nel nostro Paese, anche mediante una rete di soggetti. Si tratta di un importante progresso, coerente con la qualificazione delle norme antiriciclaggio come norme di ordine pubblico. Viene inoltre uniformata la disciplina delle reti distributive dei servizi di pagamento e di moneta elettronica.

La nuova disciplina richiederebbe, peraltro, alcuni interventi di affinamento che riguardano soprattutto profili di vigilanza.

Richiamo comunque l'esigenza di calibrare meglio gli obblighi antiriciclaggio con il livello di rischio delle attività concretamente svolte, al fine di evitare applicazioni eccessivamente rigide della disciplina, che possano tradursi in inutili complicazioni burocratiche e in svantaggi competitivi per il nostro Paese. In tale ottica, nel documento illustrativo delle nostre proposte di modifica dell'articolato, sono riportati alcuni suggerimenti tesi a limitare gli adempimenti in situazioni da considerare a basso rischio (pagamenti mediante bollettini prestampati, versamenti di tributi o, comunque, dovuti a pubbliche amministrazioni).

6. Il sistema sanzionatorio

L'apparato di prevenzione, come espressamente enunciato dai criteri di delega, deve essere assistito da misure efficaci, proporzionate e dissuasive e che garantiscano il rispetto del principio di *ne bis in idem*.

Lo schema di decreto non sembra realizzare appieno tali obiettivi per diversi motivi, dei quali, per ragioni di brevità, mi limiterò a richiamare i principali.

Il quadro normativo che emerge dall'insieme delle disposizioni sanzionatorie è estremamente complesso e di incerta interpretazione a causa: di un intreccio di norme riguardanti i soggetti obbligati in generale e norme speciali dedicate ai soggetti vigilati (intermediari bancari e finanziari, revisori); di responsabilità in capo alle persone giuridiche, agli esponenti aziendali e pure al personale addetto; di fattispecie riguardanti violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime e violazioni semplici, in quanto prive di dette qualificazioni, o di scarsa offensività o pericolosità; di competenze sanzionatorie parallele delle autorità di vigilanza e del Ministero dell'economia a seconda che la responsabilità della violazione sia da riferire alla persona giuridica (soggetto vigilato) o alle persone fisiche che operano in essa.

Il sistema, oltre che di difficile interpretazione, reca diverse previsioni di dubbia compatibilità con le indicazioni della legge delega.

Mi riferisco anzitutto al rilievo sanzionatorio che l'articolato attribuisce anche alle violazioni diverse da quelle qualificate come "gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime", che invece sembrano essere le uniche sanzionabili in base alle previsioni della delega (art. 15, co. 2, lett. h), n. 4), della legge 170/2016).

Appare altrettanto incerta la legittimità della disposizione che prevede la sanzionabilità del personale dei soli intermediari bancari e finanziari nel caso di omessa segnalazione delle operazioni sospette. I criteri di delega, in linea con le indicazioni della direttiva, sembrano infatti segnare un cambio di impostazione in materia passando, con riguardo ai soggetti obbligati persone giuridiche, dalla sanzionabilità dei loro dipendenti, prevista dal vigente d.lgs. 231/2007, a quella delle persone giuridiche in proprio, cui si aggiunge, al ricorrere di specifici profili di responsabilità, quella dei suoi esponenti, con esclusione quindi del personale (art. 15, co. 2, lett. h), n. 3), della legge 170/2016). Il mantenimento della possibilità di comminare la sanzione anche ai dipendenti degli intermediari determinerebbe, tra l'altro, problemi di equità e proporzionalità, data l'entità elevata delle sanzioni, e di contrasto col principio di *ne bis in idem*, quantomeno perché per lo stesso fatto la

persona giuridica potrebbe rispondere sia in proprio sia come responsabile solidale dell'inosservanza del dipendente.

Le ipotesi di emendamento relative a questa delicata parte della riforma sono volte, oltre che a superare i predetti problemi di chiarezza e coerenza con i criteri di delega, a rendere più proporzionato ed equo e, quindi, davvero efficace e dissuasivo l'impianto sanzionatorio antiriciclaggio. Anche in questo caso mi limito a richiamare i punti essenziali delle proposte, facendo rinvio per i dettagli al documento illustrativo delle modifiche dell'articolato.

Alcuni interventi mirano a tracciare una netta distinzione tra le disposizioni riferite alla generalità dei soggetti obbligati, con esclusione di quelli vigilati, e le norme che invece riguardano specificamente questi ultimi e che, in conformità delle previsioni della legge delega, sono improntate a maggior rigore e severità.

Viene inoltre limitata l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per tutti i soggetti obbligati alle sole violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime. Tale impostazione, come detto, oltre a essere quella che in modo più sicuro riflette le previsioni della delega, risponde all'esigenza di disegnare un apparato sanzionatorio robusto e selettivo, che non dia rilievo a violazioni formali e di scarsa offensività ma colpisca invece quelle che rischiano di incidere sul funzionamento del sistema di prevenzione.

Per le omesse segnalazioni di operazioni sospette tale scelta appare particolarmente necessaria, data la complessità che caratterizza la "valutazione del sospetto", ed è coerente con l'obiettivo di approntare un *enforcement* in grado di produrre effetti conformativi e di deterrenza senza incentivare un anomalo incremento di segnalazioni meramente cautelative.

Per le ragioni già richiamate ritengo necessario escludere la sanzionabilità del personale degli intermediari bancari e finanziari per le omesse segnalazioni di operazioni sospette. La scelta del legislatore delegante di applicare le sanzioni alle persone giuridiche (soggetti obbligati) ed eventualmente, in caso di specifiche responsabilità, ai membri degli organi aziendali, sembra non consentire il

coinvolgimento nelle procedure sanzionatorie anche del personale privo di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente. D'altro canto, il rilievo, che come detto andrebbe dato a fini sanzionatori alle sole violazioni gravi e reiterate, rafforza questa impostazione: sarà compito della persona giuridica e dei suoi esponenti adottare presìdi organizzativi e di *governance* che, in conformità delle regole dettate dalle autorità di controllo, siano in grado di intercettare eventuali comportamenti dei dipendenti in violazione degli obblighi o addirittura collusi con il criminale e, in quanto tali, passibili di sanzione penale.

D'altra parte, la sanzionabilità dei dipendenti ha prodotto, nell'esperienza applicativa del d.lgs. 231/2007, problemi di proporzionalità ed equità, particolarmente evidenti nei confronti delle persone fisiche, portando a quantificare sanzioni di ammontare molto elevato (perché parametrate al valore dell'operazione sospetta non segnalata) e comunque del tutto sproporzionate rispetto alla remunerazione e alle capacità economico-patrimoniali del dipendente. Poteva in ipotesi verificarsi anche la situazione paradossale in cui il soggetto non segnalato non incorreva, o incorreva solo dopo molto tempo, nelle responsabilità penali per la propria condotta di riciclaggio, mentre il dipendente dell'intermediario rischiava di essere sanzionato severamente per il fatto non essere stato in grado di rilevare l'operazione sospetta.

Rispondono all'obiettivo di realizzare un sistema sanzionatorio proporzionato, effettivo e dissuasivo anche le ipotesi formulate in merito ai minimi e ai massimi edittali delle sanzioni riguardanti i soggetti obbligati diversi da quelli vigilati. Il limite per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei dati potrebbe essere mantenuto per tali soggetti a un livello più contenuto rispetto a quello massimo fissato dai criteri di delega (pari al doppio dei profitti ricavati dalla violazione e comunque in un importo non inferiore a un milione di euro), che verrebbe riservato alle violazioni concernenti l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, il cui adempimento rappresenta l'obiettivo finale della disciplina, rispetto al quale l'adeguata verifica e registrazione rivestono carattere strumentale.

Anche per le violazioni nella collaborazione attiva (dei soggetti diversi dagli intermediari) andrebbe peraltro adottato un criterio di quantificazione della sanzione in cifra fissa, indicando il minimo e il massimo edittali in linea con i citati criteri di delega. L'importo minimo andrebbe mantenuto a livelli contenuti in modo da consentire sanzioni proporzionate che tengano conto di violazioni segnaletiche riguardanti operazioni di minore importo, nonché dell'eventuale capacità finanziaria limitata dei soggetti sanzionati. Il massimo edittale potrebbe essere proporzionato all'entità della violazione prevedendo che, in sede applicativa, non si possa comunque superare il tetto del 40 per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata (ove inferiore al massimo edittale in cifra fissa). Ragioni equitative richiedono anche di ridefinire i criteri di determinazione delle sanzioni per le violazioni in materia di uso del contante e dei titoli al portatore, da parametrare all'entità dell'operazione.

Infine occorre intervenire sulle competenze sanzionatorie delineate dallo schema di decreto legislativo. La questione più rilevante riguarda la previsione di competenze sanzionatorie parallele del Ministero dell'economia, a irrogare le sanzioni sulle persone fisiche per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, e delle autorità di vigilanza, a irrogare le sanzioni sulle persone giuridiche per la medesima fattispecie. Si tratta di un'impostazione che determinerebbe problemi di sovrapposizione di poteri, di efficienza delle procedure, di coerenza delle decisioni e che pertanto andrebbe modificata per concentrare su un'unica autorità la predetta competenza sanzionatoria nei confronti tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche.

Conclusioni

In occasione di una testimonianza resa nel 2007 presso la Commissione antimafia, il Governatore della Banca d'Italia dell'epoca, Mario Draghi, fornì le proprie valutazioni sul recepimento nell'ordinamento nazionale della terza direttiva antiriciclaggio, soffermandosi in particolare su alcune questioni specifiche che, dopo

circa dieci anni, si ripropongono in questa revisione della normativa di recepimento della nuova direttiva, e alle quali ho fatto riferimento nel mio intervento. Il Governatore richiamava l'attenzione sui poteri ministeriali di indirizzo nei confronti delle altre istituzioni; auspicava un riordino dell'apparato sanzionatorio, anche in un'ottica di maggiore corrispondenza tra offensività della condotta e rigore delle sanzioni[6]; assicurava che l'istituzione della UIF in posizione autonoma presso la Banca Centrale avrebbe garantito l'indipendenza della struttura, una riduzione dei tempi di analisi finanziaria, l'arricchimento degli approfondimenti, una più snella collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con le altre autorità.

Per quanto riguarda la nostra azione possiamo affermare che abbiamo rispettato tutti gli impegni assunti, nonostante la crescita esponenziale registrata nell'operatività complessiva, le oggettive difficoltà incontrate nell'assicurare un adeguato rafforzamento delle risorse disponibili e il permanere di alcune carenze nella normativa, rilevate anche nella recente valutazione del GAFI.

Taluni dei problemi all'epoca sollevati e non risolti hanno creato ostacoli ad un migliore funzionamento del sistema. Oggi si ha nuovamente l'occasione di intervenire favorendo lo sviluppo della piena collaborazione nel rispetto dei requisiti di riservatezza, a protezione dei segnalanti e dei segnalati. L'attenzione agli oneri della regolamentazione favorirà la cooperazione dei soggetti obbligati e il funzionamento complessivo del sistema.

E' necessario, però, evitare che le modifiche in esame abbassino i livelli della prevenzione, invece di innalzarli come richiesto dallo spirito della nuova direttiva, dalle indicazioni della delega legislativa e dall'interesse pubblico cui devono tendere regole e azioni delle istituzioni.

---

[6] In una successiva testimonianza del 2009 presso la medesima Commissione, il Governatore tornava sul tema delle sanzioni antiriciclaggio, per stigmatizzare incoerenze nell'individuazione dei responsabili, data la coesistenza di riferimenti alla persona giuridica e a quella fisica, e gli effetti del tutto sproporzionati derivanti dai meccanismi di quantificazione delle sanzioni stesse.

Proposte di emendamenti allo schema di decreto antiriciclaggio di recepimento della quarta direttiva (UE) 2015/849 (A. 389)

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 1*** ***(Definizioni)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 1*** ***(Definizioni)***	**COMMENTI**
1. Nel presente decreto legislativo: […] aa) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia	1. Nel presente decreto legislativo: […] aa) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, struttura centrale nazionale con autonomi poteri di acquisizione, analisi e comunicazione delle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo.	*È necessario riprendere la definizione di "UIF" contenuta nel vigente d.lgs. 231/2007, con gli adeguamenti necessari per il recepimento di aspetti qualificanti della IV Direttiva (cfr. considerando (37) e art. 32 della Direttiva) e delle indicazioni del GAFI.*
2. Nel presente decreto s'intendono per: a) «**Amministrazioni e organismi interessati**»: […]	2. Nel presente decreto s'intendono per: a) «**Amministrazioni e organismi interessati**»: […] b) «**Autorità competenti**»: il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria;	*Si ritiene necessario reinserire la definizione di Autorità competenti contenuta nel documento di consultazione, in quanto utile a definire in modo sintetico le autorità richiamate poi in diverse parti del decreto e, in particolare, negli artt. 5, co. 3 e 5, 11, co. 1, 12, co. 1 e 2, 14, co. 2 e 3, 15, co. 4, 17, co. 3, 22, co. 5, 32, co. 2, 44, co. 2, 65, co. 8, 67, co. 1 . In questo modo verrebbe evitato in tali disposizioni (che andrebbero conseguentemente emendate) l'improprio escamotage del rinvio all'articolo 21, comma 2, lett. a) (concernente la materia specifica dell'accesso al registro dei titolari effettivi).*
b) «**attività criminosa**»: […]	c) «**attività criminosa**»: […]	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 4*** ***(Ministro dell'economia e delle finanze)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 4*** ***(Ministro dell'economia e delle finanze)***	**COMMENTI**
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Per l'esercizio delle predette funzioni, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 5.	*Al comma 1, come nel vigente d.lgs. 231 (art. 5, co. 1), sembra opportuno mantenere in capo al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di promuovere la collaborazione tra le Autorità. Il trasferimento al Ministero di tale funzione (cfr. art. 5, co. 1, del testo proposto) non trova riscontro nei criteri di delega e l'attribuzione al Ministro appare la più coerente da un punto di vista sistematico, considerata la sua posizione di responsabile delle politiche di prevenzione. Per analoghe ragioni, viene riportata in chiusura del comma 1 la previsione, ora contenuta nell'art. 5, co. 2, secondo cui il Ministro, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del CSF.*
2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e	2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato ~~un~~ il rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.	

alle risorse ad essa attribuite. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto in presenza di tutti i seguenti requisiti: a)l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) l'attività finanziaria non è l'attività principale; d) l'attività finanziaria è accessoria e	3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione ~~di taluni soggetti~~ dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i seguenti requisiti: a)l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) l'attività finanziaria non è l'attività principale; d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale; e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e); f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in	*Le modifiche indicate nel comma 3 sono volte ad allineare la disposizione, che ha carattere fortemente derogatorio, al pertinente criterio di cui all'art. 15, co. 2, lett. c), n. 1), della legge 170/2016.*

direttamente collegata all'attività principale; e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e); f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.	generale.	
4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro delle economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto: a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more	4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro delle economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto: a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea; b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle	

dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea; b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona; c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.	risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona; c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 5*** ***(Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 5*** ***(Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)***	**COMMENTI**
1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli	1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene ~~promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto~~ conto ~~degli standard~~ della regolamentazione internazionale ~~i adottati in materia~~, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, delle azioni condotte dalle altre Autorità competenti, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle	*La riformulazione del comma 1 è conseguenza delle considerazioni espresse sul potere di promozione della collaborazione spettante al Ministro (cfr. articoli 1 e 4, co. 1).*

obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.	istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.	
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire eventuali elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.	3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire eventuali elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.	*Va valutata la compatibilità del potere ispettivo attribuito al MEF (comma 3) con i criteri di delega. Inoltre la previsione di tale potere potrebbe determinare incoerenze e sovrapposizioni con le iniziative di controllo delle altre Autorità.*
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.	4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.	
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive	5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni e	*Si propone una formulazione del comma 5 più aderente al criterio di delega in cui si fa riferimento agli indirizzi strategici del CSF di cui tenere conto per la mitigazione*

modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. 6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14; b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4; c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al	integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ~~coordina le misure~~ gli indirizzi strategici per il ~~di~~ contenimento del relativo rischio da parte delle autorità competenti ~~di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a)~~. Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. 6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14; b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4; c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3; d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente	*del rischio (art. 15, co. 2, lett. a), n. 3).*

presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3; d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa	7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il	

antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109.	numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 6*** ***(Unità d'informazione finanziaria)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 6*** ***(Unità d'informazione finanziaria)***	**COMMENTI**
1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.	1.L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.	
2. Il Direttore della UIF, al quale compete la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.	2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.	*L'integrazione del comma 2 è in linea con il vigente art. 6, co. 3, del d.lgs. 231/2007.*
3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte	3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno	

il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 4. La UIF esercita le seguenti funzioni: a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria; b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della	parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 4. La UIF esercita le seguenti funzioni: a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria; b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che	

sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta; d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;	ne ha fatto richiesta; d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;	
	d-bis) può adottare, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, istruzioni in materia di adeguata verifica e di conservazione nei confronti dei soggetti obbligati non vigilati;	*La previsione di cui alla lettera d-bis) ha l'obiettivo di garantire che tutte le categorie di soggetti obbligati ricevano istruzioni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati, colmando gli attuali vuoti normativi e superando gli effetti negativi che ne derivano anche sulla collaborazione attiva antiriciclaggio. Viene a tal fine previsto che sia la UIF ad adottare apposite istruzioni nei confronti dei soggetti non sottoposti alle Autorità di vigilanza di settore e ciò in coerenza con la stretta connessione degli adempimenti di adeguata verifica e registrazione*
e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente	e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle	

decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.	medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.	*rispetto a quelli di segnalazione delle operazioni sospette e al carattere trasversale delle competenze della UIF in questa materia. Per i professionisti le istruzioni della UIF costituirebbero punto di riferimento per le "regole tecniche" adottate dagli Organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11 e contribuirebbero a rafforzarne la cogenza. Le istruzioni verrebbero adottate previa presentazione delle stesse al CSF.*
h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall''articolo 8, comma l, lett, a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma l, lett. d).	~~h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall''articolo 8, comma l, lett, a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma l, lett. d).~~	*Quanto riportato nella lett. h) dello schema di decreto viene eliminato in quanto meramente ripetitivo di quanto indicato nell'art. 8 e non in linea con l'impostazione del d.lgs. che disciplina le funzioni di ciascuna autorità in articoli dedicati.*
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli	5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli	

obblighi di cui al presente decreto; b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10. 6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. 7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: a) svolge analisi e studi su singole anomalie,	obblighi di cui al presente decreto; b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10. 6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. 7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: a) svolge analisi e studi su singole anomalie,	

riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.	riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche ~~sulla base~~ ai fini dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, il rapporto sull'attività svolta e la relazione della Banca d'Italia ~~gli allegati alla medesima relazione~~, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.	*Si ritiene inappropriato modificare la previsione vigente per indicare il rapporto della UIF sull'attività svolta e la connessa relazione della Banca d'Italia come meri "allegati" alla relazione ministeriale. In particolare il rapporto della UIF è il documento distinto e autonomo con il quale l'Unità rende conto al Parlamento del proprio operato a garanzia della correttezza della propria attività.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *ART. 8* *(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)*	PROPOSTA DI MODIFICA *ART. 8* *(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)*	COMMENTI
1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: a) riceve tempestivamente dalla UIF, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigative antimafia, tutti i dati e le informazioni relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, utilizzabili per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento	1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: a) riceve tempestivamente dalla UIF ~~per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigative antimafia tutti~~ i dati ~~e le informazioni~~ relativi ai nominativi indicati nelle ~~alle~~ segnalazioni di operazioni sospette ~~utilizzabili~~ necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo può richiedere alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse a seguito del predetto scambio. A tali fini la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF~~, la Guardia di finanza e la~~	*Gli interventi indicati sono necessari per rendere chiari ed efficienti i termini della collaborazione tra la DNA e la UIF (articolata in una prima fase di scambio dei nominativi anonimizzati e in una seconda – eventuale – di approfondimento delle situazioni risultate d'interesse). L'impostazione prospettata risponde alle esigenze della DNAA, con la quale è stato concordato il nuovo testo, e tutela al contempo la riservatezza dei segnalati non di interesse della DNAA stessa. Il nuovo testo è altresì coerente con le forme di collaborazione diretta dell'Unità con l'AG (art. 12), tenuto conto della specifica posizione della DNAA in materia di criminalità organizzata e anti-terrorismo, e lascia impregiudicati i canali di cooperazione tra UIF e OO.II. (NSPV e DIA) e tra questi ultimi e la stessa DNAA, di cui al successivo art. 40.*

idoneo a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo riceve, altresì, tempestivamente dalla UIF l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette;	~~Direzione investigativa antimafia~~ appositi protocolli d'intesa ~~tecnici~~, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurandone la riservatezza anche mediante il trattamento di dati in forma anonima ~~l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo riceve, altresì, tempestivamente dalla UIF l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette~~:	
b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici stipulati con la UIF e la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;	b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici stipulati con la UIF e la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;	
c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni ricevute;	c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine ~~all'utilità~~ agli esiti delle informazioni ricevute;	
d) può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata	d) può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di	

o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto; f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine dell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7.	finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto; f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine dell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 10*** ***(Pubbliche amministrazioni)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 10*** ***(Pubbliche amministrazioni)***	**COMMENTI**
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime	1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni. ~~competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:~~ ~~a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;~~ ~~b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;~~ ~~c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.~~ 2. In presenza di un basso ~~funzione del~~ rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni ~~responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,~~ rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente	*Ferma restando l'opinabilità della scelta di escludere la PA dal novero dei soggetti obbligati, che modifica l'impostazione vigente fin dal 1991, si ripropone la formulazione del testo posto in consultazione, in quanto l'attuale delimita eccessivamente il raggio di azione della previsione e rischia di vanificarne la portata. Inoltre l'attuale formulazione esclude attività di pubbliche amministrazioni che, come sperimentato, anche a prescindere dai procedimenti indicati, dispongono di informazioni utili ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.* *Il contributo della PA può infatti derivare non tanto dalla improbabile segnalazione di fatti collegati a propri comportamenti*

modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.	articolo. ~~Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.~~ 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni~~, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,~~ sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza ~~nell'esercizio della propria attività istituzionale~~. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.	*(anomalie nelle autorizzazioni, negli appalti o nelle concessioni), ma dall'identificazione di attività e soggetti con cui la PA viene a contatto nell'esercizio delle proprie funzioni, così come viene richiesto agli altri soggetti obbligati.* *Per questi motivi sembra necessario ripristinare il testo posto in consultazione nel novembre scorso, prevedendo un'applicazione generale della disposizione con l'attribuzione al CSF della facoltà di enucleare le attività delle PA che presentano bassi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che per questo sono esentate dai predetti obblighi.*

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	5. Le Pubbliche amministrazioni ~~responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,~~ nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 11* *(Organismi di autoregolamentazione)*	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 11* *(Organismi di autoregolamentazione)*	COMMENTI
[…] 4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, e secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.	[…] 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuati ~~G~~gli organismi di autoregolamentazione ~~possono~~ abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, e sono specificate ~~secondo le specifiche e con~~ le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante~~. individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali~~. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.	*La proposta mira a specificare che gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le SOS devono essere individuati/selezionati con decreto ministeriale; in mancanza vi è il rischio che per una stessa figura professionale possano esserci più ordini competenti operanti a diverso livello territoriale, privi di adeguati requisiti di rappresentatività. Ciò è da scongiurare per evidenti problemi di qualificazione, affidabilità e riservatezza.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 12*** ***(Collaborazione e scambio di informazioni)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 12*** ***(Collaborazione e scambio di informazioni)***	**COMMENTI**
1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni lo cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente lo UIF di situazioni, ritenute	1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano e scambiano informazioni per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni lo cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente lo UIF di situazioni, ritenute	*Nel comma 1 si ritiene necessario specificare lo scambio di informazioni quale elemento essenziale delle collaborazioni in materia di antiriciclaggio e contrasto finanziario del terrorismo.* *La disposizione relativa "alle amministrazioni e agli organismi interessati" non ha alcuna attinenza con l'art. 12, che riguarda le collaborazioni, e andrebbe pertanto ricollocata in un articolo ad hoc oppure in un comma dell'art. 11, modificandone la rubrica in "Amministrazioni organismi interessati, organismi di autoregolamentazione".*

correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.	correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.	
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reali di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.	3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reali di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, ~~i risultati delle~~ di svolgere analisi e di fornire qualsiasi altra informazione pertinente. L'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini forniscono riscontro alla UIF in ordine all'utilizzo delle analisi e delle informazioni ricevute.	*Si propongono alcune revisioni al comma 3 essenziali per chiarire, anche in rapporto a quanto stabilito ai commi 1 e 8, l'ambito della collaborazione che l'autorità giudiziaria può richiedere alla UIF; essa, come nel vigente d.lgs. 231/2007, non va limitata alla richiesta di informazioni e risultati delle analisi concernenti le segnalazioni di operazioni sospette.*
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.	4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, le autorità e gli organi competenti ~~delle indagini~~ forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.	*Nel comma 4 si rende necessario far riferimento alle informazioni investigative in possesso di "autorità e organi competenti", in linea con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'art. 15, co. 2, lett. f), n. 1, della legge 170/2016.*
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli	5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli	

studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza .finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.	studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 6. La UIF scambia con le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché con gli organismi di autoregolamentazione ~~informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle~~ l e informazioni relative alle analisi strategiche, volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo~~, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo~~. La UIF ~~fornisce al~~ informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria di tali scambi e fornisce al medesimo, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni	*La riformulazione del comma 6 è necessaria per chiarire chi siano i destinatari delle informazioni fornite dalla UIF. In particolare, in mancanza di una definizione delle "autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" si precisa che lo scambio riguarda amministrazioni e organismi interessati nonché quelli di autoregolamentazione, entrambe categorie oggetto di definizione e disciplina nel decreto. Si veda anche la proposta di prevedere forme di collaborazione con le altre istituzioni nominate sub*

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di' vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.	disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo. 7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di' vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale. 9. La UIF può scambiare con l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'OAM, l'OCF e	*comma 9.* *Si ritiene necessario – anche in linea con le indicazioni del GAFI – inserire il comma 9 per*

	l'organismo di cui all'articolo 112-bis del TUB informazioni sui fenomeni rilevanti al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. I medesimi soggetti informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.	*regolare i rapporti di collaborazione tra la UIF e le Autorità e gli organismi (che svolgono attività di "vigilanza" su agenti e mediatori (OAM), consulenti finanziari (OCF) e confidi di cui all'art. 112-bis TUB) con compiti di controllo su settori di rilievo anche ai fini antiriciclaggio, e ciò adottando impostazione analoga a quella prevista per le Autorità di vigilanza di settore.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 13* *(Cooperazione internazionale)*	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 13* *(Cooperazione internazionale)*	COMMENTI
1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione Investigativa Antimafia, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, salvo esplicito e motivato diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri.	1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione Investigativa Antimafia, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma e all'articolo 12, comma 4, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso ~~e salvo esplicito e motivato diniego~~ dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. ~~[In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri].~~	*Nel comma 1 gli interventi sono necessari per:* *- sostituire il richiamo dell'«esplicito e motivato diniego», che si pone in contrasto con le regole comunitarie e internazionali, con la regola del «previo consenso», che invece costituisce uno dei cardini di dette regole in tema di scambio di informazioni (cfr. art. 55, co. 2, della IV Direttiva);* *- eliminare il periodo finale che prefigura di regolare con norma nazionale i comportamenti di FIU estere;* *- far salvo rispetto alle disposizioni della legge che sancisce la riservatezza delle informazioni delle forze di polizia (legge 121/1981), oltre agli scambi finalizzati alla*

		collaborazione internazionale, anche quanto previsto all'art. 12, co. 4, che, nel quadro della collaborazione domestica, consente alla UIF di utilizzare le informazioni investigative. *La modifica del comma 2 è volta a chiarire meglio l'ambito dei protocolli d'intesa, che è riferito a scambi informativi tra "Guardia di Finanza, DIA e omologhi organismi esteri e internazionali" connessi alle operazioni sospette.*
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.	2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle operazioni sospette, la UIF ~~stipula con~~, la Guardia di finanza e la DIA stipulano protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui ~~queste~~ i predetti organi investigativi ~~scambiano~~ possono scambiare, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 34*** ***(Disposizioni specifiche)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 34*** ***(Disposizioni specifiche)***	**COMMENTI**
[…] 3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.	[…] 3. ~~Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,~~ ~~n~~ Nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF ~~a supporto delle rispettive funzioni~~, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.	*Le modifiche indicate si rendono necessarie per superare alcuni elementi di ambiguità dell'attuale formulazione e chiarire che le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore sono strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione per le finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale ottica il riferimento agli archivi informatizzati già istituiti presso i soggetti vigilati (AUI) è importante per esigenze di continuità e conferma di uno strumento da tempo in uso ed essenziale per la conservazione, la tracciabilità, la verifica delle operazioni e l'analisi finanziaria delle medesime. Esso risponde, inoltre, ai canoni di semplificazione ed economicità (cui la norma correttamente si ispira), perché consente il mantenimento degli archivi esistenti, in luogo dell'istituzione di nuovi.* *La previsione di un parere della UIF sulle disposizioni delle Autorità di vigilanza di settore è in linea con il vigente art. 37, co. 7, del d.lgs. 231/2007.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 35*** ***(Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 35*** ***(Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)***	***COMMENTI***
1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di	1. I soggetti obbligati, ove possibile prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero riconducibili a reati presupposto associati. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare	*Si introduce il riferimento ai reati presupposto associati in linea con l'art. 32 della IV Direttiva e le indicazioni del GAFI.*

anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. 2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto a effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente la UIF. La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato da parte delle autorità competenti. In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta. 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori	l'individuazione delle operazioni sospette. 2. ~~In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto a effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i~~ Nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini, ~~In dette ipotesi,~~ i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente ~~tempestivamente~~ la UIF. ~~La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato da parte delle autorità competenti. In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.~~ 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui	*Il comma 2 reca diverse variazioni d'impostazione rispetto al testo messo in consultazione* ***e presenta criticità di notevole impatto sul sistema di prevenzione.*** *Con riguardo alla prima parte del comma 2, si ritiene di riproporre il testo posto in consultazione per evitare un'eccessiva enfasi sull'obbligo di astensione dall'effettuare l'operazione, peraltro già richiamato nel comma 1.* *Particolarmente problematici sono i due periodi finali del comma 2. Non è corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione per il solo fatto di essere effettuata successivamente all'avvio di ispezione da parte delle autorità competenti ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione.. Non è infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso tengono conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo*

informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.	all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.	*del cliente. **Gli effetti di tali nuove regole sarebbero dirompenti**: in alcuni casi gli operatori potrebbero essere indotti ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate; in altri potrebbero decidere di non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge, per non incorrere in una sicura sanzione. In entrambi i casi si produrrebbe un grave depauperamento della qualità del sistema segnaletico.*
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.	4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.	*Le nuove previsioni, in combinazione con quelle sanzionatorie, determinerebbero l'avvio "in automatico" **di decine di migliaia di procedure sanzionatorie** (nel 2016 le segnalazioni di operazioni sospette effettuate oltre il mese sono state circa 58 mila), difficilmente gestibili dalle Autorità, prive di effettività e deterrenza, foriere anzi di gravi effetti distorsivi. Pertanto, si ritiene fondamentale eliminare dette nuove previsioni e, più in generale, ripristinare la disposizione nella versione posta in consultazione pubblica.*
5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali	5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o	

informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.	dopo il procedimento stesso.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 36*** ***(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 36*** ***(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)***	**COMMENTI**
1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo. 2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato. 3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3 lettere c)	1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo. 2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela comunica ~~ha l'obbligo di segnalare~~, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato. 3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3 lettere c)	*La modifica del comma 2 è diretta conseguenza delle revisioni apportate all'articolo 58, comma 2, in materia di omessa segnalazione di operazioni sospette.*

adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento. 4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB inviano la segnalazione direttamente alla UIF. 5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all''intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentate o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF,	adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento. 4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB inviano la segnalazione direttamente alla UIF. 5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all''intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentate o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF,	

38

prive del nominativo del segnalante.	prive del nominativo del segnalante.

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 40* *(Analisi e sviluppo della segnalazione)*	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 40* *(Analisi e sviluppo della segnalazione)*	COMMENTI
1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività: a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle UIF estere; b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le	1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività: a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU ~~UIF estere~~; b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), e dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche	*Alle lettere da a) alla d) si prospettano alcuni interventi correttivi necessari per allineare le disposizioni a esigenze normative o fattuali:* *- nella lett. a) occorre utilizzare il termine "FIU" per indicare le autorità estere omologhe della UIF italiana (cfr. art. 1, co. 1, lett. m);* *- nella lett. c), il riferimento alla "relazione tecnica" viene eliminato dato che alcune segnalazioni non ne richiedono la stesura e viene aggiunto, oltre a un raccordo con quanto previsto dall'art. 8 del nuovo decreto, anche il riferimento ai reati presupposto associati al riciclaggio, in linea con direttiva, criteri di delega e rilievi del GAFI;* *- nella lett. d), si prevede una riformulazione, dato che il concetto di "infondatezza" della segnalazione può ingenerare*

segnalazioni corredate da una relazione tecnica che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;	sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni ~~corredate da una relazione tecnica~~ che presentano un rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che a loro volta le inviano tempestivamente ~~ne informano il~~ al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;	*dubbi interpretativi, anche nel confronto col criterio collegato al rischio della lettera c).*
d) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.	d) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni ~~che ritiene infondate~~ non trasmesse ai sensi della lettera c), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9; e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), può comunicare, nei casi di specifico interesse, alle forze di polizia le informazioni e i risultati delle analisi svolte inerenti al riciclaggio, a reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo. La UIF dà notizia, secondo modalità concordate, alla DIA e al NSPV delle segnalazioni di operazioni sospette comunicate ai sensi della presente lettera.	*La previsione della lettera e) è necessaria per recepire l'art. 32 della IV direttiva e superare uno specifico rilievo del GAFI. Fermo restando che la "disseminazione" delle segnalazioni ha come destinatari istituzionali il NSPV e la DIA, si richiama la possibilità di fornire informazioni di specifico interesse ad altri OO.II. in caso di necessità (ad es. contrasto finanziario del terrorismo); NSPV e DIA sarebbero comunque informati delle segnalazioni rese note agli*
2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia	2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di	

di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazione e dell'approfondimento investigativo della stessa.	finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazione e dell'approfondimento investigativo della stessa.	*altri OO.II.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE **Articolo 9** ***(Disposizioni finali)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** **Articolo 9** ***(Disposizioni finali)***	**COMMENTI**
1. Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. 2. Le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, de del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel entro 12 mesi dalla data di entrata in	1. Le disposizioni e le istruzioni emanate ~~dalle autorità di vigilanza di settore,~~ ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto~~.~~ continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. 2. Le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, ~~de~~—del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 3.Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni ~~contenute nel~~ entro 12 mesi dalla data di entrata in	*La nuova formulazione, analoga al vigente art. 66 del d.lgs. 231/2007, si rende necessaria per poter continuare ad applicare le disposizioni e le istruzioni emanate in attuazione del d.lgs. 231/2007 (non solo le disposizioni delle Autorità di vigilanza di settore, ma anche le circolari/istruzioni del MEF e della UIF). Invece di stabilire una data fissa potrebbe essere prevista l'ultrattività delle norme secondarie pregresse fino all'adozione di quelle attuative del nuovo decreto.* *Si ritiene inoltre necessario introdurre una previsione per stabilire quali disposizioni del nuovo decreto entrano in vigore dopo il periodo di vacatio legis e quali invece entreranno in vigore solo a seguito dell'emanazione delle relative disposizioni attuative. In alternativa, si potrebbe prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze individuerà tali disposizioni, d'intesa con le Autorità competenti.*

vigore del presente decreto. 5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB, avvia la gestione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati. 8. Gli agenti in attività finanziaria qualora nella prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.	vigore del presente decreto. 5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB, avvia la gestione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati. 8. Gli agenti in attività finanziaria qualora nella prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.	

9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni e integrazioni, entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 2015, n. 208. 10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.	9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni e integrazioni, entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 2015, n. 208. 10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.	

Proposte di emendamenti in materia di adeguata verifica per limitare gli oneri dei prestatori di servizi di pagamento in caso di situazioni a basso rischio

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE **Art. 17** ***(Disposizioni generali)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** **Art. 17** ***(Disposizioni generali)***	**COMMENTI**
8. […]	8. […] 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di incasso di fondi svolta su incarico di prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità di svolgimento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di pagamento di tributi, beni e servizi di interesse generale, né ai pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni.	*L'inserimento dei commi 9 e 10 è funzionale a evitare l'applicazione di obblighi antiriciclaggio ad attività a basso rischio, corrispondenti al mero incasso di fondi da parte di soggetti cui non sono attribuiti poteri dispositivi o al pagamento di tributi, beni o servizi di interesse generale, così come nel caso di pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni.* *D'altro canto, il beneficiario dei fondi trasferiti nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dovrebbe comunque essere titolare di un rapporto oggetto di adeguata verifica e controllo ai fini dell'individuazione di eventuali elementi di sospetto. Il nuovo comma 9 richiede l'eliminazione del comma 3 dell'articolo 44, che esenta dagli adempimenti antiriciclaggio per le attività a basso rischio solo la rete distributiva e non anche gli intermediari per conto dei quali essa opera (cfr. infra).*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Art. 44 *(Adempimenti a carico di soggetti convenzionati e agenti)*	PROPOSTA DI MODIFICA Art. 44 *(Adempimenti a carico di soggetti convenzionati e agenti)*	COMMENTI
[...] 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al servizio di pagamento di bollettini erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.	[...] ~~3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al servizio di pagamento di bollettini erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:~~ ~~a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;~~ ~~b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.~~	*L'eliminazione dell'art. 44, co. 3, è conseguenza della proposta di cui all'articolo 17, co. 9, al fine di estendere l'esenzione dagli adempimenti antiriciclaggio per le specifiche attività indicate, oltre che alla rete distributiva, anche agli intermediari per conto dei quali essa opera.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 55* *(Fattispecie incriminatrici)*	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 55* *(Fattispecie incriminatrici)*	COMMENTI
1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.	1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto utilizza ~~falsifica~~ i dati falsi o e ~~le~~ informazioni non veritiere relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.	*La modifica del comma 1 è volta ad attribuire rilevanza penale, più che alla condotta di chi falsifica (già punita dal codice penale), a quella di chi (consapevolmente) utilizza dati falsi.*
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.	2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.	
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato ai sensi del presente decreto a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato ai sensi del presente decreto a fornire. anche in base all'articolo 21, commi 1 e 3, i dati e le informazioni necessarie ai	*Sarebbe auspicabile prevedere nel comma 3 l'ipotesi di omessa o falsa alimentazione del Registro dei titolari effettivi; a tale scopo si dovrebbe richiamare l'art. 21, co. 1*

falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività	fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti	*e 3.*

finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 56*** ***(Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 56*** ***(Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)***	**COMMENTI**
1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale. 3. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate sino al triplo.	1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto, omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ~~N~~nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime~~. le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate sino al triplo~~.	*La precisazione inserita nel comma 1 è essenziale per individuare più chiaramente che le disposizioni di cui agli artt. 56, 57 e 58 si riferiscono alla generalità dei soggetti obbligati, con esclusione degli intermediari bancari e finanziari e dei revisori, sottoposti a un regime sanzionatorio speciale (art. 62).* *Si prevede l'irrogazione delle sanzioni solo nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. Tale impostazione risponde ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni e ai criteri direttivi contenuti nella legge delega (art. 15, co. 2, lett. h), incipit e n. 4) della legge 170/2016).* *L'entità delle sanzioni viene definita in una logica di equità e proporzionalità. Per queste violazioni viene mantenuto il massimo edittale (€ 50 mila) contenuto nello schema di decreto*

(per le violazioni "base"); tale importo appare congruo rispetto agli obiettivi e, nell'impostazione prospettata, compatibile con i criteri di delega, che fissano il massimo delle sanzioni in via generale nel doppio dei profitti ricavati dalla violazione e comunque in un importo non inferiore a € 1 milione. Tale limite massimo viene infatti previsto per le violazioni concernenti l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (cfr. art. 58), il cui adempimento è l'aspetto più rilevante della disciplina, rispetto al quale gli obblighi di adeguata verifica e registrazione rivestono carattere strumentale.		

5

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 57* ***(Inosservanza degli obblighi di conservazione)***	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 57* ***(Inosservanza degli obblighi di conservazione)***	COMMENTI
1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono aumentate sino al triplo.	1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica n~~N~~ei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime~~. le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono aumentate sino al triplo~~.	*Le modifiche prospettate seguono la stessa logica e rispondono alle medesime esigenze di quelle illustrate sub art. 56.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ***Art. 58*** ***(Inosservanza degli obblighi di segnalazione)***	**PROPOSTA DI MODIFICA** ***Art. 58*** ***(Inosservanza degli obblighi di segnalazione)***	**COMMENTI**
1. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata.	1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ~~ovvero la effettuano tardivamente~~ ai sensi dell'articolo 35 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ~~dall'1~~ da 3.000 euro fino a un milione di euro ovvero, se inferiore, fino al 40 per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata ~~ovvero tardivamente segnalata~~.	*Nei commi 1 e 2 - oltre a chiarire il perimetro di applicazione della disposizione (esclusione di intermediari e revisori), analogamente a quanto riportato negli artt. 56 e 57 - si apportano modifiche tese a rendere più proporzionato ed equo, quindi efficace anche in termini di effettiva deterrenza, l'impianto sanzionatorio.* *In particolare a questi fini:* *a) viene eliminato il riferimento alla segnalazione "tardiva" per le ragioni espresse sub art. 35;* *b) viene limitata la sanzionabilità alle sole violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime per le richiamate ragioni di conformità ai principi e ai criteri di delega (art. 15, co. 2, lett. h), incipit e n. 4) della legge 170/2016), nonché alle stesse prassi adottate in vigenza del d.lgs. 231/2007;* *c) viene adottato un criterio di quantificazione della sanzione in*
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.	2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. ~~La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.~~	
3. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica	3. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse	

della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave. 4. Nel caso di violazioni dell'obbligo di segnalazioni delle operazioni sospette, gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l'importo massimo della sanzione è pari almeno ad un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile. 5. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.	norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave. ~~4. Nel caso di violazioni dell'obbligo di segnalazioni delle operazioni sospette, gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l'importo massimo della sanzione è pari a un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile.~~ ~~5~~4. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.	*cifra fissa indicando il minimo e il massimo edittali in linea con i citati criteri di delega. L'importo minimo è mantenuto a livelli contenuti in modo da consentire sanzioni proporzionate che tengano conto di violazioni segnaletiche riguardanti operazioni di minore importo, nonché dell'eventuale capacità finanziaria limitata dei soggetti sanzionati. Il massimo edittale viene proporzionato all'entità della violazione prevedendo che in sede applicativa non si possa comunque superare il "tetto" del 40% del valore dell'operazione sospetta non segnalata (ove inferiore al massimo edittale in cifra fissa);* *d) viene eliminato (comma 2) il riferimento al personale tout court, oltre che per ragioni di proporzionalità ed equità, in quanto i criteri di delega, nel prevedere che per le violazioni dei soggetti obbligati persona giuridica sono sanzionabili la stessa persona giuridica e i suoi esponenti, sembra escludere la sanzionabilità del relativo personale (art. 15, co. 2,*

		lett. h), n. 3), della legge 170/2016). La sanzionabilità del dipendente determinerebbe anche rilevanti problemi di compatibilità col principio del ne bis in idem, pure sancito dai criteri di delega.

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 59* ***(Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)***	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 59* ***(Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)***	COMMENTI
1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare o effettui tardivamente le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto. 2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilata.	1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare ~~o effettui tardivamente~~ le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto. La comunicazione effettuata da un componente dell'organo di controllo fa venir meno la responsabilità ai sensi del presente comma degli altri componenti. 2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilat~~ai~~.	*L'intervento è volto a:* *- eliminare il riferimento alla comunicazione tardiva, in mancanza della previsione di un termine per gli adempimenti di cui all'art. 46;* *- evitare che ciascun componente di un organo debba inviare la stessa comunicazione al fine di scongiurare il rischio di sanzioni.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 62* ***(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)***	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 62* ***(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)***	COMMENTI
1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.	1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché della mancata esecuzione del provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del presente decreto e dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ~~euro~~ 30.000 euro a 5.000.000 euro ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.	*L'integrazione del comma 1 è necessaria per prevedere anche nei confronti dei soggetti vigilati la sanzione per l'omessa esecuzione del provvedimento di sospensione disposto dalla UIF, analogamente a quanto stabilito per gli altri soggetti obbligati dall'ultimo comma dell'art. 58.*
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati	2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti ~~titolari~~ che svolgono ~~di~~ funzioni di amministrazione, direzione e controllo ~~dell'intermediario~~ che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti	

alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a) ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.	direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a) ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.	
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.	3. Nelle ipotesi di cui ali commi a 2 e 5, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.	*Il riferimento al comma 5 inserito nel comma 3 è necessario per rendere applicabile anche ai revisori e alle società di revisione la sanzione accessoria dell'interdizione.*
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore,	4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di	*Nel comma 4 il riferimento alla "alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria" potrebbe essere eliminato in quanto il sistema sanzionatorio ipotizzato prevede sanzioni pecuniarie solo per le violazioni gravi, ripetute o*

in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.	cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore~~. in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria.~~ hanno il potere di: a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.	*sistematiche ovvero plurime, mentre il comma in esame regola le sanzioni (non pecuniarie) per la violazioni di "scarsa offensività o pericolosità"(cfr. criterio di delega art. 15, co. 2, lett. h), n. 6), della legge 170/2016).*
5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a un milione di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque	5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dallea Consob ~~autorità di vigilanza di settore~~ si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ~~2.500~~ a un milione di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente	*Il minimo edittale stabilito nel comma 5 per la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte di revisori e società di revisione viene portato a 3.000 euro per conformità con quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie rivolte*

reso possibili le violazioni.	correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano i commi 3 e 4.	*alle altre categorie di soggetti obbligati (cfr. artt. 56, 57, 58).*
6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200. 000 euro.	6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.	
7. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti degli intermediari bancari e finanziari provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11 della direttiva.	7. Salvo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 ~~degli intermediari bancari e finanziari~~ provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli ~~il~~articolei 10 dei regolamenti (CE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11 della direttiva.	*La riformulazione dei commi 7, 8 e 9 è necessaria per riordinare il riparto di competenze sanzionatorie tra MEF e Autorità di vigilanza di settore e attribuire a queste ultime la competenza a sanzionare i titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo del soggetto vigilato per le violazioni commesse in materia di adeguata verifica, conservazione e controlli interni.*
8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze i	8. Salvo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 ~~dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime~~	

provvedimenti adottati, ai sensi del comma 3, ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.	~~intermedio~~ provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati, ai sensi del comma 3, ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.	
9. È fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.	9. È fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ~~nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili~~ per l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta e di esecuzione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c).	*La modifica di cui al comma 9 è necessaria per concentrare su un'unica Autorità la competenza a irrogare le sanzioni per le omesse segnalazioni di operazioni sospette nei confronti tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche: si tratta di un presupposto indispensabile per l'efficienza delle procedure e la coerenza delle decisioni. Nel testo si ipotizza che tale Autorità unica sia il Ministero dell'economia (cfr. art. 65).*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 63* ***(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)***	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 63* ***(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)***	COMMENTI
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a duecentocinquantamila euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.	1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito ~~3.000 euro a 50.000 euro~~. 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione. del saldo del conto ovvero del libretto ~~3.000 euro a 15.000 euro~~. 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a duecentocinquantamila euro, la sanzione minima è quintuplicata ~~nel minimo e nel massimo edittali~~. 7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.	*Gli intervalli edittali di cui ai commi 1, 5 e 6 sono stati ricalibrati per esigenze di equità con quanto proposto per l'ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette (cfr. art. 58). In particolare, il minimo e il massimo sono stati fissati in termini percentuali, in linea con le disposizioni vigenti.*

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 65* ***(Procedimento sanzionatorio)***	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 65* ***(Procedimento sanzionatorio)***	COMMENTI
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì: a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e delle società di revisione	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, e dal comma 10 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di cui al presente decreto. ~~nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:~~ ~~a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente~~; ~~b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per~~	*La precisazione di cui al comma 1 è necessaria in considerazione della competenza della Banca d'Italia a irrogare le sanzioni nei confronti dei trasportatori del contante di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f).* *In ragione di quanto detto sub art. 62 (e al comma 1) si rende necessario eliminare le lettere a), b) e c) e modificare di conseguenza il comma 3 dell'art. 65. Infatti, attribuendo a un'unica Autorità (in ipotesi al MEF) il potere di irrogare le sanzioni per omessa segnalazione di operazioni sospette, viene meno l'esigenza di enucleare le competenze del MEF riguardanti la sanzione delle (sole) persone fisiche operanti presso i soggetti vigilati, esigenza che invece è alla base delle previsioni espunte.*

legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni	~~l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;~~ ~~c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.~~ 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni	

di cui al comma 1, lettera a) e b), può trasmettere gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.	di cui al comma 1~~, lettera a) e b), può~~ trasmette~~re~~ gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni ~~relative all'applicabilità delle sanzioni~~ di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora ~~nell'esercizio della propria potestà sanzionatoria,~~ ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero~~,~~ ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie~~, rientranti nella~~ di sua competenza~~,~~ ai sensi del presente decreto.	
4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51 comma 1 e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.	4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51 comma 1 e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per l'adozione dei decreti sanzionatori ~~decretazione~~. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.	
5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del	5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del	

presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane lo competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa lo violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.	presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane lo competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa lo violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.	
6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.	6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.	
7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché,	7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento~~, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo~~, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché,	

relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.	relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative del presente decreto ~~aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni~~.	
8. Gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sanzionate dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4 TUB e di cui all'articolo 13, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.	8. Gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sanzionate dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4 TUB e di cui all'articolo 13, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.	
9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il	9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, commi 2 e 5, del presente decreto non si applica l'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo	*Nel comma 9 si ritiene necessario escludere l'applicazione della responsabilità solidale dell'intermediario nell'ipotesi di omesse segnalazioni di operazioni sospette imputabili a persone fisiche operanti nell'ambito dell'azienda (titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo); ciò in considerazione del fatto che la*

pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.	16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.	*responsabilità degli esponenti aziendali va considerata come aggiuntiva ed eventuale rispetto a quella riconosciuta in capo al soggetto obbligato persona giuridica e quindi occorre evitare che quest'ultimo risponda due volte per lo stesso fatto, a titolo di responsabilità propria (art. 62, co. 1) e di responsabilità solidale.*
10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.	~~10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.~~	*L'eliminazione del comma 10 è diretta conseguenza della modifica dell'articolo 58, comma 2, che esclude la responsabilità del personale dei soggetti obbligati persone giuridiche.*
11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli	~~11~~10. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui	*Nel comma 11 (nuovo comma 10) si sostituisce il riferimento all'art. 3, co. 5, lett. e) con la lett. f) in quanto la competenza della Banca d'Italia riguarda i soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto di contante.*

56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 66* *(Misure ulteriori)*	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 66* *(Misure ulteriori)*	COMMENTI
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni. 2. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero	1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62~~, in caso di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto,~~ il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli ~~9 e~~ 11 e 12, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni . 2. Nei casi di violazioni ~~gravi o ripetute o sistematiche o plurime~~ delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze	*L'eliminazione nei commi 1 e 2 dei riferimenti alle violazioni "gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime" è diretta conseguenza dell'impostazione proposta con riguardo alla sanzionabilità esclusiva delle violazioni aventi tali qualificazioni di gravità e reiterazione (cfr. artt. 56 e 57).* *Viene corretto un refuso nel rinvio all'articolo 9, essendo le amministrazioni interessate disciplinate all'art. 12, co. 2.*

delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle le modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.	ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle ~~le~~ modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.	*Viene corretto un refuso.*
3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si da luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.	3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà~~a~~ luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.	*Viene corretto un refuso.*
4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono comunicate all'ABE, all'AEAP	4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono	

e all'AESFEM dall'autorità di vigilanza di settore che ne è membro.	comunicate all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorità di vigilanza di settore che ne è membro.	

A. 389 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE *Art. 67* *(Criteri per l'applicazione delle sanzioni)*	PROPOSTA DI MODIFICA *Art. 67* *(Criteri per l'applicazione delle sanzioni)*	COMMENTI
1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile; g) l'adozione di adeguate procedure di	1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità competenti ~~di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a)~~ prestato daella persona fisica o giuridica responsabile; g) l'adozione di adeguate procedure di	*La modifica della f) è conseguenza delle reintroduzione della definizione di autorità competenti (cfr. art. 1)*

valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 e 57 può essere ridotta da un terzo alla metà. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.	valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. ~~2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 e 57 può essere ridotta da un terzo alla metà.~~ ~~3~~2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.	*L'eliminazione del comma 2 è diretta conseguenza dell'impostazione proposta con riguardo alla sanzionabilità esclusiva delle violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime (cfr. artt. 56 e 57).*

ALLEGATO 11

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni

COMMISSIONI RIUNITE
II GIUSTIZIA E VI FINANZE CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE DEL CAPO DEL III REPARTO OPERAZIONI
COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA
GEN. D. STEFANO SCREPANTI

"IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 849/2015 NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE. IL RUOLO E L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO"

ROMA, 27 MARZO 2017

1. PREMESSA.

SIGNORI PRESIDENTI, ONOREVOLI DEPUTATI,

INDIRIZZO DI SALUTO

DESIDERO ANZITUTTO PORGERE I PIÙ SENTITI RINGRAZIAMENTI PER L'OPPORTUNITÀ CONCESSA ALLA **GUARDIA DI FINANZA** DI FORNIRE ALLE **COMMISSIONI** IL PROPRIO **CONTRIBUTO TECNICO** PER LA CONCLUSIONE DELL'*ITER* PARLAMENTARE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO NAZIONALE DELLA **DIRETTIVA (UE) 849/2015 (C.D. IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO).**

SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO NORMATIVO PER IL QUALE IL **CORPO** HA COSTANTEMENTE FORNITO IL PROPRIO **APPORTO** DI **ESPERIENZA** E DI **STUDIO** FIN DALL'AVVIO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEL TESTO NEL CONTESTO DELL'ISTRUTTORIA COORDINATA DALLA **DIREZIONE V** DEL **DIPARTIMENTO DEL TESORO** DEL **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.**

2. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

L'**INTRODUZIONE** NELL'**ORDINAMENTO NAZIONALE** DELLE **MISURE DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO** RISALE AGLI INIZI DEGLI **ANNI '90,** CON IL **D.L. 3 MAGGIO 1991, N. 143,** CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA **LEGGE 197 DEL 5 LUGLIO** DELLO STESSO ANNO, CHE, NEL RECEPIRE LA **PRIMA DIRETTIVA COMUNITARIA DEL 1991,** HA PREVISTO SPECIFICI **OBBLIGHI** DI **COLLABORAZIONE** IN CAPO AI SOLI **INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI.**

SI TRATTAVA, SOSTANZIALMENTE, DELL'**IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**, DELLA **REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI** E DELL'INOLTRO DELLE **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.**

TALE ORIGINARIO **NUCLEO DI ADEMPIMENTI** SI È ANDATO NEL TEMPO SVILUPPANDO PER EFFETTO DEL RECEPIMENTO DELLA **SECONDA** E DELLA **TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO**, AVVENUTO RISPETTIVAMENTE CON I **DECRETI LEGISLATIVI 20 FEBBRAIO 2004, N. 56, 22 GIUGNO 2007 N. 109** E **21 NOVEMBRE 2007 N. 231**:

- AMPLIANDO LE **CATEGORIE DI OPERATORI SOTTOPOSTI AGLI** SPECIFICI **OBBLIGHI**, FINO A RICOMPRENDERE, TRA GLI ALTRI, I MEDIATORI CREDITIZI, GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, LE CASE D'ASTA, I CASINÒ, NONCHÉ I **PROFESSIONISTI GIURIDICO - CONTABILI** (COMMERCIALISTI, NOTAI E AVVOCATI);
- INTRODUCENDO, **IN LUOGO DELLA MERA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE**, IL CONCETTO **DI ADEGUATA VERIFICA,** DA CALIBRARE IN FUNZIONE DI **UN APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO.**

IN OSSEQUIO A TALE ULTIMO CRITERIO, È OGGI NECESSARIO PROCEDERE ALL'IDENTIFICAZIONE NON SOLO DELL'**ESECUTORE**, MA ANCHE DEL **BENEFICIARIO EFFETTIVO**, ALL'**ACQUISIZIONE** DI **INFORMAZIONI SULLO SCOPO** E LA **NATURA DELL'OPERAZIONE**, AL **MONITORAGGIO COSTANTE** DEL **RAPPORTO**, CALIBRANDO L'**ESTENSIONE** E LA **PROFONDITÀ** DEGLI **APPROFONDIMENTI** IN RELAZIONE AL RISCHIO CHE IL CLIENTE POSSA ESSERE COINVOLTO IN CONDOTTE DI RICICLAGGIO, IN BASE ALLA **NATURA DELLA CONTROPARTE**, AL **TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO**, ALL'**AREA GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO**.

RUOLO GUARDIA DI FINANZA

FIN DAGLI **ALBORI** DI QUESTO **SISTEMA**, UN **RUOLO CENTRALE E FONDAMENTALE** È STATO RISERVATO DAL LEGISLATORE AL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA**, CHE, GIÀ DAL 1991, È STATO INDIVIDUATO QUALE **ORGANISMO** PREPOSTO ALL'**APPROFONDIMENTO INVESTIGATIVO** DELLE **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE** E ALL'**ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI NATURA ISPETTIVA** PRESSO I **SOGGETTI** SOTTOPOSTI ALL'OSSERVANZA DEGLI **SPECIFICI OBBLIGHI.**

RICORDO CHE TALE REPARTO FU ISTITUITO PER EFFETTO DELLA **LEGGE 30 APRILE 1976 N. 159**, EMANATA PER ARGINARE IL FENOMENO **DELL'ESPORTAZIONE CLANDESTINA DEI CAPITALI.**

IL SISTEMA ATTUALMENTE VIGENTE, È FRUTTO, QUINDI, DI **PROCEDURE COLLAUDATE DA OLTRE UN VENTENNIO** STRUTTURATE ED ARTICOLATE SECONDO UN **MODELLO TRIPARTITO** DI **SOGGETTI**

PREPOSTI ALLA **PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO**, NEL QUALE AD **UN'AUTORITÀ** CON FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE **DI ANALISI FINANZIARIA** (UNITÀ D'INFORMAZIONE FINANZIARIA) SONO AFFIANCATI DUE **ORGANISMI INVESTIGATIVI** (GUARDIA DI FINANZA E DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA) TITOLARI **GIÀ** SUL **PIANO AMMINISTRATIVO** DI **SPECIALI POTESTÀ** DI **APPROFONDIMENTO** DELLE **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE**, OLTRE CHE DEGLI ORDINARI **POTERI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.**

PER LA GUARDIA DI FINANZA, TALI **ATTRIBUZIONI** SONO ASSOLUTAMENTE **COERENTI** CON IL **RUOLO** RIVESTITO DAL CORPO, DEPOSITARIO PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA DI **SPECIFICHE RESPONSABILITÀ** PER LA **TUTELA** DEGLI **INTERESSI** DEL **PAESE** IN **CAMPO ECONOMICO** E **FINANZIARIO**, COME PREVISTO DAL **DECRETO LEGISLATIVO N. 68 DEL 2001.**

L'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE H. E I. DEL RICHIAMATO PROVVEDIMENTO ATTRIBUISCE, INFATTI, ALLA GUARDIA DI FINANZA, **PRECISE RESPONSABILITÀ** DI **PREVENZIONE, RICERCA E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI** IN DANNO DEI **MERCATI FINANZIARI** E **MOBILIARI**, IVI COMPRESO L'ESERCIZIO DEL CREDITO E LE SOLLECITAZIONI AL PUBBLICO RISPARMIO, NONCHÉ IL CONTRASTO ALLE ILLECITE **MOVIMENTAZIONI DI CAPITALI, VALUTE, TITOLI E MEZZI DI PAGAMENTO NAZIONALI ED ESTERI.**

TALI FUNZIONI SONO STATE RIMARCATE DAL **DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO** DEL **28 APRILE 2006** IN MATERIA DI

RIASSETTO DEI COMPARTI DI SPECIALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, ATTUALMENTE IN FASE DI RIVISITAZIONE PER DARE CONCRETA ATTUAZIONE AI PRINCIPI FISSATI NEL **DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 177** (COSIDDETTA "*LEGGE MADIA*"), CHE CONFERMANO IL RUOLO DI **RESPONSABILITÀ PREMINENTE** DEL **CORPO** IN MATERIA DI **SICUREZZA** DELLA **CIRCOLAZIONE DELL'EURO** E DEGLI ALTRI **MEZZI DI PAGAMENTO**.

ATTIVITÀ SVOLTE DAL CORPO

L'ASSETTO DEI **COMPITI** E DELLE **FUNZIONI** RIMESSE ALLA RESPONSABILITÀ DEL CORPO SI ARTICOLA SU **UN AMPIO VENTAGLIO DI ATTIVITÀ**, CHE VANNO DALL'APPROFONDIMENTO DELLE **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE**, ALL'ESECUZIONE DI **ISPEZIONI** E **CONTROLLI** NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI OBBLIGATI, DALL'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI **CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA** DI VALUTA, AI SENSI DI QUANTO STABILITO DAL **DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2008, N. 195**, FINO ALL'ESECUZIONE DI **MISURE DI CONGELAMENTO** NEI CONFRONTI DI INDIZIATI DI APPARTENERE AD ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE, SULLA BASE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL **DECRETO LEGISLATIVO 22 GIUGNO 2007 N. 109**.

A QUESTE FUNZIONI, SI AGGIUNGONO QUELLE RICONOSCIUTE ALLA GUARDIA DI FINANZA DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE QUALE **POLIZIA GIUDIZIARIA A COMPETENZA GENERALE.**

ASSETTO ORDINATIVO DEL CORPO

PER FAR FRONTE A QUESTI COMPITI, LA GUARDIA DI FINANZA HA APPRONTATO DA TEMPO UN DISPOSITIVO DI **REPARTI ALTAMENTE**

QUALIFICATI, IL CUI FULCRO È RAPPRESENTATO, APPUNTO, DAL **NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA**, CON SEDE CENTRALE A **ROMA E** ARTICOLAZIONI PERIFERICHE A **MILANO**, **PALERMO E REGGIO CALABRIA**, CHE OPERA, IN QUESTO SETTORE, IN STRETTO COLLEGAMENTO CON I **NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA** CON SEDE IN OGNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA, ALL'INTERNO DEI QUALI SONO PRESENTI **SEZIONI SPECIALIZZATE** PROPRIO NEL **CONTRASTO** AL **RICICLAGGIO** ED AL **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

IN TALE SCENARIO SI INSERISCE, POI, LA RECENTE ISTITUZIONE PROPRIO NELL'AMBITO DEL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA**, DEL **GRUPPO INVESTIGATIVO FINANZIAMENTO TERRORISMO (G.I.F.T.)** CON IL COMPITO DI CORRISPONDERE ALLE RICHIESTE AVANZATE DALLA **DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO**, EFFETTUARE **ANALISI DI RISCHIO** SULLE DINAMICHE DI **FINANZIAMENTO DELLE RETI TERRORISTICHE**, NONCHÉ APPROFONDIRE LE **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE,** PERVENUTE IN QUESTA MATERIA E CONNOTATE DA PARTICOLARI **PROFILI DI COMPLESSITÀ.**

IN AMBITO LOCALE, SONO STATE ISTITUITE, DA ULTIMO, LE **SEZIONI INVESTIGATIVE FINANZIAMENTO AL TERRORISMO** IN SENO AI **NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA DI ROMA, MILANO E NAPOLI**, PREPOSTE AD APPROFONDIRE OGNI *INPUT* INFORMATIVO ATTINENTE ALLA SPECIFICA MINACCIA, IN UN QUADRO DI COSTANTE COLLABORAZIONE CON IL RICHIAMATO G.I.F.T..

ALL'ATTIVITÀ DELLE CITATE ARTICOLAZIONI SPECIALISTICHE, SI AGGIUNGE POI L'AZIONE SVILUPPATA DAGLI **OLTRE 600 REPARTI OPERATIVI** DISLOCATI SU **TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**, CHE POSSONO ESSERE DELEGATI PER GLI APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.

ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

A LIVELLO CENTRALE, INOLTRE, IL **CORPO** ASSICURA IL PROPRIO CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL **COMITATO DI ANALISI STRATEGICA ANTITERRORISMO** (C.A.S.A.) ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO E IN SENO AL **COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA** (C.S.F.), ORGANISMO DI **COORDINAMENTO INTERMINISTERIALE** DI CUI SI AVVALE IL **MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**.

A LIVELLO INTERNAZIONALE, LA **GUARDIA DI FINANZA** È UNO DEI MEMBRI DELLA **DELEGAZIONE ITALIANA**, GUIDATA DAL **DICASTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, CHE PARTECIPA AI LAVORI DEL **GRUPPO D'AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE (G.A.F.I.)**, **ORGANISMO INTERGOVERNATIVO**, COSTITUITO NEL 1989, CON LO SCOPO DI IDEARE E PROMUOVERE STRATEGIE DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E, DAL 2001, ANCHE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

3. LA DIMENSIONE DELL'IMPEGNO DELLA GUARDIA DI FINANZA E I PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI.

SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE

SUL FRONTE DELL'IMPEGNO OPERATIVO, DEVO PREMETTERE CHE I DATI REGISTRANO UN ***TREND*** DI **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE** IN COSTANTE **AUMENTO,** SE SI CONSIDERA CHE SI È

PASSATI DALLE **7.000** DEL **2005**, ALLE **26.000** DEL **2010**, ALLE **91.000** DEL **2013** FINO AD ARRIVARE ALLE **104.000** DELLO SCORSO ANNO.

TALI DATI DIMOSTRANO SENZA DUBBIO UN **ACCRESCIUTO IMPEGNO** DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI, ANCHE SE SUSSISTONO ANCORA ALCUNE **DIFFERENZE** CHE CONNOTANO LE DIVERSE **CATEGORIE** DI **SEGNALANTI.**

NEL 2016, IN LINEA CON QUANTO GIÀ RISCONTRATO NELLE PRECEDENTI ANNUALITÀ, L'APPORTO DI SEGNALAZIONI PIÙ CONSISTENTE È STATO FORNITO DAGLI **ISTITUTI DI CREDITO (78%)**, MENTRE IL CONTRIBUTO DEGLI ALTRI **INTERMEDIARI FINANZIARI** E DEI **PROFESSIONISTI** È STATO PARI, RISPETTIVAMENTE, ALL' **11%** E AL **9%.**

PER FAR FRONTE A TALE IMPORTANTE MOLE DI LAVORO, IL CORPO È INTERVENUTO, NEL TEMPO, SOTTO IL PROFILO **OPERATIVO, ADDESTRATIVO** E **TECNOLOGICO.**

SUL PIANO **OPERATIVO**, È STATO DELINEATO UN "PERCORSO" STANDARDIZZATO E FLESSIBILE, SUDDIVISO IN DUE FASI:

- L'**ANALISI PRE-INVESTIGATIVA** EFFETTUATA DAL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA** CHE HA AD OGGETTO **TUTTE LE SEGNALAZIONI PERVENUTE DALL'U.I.F**, AL FINE DI SELEZIONARE I CONTESTI MERITEVOLI DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI, CHE VENGONO **CLASSIFICATI** CON **SPECIFICHE CODIFICHE** CORRISPONDENTI AL **LIVELLO DI RISCHIO RILEVATO** IN BASE ALLA

TIPOLOGIA DELLE **OPERAZIONI** SOTTOSTANTI NONCHÉ **DEL PROFILO SOGGETTIVO** DELLE PERSONE COINVOLTE;

- L'**APPROFONDIMENTO OPERATIVO**, A CURA DEI GRUPPI OPERATIVI DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA E DEI REPARTI DEL CORPO DELEGATI SUL TERRITORIO.

RICEVUTA LA DELEGA, IL **REPARTO OPERANTE**, SVILUPPA LA PROPRIA ATTIVITÀ **INVESTIGATIVA** CHE VIENE CALIBRATA IN RELAZIONE ALLA **CLASSIFICAZIONE** A MONTE **OPERATA** DAL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA,** AL TERMINE DELLA QUALE SI POTRÀ PERVENIRE ALLA:

- CONTESTAZIONE DI **VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE** ANTIRICICLAGGIO;
- COMUNICAZIONE DI **NOTIZIE DI REATO** ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PER LE IPOTESI DI **VIOLAZIONI PENALI**;
- REDAZIONE DI UN **APPUNTO INFORMATIVO** CONTENENTE LE NOTIZIE SUSCETTIBILI DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI PER **ALTRI FINI ISTITUZIONALI**, IN PARTICOLARE DI **CARATTERE FISCALE**.

IN CAMPO **ADDESTRATIVO**, SOLO NEGLI **ULTIMI 6 ANNI**, A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO SONO STATE SVOLTE **59 ATTIVITÀ DIDATTICHE** IN MATERIA DI **CONTRASTO AL RICICLAGGIO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**, CHE HANNO CONSENTITO DI FORMARE CIRCA **10.000 MILITARI** DEL CORPO, APPARTENENTI ALLE CATEGORIE UFFICIALI ED ISPETTORI.

PARIMENTI IMPORTANTE È L'IMPEGNO CHE IL CORPO HA MESSO IN CAMPO PER ADEGUARE LE **INFRASTRUTTURE INFORMATICHE** INDISPENSABILI PER L'OTTIMALE SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITÀ ED IN PARTICOLARE PER **AGEVOLARE** IL **PROCESSO DI SELEZIONE** DEI ***TARGET* OPERATIVI.**

TRA GLI **APPLICATIVI** IN ARGOMENTO **SEGNALO** IN PARTICOLARE IL **SISTEMA "SIVA 2"** (SISTEMA INFORMATIVO VALUTARIO), CHE **CONSENTE** LA **GESTIONE** DEL **FLUSSO** ATTINENTE **ALLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE** TRASMESSE DALL'**UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA** (U.I.F.), LA **TEMPESTIVA SELEZIONE** DEI **CONTESTI POTENZIALMENTE** PIÙ **SIGNIFICATIVI**, NONCHÉ LA PIENA **VALORIZZAZIONE** DEL **PATRIMONIO INFORMATIVO** CONTENUTO NELLE DIVERSE **BANCHE DATI** IN **USO** AL **CORPO** (S.D.I., ANAGRAFE TRIBUTARIA, CAMERA DI COMMERCIO, ECC.).

NEL BIENNIO **2015/2016,** SONO STATE APPROFONDITE IN MANIERA MIRATA **38.365 SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.** DA TALI ACCERTAMENTI SONO EMERSE:

- **1.489 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**, LA MAGGIOR PARTE RICONDUCIBILI AL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE PER IMPORTI SUPERIORI ALLA SOGLIA DI LEGGE;
- **1.439 FATTISPECIE PENALI** TIPICHE DEL SETTORE, IN GRAN PARTE RIFERIBILI ALLA **OMESSA** O **INCOMPLETA IDENTIFICAZIONE** E/O REGISTRAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AFFERENTI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, IPOTESI POI

DEPENALIZZATE A PARTIRE DAL 6 FEBBRAIO DELLO SCORSO ANNO, PER EFFETTO DEL **DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016 N. 8.**

A TESTIMONIANZA DELL'**UTILITÀ** DEL **SISTEMA** PER **ORIENTARE AL MEGLIO LE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE**, VA EVIDENZIATO COME SIANO **10.220** LE **SEGNALAZIONI SVILUPPATE** DAI **NOSTRI REPARTI** NEGLI ULTIMI DUE ANNI CHE SONO **CONFLUITE IN PROCEDIMENTI PENALI** GIÀ **APERTI** DALLE **PROCURE DELLA REPUBBLICA COMPETENTI** E AFFIDATI ANCHE AD ALTRE FORZE DI POLIZIA.

ISPEZIONI E CONTROLLI

NELLO STESSO LASSO TEMPORALE, SONO POI STATE ESEGUITE, **218 ISPEZIONI** E **723 CONTROLLI** ANTIRICICLAGGIO, CON LA **DENUNCIA** ALL'A.G. DI **899 PERSONE**, SOPRATTUTTO PER IPOTESI RICONDUCIBILI A CONDOTTE DI RICICLAGGIO ED ABUSIVO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA.

RIFLESSI DI CARATTERE FISCALE

L'ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLE **SEGNALAZIONI SOSPETTE** HA CONSENTITO, INOLTRE, DI INVIARE AI REPARTI COMPETENTI **3.281 APPUNTI INFORMATIVI** DA SVILUPPARE PER ALTRE FINALITÀ DI POLIZIA ECONOMICO – FINANZIARIA, DAI QUALI, IN PARTICOLARE SONO ORIGINATI **CIRCA 500 INTERVENTI ISPETTIVI** DI CARATTERE TRIBUTARIO, CHE HANNO CONSENTITO DI CONSTATARE UNA BASE IMPONIBILE SOTTRATTA A TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE PER UN IMPORTO DI OLTRE **UN MILIARDO DI EURO** ED UN'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO EVASA PARI A **CIRCA 186 MILIONI DI EURO.**

A TAL RIGUARDO, RICORDO, INFATTI, CHE L'**ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS. 231/2007** SANCISCE IL PRINCIPIO DELLA **UTILIZZABILITÀ** IN **CAMPO FISCALE** DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RILEVATE PER **FINALITÀ ANTIRICICLAGGIO.**

QUANTO APPENA DETTO TROVA CONFERMA ANCHE **NELL'ART. 9 COMMA 1** DELLO STESSO PROVVEDIMENTO IL QUALE, NEL PREVEDERE IL **SEGRETO D'UFFICIO** PER LE INFORMAZIONI ACQUISITE IN QUESTO AMBITO, **FA SALVI** I CASI DI ***"COMUNICAZIONE ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE"***, RENDENDO COSÌ OPERATIVA NEL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO LA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE VOLTA A CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI **ELEMENTI PROBATORI DALL'AMBITO AMMINISTRATIVO A QUELLO TRIBUTARIO**, SULLA BASE DELLA REGOLA DI CUI ALL'**ART. 36 DEL D.P.R. N. 600/73.**

INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

NELL'ULTIMO BIENNIO SONO STATE POI SVOLTE **1.889 INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA** IN MATERIA DI **RICICLAGGIO** E **AUTORICICLAGGIO** CHE HANNO PORTATO ALLA DENUNCIA PER DI **4.076** PERSONE, DI CUI **286 TRATTE IN ARRESTO**, CON IL **SEQUESTRO** DI BENI E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER UN VALORE DI **573 MILIONI DI EURO.**

SEGNALAZIONI PER TERRORISMO

PER QUANTO CONCERNE NEL DETTAGLIO LE **SEGNALAZIONI** DI **OPERAZIONI SOSPETTE** ATTINENTI AL FENOMENO DEL **FINANZIAMENTO** DEL **TERRORISMO**, SEMPRE NELL'ULTIMO BIENNIO, SONO STATI **822** I **CONTESTI SVILUPPATI**, **47** DEI QUALI SONO CONFLUITI IN **PROCEDIMENTI PENALI GIÀ ESISTENTI**, MENTRE **7**

SEGNALAZIONI HANNO DATO ORIGINE A **NUOVI FASCICOLI D'INDAGINE** PRESSO LE COMPETENTI PROCURE DISTRETTUALI.

ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI NORMATIVI DEL 2015, CHE OLTRE AD ATTRIBUIRE COMPETENZE **ANTITERRORISMO** ALLA **DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA** HANNO INTRODOTTO ANCHE PRESIDI PENALI PIÙ STRUTTURATI, IL CORPO HA **INNOVATO** LE **PROCEDURE INTERNE** IN MATERIA DI **SVILUPPO** DELLE **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE** RICONDUCIBILI A QUESTO FENOMENO.

IN PARTICOLARE, A TALI CONTESTI VIENE RISERVATO CARATTERE DI **ASSOLUTA PRIORITÀ** DI MODO CHE I **GRUPPI INVESTIGAZIONE CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** CHE OPERANO IN SEDE DI **PROCURA DISTRETTUALE CON COMPETENZE ANTITERRORISMO** POSSANO CONCLUDERE I RELATIVI APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI IN **TEMPI MOLTO RISTRETTI.**

PROTOCOLLI D'INTESA CON D.N.A.A. E D.I.A.

PARALLELAMENTE SONO STATI **RAFFORZATI** I **RAPPORTI INTERISTITUZIONALI** ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICI **PROTOCOLLI D'INTESA** CON LA STESSA **DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO**, PER IL TEMPESTIVO INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI RICONDUCIBILI AL TERRORISMO DA PARTE DEL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA** E CON LA **DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA**, PER CONSOLIDARE LE **SINERGIE OPERATIVE** IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E AL FINANZIAMENTO DELLE RETI TERRORISTICHE.

A CHIUSURA DEL "SISTEMA", SONO STATE PROMOSSE ANCHE INNOVATIVE FORME DI **CIRCOLARITÀ INFORMATIVA** SUL **PIANO PREVENTIVO**, NEL MASSIMO RISPETTO DELLE GARANZIE POSTE A TUTELA DEL SEGNALANTE, SOPRATTUTTO NELL'AMBITO DEL **COMITATO DI ANALISI STRATEGICA ANTITERRORISMO** PER VERIFICARE L'ESISTENZA, ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SISTEMA DI SICUREZZA NAZIONALE, DI EVIDENZE INFORMATIVE O INVESTIGATIVE DI INTERESSE SUI NOMINATIVI OGGETTO DI SEGNALAZIONE PER TERRORISMO.

CIRCOLARITÀ INFORMATIVA AMBITO C.A.S.A

4. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA QUARTA DIRETTIVA. SPUNTI DI RIFLESSIONE.

PASSO, ORA, AD ANALIZZARE GLI ASPETTI DI MAGGIOR INTERESSE CONTENUTI NEL TESTO DEL DECRETO IN ESAME.

LO **SCHEMA DI ARTICOLATO** PREDISPOSTO DALL'**ESECUTIVO,** IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA DELL'**ART. 15 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170**, INTERVIENE PER RIORDINARE LA NORMATIVA ESISTENTE E RECEPIRE LE DISPOSIZIONI EUROPEE, INTRODUCENDO **IMPORTANTI PRESCRIZIONI** DESTINATE AD IMPATTARE ANCHE SULLE **ATTIVITÀ SVOLTE** DAL **CORPO.**

CERCHERÒ DI TRATTEGGIARLE BREVEMENTE, AVANZANDO, IN RELAZIONE A SPECIFICHE TEMATICHE, ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE, DISTINTAMENTE PER GLI **ASPETTI TECNICO – PROCEDURALI** E PER I **PROFILI DI CARATTERE ISTITUZIONALE.**

A. CONCETTO DI "AUTORITÀ COMPETENTE" E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

ASPETTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE

MUOVENDO DA QUESTI ULTIMI, IL **LEGISLATORE DELEGANTE**, NEL PRENDERE ATTO DELL'ASSOLUTA EFFICACIA DIMOSTRATA DALL'ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE, HA FISSATO NEI CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL'**ART. 15 COMMA 2 LETT. F) DELLA LEGGE N. 12 AGOSTO 2016, N. 170**, LA NECESSITÀ DEL "***RISPETTO DEL VIGENTE ASSETTO ISTITUZIONALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO***".

LO SCHEMA DI DECRETO OGGETTO DI ESAME BEN SI MUOVE IN QUESTA DIREZIONE, PRESERVANDO L'ATTUALE SISTEMA NONCHÉ POTENZIANDO LE FUNZIONI DI IMPORTANTI ATTORI ISTITUZIONALI.

IN QUESTA PROSPETTIVA, NELLA GIUSTA CONSIDERAZIONE VENGONO TENUTE ANCHE LE INDICAZIONI CHE PROMANANO DAL **FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE** FORMULATE NEL RAPPORTO PRESENTATO A PARIGI AD OTTOBRE 2015, A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI **VALUTAZIONE DEL SISTEMA ITALIANO ANTIRICICLAGGIO**, LADDOVE È STATO ESPRESSO UN **GIUDIZIO COMPLESSIVAMENTE POSITIVO** SULL'**EFFICACIA DEL DISPOSITIVO NAZIONALE** SIA NELLE ATTIVITÀ DI **INVESTIGAZIONE** CHE DI REPRESSIONE A CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, ANCHE IN RELAZIONE AI VALORI DEI PROVENTI ILLECITI SOTTOPOSTI A CONFISCA.

LA **TENUTA DEL SISTEMA NAZIONALE** TROVA, PERALTRO, PUNTUALI CONFERME SIA NELLE **ESPERIENZE DI SERVIZIO** CONDOTTE CON SUCCESSO IN QUESTI ANNI, IN **SINERGIA** FRA TUTTE LE **FORZE DI POLIZIA**, SIA NELLE PRASSI OPERATIVE ADOTTATE CHE **NON HANNO MAI FATTO EMERGERE ALCUNA LACUNOSITÀ NELLA CIRCOLARITÀ DI DATI E NOTIZIE IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

DEL RESTO, SONO NUMEROSE LE SEDI ISTITUZIONALI DI INCONTRO TRA I DIVERSI PRESIDI DI SICUREZZA, SIA A LIVELLO CENTRALE CHE PERIFERICO, IN CUI SISTEMATICAMENTE VIENE GARANTITO UN COMPLETO E PROFICUO INTERSCAMBIO INFORMATIVO IN MATERIA.

PENSO, IN PARTICOLARE, AL **COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA**, AL **COMITATO DI ANALISI STRATEGICA ANTITERRORISMO**, AL **CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**, AL **COMITATO NAZIONALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA**, NONCHÉ AI VARI **COMITATI PROVINCIALI** CHE SI SVOLGONO FREQUENTEMENTE SUL TERRITORIO.

LO SCHEMA DI DECRETO, INOLTRE, BEN COGLIE LE PECULIARITÀ DEL SISTEMA CHE IL LEGISLATORE ITALIANO HA DA TEMPO VOLUTO MANTENERE RISPETTO A QUANTO DELINEATO IN AMBITO COMUNITARIO.

SUL PUNTO, INFATTI, LA DISCIPLINA CONTENUTA NELL'**ART. 32 DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO**, NONCHÉ GLI ELEMENTI CHE SI POSSONO TRARRE DALLA **NOTA INTERPRETATIVA ALLA RACCOMANDAZIONE 29 DEL G.A.F.I.**, PREVEDONO CHE LE *FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT* SVOLGANO UN'**ANALISI OPERATIVA VOLTA AD INDIVIDUARE COLLEGAMENTI TRA FLUSSI FINANZIARI E ATTIVITÀ CRIMINALI** E POI **COMUNICHINO**, QUANDO VI SIANO MOTIVI DI SOSPETTO, **I RISULTATI DELLE ANALISI SVOLTE E QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE PERTINENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI** AL FINE DI CONSENTIRE A QUESTE ULTIME DI CONCENTRARSI SULLE INFORMAZIONI E SUI CASI RILEVANTI.

DI CONSEGUENZA, NELLA NORMATIVA EUROPEA **NON VI È CENNO ALL'INVIO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI** SOSPETTE PER ULTERIORI ATTIVITÀ DI ANALISI/APPROFONDIMENTI, DA SVOLGERE SUL PIANO AMMINISTRATIVO, **ALLE FORZE DI POLIZIA O ALLE ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI.**

IL **LEGISLATORE NAZIONALE** HA, INVECE, DA SEMPRE OPERATO UNA **SCELTA SISTEMATICA PROFONDAMENTE DIVERSA**, CHE FONDA IL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO SULLA **TRASMISSIONE** DELLE **SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE** DALLA **U.I.F.** AL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA** E ALLA **DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA.**

CIÒ SIGNIFICA CHE LA SCELTA INTERNA È STATA E SARÀ QUELLA DI **BARICENTRARE L'APPROFONDIMENTO INVESTIGATIVO** DI **CARATTERE AMMINISTRATIVO** DELLE **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE** SU **ARTICOLAZIONI SPECIALISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA**, FERMA RESTANDO LA **POSSIBILITÀ DI SVOLGERE INDAGINI DA PARTE DI TUTTI GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA** A COMPETENZA GENERALE.

IN CONCLUSIONE, QUINDI:

- LE **ATTIVITÀ DI ANALISI SVOLTE DALLA U.I.F.** ITALIANA, LIMITANDOSI AI **PROFILI DI NATURA FINANZIARIA, NON SONO INQUADRABILI NELL'AMBITO DI UN'ANALISI OPERATIVA** CHE, COME DELINEATA DALLE RICHIAMATE RACCOMANDAZIONI DEL G.A.F.I., PUÒ DEFINIRSI TALE, SOLTANTO QUANDO COMPLETATA DALLE SUCCESSIVE ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO ESEGUITE DAL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA E DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA;
- **ALCUNE ATTRIBUZIONI CONFERITE ALLE FIU** DALLA NORMATIVA SOVRANAZIONALE DI RIFERIMENTO, SONO, NELL'**ORDINAMENTO DOMESTICO**, IN PARTE **RICONDUCIBILI ALLE RESPONSABILITÀ ASSEGNATE AI RICHIAMATI ORGANI INVESTIGATIVI,** SECONDO UN **MODELLO TRIPARTITO DI SOGGETTI PREPOSTI ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER SCOPI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

UN **SISTEMA** QUESTO CHE TROVA GIUSTIFICAZIONE NELLA **STORIA** E NELLE **DINAMICHE** DELLA **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** ITALIANA E NELLA SUA COMPROVATA **CAPACITÀ** DI **INFILTRARSI** NELL'**ECONOMIA** E LA CUI **EFFICACIA** È TESTIMONIATA DAI **RISULTATI CONSEGUITI.**

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IN TALE CONTESTO, MI SEMBRA OPPORTUNO RICHIAMARE L'ATTENZIONE DI CODESTE COMMISSIONI SUL FATTO CHE VERSIONI PRECEDENTI DELLA BOZZA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DI ESAME PREVEDEVANO ESPRESSAMENTE LA DEFINIZIONE DI **"AUTORITÀ COMPETENTI"** CHE VENIVANO IDENTIFICATE NEL "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE, NELL'UNITÀ D'INFORMAZIONE FINANZIARIA, NELLA GUARDIA DI FINANZA E NELLA D.I.A.".

TALE LOCUZIONE, RIPROPONENDO QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE **ART 9, COMMA 3 DEL D.LGS. 231/2007**, PERMANE ORA SOLTANTO ALL'INTERNO DELL'ART. 13, COMMA 1, IN MATERIA DI **"COOPERAZIONE INTERNAZIONALE"** PER DELIMITARE I SOGGETTI DESTINATARI DI **FLUSSI INFORMATIVI** ORIGINATI DA FIU ESTERE, PER IL TRAMITE DELL'OMOLOGO ORGANISMO NAZIONALE.

POTREBBE SUGGERIRSI PER RAGIONI DI COERENZA SISTEMATICA DEL TESTO, DI ELIMINARE ANCHE IN QUESTO AMBITO IL RIFERIMENTO AL CONCETTO DI **"AUTORITÀ COMPETENTI"**, MANCANDO UNA DEFINIZIONE GENERALE, SOSTITUENDOLO,

COME AVVENUTO IN ALTRE PARTI DEL TESTO, CON IL RICHIAMO ALLE AUTORITÀ DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 2, LETT. A), RIFORMULANDO, PERTANTO, IL PERIODO COME SEGUE:

ART. 13, COMMA 1 *"(...) LE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLE AUTORITÀ ESTERE POSSONO ESSERE TRASMESSE DALLA UIF ALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI* ***ALLE AUTORITÀ DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 2, LETT. A)****, SALVO ESPLICITO E MOTIVATO DINIEGO DELL'AUTORITÀ DELLO STATO CHE HA FORNITO LE INFORMAZIONI. (...)*".

B. NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA.

NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA

CON RIGUARDO ALLE RESPONSABILITÀ DEL CORPO, L'**ART. 9** DELLA BOZZA DI DECRETO, NEL CONFERMARE LE **FUNZIONI** E LE **POTESTÀ** DEL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA**, NE **POTENZIA** IL RUOLO DI "**SUPERVISIONE**", ESTENDENDO LA **PLATEA** DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLE **ATTIVITÀ ISPETTIVE**, PREVIA INTESA CON LE **AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE**, CHE IN PROSPETTIVA INCLUDERANNO:

- GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E RELATIVE SUCCURSALI;
- I PUNTI DI CONTATTO CENTRALE DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO CON SEDE IN ALTRO STATO EUROPEO;

- LE SUCCURSALI INSEDIATE SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E DI IMPRESE ASSICURATIVE AVENTI SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO;
- GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI CHE OPERANO NEI RAMI VITA.

PER EFFETTO DI TALI MODIFICHE, I RICHIAMATI OPERATORI SI AGGIUNGONO AI SOGGETTI **GIÀ VIGILATI** DAL CORPO, IN VIA CONCORRENTE CON LE *AUTHORITY* DI RIFERIMENTO (BANCA D'ITALIA E CONSOB), NEL CUI NOVERO RIENTRANO DIVERSI **INTERMEDIARI FINANZIARI** (ISTITUTI DI PAGAMENTO E RELATIVE SUCCURSALI, SOCIETÀ FIDUCIARIE, ECC.) NONCHÉ ALCUNE TIPOLOGIE DI **SOCIETÀ DI REVISIONE**.

IN TALE SCENARIO, CORRE L'OBBLIGO RILEVARE CHE NON RIENTREREBBERO NELLA COMPETENZA ISPETTIVA AI FINI ANTIRICICLAGGIO DEL RICHIAMATO **REPARTO SPECIALE DEL CORPO**, A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE A **LEGISLAZIONE VIGENTE**, GLI **OPERATORI NON FINANZIARI** CHE ESERCITANO LE **ATTIVITÀ** DI **CUSTODIA** E **TRASPORTO** DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI O VALORI A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE, IN PRESENZA DELLA LICENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 134 TULPS.

PERTANTO, **SI PROPONE** DI VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI **INSERIRE TALE CATEGORIA DI SOGGETTI** ALL'INTERNO DELL'ART. 9 COMMA 2.

C. DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO.

D.N.A.A.

LA GUARDIA DI FINANZA VIENE CHIAMATA IN GIOCO ESPRESSAMENTE ANCHE NELL'AMBITO DELLE NUOVE FUNZIONI CHE VENGONO DELINEATE NELLO SCHEMA DI DECRETO PER LA D.N.A.

VIENE, INFATTI, PREVISTO ALL'ART. 8 CHE QUEST'ULTIMA "*OTTIENE TEMPESTIVAMENTE DALLA UIF,* ***PER IL TRAMITE DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA****, OVVERO PER QUANTO ATTINENTE ALLE SEGNALAZIONI RELATIVE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, PER IL TRAMITE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE UTILIZZABILI PER LA* ***VERIFICA*** *DELLA* ***LORO EVENTUALE ATTINENZA*** *A* ***PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO****, ANCHE AI FINI DELLA POTESTÀ DI IMPULSO ATTRIBUITA AL* ***PROCURATORE NAZIONALE****".*

TALE PREVISIONE HA L'INDUBBIO PREGIO DI FAVORIRE LA TEMPESTIVA SELEZIONE DELLE SEGNALAZIONI CHE PRESENTANO **CONNESSIONI OGGETTIVE** E **SOGGETTIVE** CON PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI PRESSO LE VARIE **PROCURE DELLA REPUBBLICA** PRESENTI SUL **TERRITORIO NAZIONALE,** PERMETTENDO, PERTANTO, AL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA** E AGLI ALTRI **REPARTI DEL CORPO** DI CONCENTRARE L'ATTENZIONE INVESTIGATIVA SU QUEI CONTESTI, NON ANCORA

NOTI AGLI ORGANI INQUIRENTI, DAL CUI APPROFONDIMENTO POSSONO EMERGERE INSIDIOSE CONDOTTE ILLECITE.

IN TALE CONTESTO, IL COMMA 1, LETT. A) DELLO STESSO ART. 8 DELLO SCHEMA DI DECRETO STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA D.N.A. "(...) ***RICEVE, ALTRESÌ, TEMPESTIVAMENTE DALLA UIF L'ANALISI FINANZIARIA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE***".

TALE PREVISIONE SEMBRA INTRODURRE UNA DIVERSA MODALITÀ DI INTERLOCUZIONE CON LA D.N.A. DA PARTE DELL'U.I.F. CHE, COME DELINEATA NEL PRIMO PERIODO DELLA STESSA NORMA, AVVIENE, IN VIA GENERALE, PER IL TRAMITE DEL **NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA** E DELLA **DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA.**

IN ALTRI TERMINI, SEMBREREBBE CHE QUEST'ULTIMI **ORGANISMI INVESTIGATIVI** SONO TENUTI A TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE ALLA D.N.A. DATI E NOTIZIE RILEVATI DALLE SS.OO.SS., MENTRE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO NON MEGLIO CONTESTUALIZZATO, L'U.I.F. POSSA INVIARE DIRETTAMENTE ALLA STESSA D.N.A. LE RELAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'ANALISI FINANZIARIA DELLE SEGNALAZIONI, SENZA IL FILTRO DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA E DELLA D.I.A..

OVE SI RITENGA UTILE ALLINEARE I CONTENUTI DI CUI ALL'**ART. 8, COMMA 1, LETT. A),** SI POTREBBE RIFORMULARE TALE DISPOSIZIONE, PREVEDENDO CHE:

> "(...) ***CON LE MEDESIME MODALITÀ,*** *LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA ED ANTITERRORISMO RICEVE, ALTRESÌ, TEMPESTIVAMENTE DALLA UIF L'ANALISI FINANZIARIA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE*".

ASPETTI TECNICO PROCEDURALI

PER QUANTO RIGUARDA I **PROFILI** PIÙ STRETTAMENTE **TECNICI**, ASSUMONO RILIEVO LE DIVERSE DECLINAZIONI DELL'**APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO**, LA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DI **MONETA ELETTRONICA** E DELLA **VALUTA VIRTUALE**, DEI SETTORI ***MONEY TRANSFER*** E **GIOCHI**, LA COSTITUZIONE DI UN **REGISTRO CENTRALE** DEI **BENEFICIARI EFFETTIVI** E **IL REGIME SANZIONATORIO.**

D. VALUTAZIONE NAZIONALE DEL **RISCHIO** DI **RICICLAGGIO** E DI **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

VALUTAZIONE RISCHIO RICICLAGGIO

LO **SCHEMA DI DECRETO DELEGATO** STABILISCE L'OBBLIGO PER LE **AUTORITÀ DI VIGILANZA (ARTT. 7** E **9)** DI ADOTTARE UN **APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO** CHE TENGA CONTO DELLE **ANALISI NAZIONALI** DEI **RISCHI DI RICICLAGGIO (ART. 5).**

NELLA PROSPETTIVA, POI, DI MEGLIO TUTELARE IL **MERCATO INTERNO** DELL'UNIONE LA **IV DIRETTIVA** HA ANCHE PREVISTO CHE LA **COMMISSIONE EUROPEA** PROCEDA, ENTRO **GIUGNO 2017**, AD UNA **VALUTAZIONE** DEI **RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO** CHE GRAVANO SULL'**INTERO TERRITORIO COMUNITARIO.**

L'ESPERIENZA OPERATIVA DEL CORPO DIMOSTRA, INFATTI, COME GLI **SCHEMI ADOTTATI** PER FAVORIRE L'**INGRESSO** NELL'**ECONOMIA LEGALE** DI **DENARO SPORCO** MUTINO

CONTINUAMENTE, SFRUTTANDO LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DA NUMEROSE **TECNOLOGIE INFORMATICHE** O DA **SOFISTICATI STRUMENTI FINANZIARI.**

PER QUESTI MOTIVI, È NECESSARIO PRESIDIARE QUEI "VARCHI" CHE, RIVELANDOSI MAGGIORMENTE PERMEABILI, POSSONO FAVORIRE CONDOTTE DI RICICLAGGIO E CALIBRARE LE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE VERSO I SOGGETTI E GLI AMBITI RITENUTI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL **PERICOLO** DI ESSERE UTILIZZATI, ANCHE INCONSAPEVOLMENTE, PER **SCOPI ILLECITI.**

L'ITALIA, GIÀ PRIMA CHE TALE OBBLIGO FOSSE ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA RICHIAMATA NORMATIVA EUROPEA, HA REALIZZATO UN PRIMO ESERCIZIO IN QUESTA DIREZIONE, I CUI ESITI SONO STATI SOTTOPOSTI AL **COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA** NEL **LUGLIO 2014** E CONDIVISI IN PARTE CON IL SETTORE PRIVATO, CON L'OBIETTIVO DI INDIVIDUARE LE **MINACCE** PIÙ RILEVANTI E I **METODI DI RICICLAGGIO** PRINCIPALMENTE UTILIZZATI.

IN TALE SCENARIO, I FENOMENI INDIVIDUATI QUALI PRINCIPALE FONTE DEI PROVENTI OGGETTO DI **RICICLAGGIO** SONO STATI **LA CORRUZIONE, L'EVASIONE FISCALE,** NONCHÉ TUTTE LE ATTIVITÀ CHE CARATTERIZZANO L'AGIRE DELLA **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,** SETTORI OPERATIVI NEI QUALI IL CORPO È STORICAMENTE E FORTEMENTE IMPEGNATO.

E. REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DI MONETA ELETTRONICA E DI VALUTE VIRTUALI.

MONETA ELETTRONICA

SPECIFICI PROFILI DI VULNERABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO PRESENTANO LE **CARTE PREPAGATE E RICARICABILI** – DEFINITE ANCHE CON IL TERMINE **"MONETA ELETTRONICA"** – UTILIZZABILI SENZA RESTRIZIONI GEOGRAFICHE, GRAZIE ALLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEI CIRCUITI DI PAGAMENTO CUI ADERISCONO, GARANTENDO DI FATTO LA POSSIBILITÀ DI SPOSTARE FONDI OVUNQUE, ANCHE A BENEFICIO DI SOGGETTI SCONOSCIUTI, FAVORENDO DI CONSEGUENZA LA MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL **TITOLARE EFFETTIVO** DEI CAPITALI MOVIMENTATI.

TALI CARTE, PUR PRESENTANDO LE **CARATTERISTICHE** E **FUNZIONALITÀ** DI UN **BANCOMAT,** NON RICHIEDONO LA PRESENZA DI UN **CONTO CORRENTE** DI **"APPOGGIO"**, MA ESCLUSIVAMENTE LA **COSTITUZIONE,** ATTRAVERSO **VERSAMENTI IN CONTANTI** O **BONIFICI,** DELLE **DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NECESSARIE** AD **OPERARE.**

VALUTE VIRTUALI

TALE SCENARIO È RESO ANCORA PIÙ COMPLESSO DALLA CRESCENTE DIFFUSIONE DI **VALUTE VIRTUALI,** PRIMA FRA TUTTE I COSIDDETTI ***"BITCOIN"***, RAPPRESENTAZIONI DIGITALI DI VALORE, NON EMESSE DA UNA BANCA CENTRALE O DA UNA AUTORITÀ PUBBLICA, NE' NECESSARIAMENTE COLLEGATE AD UNA VALUTA AVENTE VALORE LEGALE, CHE VENGONO UTILIZZATE PER EFFETTUARE OPERAZIONI *ON LINE* TRA SOGGETTI CHE POSSONO

OPERARE IN STATI DIVERSI, NON FACILMENTE INDIVIDUABILI GRAZIE AL SOSTANZIALE ANONIMATO DELLE TRANSAZIONI.

CON ESTREMO FAVORE, PERTANTO, SI ACCOGLIE **L'INTRODUZIONE** TRA I **SOGGETTI OBBLIGATI** AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ANCHE DEI **PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE** CHE, PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO **DALL'ART. 3 COMMA 5 LETT. I)** DELLO **SCHEMA IN ESAME**, SARANNO TENUTI ALL'**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA,** ALLA CONSERVAZIONE DEI DATI ED ALL'EVENTUALE INOLTRO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE, LADDOVE COMPIANO **ATTIVITÀ DI CONVERSIONE DI VALUTE VIRTUALI DA OVVERO IN VALUTE AVENTI CORSO FORZOSO.**

IMPORTANTI SONO, ALTRESÌ, LE NOVITÀ IN TEMA DI **ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA** CHE **NON** PUÒ **MAI** COMPORTARE UN'**ESENZIONE ASSOLUTA** DALL'ASSOLVIMENTO DEGLI **OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**, COME AVVIENE OGGI IN RELAZIONE AD ALCUNE CASISTICHE DISCIPLINATE DALL'**ART. 25 COMMA 6** DEL **VIGENTE D.LGS. 231/2007**, NEL CUI AMBITO RIENTRANO ANCHE **DETERMINATE TIPOLOGIE** DI **CARTE PREPAGATE** E **RICARICABILI.**

F. LA REGOLAMENTAZIONE DEI *MONEY TRANSFER.*

MONEY TRANSFER

ALTRETTANTO SIGNIFICATIVO È IL **RAFFORZAMENTO** DEL SISTEMA DI **MONITORAGGIO** E **CONTROLLO** SULL'ATTIVITÀ DEI ***MONEY TRANSFER*** ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UNA **BANCA**

DATI INFORMATIVA (ART. 45) E IL **POTENZIAMENTO** DELLE **FUNZIONI** DI **CONTROLLO** DELLA **GUARDIA DI FINANZA (ART. 61).**

SUL NOSTRO TERRITORIO, COME NOTO, SONO PRESENTI, OLTRE AGLI **ISTITUTI DI PAGAMENTO NAZIONALI**, ANCHE **INTERMEDIARI ESTERI,** CHE SI POSSONO AVVALERE DI UN RETE DI AGENTI, DI UNA SUCCURSALE OVVERO POSSONO OPERARE IN REGIME DI **LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.**

ATTUALMENTE, NEL CASO IN CUI I RICHIAMATI **SOGGETTI ESTERI** OPERINO ATTRAVERSO UNA **PLURALITÀ DI AGENTI** E **SENZA STABILIRE UNA SUCCURSALE SUL TERRITORIO ITALIANO**, È PREVISTO L'**OBBLIGO** DI ISTITUIRE UN **PUNTO DI CONTATTO CENTRALE**, CON L'UNICA FUNZIONE DELL'INOLTRO ALL'U.I.F. DI EVENTUALI **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.**

FERMO RESTANDO TALE OBBLIGO DI ISTITUZIONE (**ART. 43**), LO SCHEMA DI DECRETO DELINEA PER IL PUNTO DI CONTATTO UN RUOLO DI MAGGIORE RESPONSABILITÀ IN QUANTO TALE FIGURA DOVRÀ RICEVERE DA PARTE DEGLI AGENTI DI RIFERIMENTO (**ART. 44**):

- TUTTI I DATI ACQUISITI IN SEDE DI **ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**, ANCHE NEL CASO DI **OPERAZIONI OCCASIONALI;**
- OGNI INFORMAZIONE O CIRCOSTANZA RILEVANTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE CIRCA L'INOLTRO DI UNA **SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA.**

GLI AGENTI ASSOCIATI A TALI PUNTI DI CONTATTO **ASSUMONO** QUINDI LA **VESTE DI SOGGETTI CONVENZIONATI, PERTANTO NON DIRETTAMENTE** DESTINATARI DEGLI **OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.**

AI SENSI DELL'**ART. 45**, IL PUNTO DI CONTATTO HA L'OBBLIGO DI COMUNICARE ALL'**ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI (OAM)** I DATI IDENTIFICATIVI, L'INDIRIZZO E LA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OFFERTA DAI SOGGETTI CONVENZIONATI, NONCHÉ LA **CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER MOTIVI NON COMMERCIALI.**

QUEST'**ULTIMA IPOTESI** PUÒ VERIFICARSI QUALORA IL **PUNTO DI CONTATTO** O L'**INTERMEDIARIO DI RIFERIMENTO** ACCERTI CHE LE PRASSI ADOTTATE DAI PROPRI **SOGGETTI CONVENZIONATI** NON SIANO CONFORMI AGLI ***STANDARDS* ANTIRICICLAGGIO** FISSATI A **LIVELLO AZIENDALE (ART. 45).**

AL RICORRERE DI TALE EVENIENZA, È PREVISTO CHE SIA FORNITA COMUNICAZIONE ALL'**O.A.M.** CHE PROCEDE ALL'ANNOTAZIONE IN **APPOSITA SOTTOSEZIONE** DEL REGISTRO ISTITUITO PRESSO LO STESSO **ORGANISMO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**, IL CUI ACCESSO È RISERVATO ALLA **GUARDIA DI FINANZA**, ALLA **BANCA D'ITALIA**, ALL'**AUTORITÀ GIUDIZIARIA** E ALLA **U.I.F.**, PER L'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

L'OBIETTIVO PERSEGUITO È LA **CREAZIONE** DI UN **PATRIMONIO INFORMATIVO**, A DISPOSIZIONE DELLE **AUTORITÀ COMPETENTI** E DEGLI STESSI **PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO** E DI **MONETA ELETTRONICA**, IN ORDINE ALLA **REPUTAZIONE** E

LEGALITÀ DI **SOGGETTI** OPERANTI IN QUESTO SPECIFICO SETTORE DI MERCATO.

QUALORA NEI CONFRONTI DEI ***MONEY TRANSFER***, GIÀ DESTINATARI DI **DUE ANNOTAZIONI** NEL **RICHIAMATO REGISTRO**, DA PARTE DEI **PUNTI DI CONTATTO CENTRALE**, VENGANO ACCERTATE ANCHE **GRAVI VIOLAZIONI ANTIRICICLAGGIO**, L'**ART. 61** DELLO SCHEMA IN ESAME PREVEDE CHE LA GUARDIA DI FINANZA PROPONGA, A TITOLO ACCESSORIO RISPETTO ALLA **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA**, LA **SOSPENSIONE** DA QUINDICI GIORNI A TRE MESI DELL'**ESERCIZIO DEL SERVIZIO**, OGGETTO DI CONVENZIONE O MANDATO.

IL **RAFFORZAMENTO** DELLA FIGURA DEL **"PUNTO DI CONTATTO"**, IDENTIFICATO QUALE **RESPONSABILE DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**, APPARE SICURAMENTE FUNZIONALE AL **SUPERAMENTO** DELLE NOTE **CRITICITÀ** RICONDUCIBILI ALL'**ASIMMETRIA DI ADEMPIMENTI** PREVISTI PER GLI AGENTI DI INTERMEDIARI NAZIONALI RISPETTO AGLI AGENTI CHE OPERANO PER CONTO DI INTERMEDIARI COMUNITARI.

G. LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEL GIOCO.

SETTORE DEL GIOCO

L'ESPERIENZA OPERATIVA DELLA **GUARDIA DI FINANZA** HA FATTO, NEL TEMPO, EMERGERE DIVERSI CASI DI INTERESSE DA PARTE DELLA **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** E **COMUNE** PER IL **SETTORE DEI GIOCHI** E **DELLE SCOMMESSE**, ANCHE QUALE CANALE PER **RICICLARE** RISORSE DI **PROVENIENZA ILLECITA.**

PER RAFFORZARE LA TUTELA DELLO SPECIFICO COMPARTO, L'**ARTICOLO 52** DELLO SCHEMA IN ESAME FISSA L'**OBBLIGO** PER I **CONCESSIONARI DI GIOCO** DI ADOTTARE **PROCEDURE** E **SISTEMI DI CONTROLLO** ADEGUATI A **MITIGARE** E GESTIRE I **RISCHI** DI **RICICLAGGIO** E **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO** CUI SONO ESPOSTI.

AL RIGUARDO, SI RICHIAMA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA NECESSITÀ DI ASSICURARE LA VERIFICA DEL **MANTENIMENTO** DI **SPECIFICI REQUISITI REPUTAZIONALI** DA PARTE DEI **SOGGETTI** DI CUI SI AVVALGONO I CONCESSIONARI NELL'OFFERTA DEL GIOCO, OVVERO I **DISTRIBUTORI** E GLI **ESERCENTI**, NONCHÉ L'OSSERVANZA DI **PRESIDI** IDONEI A MONITORARE LE **OPERAZIONI ANOMALE** O I **COMPORTAMENTI** CHE FAVORISCONO IRREGOLARITÀ.

IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DI TALI **MISURE** È RIMESSO ALLA **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, MENTRE LA **GUARDIA DI FINANZA** È CHIAMATA A VIGILARE, COME GIÀ AVVIENE, SUL **CORRETTO ASSOLVIMENTO** DEGLI **OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**.

IN QUESTA PROSPETTIVA, VIENE PREVISTO (**ART. 54**) CHE LE DUE **ISTITUZIONI** AVVIINO **FORME DI COOPERAZIONE**, AL FINE DI ASSICURARE LO **SCAMBIO DI INFORMAZIONI** NECESSARIO A GARANTIRE IL **COORDINAMENTO E L'EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ** DI RISPETTIVA COMPETENZA.

SUL PIANO **SANZIONATORIO**, L'ART. 64 COMMA 5 DELLO SCHEMA DI DECRETO STABILISCE POI CHE LA **GUARDIA DI FINANZA**, AL RICORRERE DI DETERMINATE CONDIZIONI, PROPONGA NEI CONFRONTI DEI **DISTRIBUTORI** E DEGLI **ESERCENTI**, A **TITOLO ACCESSORIO,** LA **SOSPENSIONE** DA **QUINDICI GIORNI** A **TRE MESI** DELL'ESERCIZIO DELL'**ATTIVITÀ DI GIOCO**.

TALE RICHIESTA È SUBORDINATA ALL'ACCERTAMENTO, OLTRE CHE DI **CONDOTTE RECIDIVE**, DI **GRAVI VIOLAZIONI** DELLE **DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO** A CARICO DEI RICHIAMATI OPERATORI.

H. LA COSTITUZIONE DI UN REGISTRO CENTRALE DEI BENEFICIARI EFFETTIVI.

REGISTRO BENEFICIARI EFFETTIVI

GLI **ARTICOLI 20, 21** E **22** INTRODUCONO SOSTANZIALI INNOVAZIONI NELLA NORMATIVA IN TEMA DI **TITOLARE EFFETTIVO**.

SUL PUNTO, LA IV DIRETTIVA PREVEDE CHE **GLI STATI MEMBRI DEVONO ASSICURARE CHE I SOGGETTI GIURIDICI** COSTITUITI NEL LORO TERRITORIO IN CONFORMITÀ DEL DIRITTO **NAZIONALE OTTENGANO E CONSERVINO INFORMAZIONI ADEGUATE, ACCURATE E ATTUALI** SULLA LORO **TITOLARITÀ EFFETTIVA**, ARCHIVIATE IN UN REGISTRO CENTRALE SITUATO ALL'ESTERNO DELLA SOCIETÀ.

LA STESSA DIRETTIVA SANCISCE, ALTRESÌ, CHE GLI STATI MEMBRI PROVVEDONO AFFINCHÉ LE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA SIANO ACCESSIBILI **ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E ALLE F.I.U.**, SENZA ALCUNA RESTRIZIONE,

NONCHÉ AI SOGGETTI OBBLIGATI, NEL QUADRO DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.

L'**ARTICOLO 21** DELLO SCHEMA DI DECRETO INDIVIDUA IN UNA **SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE** LO STRUMENTO PER ATTUARE LE DISPOSIZIONI EUROPEE, PREVEDENDO UN **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI ATTINENTI ALLA PROPRIA TITOLARITÀ EFFETTIVA,** IN CAPO ALLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA TENUTE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO STESSO E ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DIVERSE DALLE IMPRESE, PER VIA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA.

SEMPRE L'**ARTICOLO 21** IMPONE POI L'ISCRIZIONE, IN UNA DISTINTA E APPOSITA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, DEI **TRUST PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI RILEVANTI AI FINI FISCALI.**

LA MODALITÀ TECNICA PROPOSTA DALL'ARTICOLO IN ESAME GARANTISCE **L'IMMEDIATA ACCESSIBILITÀ** ALLE **INFORMAZIONI** SULLA **TITOLARITÀ EFFETTIVA** DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI, DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DELLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E DEI SOGGETTI OBBLIGATI.

I. DISCIPLINA SANZIONATORIA

DISCIPLINA SANZIONATORIA

PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI **SANZIONATORI**, SI RILEVA CHE LE NORME PROPOSTE SONO FINALIZZATE AD ALLINEARE IL

QUADRO NORMATIVO AI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI DELLE **ISTITUZIONI EUROPEE** E DELLA **COMUNITÀ INTERNAZIONALE** CHE RICHIEDONO AI LEGISLATORI NAZIONALI L'ADOZIONE DI SISTEMI SANZIONATORI BASATI SU **MISURE EFFETTIVE, PROPORZIONATE** E **DISSUASIVE**, DA APPLICARE ALLE **PERSONE FISICHE** E **GIURIDICHE** RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE, NONCHÉ AGLI **ORGANI DI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE** E **CONTROLLO** DEGLI ENTI CHE, CON LA PROPRIA CONDOTTA NEGLIGENTE O OMISSIVA, ABBIANO AGEVOLATO O RESO POSSIBILE LA VIOLAZIONE.

SANZIONI PENALI

IN QUESTA PROSPETTIVA, LE **FATTISPECIE PENALI** SONO STATE CIRCOSCRITTE ALLE SOLE CONDOTTE DI GRAVE VIOLAZIONE DEGLI **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA** E DI **CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**, PERPETRATE ATTRAVERSO **FRODE** O **FALSIFICAZIONE**, E DI VIOLAZIONE DEL **DIVIETO DI COMUNICAZIONE** DELL'AVVENUTA SEGNALAZIONE, PREVEDENDO **SANZIONI PENALI** ADEGUATE ALLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA.

LA SANZIONE PENALE È, INOLTRE, PREVISTA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL **SOGGETTO** CHE, OBBLIGATO A FORNIRE I DATI NECESSARI PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI **ADEGUATA VERIFICA**, CONSAPEVOLMENTE **FORNISCE DATI FALSI** E **INFORMAZIONI NON VERITIERE.**

SANZIONI AMMINISTRATIVE

IL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO ASSOGGETTA, INVECE, A **SANZIONI AMMINISTRATIVE** PECUNIARIE LE RESTANTI

FATTISPECIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI:

- **ADEGUATA VERIFICA, CONSERVAZIONE** E **SEGNALAZIONE** DI **OPERAZIONI SOSPETTE;**
- **COMUNICAZIONE** POSTI A CARICO DEGLI **ORGANI DI CONTROLLO;**
- **COLLABORAZIONE** NEI CONFRONTI DEL **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** E DELL'**U.I.F.;**
- **LIMITAZIONE** ALLA **CIRCOLAZIONE** DEL **CONTANTE.**

VENGONO POI PREVISTE SANZIONI SPECIFICHE, ANCHE DI NATURA INTERDITTIVA, A FRONTE DELL'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DETTATE PER GLI **AGENTI** ED I **SOGGETTI CONVENZIONATI** DI **PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO** ED **ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**, NONCHÉ PER GLI **OPERATORI DI GIOCO.**

ATTENZIONE PARTICOLARE VIENE RISERVATA, POI, AI **SOGGETTI VIGILATI**, AL FINE DI SANZIONARE ADEGUATAMENTE COMPORTAMENTI CHE POSSONO MINARE LA STABILITÀ DEI MERCATI FINANZIARI E QUINDI L'INTERO SISTEMA ECONOMICO.

IL NUOVO IMPIANTO PUNITIVO MUOVE NELLA DIREZIONE DI SUPERARE **TALUNE CRITICITÀ** EMERSE IN FASE DI ATTUAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELINEATO DAL **D.LGS. N. 231/07**, CONNESSE IN MODO PARTICOLARE AL RECENTE INTERVENTO DI

DEPENALIZZAZIONE OPERATO DAL **DECRETO LEGISLATIVO DEL 15 GENNAIO 2016, N. 8.**

TALE ULTIMO PROVVEDIMENTO, INFATTI, VISTA LA SUA NATURA TRASVERSALE, HA INCISO ANCHE NELLA MATERIA ANTIRICICLAGGIO, DETERMINANDO LA **DEPENALIZZAZIONE**, TRA L'ALTRO, DELLE IPOTESI DI **OMESSA O INCOMPLETA IDENTIFICAZIONE E/O REGISTRAZIONE** DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AFFERENTI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.

LA STESSA NOVELLA HA DETERMINATO, OVVIAMENTE, NEL 2016 UNA **MARCATA DIMINUZIONE** DELLE **VIOLAZIONI PENALI** RISCONTRATE IN MATERIA DAI REPARTI DEL CORPO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI **PREVENZIONE** DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

IN TALE CONTESTO, PREME PERÒ EVIDENZIARE COME, SUL PIANO **REPRESSIVO**, NELLO SCORSO ANNO SI SIA REGISTRATO UN **IMPEGNO OPERATIVO STRAORDINARIO**, CON LA **DENUNCIA** ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI **2.035 SOGGETTI** RESPONSABILI DI IPOTESI DI RICICLAGGIO **(+ 44% RISPETTO AL 2015)**, **142** DEI QUALI IN STATO DI **ARRESTO (+ 27%)** ED IL CONSEGUENTE SEQUESTRO DI BENI E DISPONIBILITÀ PER UN VALORE RECORD DI OLTRE **510 MILIONI DI EURO,** QUASI **OTTO VOLTE IN PIÙ** DEL DATO DEL 2015.

TREND SIMILARE HA CONTRADDISTINTO LE INVESTIGAZIONI PER LA FATTISPECIE DI **AUTORICICLAGGIO**, CON LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI **531 SOGGETTI (+ 400% SUL 2015)** ED IL SEQUESTRO BENI E DISPONIBILITÀ PER UN VALORE DI **4,2 MILIONI DI EURO (+ 267% SUL 2015)**.

5. CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

LO **SCHEMA DI DECRETO DELEGATO** OGGETTO DI ESAME RAPPRESENTA IL PUNTO DI ARRIVO DI UN'**ARTICOLATA ISTRUTTORIA**, COORDINATA DAL **DICASTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**.

TALE LAVORO, LUNGO, DIFFICILE E COMPLESSO, SI È DIMOSTRATO PREZIOSO E PRODUTTIVO IN QUANTO, TENENDO NELLA GIUSTA CONSIDERAZIONE LE POSIZIONI ESPRESSE DAI VARI ATTORI ISTITUZIONALI, HA CONSENTITO DI RISPETTARE IN MODO SOSTANZIALE I **PRINCIPI DIRETTIVI** FISSATI DAL LEGISLATORE DELEGANTE, **PRESERVANDO** IL **VIGENTE ASSETTO ISTITUZIONALE E DI COMPETENZE,** IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

LA GUARDIA DI FINANZA È PROFONDAMENTE CONVINTA CHE IL PROVVEDIMENTO OGGI IN ESAME BEN REALIZZI IL **RAFFORZAMENTO** DEL **VIGENTE ASSETTO**, IL **CONSOLIDAMENTO** DELLA CAPACITÀ DI **PREVENIRE OGNI GENERE DI MINACCIA** ATTRAVERSO UN PIÙ **TEMPESTIVO** E **COSTANTE SCAMBIO INFORMATIVO** TRA LE VARIE AMMINISTRAZIONI, **SALVAGUARDANDO LE RISPETTIVE COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ**, DA TEMPO SPERIMENTATE CON **EFFICACIA** E

SUCCESSO SUL CAMPO ED IN **COERENZA** CON I PIÙ AMPI PROGETTI DI **RIFORMA** IN ATTO NELLA **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, VOLTI ALLA **RAZIONALIZZAZIONE** DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI DIVERSI ORGANISMI IN UN QUADRO GENERALE DI **COORDINAMENTO** E **SINERGIE**.

NON PUÒ, IN QUESTO AMBITO, NON RILEVARSI, TRA L'ALTRO, CHE LA NORMATIVA EUROPEA (**ART. 7 DELLA IV DIRETTIVA**) SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DI GARANTIRE L'**EFFICIENTE** E **RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE** DA DESTINARE AL **CONTRASTO DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

IN QUESTO SCENARIO, LA GUARDIA DI FINANZA, IN VIRTÙ DELLE PROPRIE PECULIARI COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, SARÀ IN GRADO DI ASSICURARE, ANCHE PER IL TRATTO A VENIRE, **LE PIÙ OPPORTUNE FORME DI RACCORDO:**

- **TRA LA FASE PREVENTIVA E INVESTIGATIVA**, DAL MOMENTO CHE IL COMBINATO ESERCIZIO DEI POTERI VALUTARI, DI POLIZIA ECONOMICO – FINANZIARIA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONSENTE DI SVILUPPARE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ GLI APPROFONDIMENTI DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE CONDOTTI DAL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA E DAI REPARTI TERRITORIALI E DI COGLIERNE TUTTE LE RELATIVE IMPLICAZIONI DI NATURA ILLECITA;

- **CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA**, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI COORDINAMENTO DELINEATO DALLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121, NONCHÉ PER IL TRAMITE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN RELAZIONE AI FASCICOLI PROCESSUALI ACCESI PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA;
- **CON LE AGENZIE FISCALI**, ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DELLE RISPETTIVE ANALISI DI RISCHIO E LA PREVISIONE DI UN SISTEMATICO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI LE POSSIBILI VIOLAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA, ANCHE SULLA BASE DI INPUT SCATURITI DALLE ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO.

CHIUDO FACENTE **PRESENTE** CHE, ANCHE IN QUESTO AMBITO, LA **GUARDIA DI FINANZA** SVOLGE UN'INTESA **ATTIVITÀ** DI **COOPERAZIONE INTERNAZIONALE** CON GLI **ORGANI COLLATERALI ESTERI** SIA DI **PAESI DELL'UNIONE EUROPEA** CHE DI **STATI TERZI.**

IN PARTICOLARE, NEGLI **ULTIMI 4 ANNI**, IL CORPO HA RICEVUTO OLTRE **1.300 RICHIESTE DALL'ESTERO** DI INFORMAZIONI IN **MATERIA** DI **RICICLAGGIO** E **CONTRASTO** AL **FINANZIAMENTO** DEL **TERRORISMO** E NE HA INVIATE PIÙ DI **900.**

L'**ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE** È SUPPORTATA ANCHE DALLA **RETE DEGLI "ESPERTI"** DELLA GUARDIA DI FINANZA, DISLOCATI, COME PREVISTO DALL'**ART. 4 DEL D.LGS. N. 68/2001**, PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI ITALIANI ALL'ESTERO, NONCHÉ PRESSO LE SEDI DI ORGANISMI COLLATERALI ESTERI.

QUESTA RETE DI UFFICIALI COSTITUISCE PER IL CORPO UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER PROIETTARSI AL DI FUORI DEI CONFINI NAZIONALI, AL FINE DI **INCROCIARE DATI, SCAMBIARE INFORMAZIONI, AGEVOLARE LE INVESTIGAZIONI PIÙ COMPLESSE,** DANDO COSÌ ATTUAZIONE **ALLA STRATEGIA "GLOBALE" DI CONTRASTO DEI CRIMINI ECONOMICO-FINANZIARI** CON **PROIEZIONI TRANSNAZIONALI.**

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE.

PAGINA BIANCA



17STC0025620